



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea  
magistrale  
in Relazioni Internazionali  
Comparate

Tesi di Laurea

**Ucraina c. Russia:**  
l'annessione della Crimea davanti alle Corti e ai Tribunali  
internazionali e il loro contributo nella determinazione dello  
status giuridico della penisola

**Relatrice**

Prof.ssa Sara De Vido

**Correlatore**

Prof. Stefano Petrunaro

**Laureanda**

Teresa Levi  
matricola 974346

**Anno Accademico**

2019 / 2020

## INDICE

<b>ABBREVIAZIONI.....</b>	<b>5</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>7</b>

## INTRODUZIONE

1. Research Question.....	11
2. Obiettivo.....	11
3. Metodo.....	12
4. Suddivisione dei capitoli.....	12

## CAPITOLO 1: GLI EVENTI CHE PORTARONO ALL'INCORPORAZIONE DELLA CRIMEA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

<b>La Russia e l'Ucraina.....</b>	<b>16</b>
1.1 Il conflitto.....	16
1.2 La crisi ucraina.....	17
1.3 La politica del Presidente Viktor Janukovyč.....	19
1.4 L'Euromaidan.....	26
1.5 L'incorporazione della Crimea.....	30
1.5.1 Introduzione storica.....	34
1.5.2 L'entrata delle forze armate russe.....	34
1.5.3 Propaganda o guerra civile?.....	37
1.5.4 Responsibility to protect (R2P).....	39
1.5.5 La dottrina Karaganov .....	43
1.5.6 La Dichiarazione d'Indipendenza: la CIG e il caso del Kosovo.....	45

## CAPITOLO 2: CONSEGUENZE E QUESTIONI DERIVANTI DALL'ANNESSIONE DELLA CRIMEA

<b>1. La reazione della comunità internazionale.....</b>	<b>53</b>
1.2 Il non-riconoscimento della comunità internazionale.....	56

1.2.1	Attacco armato.....	59
1.2.2	Atto di aggressione.....	61
1.2.3	Occupazione.....	64
1.2.4	Uso della forza.....	66
1.3	Attuazione delle sanzioni.....	70
1.4	La risoluzione 68\262 dell'assemblea generale delle nazioni unite: "L'integrità territoriale dell'Ucraina.....	73
1.4.1	Il principio dell'autodeterminazione dei popoli e il diritto alla secessione.....	76
1.4.2	Diritto all'autodeterminazione e il principio dell'integrità territoriale.....	78
1.4.3	La CIG e il diritto all'autodeterminazione: il caso del Kosovo e il caso delle isole Chagos.....	80
1.4.4	Il referendum.....	84
1.5	Lo <i>Status</i> territoriale della Crimea.....	85

### **CAPITOLO 3: IL CONTRIBUTO DELLE CORTI INTERNAZIONALI NELLA DETERMINAZIONE DELLO STATUS TERRITORIALE DELLA CRIMEA**

<b>1</b>	<b>Corte europea dei diritti umani (ECHR).....</b>	<b>88</b>
1.1	La Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU).....	89
1.2	La Federazione Russa e la CEDU.....	90
1.3	L'Ucraina e la CEDU.....	94
1.4	Le violazioni dei diritti umani e i ricorsi individuali davanti alla Corte EDU.....	95
1.5	I ricorsi interstatali dell'Ucraina.....	98
<b>2</b>	<b>Questioni irrisolte:.....</b>	<b>99</b>
2.1	Incertezze sull'esercizio della giurisdizione.....	99
<b>3</b>	<b>La giurisprudenza precedente: la giurisdizione nei territori contesi.....</b>	<b>102</b>
3.1	Cipro c. Turchia e Loizidou c. Turchia.....	102
3.2	La Transnistria: (Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia).....	105
3.3	Nagorno-Karabakh: (Chiragov c. Armenia- Sargsyan c. Azerbaijan).....	109
3.4	La giurisprudenza della Corte EDU e il confronto tra i vari casi.....	112
<b>4</b>	<b>E la Crimea?.....</b>	<b>115</b>
4.1	Ucraina c. Russia (re-Crimea).....	115

4.2	Udienza dell'11 settembre del 2019.....	116
4.3	Possibili sviluppi.....	118
4.4	Nuovi sviluppi (aggiornati al 14 gennaio 2021).....	120
<b>5</b>	<b>Corte internazionale di giustizia (CIG).....</b>	<b>123</b>
5.1	Il ricorso dell'Ucraina per l'uso della forza: ricorso per la violazione della CFRT e CEDR.....	124
5.2	L'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.....	130
5.3	La posizione del governo russo sul finanziamento al terrorismo.....	132
5.4	Il ruolo della Corte: la sentenza dell'8 novembre 2019, l'analisi e possibili sviluppi.....	134
<b>6.</b>	<b>Corte penale internazionale (CPI).....</b>	<b>138</b>
6.1	L'Ucraina e la CPI.....	140
6.2	La Russia e la CPI.....	141
6.3	La richiesta dell'Ucraina di valutare i crimini commessi in Crimea.....	142
6.4	Il ruolo del Procuratore.....	143
6.5	Preliminary Examination	
6.6	Nuovi sviluppi: l'avvio dell'indagine e il crimine di aggressione.....	146

## **CAPITOLO 4: LA QUESTIONE CRIMEANA DAVANTI ALLA CORTE PERMANENTE D'ARBITRATO (CPA)**

<b>1.</b>	<b>Il ricorso in base alla UNCLOS.....</b>	<b>155</b>
1.1	Il ricorso dell'Ucraina per la violazione del diritto internazionale sul mare.....	155
1.2	Le obiezioni preliminari della Russia: l'obiettivo dell'Ucraina di arrivare ad una sentenza sulla sovranità.....	157
1.3	La questione giurisdizionale .....	160
1.4	L'approccio dell'arbitrato UNCLOS.....	162
<b>2.</b>	<b>I ricorsi in base all'UNCITRAL.....</b>	<b>164</b>
2.1.	La violazione del BIT tra Ucraina e Russia.....	164
2.2.	I lodi arbitrali.....	169
2.3	Il probabile riconoscimento della legittimazione della sovranità della Russia sulla Crimea.....	171

## **CONCLUSIONI**

1. La situazione politica in Ucraina.....172
2. L'analisi degli eventi alla luce del diritto internazionale.....173
3. Il ruolo delle Corti e dei Tribunali internazionali.....175
4. Lo *status* giuridico della Crimea.....179

**Bibliografia.....181**

**Webliografia.....205**

## **LISTA DELLE ABBREVIAZIONI**

**AG:** Assemblea Generale

**BIT:** Bilateral Investment Treaty

**CdE:** Consiglio d'Europa

**CDI/ILC:** Commissione del diritto internazionale/International Law Commission

**CEDU:** Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

**CEDR:** Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

**CFFFR:** Consiglio Federale della Federazione Russa

**CIG:** Corte Internazionale di giustizia

**CIS:** Commonwealth of Independent States

**CPA/PCA:** Corte Permanente d'arbitrato/Permanent Court of Arbitration

**CPI:** Corte Penale Internazionale

**CPIG:** Corte Permanente Internazionale di Giustizia

**DPR:** Donetsk People's Republic

**DRC:** Democratic Republic of Congo

**ECHR:** European Court of Human Rights

**ICCPR:** International Covenant on Civil and Political Rights

### **ICERD/CEDR**

**CEDR:** Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

**ICESCR:** International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

**ICISS:** International Commission on Intervention and State Sovereignty

**ICRC:** International Commission of the Red Cross

**ICSFT/CFRT:** International Convention for the suppression of financing terrorism

**ILC:** International Law Commission

**KKTC:** Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Cipro del Nord)

**LPR:** Luhansk People's Republic

**NU:** Nazioni Unite

**OCHA:** Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

**OCSE:** Organization for Economic Cooperation and development

**OHCHR:** Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

**PMR:** Prydnistrovs'ka Moldavs'ka Respublika (Transnistria)

**SC:** Security Council

**UE:** Unione Europea

**UNCITRAL:** United Nation Commission on International Trade Law

**UNCLOS:** United Nation Convention on the Law of the Sea

**UNMIK:** United Nation Mission in Kosovo

**UNSC:** United Nation Security Council

**URSS:** Unione delle Repubbliche Sorelle Socialiste

**USA/US:** United States of America/United States

## ABSTRACT

The Crimea peninsula was illegally annexed<sup>1</sup> by the Russian Federation in 2014. Since it was incorporated<sup>2</sup> into Russian Federation, the aim of this research is to understand what is the contribution of international Courts and Tribunals in determining the legal *status* of Crimea.

Describing the events that occurred before the annexation, the first chapter focuses on Russia's claims on Crimea, and tries to find out whether they can be legitimated or not. The first hypothesis is that the Ukrainian interim government, established after President Janukovic's escape from Ukraine to Russia, was unconstitutional and that the intervention of Russian armed forces in Crimea was legitimised by an intervention by invitation. Article 2 of the UN Charter allows a derogation from the principle of non-intervention and the use of force, but it is not clear whether the conditions in Crimea could be entirely legitimate to allow a derogation from that principle. Uncertainties about what happened in Crimea make the situation more complex than how it really is. Some studies have defined the clashes in Ukraine as a civil war, other studies, such as those provided by NATO Strategic Communications Centre, claimed that the intervention was designed through an anti-Ukrainian military propaganda by the Russian Federation.

The Kremlin has acted in a political way, invoking the doctrine of the international humanitarian law (Responsibility to Protect), trying to justify the legitimacy of the intervention. But in the study of ICISS's report, drafted to establish the rule of legitimation for armed interventions, some issues about the legitimacy remain unresolved. The doctrine through which the Kremlin is searching for claiming its actions seems to have roots in the Karaganov doctrine's principles, which establish a very expansive interpretation of the unilateral intervention of the Russian Federation within third States. The two federal laws, dealing with intervention in other States, illustrate these principles. Moreover, since Crimea declared itself independent with the political unilateral act of a Declaration of Independence, its legitimacy in doing this unilateral act seems to be in line with the Advisory Opinion on Kosovo case, except for a Declaration of Independence linked to an illegally international act.

The second chapter analyses the response of the international community, with references to the notions of armed attack, aggression and occupation. The events in Crimea are mostly

---

<sup>1</sup> C. MARXSEN, *The Crimea Crisis: An International Law Perspective*, in "ZaöRV 74", (2014), p. 367-368.

<sup>2</sup> Termine neutro.



considered under the term of aggression, but it is not excluded that, by analysing the ICJ's opinion in the *Nicaragua v. United States*<sup>3</sup> case, they may fall under the definition of armed attack. On the other hand, if Crimea is considered to be occupied by the Russian Federation, it will violate both Hague and Geneva Conventions.

The doctrine also wonders whether the use of force can be seen from a less rigid perspective,<sup>4</sup> which is instead anchored in the practice of States. However, intervention by invitation remains the most legitimised international principle shared by States, even if it creates problems in relation to the authority and legitimacy of those who request the invitation.<sup>5</sup> Despite the possibility of considering the validity of the intervention by invitation, Russian Federation seems to have violated the territorial integrity of Ukraine as expressed in the General Assembly Resolution no 68/262.<sup>6</sup> However, the principle of territorial integrity is in contrast with the right of self-determination, even if, in international law, the approach of the doctrine is balanced in respect for human rights.

Within the new political order, it is appropriate to talk about the right of self-determination in a post-colonial era. The right to remedial secession is much debated. Despite international law does not prohibit the right to remedial secession, not even the ICJ's Advisory Opinions of the case of Kosovo and the Chagos Islands still guarantee the clarification of whether or not the right to remedial secession is established in international law.

The third chapter deals with the contribution of the European Court of Human Rights, the International Court of Justice and the International Penal Court in determining the legal *status* of Crimea. Concerning the ECHR, the possible development of the interstate case *Ukraine v. Russian Federation (re-crimea)*,<sup>7</sup> appealed by Ukraine, is compared with previous cases law of the ECHR. In the latest developments of the interstate case *Ukraine v. Russian Federation (re-crimea)*, the Court refused the possibility of deciding on the title of sovereignty over Crimea and on the illegality of annexation. The decision to exclude, from its argument, the right to exercise powers and sovereignty over Crimea derives from the consideration that jurisdiction under Article 1 of the European Human Rights Convention does not apply to decide on the contested title of sovereignty over Crimea. Article 1 of the Convention is intended as an

---

<sup>3</sup> ICJ, *Nicaragua v. United States*, case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua, Judgement, (1988).

<sup>4</sup> O. CORTEN, *The Law against War*, Hart publishing, (2010).

<sup>5</sup> A. TANCA, *Foreign Armed Intervention in International conflict*, London, Martinus Nijhoff, (1993).

<sup>6</sup> ECHR, *Ukraine v. Russia (re-crimea)*, application no. 20958/14, Strasburg, 11 September (2019).

<sup>7</sup> General Assembly, 27th March (2014), Resolution n. A/RES/68/262, territorial integrity of Ukraine.

effective territorial control, despite the fact that an unlawful act has been committed. It seems to represent the positive obligations which States must respect under the European Convention of Human Rights.<sup>8</sup> However, the Court did not apply the same criteria to Ilascu case. The Ilascu case results to be different from others, because the Court has indirectly adjudicated the title of sovereignty to Moldova over Transnistria.

Even though Ukraine could only invoke violations concerning the elimination of financing of terrorism and racial discrimination against the ethnic minority of the Mejlis in Crimea, it also appealed to the International Court of Justice. Despite the ICJ does not contribute to the determination of the legal status of Crimea, Ukraine has searched for answers on the title of sovereignty appealing to the Court.

On the other hand, the International Criminal Court plays an important role in seeking those who are responsible for the crimes of war and against humanity,<sup>9</sup> which appear to have been committed before the referendum and before its annexation. Furthermore, through the institution of the crime of aggression, its function will be useful to clarify some aspects of the doctrine of humanitarian international law and that of the use of force.

In the fourth chapter the UNCLOS arbitration, following the events in the Azov Sea, has not yet decided on sovereignty title over the Sea of Azov, because it did not consider the exercise of sovereignty the main topic of the dispute between Ukraine and Russia. It considered that sovereignty is only an “ancillary”<sup>10</sup> argument in the dispute concerning the violation of the law of the sea, excluding it from being considered the main object in this case.

The UNCITRAL arbitration had the same reasoning of that of UNCLOS. It has not yet decided on legality but it attributed responsibility and jurisdiction to Russian Federation. To encourage the continuity of the BIT (Bilateral Investment Treaty) Ukraine-Russian Federation, it emphasized that a territorial change has taken place, without going into the merits of how this

---

<sup>8</sup> M. MILANOVIC, T. PAPIĆ, *The applicability of the ECHR in contested territories*, in “International and Comparative Law Quarterly Vol.67”, 4 October (2018).

<sup>9</sup> The Office of the Prosecutor., *Отчет о действиях по предварительному изучению ситуаций в 2020 году*, 14 декабря (2020).

<sup>10</sup> *Si veda PCA, Case Chagos Marine Protected Area Arbitration (Mauritius v. United Kingdom)*, Annex UAL-18, cit. p.34, para. 220, Annex UAL-18: “As a general matter, the Tribunal concludes that, where a dispute concerns the interpretation nor application of the Convention, the jurisdiction of a court or tribunal pursuant to Article 288(1) extends to making such findings of fact or ancillary determinations of law as are necessary to resolve the dispute presented to it [...] Where the “real issue in the case” and the “object of the claim” [...] do not relate to the interpretation or application of the Convention, however, an incidental connection between the dispute and some matter regulated by the Convention is insufficient to bring the dispute, as a whole, within the ambit of Article 288(1)”.

happened. Claiming that there has been an illegal annexation, would have meant to eliminate the continuity of the BIT under the Vienna Convention and to not act in favour of investors' compensation. In doing so, the UNCITRAL arbitration gave less weight to the situation created within the peninsula. It can be said that both arbitral tribunals opposed to the decision of the international community based on the obligation of non-recognition.

In conclusion, the international Courts and Tribunals have not determined the legal *status* of Crimea. their contribution has not yet brought certainties and answers to the current legal *status* of the Crimea peninsula.

# INTRODUZIONE

## ***1. Research Question***

Il seguente elaborato ha come principale argomento lo *status* giuridico della penisola della Crimea. Dopo aver introdotto i principali avvenimenti che portarono all'incorporazione della penisola nella Federazione Russa, l'attenzione si è focalizzata sullo studio della dottrina e sull'approccio delle Corti e dei Tribunali Internazionali coinvolti nella vicenda. Attraverso l'analisi dei ricorsi effettuati ci si chiede se le Corti e i Tribunali abbiano contribuito a determinare lo *status* giuridico della penisola. L'elaborato non fornisce una conclusione che possa soddisfare pienamente la risposta al quesito principale. Le Corti e i Tribunali Internazionali svolgono un ruolo che si allontana dalla risposta alla research question dell'elaborato. Bisogna ricordare però che molti dei ricorsi analizzati sono ancora pendenti, il che vuol dire che non è stata ancora emessa una sentenza. Risulta opportuno, quindi, considerare che in futuro possa esserci una maggiore chiarificazione sullo *status* della Crimea e che le Corti e i Tribunali possano contribuire a determinarlo.

## ***2. Obiettivo***

La ricerca nasce dall'esigenza di dare un contributo ad un argomento molto discusso, che sembra trovare delle risposte certe nell'illegalità dell'annessione e nel non-riconoscimento di quest'ultima da parte della comunità internazionale, ma che in realtà risulta molto più complesso e presenta a volte dei vuoti difficili da colmare. Sono molte le incertezze sulla legittimazione degli atti del Cremlino e sulla definizione dello *status* giuridico da parte della giurisprudenza internazionale. Dall'analisi della dottrina la questione risulta complessa, a volte ancorata alla prassi degli Stati e alla fluidità dei principi internazionali. Infatti, questi non presentano un'omogeneità per poter stabilire con esattezza cosa sia legittimo o meno. Per questo motivo, se nella prima parte l'analisi è focalizzata sulla ricerca di risposte alle azioni della Russia e alla risposta della comunità internazionale, successivamente si è passati ad un confronto con le Corti e con i Tribunali, per cercare una risposta che compensi il grado di incertezza della prima.

### ***3. Metodo***

Le fonti utilizzate sono molte. Oltre alla consultazione degli studi attuali e precedenti all'incorporazione, sono stati presi in considerazione le leggi, le costituzioni, i trattati, le convenzioni e i reports stilati dalle organizzazioni internazionali. Da supporto, soprattutto nell'analisi dei primi due capitoli, sono stati utili alcuni studi sulla dottrina internazionale di riferimento, affiancati dai pareri consultivi della Corte Internazionale di Giustizia, nei casi diversi dalla Crimea.

### ***4 Suddivisione dei capitoli***

Nel primo capitolo è stata esposta la crisi politica ucraina, quali sono stati i fatti e le vicende che hanno provocato grande scompiglio all'interno del Paese. Il susseguirsi degli eventi ha portato all'incorporazione della Crimea, che è stata descritta passo per passo prendendo in considerazione il punto di vista del Cremlino e le sue giustificazioni relative all'intervento. Non mancano, attraverso i discorsi del Presidente Vladimir Putin, motivazioni e legittimazioni di matrice storica e ideologica, di invocazione della dottrina umanitaria e della legittimità della Crimea di dichiararsi indipendente dallo Stato ucraino. Mentre la dottrina della responsabilità di proteggere (R2P) solleva alcuni dubbi sul grado di legittimazione in relazione ai diritti umani violati nella penisola, la Dichiarazione d'Indipendenza non si pone in contrasto con il diritto internazionale. Le risposte che la CIG offre con il parere consultivo sul caso del Kosovo ne sono un esempio.

Nel secondo capitolo, viene spiegata quale è stata la risposta della comunità internazionale all'incorporazione della Crimea. Sono state descritte le definizioni di attacco armato, aggressione e occupazione ed è stata condivisa l'idea che non esista una linea di demarcazione tra i tre.<sup>11</sup> Inoltre, ci si chiede qual è l'approccio della dottrina nel merito della giustificazione dell'uso della forza. La Russia avrebbe violato l'art.2 della Carta ONU e con esso l'integrità territoriale dello Stato ucraino, come stabilito nella risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU.<sup>12</sup> Ma questo va a scontrarsi con il diritto all'autodeterminazione di un popolo. Sempre in riferimento ai pareri consultivi della CIG, si è cercato di trovare risposte sull'esistenza o meno del diritto alla secessione. Il parere consultivo delle isole Chagos e ancora una volta quello del Kosovo sollevano altre problematiche relative a quest'ultimo.

---

<sup>11</sup> A. TANCREDI, *The Russian annexation of the Crimea: questions relating to the use of force*, in "Question of International Law", (2014).

<sup>12</sup> General Assembly, 27th March (2014), Resolution n. A/RES/68/262, territorial integrity of Ukraine.

Nel terzo capitolo sono stati descritti i ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti umani, della Corte internazionale di giustizia e della Corte penale internazionale. Analizzando la Corte EDU, il suo contributo è stato spiegato in riferimento ai casi precedenti affrontati dalla Corte. Si è condivisa l'idea che l'atteggiamento della Corte non è stato lineare nell'interpretazione dell'art.1 della CEDU.<sup>13</sup> La funzione primaria della Corte EDU sarà quella di focalizzarsi sulle violazioni dei diritti umani, affrontando molti ricorsi interstatali e individuali. Il 14 gennaio del 2021 la stessa Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso interstatale *Ucraina c. Russia (re-Crimea)*,<sup>14</sup> da cui è importante considerare la sua decisione di non esprimersi in merito all'illegalità dell'annessione.

Per quanto riguarda la Corte internazionale di giustizia, le risposte vertono per lo più sulla responsabilità delle violazioni dei diritti delle minoranze etniche e sul contrasto al finanziamento del terrorismo e alla responsabilità di prevenirlo. Ma sia per la Corte EDU, sia per la CIG, non viene esclusa la possibilità che in futuro possano esprimersi sulla questione della legalità, che dipende anche dalla pronuncia delle Corti sul titolo della sovranità contesa tra l'Ucraina e la Russia.

La Corte Penale Internazionale, invece, svolgerà un ruolo importante nell'individuazione dei singoli responsabili dei crimini commessi in Crimea da parte della Federazione Russa. Gli ultimi sviluppi sembrano promettenti per l'Ucraina, anche se non è stata ancora avviata un'indagine sul posto per i crimini di guerra e per i crimini contro l'umanità. È interessante considerare la possibilità che la CPI si pronunci sul crimine di aggressione, che contribuirà a fare chiarezza sulla dottrina dell'intervento umanitario e quella dell'uso della forza da parte di uno Stato.

Nel quarto capitolo, entrambi i tribunali arbitrali, istituiti in base alla UNCLOS e alla UNCITRAL, hanno escluso dalla loro giurisdizione *ratione materiae* una possibile pronuncia sulla sovranità. L'intento dell'Ucraina di rivendicare la sovranità sulla penisola è molto evidente, ma i Tribunali non hanno ceduto alle sue pretese. Il motivo di tale scelta, come lo è stato per le altre Corti, non è chiarissimo, ma deriva da un'elevata difficoltà dell'analisi della situazione da un punto di vista giuridico e dalla protezione dei diritti degli investitori. Se nei ricorsi presentati al tribunale arbitrale dell'UNLCOS appare incerta la delimitazione delle acque

---

<sup>13</sup> M. MILANOVIC, T. PAPIĆ, *The applicability of the ECHR in contested territories*, in "International and Comparative Law Quarterly Vol.67", 4 October (2018).

<sup>14</sup> ECHR, *Ukraine v. Russia (re-crimea)*, application no. 20958/14, Strasbourg, 11 September (2019).

del Mare d'Azov dopo la dissoluzione dell'URSS, il tribunale arbitrale dell'UNCITRAL non ha analizzato l'applicazione del BIT rispetto alla Convenzione di Vienna dei trattati e dei rispettivi articoli riguardanti l'applicazione di un trattato, nel caso sia avvenuta la successione di un territorio.

L'elaborato è caratterizzato quindi da una continua ricerca verso il futuro della Crimea e di alcune questioni del diritto internazionale che non trovano una risposta esaustiva nemmeno nell'approfondimento del contributo delle Corti e dei Tribunali a cui l'Ucraina e i singoli individui si sono appellati. Si concorda che la Federazione Russa abbia commesso atti illeciti, che non abbia rispettato i trattati bilaterali con l'Ucraina e che abbia commesso delle violazioni di diritti umani, ma rimane del tutto aperta la questione della legittimità e dell'illegalità non espressa dalle Corti e dai Tribunali. Se in futuro ci sarà un parere consultivo della CIG che possa far chiarezza sulle violazioni del diritto internazionale derivanti dall'incorporazione della Crimea, è quasi certo che verranno ripresi molti degli argomenti a favore dell'Ucraina, ma quale sarà l'atteggiamento della Corte internazionale di giustizia su alcuni principi internazionali che la Russia continua a rivendicare?

## CAPITOLO 1

### GLI EVENTI CHE PORTARONO ALL' ANNESSIONE DELLA CRIMEA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

CONTENUTI: 1 L'Ucraina e la Russia- 1.1 Il conflitto- 1.2 La crisi Ucraina- 1.3 La politica del Presidente Viktor Janukovyč-1.4 L'incorporazione della Crimea

Nel primo capitolo dell'elaborato verranno esposte le varie tappe che hanno preceduto l'annessione<sup>15</sup> della Crimea alla Federazione Russa. Nella prima parte verrà esposta la crisi politica dell'Ucraina e gli avvenimenti antecedenti agli scontri armati tra i due Paesi, il susseguirsi degli avvenimenti e delle proteste saranno il motivo per cui la Russia giustificherà il suo intervento in Crimea. Successivamente verranno indicati alcuni riferimenti storici della penisola relativi allo status territoriale che sono stati poi oggetto dei discorsi del Presidente Putin dopo e durante l'incorporazione<sup>16</sup> della penisola nel 2014. La decisione di descrivere un breve tratto storico deriva dal voler considerare i più recenti avvenimenti e cambiamenti territoriali della Crimea. Infine verrà esposto un breve resoconto della situazione attuale della penisola. Per quest'ultimo punto verranno presi come riferimento alcuni articoli di giornale e siti web in cui vengono pubblicati fatti recentissimi relativi alla Crimea, questo perché è molto difficile trovare una bibliografia scientifica relativa a questi.

---

<sup>15</sup> La comunità internazionale, in particolare i paesi occidentali, l'hanno definita come annessione. La comunità interazionale non ha mai dichiarato l'incorporazione della Crimea come legittima.

<sup>16</sup> Termine neutro. Secondo il governo russo la Crimea è stata "riunificata" alla Federazione Russa, mentre la comunità interazionale la dichiara "annessa" alla Federazione Russa; Sulla questione si veda L. MALSKOO, *The Annexation of Crimea and balance of power in International law*, in "European Journal Law", (2019), pp. 304-319; E. SCISO., *La crisi ucraina e l'intervento russo: profili di diritto internazionale*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, (2014), p. 992; C. MARXSEN, *The Crimea Crisis: An International Law Perspective*, in "ZaöRV 74", (2014), p. 367-368; AUSTIN CHARROV, *Whose is Crimea? Contested Sovereignty and Regional Identity*, in "Region, Vol.5, no. 2" (2016), pp. 231-234.



## 1.0 La Russia e l'Ucraina

### 1.1 Il conflitto

Le ultime vicende avvenute in Ucraina negli ultimi sei anni rappresentano un particolare caso studio nel quale si evince un duraturo conflitto politico, economico e militare tra la Russia e l'Ucraina.<sup>17</sup>

Il conflitto russo-ucraino, scoppiato nel febbraio del 2014, ha come principale argomento l'entrata delle forze armate russe nella Repubblica Autonoma di Crimea e nelle due Repubbliche Popolari Indipendenti dell'Ucraina Orientale (Oblast Donetsk e Oblast Lugansk). Il perché la Russia sia entrata nel territorio Ucraino violando la sua sovranità è stato, e lo è ancora, oggetto di dibattito tra molti studiosi di politica internazionale e di diritto internazionale,<sup>18</sup> anche se il conflitto tra i due Stati può aver origine da alcune motivazioni geopolitiche ed economiche.<sup>19</sup>

Prima di entrare nel merito della crisi ucraina è opportuno specificare che la Russia ha sempre incluso lo Stato ucraino nella sua sfera d'interesse.<sup>20</sup> Come già spiegava Zbigniew Brzezinski,<sup>21</sup> l'Ucraina rappresenta uno spazio importante sullo scacchiere Euroasiatico, il suo controllo è un prerequisito per la Russia, affinché possa diventare a *“powerful imperial State, spanning Europe and Asia”*<sup>22</sup>

L'Ucraina è ricca di risorse minerarie tra le quali il carbone, il petrolio, le riserve di gas metano e anche risorse agricole (la più importante è quella dei cereali).<sup>23</sup> Nel suo territorio sono presenti circa quaranta mila chilometri di gasdotti che consentono alla Russia di collegarsi con i territori che si affacciano sul mar Caspio<sup>24</sup> (Turkmenistan, Kazakistan, Azerbaijan e Uzbekistan) ed in più, ha una rilevante posizione geopolitica che contribuisce alla sicurezza nazionale della Russia; l'Ucraina e la Bielorussia, costituiscono un insieme di stati cuscinetto che

---

<sup>17</sup> Ivi, p. 10.

<sup>18</sup> L. LONGO, *Perché la Crimea è strategica per Russia, Ucraina e Europa*, in “Smart Magazine”, 8 dicembre (2018).

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> NATO strategic communication centre of excellence, *Russian information campaign against the Ukrainian State and defence forces*, (2015), p.40.

<sup>21</sup> Z. BRZEZINSKI, *The grand chessboard, American primacy, and its geostrategic imperatives*, basic books New York, (1997), p.46.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> S.A. BELLEZZA, *Ucraina: insorgere per la democrazia*, Editrice La Scuola, (2014)

<sup>24</sup> S. BELLOMO, *Gasdotti, con la Crimea ai Russi sconto di 10 miliardi su South Stream*, in “Il Sole 24 ore”, (2014).

contribuiscono a separare la Russia dallo schieramento dei Paesi appartenenti alla NATO.<sup>25</sup> Infine, possiede due porti importanti sul mar Nero, quello di Odessa e Sebastopoli.

I motivi che hanno spinto la Russia ad annettere alcuni territori dell'Ucraina orientale e della penisola della Crimea sembrano essere quasi del tutto economici, affinché la Russia ne tragga molti benefici.<sup>26</sup> La certezza è che, indipendentemente dal perché la Russia sia interessata al territorio ucraino, questo ha di certo portato con sé delle conseguenze riguardanti la sua integrità territoriale.

Facendo riferimento alle considerazioni sopra riportate, non bisogna dimenticare che l'Ucraina è stato un territorio nel quale si sono manifestate divergenze culturali e politiche fin dai primi anni del 2000. La conseguenza di queste correnti contrastanti è stata quella di una crisi politica interna ancora non del tutto risanata.

## ***1.2 La crisi Ucraina***

Per capire la storia dell'Ucraina è necessario addentrarsi nelle tante battaglie politiche che sfociarono in una vero e proprio scontro militare tra il governo e la popolazione.<sup>27</sup>

Quando l'Ucraina fu una repubblica satellite dell'Unione Sovietica, fu governata dal Partito Comunista, che deteneva il monopolio e la centralizzazione del potere politico.<sup>28</sup> Il primo dicembre 1991, anno della disgregazione dell'URSS, la Rada (il Parlamento Ucraino) proclamò l'indipendenza e le prime elezioni per eleggere il Presidente ucraino. Fu eletto Leonid Kravčuk.<sup>29</sup> Nonostante ci si aspettasse un cambiamento del regime, quest'ultimo non fu all'altezza di portare a termine le riforme che dovevano sostituire quelle precedenti, appunto sovietiche.<sup>30</sup> Infatti, la politica del Presidente non fu eccellente in ambito economico e questo portò all'istituzione di un nuovo Governo presieduto da Leonid Kučma nel 1992, che però si dimise poco dopo fino ad arrivare, nel 1994, alle nuove elezioni sia parlamentari che

---

<sup>25</sup> G. SCAMARDELLA, *l'Ucraina, zona cuscinetto tra UE e Russia*, in Treccani Magazine, (2013).

<sup>26</sup> U. DI RIENZO, *Il conflitto russo-ucraino: geopolitica del nuovo disordine mondiale*, Rubettino editore, (2015) p.21.

<sup>27</sup> M. VASSALLO, *Storia dell'Ucraina, dai tempi più antichi ad oggi*, Mimemis, (2020).

<sup>28</sup> A. GRAZIOSI, *l'URSS di Lenin e di Stalin, storia dell'Unione Sovietica*, il Mulino, (2010).

<sup>29</sup> Primo Presidente dell'Ucraina Indipendente dall' URSS, ha governato dal 1991 al 1994.

<sup>30</sup> C. WANNER, *Burden of dreams. History and identity in post-Soviet of the Soviet Union*, Pennsylvania State University Press, (1998).

presidenziali.<sup>31</sup> Nel luglio del 1994 Leonid Kučma riuscì a vincere le elezioni con il 52,3%<sup>32</sup> dei voti e così riprese a governare.<sup>33</sup>

Durante la sua presidenza, di particolare rilevanza fu la ratifica del Memorandum di Budapest del 1994,<sup>34</sup> con il quale Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia si impegnavano a rispettare i nuovi confini dell'Ucraina, ormai Stato indipendente dall'URSS. Il trattato garantiva la sicurezza del territorio Ucraino e la non proliferazione delle armi nucleari. Nonostante all'interno del testo venga ribadito più volte che l'obiettivo principale è quello di rispettare l'integrità territoriale dell'Ucraina, questo punto fondamentale verrà ripreso dalla comunità internazionale perché successivamente violato. Nel Memorandum si legge che:

*“The United States of America, the Russian Federation, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, reaffirm their commitment to Ukraine, in accordance with the principles of the CSCE Final Act, to respect the Independence and Sovereignty and the existing borders of Ukraine.”<sup>35</sup>*

*“The United States of America, the Russian Federation, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, reaffirm their obligation to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of Ukraine, and that none of their weapons will ever be used against Ukraine except in self- defence or otherwise in accordance with the Charter of the United Nations.”<sup>36</sup>*

La politica di Kučma venne riconosciuta come la politica degli “oligarchi”,<sup>37</sup> perché il sistema economico e politico arrivò nelle mani di pochi rappresentanti dello Stato ucraino.<sup>38</sup> In questa fase ci fu una vera e propria convergenza del potere economico e del potere politico, che non portarono buoni propositi all'interno della struttura sociale. Quello che venne a mancare fu un

---

<sup>31</sup> S.A. BELLEZZA, *Ucraina: insorgere per la democrazia*, Editrice La Scuola, (2014) p.27.

<sup>32</sup> Ivi, p.28.

<sup>33</sup> Ivi, p.30.

<sup>34</sup> *Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Budapest*, 5 December (1994), no. 52241. Disponibile online sul portale UNTC: <https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280401fbb>; [https://en.wikipedia.org/wiki/Budapest\\_Memorandum\\_on\\_Security\\_Assurances](https://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Memorandum_on_Security_Assurances).

<sup>35</sup> Ivi, p.1.

<sup>36</sup> Ivi, p.2.

<sup>37</sup> S.A. BELLEZZA, *Ucraina: insorgere per la democrazia*, Editrice La Scuola, (2014), p. 33

<sup>38</sup> K. TARAS, *Ukraine under Kuchma political reform, Economic transformation ad security policy in Independent Ukraine*, in *Studies in “Russian and East European history ad society”*, Library genesis, Palgrave Macmillan UK, (1997).

governo dalla linea democratica, che portò pian piano a far progredire un sistema basato sulla corruzione.<sup>39</sup>

Dal dicembre 1999 al maggio 2001, il Presidente Leonid Kučma fu affiancato da una nuova figura, il governatore della banca centrale Victor Juščenko che assunse la carica di Primo Ministro. Quest'ultimo si distinse da Kučma per una politica democratica che lo portò ad uno schieramento contro lo stesso Presidente.<sup>40</sup>

Già l'anno prima, nel 2000, a seguito dell'assassinio del giornalista Heorhij Gongadze,<sup>41</sup> il Presidente Kučma aveva perso gran parte della fiducia di cui prima godeva. Il rapimento e l'assassinio del giornalista suscitavano sentimenti negativi nei confronti del governo, che fu accusato di aver commesso un crimine nei confronti della libertà di espressione e di stampa. Lo scandalo divenne nazionale ed alimentò i sentimenti patriottici degli ucraini fino alla formazione di un movimento politico chiamato "Ucraina senza Kučma"<sup>42</sup>.

Juščenko, sul versante politico, continuò ad opporsi istituendo un partito politico che venne chiamato la "Nostra Ucraina"<sup>43</sup> e proseguì la sua politica contraria al governo Kučma, nella speranza di un cambiamento. La sua campagna politica verteva principalmente su un rinnovamento politico ed economico del paese e sullo smantellamento degli oligarchi.<sup>44</sup>

Nelle elezioni parlamentari del 2002, Juščenko aspirava al mantenimento della sua carica di Primo Ministro. Nonostante la sua nuova campagna elettorale ebbe molto successo e raggiunse ottimi voti,<sup>45</sup> questa non bastò per far avvenire il tanto auspicato cambiamento. Il 21 Novembre del 2002, con 234<sup>46</sup> voti, fu sconfitto da Viktor Janukovyč, a quel tempo governatore della regione del Donec'k.

Victor Janukovyč sarà il protagonista della storia nazionale ucraina nel decennio successivo.<sup>47</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> S.A BELLEZZA, *Ucraina: insorgere per la democrazia*, Editrice La Scuola, (2014).

<sup>41</sup> BBC news, *Ukraine journalist killers jailed*, 15 marzo (2008).

<sup>42</sup> T. KUZIO, *Ukraine, Perestroika to Independence*, St. Martin Press, New York (2000).

<sup>43</sup> BELLEZZA, p. 38.

<sup>44</sup> *Ivi*, p.37.

<sup>45</sup> *Ivi*, p.38.

<sup>46</sup> *Потому что Янукович*, в "Новостях Украину" (2005). Disponibile in russo: <https://from-ua.com/articles/7533-potomu-cto-yanukovich.html>.

<sup>47</sup> ENCICLOPEDIA TRECCANI., lessico del XXI secolo. Disponibile su: [https://www.treccani.it/enciclopedia/victor-andrijoyvc-juschenko\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/victor-andrijoyvc-juschenko_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/).

### *1.3 La politica del Presidente Viktor Janukovyč*

Durante il suo mandato, Viktor Janukovyč continuò a detenere la carica di Primo Ministro, ma il suo programma politico fu contrastato da quello di Juščenko, sia in merito alla politica interna dello Stato, sia in quella estera. L'arma vincente della sua politica fu quella di accusare i nazionalisti ucraini dell'ovest di atti volti alla discriminazione della popolazione russa presente in quelle regioni.<sup>48</sup>

Il Primo Ministro cercò in tanti modi di oscurare la politica di Juščenko e schierò dalla sua parte l'Ucraina orientale e l'Ucraina meridionale, dove è presente un'alta concentrazione di cittadini russofoni. L'obiettivo di Janukovyč fu quello di rendere il suo avversario un nazionalista anti-russo agli occhi della comunità, soprattutto per la sua politica estera volta ad un riavvicinamento all'UE e ai Paesi occidentali. Per rafforzare le proprie accuse, fece approvare dal Parlamento una legge che istituiva l'obbligo di parlare ucraino in televisione.<sup>49</sup> Questa strategia fu anche un'arma a doppio taglio; da una parte voleva far credere alla popolazione che una minoranza etnica fosse discriminata, dall'altra cercava di mettere in atto una strategia per nascondere il suo operato poco democratico.<sup>50</sup> All'interno dell'Ucraina andarono così ad delinearsi due politiche divergenti che rappresentarono solo il primo passo verso una crisi destinata a peggiorare.<sup>51</sup>

In un clima che pian piano vedeva nascere una divisione culturale legata all'utilizzo della lingua Ucraina e della lingua russa, giunsero le elezioni presidenziali del 2004. Insieme al sostegno di Kučma, Janukovič voleva garantire al popolo ucraino elezioni libere,<sup>52</sup> ma soltanto per apparire davanti ai cittadini ucraini il promotore dei valori e degli ideali dell'Unione Europea.<sup>53</sup> In un'intervista rilasciata al Washington Times, Janukovyč dichiarò:

---

<sup>48</sup> A. ASLUND., M. MCFAUL, *Revolution in Orange. The origins of Ukrain's democratic breakthrough*, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC (2008).

<sup>49</sup> BELLEZZA, p.43.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> I. KATCHANOVSKY, *Regional Political Division in Ukraine 1999-2006*, in "Nationalities Papers", vol. 34, n.5 (2006).

<sup>52</sup> T. KUZIO, *From Kuchma to Yushchenko Ukrain's 2004 Presidential Elections and the Orange Revolution*, in "Russia's War Against Ukraine: Revolution, Identity and Crime", University of Alberta, marzo (2015) pp. 29-30.

<sup>53</sup> Ivi, p. 30

*“Ukraine is building a State that is based on European values and will ensure it conducts its life ad laws in line with Europe”*.<sup>54</sup>

Le parole del Primo Ministro non aiutarono la popolazione ad avere molta fiducia nel suo operato, soprattutto quando il politico Serhiy Vasilyovich Kivalov, a capo della Central Election Commission (Центральна виборча комісія),<sup>55</sup> fu accusato di frode elettorale.<sup>56</sup> L'episodio aumentò la sfiducia nelle istituzioni e molti si schierarono dalla parte dell'opposizione. Secondo le statistiche raccolte nel periodo precedente alle elezioni di novembre, con precisione riferite all'aprile del 2004, soltanto il 15% degli intervistati sperava nella possibilità di poter effettuare delle elezioni “libere”, ovvero non falsificate. Mentre il 70% credeva esattamente il contrario.<sup>57</sup>

Il culmine si raggiunse con l'esito delle elezioni Presidenziali del 24 Novembre del 2004<sup>58</sup>. Il Primo Ministro Janukovyč si presentò alle elezioni con il sostegno delle regioni orientali e meridionali dello Stato e risultò vincitore contro Juščenko. La vittoria avvenne soltanto al secondo turno delle elezioni perché nessuno dei due candidati riuscì a raggiungere il 50 per cento dei voti necessari durante il primo turno. Dai risultati del primo turno, Juščenko superò Viktor Janukovyč raggiungendo il 39,8 % rispetto al 39,3%.<sup>59</sup> Il secondo turno però fu vinto da Janukovyč.

L'episodio non portò nessun cambiamento all'interno dell'Ucraina, anzi la sua vittoria fu il risultato di una votazione manomessa, la goccia che fece traboccare il vaso.<sup>60</sup>

Come conseguenza la popolazione si organizzò e diede vita ad una manifestazione pacifica, stanca della poca trasparenza del governo che aveva caratterizzato gli ultimi cinque anni. La rivoluzione prese il nome di “rivoluzione arancione” perché i manifestanti, che ebbero come punto di ritrovo piazza Maidan, scelsero il colore arancione per rappresentare il periodo

---

<sup>54</sup> Ivi, p.30; Si veda l'intervista sul Washington Times, 9 giugno (2004).

<sup>55</sup>Центральна виборча комісія:  
[https://www.cvk.gov.ua/en/index.html#:~:text=On%20October%201%2C%20Oleg%20Didenko,Committee%20of%20America%20\(UCCA\).](https://www.cvk.gov.ua/en/index.html#:~:text=On%20October%201%2C%20Oleg%20Didenko,Committee%20of%20America%20(UCCA).)

<sup>56</sup> KUZIO, p.30.

<sup>57</sup> Ukrayinska pravda (26 aprile 2004): <https://www.pravda.com.ua/>.

<sup>58</sup> Altri esempi di rivoluzione colorata sono quelle avvenute in Georgia nel 2003 e in Kirghizistan nel 2005.

<sup>59</sup>Le informazioni sono reperibili sul portale Netfegaz.Ru, Янукович Виктор Фёдорович, consultabile su: <https://netfegaz.ru/persons/333200-yanukovich-viktor/>.

<sup>60</sup>Enciclopedia Treccani, *rivoluzione arancione*, Il lessico del XXI secolo, [https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-arancione\\_\(Lessico-del-XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-arancione_(Lessico-del-XXI-Secolo)/).

precedente al primo turno delle elezioni, quando la strada principale di Kyev era adornata dai colori autunnali delle foglie.<sup>61</sup>

L'obiettivo della rivoluzione arancione fu quello di ripercorrere gli ideali delle "rivoluzioni di velluto" avvenute tra il 1989 e il 1991 in altri Paesi dell' Europa Orientale.<sup>62</sup> Le rivoluzioni di velluto rappresentarono il crollo dei regimi socialisti e la conseguente istituzione dei sistemi democratici.<sup>63</sup> L'obiettivo di queste rivoluzioni fu quello di capovolgere un sistema che risultava essere democratico solo all'apparenza.

Per illustrare e definire correttamente la rivoluzione arancione avvenuta nel 2004 in Ucraina, si può fare riferimento ad uno studio condotto da Mark Beissinger. Attraverso un'analisi delle rivoluzioni avvenute alla fine degli anni Novanta e agli inizi del XXI secolo, Beissinger ha cercato di determinare le caratteristiche comuni alle rivoluzioni colorate, indipendentemente da dove esse si siano svolte.<sup>64</sup> La prima caratteristica è che sono rivoluzioni formatesi da grandi gruppi della popolazione che non condividono l'operato del governo; la ragione è quella di manifestare un sentimento di protesta contro un potere che non lavora democraticamente. Un'altra caratteristica, propria anche della rivoluzione arancione Ucraina, è quella di incentivare e manifestare la propria volontà nell' ottenere benefici dall'Europa e voler entrare a far parte del suo sistema economico e politico.

Dopo aver elencato queste caratteristiche possiamo ritornare alla rivoluzione arancione, ormai così definita nei suoi vari aspetti. Gran parte dei partecipanti alla rivoluzione furono i giovani, perché rappresentavano il futuro della nazione.<sup>65</sup> Il popolo ucraino e gli studenti ucraini sentivano fortemente il desiderio di un cambiamento e appoggiavano l'opposizione con grande fermento. Come affermò uno studente universitario:<sup>66</sup>

*"We should never let such a person like Janukovyč be in power because knows what he can do to us"*<sup>67</sup>

---

<sup>61</sup> T. KUZIO, *From Kuchma to Yushchenko Ukrain's 2004 Presidential Elections and the Orange Revolution*, in "Russia's War Against Ukraine: Revolution, Identity and Crime", University of Alberta, marzo (2015).

<sup>62</sup> I. KATCHANOVSKY, *The Orange Evolution? The orange revolution and political changes in Ukraine*, in *Post-Soviet Studies*, vol.24, n.4 (2008) pp. 351-382- Beissinger M.R., *Structure and example in modular political phenomena: the diffusion of Bulldozer/Rose/Orange/Tulip revolutions*, in *Perspective on politics*, vol.5, n.28 (2017) pp. 259-276.

<sup>63</sup> Bellezza., p.46.

<sup>64</sup> M. R. BEISSINGER, *Debating the colour revolution: an interrelated wave*, in "Journal of Democracy", Johns Hopkins University press, January (2008).

<sup>65</sup> BELLEZZA., p.50.

<sup>66</sup> KUZIO, p.31.

<sup>67</sup> Durante la metà di dicembre del 2004 un dottore che prestava servizio alla prestigiosa clinica Viennese ha affermato che Jušenko fu avvelenato con un'alta dose di diossina, la stessa sostanza che fu utilizzata

Uno dei movimenti che si schierò dalla parte dell'opposizione e che rappresentò la nuova generazione fu il "Pora"<sup>68</sup> che tradotto significa "è ora!".

Per quanto riguarda le elezioni manomesse, il 6 Dicembre del 2004, la Corte Costituzionale ucraina riuscì a contribuire formalmente alla decisione di ripristinare le elezioni con una sentenza, dovuta ad un'evidente falsificazione delle stesse.<sup>69</sup> Le elezioni ripristinate videro come vincitore Juščenko.

Anche se Janukovyč non ne uscì vincitore, la sua politica restò sempre quella di far apparire Juščenko un nazionalista anti-russo e di continuare ad alimentare quelle divergenze culturali che saranno al centro del dibattito politico e giudiziario internazionale. Nonostante questo aspetto, con la caduta di Janukovič e la salita al potere del rappresentante dell'opposizione Juščenko, sostenitore degli ideali democratici, la rivoluzione in sé ebbe un esito positivo.

Il nuovo Presidente Juščenko portò alcuni aspetti positivi all'interno della società. Tra questi si cercò di ripristinare la libertà di stampa e di espressione, cercando di sradicare la cerchia degli oligarchi che avevano portato ad un incremento della corruzione all'interno degli organi istituzionali.<sup>70</sup> Che il nuovo governo cercò di rovesciare la situazione stagnante in cui l'Ucraina si era trovata fino ad adesso, non fu messo in discussione. Infatti, la rivoluzione arancione portò un cambiamento per la stessa l'Ucraina, che fu considerata dalla "Freedom House Organization"<sup>71</sup> il primo Stato del CIS ad esser passato da una categoria "semi-libera ad una categoria 'libera'".<sup>72</sup> Fu chiaro che ci fossero buoni propositi anche da parte del nuovo Presidente Juščenko, ma questo non fu sufficiente per porre fine al potere politico radicato in Kučma. Per farlo bisognava avvalersi di riforme radicali.<sup>73</sup>

Negli anni a venire la politica di Juščenko fu molto debole, tanto da non riuscire a modificare lo status quo del governo ucraino. L'operato del Presidente non portò buoni risultati e non andò a coincidere con l'opinione pubblica. Gli ucraini, specialmente coloro che furono partecipi e

---

dagli Stati Uniti durante la guerra in Vietnam. Il Primo Ministro veniva percepito come una persona che avrebbe potuto fare del male. Consultare "Ukrayinska pravda" (December 12, 2004), "Financial Times" (December 13, (2004).

<sup>68</sup> KUZIO, p.32.

<sup>69</sup> BELLEZZA., p.54.

<sup>70</sup> T. KUZIO, *The Orange revolution at the crossroads*, in "Demokratizatsiya The Journal of Post-Soviet Democratization", Research Gate September (2006).

<sup>71</sup> Ivi. pp. 477-478. Si faccia riferimento al sito: [https://www.opendemocracy.net/en/russia\\_ukraine\\_3830jsp/](https://www.opendemocracy.net/en/russia_ukraine_3830jsp/).

<sup>72</sup> Si veda: A MOTYL, *Ukraine and Russia: divergent political paths*, in "Opendemocracy", 16 agosto (2006).

<sup>73</sup> Ivi. p.478.



sostenitori della rivoluzione arancione, non condivisero le mosse politiche che furono effettuate fino ad allora. La prima tra queste fu la rimozione di Julija Tumošenko dal Governo nel 2005, sette mesi prima delle nuove elezioni parlamentari.<sup>74</sup>

Julija Tumošenko fu eletta alla Rada nel 1996. Successivamente strinse alleanza con Juščenko prima dello scoppio della rivoluzione arancione e in seguito passò dalla parte dell'opposizione. Dopo essere stata nominata Primo Ministro dal Presidente il 24 gennaio del 2005, fu convinta sostenitrice della rivoluzione arancione, per di più molto acclamata dal popolo ucraino.<sup>75</sup> Con la successiva dimissione del presidente del Consiglio Nazionale della Sicurezza e della Difesa Petro Porošenko, decisione che prese dopo essere stato accusato di corruzione ma senza delle prove certe,<sup>76</sup> Juščenko decise di sciogliere il governo.

La seconda fu l'accordo del gas stipulato con la Russia nel gennaio del 2006. L'industria energetica russa Gazprom firmava l'accordo di vendita del gas all'Ucraina ad un prezzo abbastanza alto. Dalla ricerca effettuata dall' "*Oxford Institute for Energy studies*" si stima che il prezzo del gas ammontava a 230 dollari per mille metri cubi.<sup>77</sup> Anche se le cifre furono molto alte, l'Ucraina poté contare sull'aiuto di altri Paesi vicini che riuscirono a fornirgli il gas necessario per prepararsi all'inverno: il Kazakistan e i Turkmenistan.<sup>78</sup> Con quest'accordo venne meno la fiducia dell'opinione pubblica, che sospettava dello stesso Presidente di aver intrapreso l'accordo con la Federazione Russa soltanto per fini economici non del tutto trasparenti.

L'accordo del gas e l'uscita di Julija Tumošenko disillusero l'intera Ucraina nel poter finalmente contare su un cambiamento radicale, sebbene l'obiettivo di Juščenko fosse quello di portare alla luce i principi e le motivazioni che avevano spinto lo Stato intero alla rivoluzione. Oltre ad un malcontento generale, le divergenze culturali formatesi negli anni prima non furono mai oggetto della politica del Presidente e quindi rimasero un buon punto di partenza per Janukovič quando nel 2010 si candidò per le elezioni presidenziali.<sup>79</sup>

---

<sup>74</sup> Ivi. pp. 478-479.

<sup>75</sup> BELLEZZA, pp. 41-42.

<sup>76</sup> Si veda l'archivio "*La nuova di Venezia e di Mestre*" (2005) disponibile su: [https://ricerca.gelocal.it/nuovavenezia/archivio/nuovavenezia/2005/09/09/VA6VM\\_LA401.html](https://ricerca.gelocal.it/nuovavenezia/archivio/nuovavenezia/2005/09/09/VA6VM_LA401.html)

<sup>77</sup> J. STERN, *The Russia-Ukraine gas crisis of January 2006*, in "*Oxford Institute for Energy studies*", Oxford University Press, January 16 (2006), p.7.

<sup>78</sup> Ivi. pp. 8-9.

<sup>79</sup>T. PENKLOVA, Scenari dopo le elezioni presidenziali in Ucraina per il Paese e per le relazioni con Mosca e Bruxelles, in "*Osservatorio di politica internazionale*, 10 maggio (2020).

Julija Tumošenko fu la principale avversaria di Viktor Janukovič. Durante la campagna elettorale la politica di quest'ultimo non cambiò molto. Insistette ancora di più sul voler far percepire la differenza culturale tra russi e ucraini, cercando di alimentarla con l'argomento della lingua.<sup>80</sup>

La lingua ucraina, durante la Presidenza di Juščenko, fu sempre sostenuta e dichiarata lingua ufficiale di stato secondo l'art.10 della Costituzione ucraina,<sup>81</sup> utilizzata nella scolarizzazione e per la maggior parte dai mass media nell'ambito comunicativo. I politici facenti parte dell'opposizione continuarono con la propaganda anche durante la campagna presidenziale del 2010. Proseguirono accusando gli avversari politici di "ucrainizzazione",<sup>82</sup> affermando che quella che stava accadendo era una vera e propria discriminazione delle minoranze linguistiche, in particolare della stessa lingua russa, lingua parlata anche dai nativi ucraini.<sup>83</sup> Come è stato già accennato all'inizio del paragrafo, già negli anni precedenti, questo fu un buon pretesto utilizzato da Janukovič per diffondere l'idea che il suo avversario portasse avanti un operato discriminatorio nei confronti di alcuni cittadini.<sup>84</sup> Janukovič affermò, in difesa dei russofoni, che il suo primo intento sarebbe stato quello di ritornare alla normalità e di ristabilire l'equità all'interno dello Stato.<sup>85</sup> Il 7 febbraio del 2010 vinse le elezioni presidenziali con il 48% dei voti.<sup>86</sup>

La politica internazionale proseguì su due binari differenti e apparentemente in conflitto anche a livello internazionale: quello di avvicinamento all'Europa orientale e quello verso l'Europa occidentale. D'altro canto, la Federazione Russa svolse un ruolo fondamentale già nei primi

---

<sup>80</sup> Si veda: V. CHARNYSH, *Analysis of current events: Identity mobilization in hybrid regimes: Language in Ukrainian politics*, in "Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity", 41:1, 1-14, DOI: 10.1080/00905992.2012.750288- link all'articolo: <http://dx.doi.org/10.1080/00905992.2012.750288>.

<sup>81</sup> CONSTITUTION OF UKRAINE, June 28 1996, n. 2680-VIII, "Adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine". Nell' articolo 10 della Costituzione Ucraina l'ucraino è una lingua che ha uno status speciale perché lingua ufficiale dello Stato. Nell' art. 10 della Costituzione allo stesso tempo garantisce lo sviluppo e il funzionamento delle minoranze linguistiche nel rispetto delle altre culture.

<sup>82</sup> M. MOSER, *Language policy and discourse on languages in Ukraine Under president Viktor Yanukovich*, Ibidem Press, (2014) p.29.

<sup>83</sup> M. KAPINOS, *Honest History. where, why Ukrainians speak Russian language (and how kremlin uses it to stock conflict in Ukraine)*, in "Kiev Post", (2018).

<sup>84</sup> T. KUZIO, *Soviet conspiracy theories and political culture in Ukraine: Understanding Viktor Yanukovich and the Party of Region*, in "Communist and Post-Communist Studies", (2011) pp. 221–232.

<sup>85</sup> M. MOSER, *Language policy and the discourse on languages in Ukraine under President Viktor Yanukovich*, in *Soviet and post-soviet politics and society*, ibidem Press, Stuggart Germany (2014).

<sup>86</sup> Si veda il sito della ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ УКРАЇНИ: <https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011.html>.

anni del duemila, cercando di avvicinarsi il più possibile all'Ucraina. Iniziò fin da subito ad attuare una politica che avrebbe instaurato e concesso ai due Paesi una certa vicinanza. Questa iniziativa politica può essere definita "soft power",<sup>87</sup> grazie alla quale la Russia poté dare un'impronta internazionale liberale diretta verso l'Ucraina. Tra gli esempi più concreti, ricordiamo come molte persone, già nate durante l'unione sovietica, avevano molta libertà nel poter trasferirsi in Russia per motivi di lavoro o per motivi di studio.<sup>88</sup> Da parte della Federazione Russia non mancò quindi una politica volta a migliorare le relazioni economiche e politiche con l'Ucraina, ma nel 2013 quest'ultima andò a scontrarsi con quella dell'UE.<sup>89</sup>

#### **1.4 L'EuroMaidan**

Le manifestazioni dell'EuroMaidan furono la conseguenza della sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e l'Ucraina.<sup>90</sup> L'accordo prevedeva una graduale convergenza dell'Ucraina alla politica dell'Unione Europea, al rafforzamento dei collegamenti economici e alla condivisione di alcuni valori comuni<sup>91</sup>. In cambio l'UE offriva all'Ucraina un sostegno politico, finanziario ed economico. Infatti, tra gli obiettivi previsti dall'accordo vi è l'istituzione di una zona di libero scambio, conformemente a quanto dispone l'articolo 25 dell'Accordo generale delle tariffe e del commercio del 1994 (GATT).<sup>92</sup>

Gli scambi commerciali europei erano già aumentati negli ultimi anni e un ulteriore approccio verso questi mercati avrebbe favorito un avvicinamento all'UE. La Russia invece prometteva

---

<sup>87</sup> S. JOSEPH NYE, *Soft Power the Means to Success in World Politics*, in "Public Affair", (2002). "Soft Power" è un termine coniato negli anni Novanta dal politologo statunitense Joseph Nye. L'espressione venne utilizzata per definire l'abilità di creare consenso attraverso la persuasione, ma non attraverso la coercizione. Per ulteriore consultazione sull'argomento si veda:

[https://www.academia.edu/28699788/Soft\\_Power\\_the\\_Means\\_to\\_Success\\_in\\_World\\_Politics\\_Joseph\\_S\\_Nye\\_Jr](https://www.academia.edu/28699788/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World_Politics_Joseph_S_Nye_Jr).

<sup>88</sup> La Commissione Europea il 2 marzo 2017 ha confermato l'accordo sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini ucraini in Unione Europea. Per ulteriori consultazioni fare riferimento al *Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, 14 novembre 2018, n.1806*, disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=EN>.

<sup>89</sup> Association Agreement with Ukraine, summary of decision (UE) and Decision (UE), (2017), n. 1247 e n.1248, consultabile online: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:22014A0529\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:22014A0529(01)).

<sup>90</sup> *Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, 24 maggio 2014*, l. 161/3.

<sup>91</sup> Disponibile sul sito del Consiglio Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, Relazioni UE-Ucraina: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eastern-partnership/ukraine/>.

<sup>92</sup> Ivi. Preambolo p.1.

all'Ucraina molti vantaggi economici, soprattutto in materia di gas<sup>93</sup>. Ancora una volta l'accordo con la Russia aveva come principale argomento la trattativa del gas.

Da alcune testate giornalistiche, che hanno riportato gli eventi precedenti allo scoppio dell'EuroMaidan, si legge che il Presidente Vladimir Putin abbia voluto offrire un prestito di quindici miliardi di dollari da investire in titoli di Stato Ucraini. Questo avrebbe garantito una riduzione del prezzo delle forniture di gas.<sup>94</sup> Per il nuovo Primo Ministro Mykola Azarov venne considerato un evento storico,<sup>95</sup> che sembrava porre fine alla crisi del gas iniziata tra Russia e Ucraina all' alba del ventunesimo secolo.<sup>96</sup> In più, l'Ucraina verteva in una condizione economica e finanziaria negativa in quegli anni e l'accordo sul gas avrebbe ristabilito alcuni parametri economici. Come dichiarò il Primo Ministro Azarov in un'intervista del "Kyiv Post", l'accordo avrebbe dato un contributo positivo allo Stato Ucraino.<sup>97</sup>

In seguito, il Presidente Janukovič decise di aderire al patto proposto dal Presidente Putin congelando d'altra parte l'accordo di associazione con l'UE. Da qui iniziò il movimento dell'EuroMaidan.

L'EuroMaidan, che letteralmente in ucraino significa Euro-piazza, è una chiara esplicitazione del voler protestare contro una politica estera sempre più improntata ad un avvicinamento alla Russia e che avrebbe reso ancora più forte la dipendenza dell'Ucraina da quest'ultima. Le proteste, che partirono dalla piazza centrale di Kiev Maidan Nezaležnosti, avevano come obiettivo iniziale quello di manifestare contro il congelamento dell'accordo di associazione con l'UE che in quel momento rappresentava un rifiuto nel perseguire una politica pro-europea.

In realtà bisogna approfondire con molta rigorosità gli eventi per poter classificare l'EuroMaidan non solo come una chiara risposta della volontà del popolo di non voler aderire alla politica estera di Janukovič, ma come una vera e propria protesta contro il Governo.<sup>98</sup> L'intenzione dei manifestanti fu inizialmente quella di proseguire sulla linea di una simile

---

<sup>93</sup> La Repubblica Esteri, *Accordo Russia-Ucraina: la Tumoshenko lancia l'allarme "a rischio la nostra indipendenza"*, 18 dicembre (2013) Disponibile su:

[https://www.repubblica.it/esteri/2013/12/18/news/accordo\\_ucraina\\_russia-73984201/](https://www.repubblica.it/esteri/2013/12/18/news/accordo_ucraina_russia-73984201/).

<sup>94</sup> Il POST, *L'accordo tra Putin e Yanukovich, 17 dicembre*, (2013); Disponibile su: <https://www.ilpost.it/2013/12/17/accordo-putin-yanukovich/>.

<sup>95</sup> Interfax-UkraineKyiv., *Azrov hopes all agreements between Ukrainian- Russian Presidents to be implemented*, in "Kyiv Post", 24 December (2013).

<sup>96</sup> E. P. SAVAGEOT, *Energy disputes between Russia and Ukraine: a case-study of Russian decision making*, Harvard University (2010).

<sup>97</sup> Disponibile online: <https://www.kyivpost.com/?s=Azrov+2014>.

<sup>98</sup> Si veda nota 77; A. CHARRON, *Whose is Crimea? Contested Sovereignty and regional identity*, in "Region, Vol.5, No.2", (2016), p. 227.

rivoluzione arancione, ovvero una rivoluzione pacifica. Nonostante le buone intenzioni, l'Euromaidan fu tutt'altro che pacifico. La reazione del Governo fu del tutto aggressiva.<sup>99</sup> Nella notte del 30 novembre del 2013, Janukovič ordinò di mandare in piazza forze speciali della polizia per sgombrarla. Ogni forma di protesta fu punita con forme di violenza a partire dalla repressione delle manifestazioni nelle piazze da parte della polizia, fino ad arrivare anche all'arresto e al maltrattamento<sup>100</sup> di alcuni esponenti del partito dell'opposizione.<sup>101</sup> Il Governo in quelle circostanze svelò il suo atteggiamento poco democratico e violento nei confronti dei cittadini. La protesta che inizialmente aveva come semplice e pacifico obiettivo quella di essere un mezzo e un modo per rivendicare un possibile avvicinamento ai paesi dell'UE, fino a quel momento negato, divenne una lotta per rivendicare la democrazia che tutta l'Ucraina stava perdendo. Gli slogan in piazza Maidan e le informazioni divulgate dai media dimostrarono il vero carattere e le vere rivendicazioni dei protestanti.<sup>102</sup> I giornali locali non esitarono a scrivere di quanto avveniva all'interno del Paese e nel frattempo informavano il mondo intero di quanto stava accadendo.<sup>103</sup> Tra gli eventi che fecero più scalpore ricordiamo il rapimento di Dmytro Bulatov, esponente del partito di opposizione che fu prima arrestato e poi torturato. Il trentacinquenne attivista ha dichiarato di essere stato torturato e poi rilasciato da alcuni uomini armati durante le proteste dell'Euromaidan.<sup>104</sup> In materia di violazione di diritti umani ricordiamo anche il caso del giovane Mjchiyo Havricijuc.<sup>105</sup>

---

<sup>99</sup> ENCICLOPEDIA BRITANNICA., *The Maidan protest Movement*, in Article Contents, 24 settembre (2019).

<sup>100</sup> Per ulteriori informazioni sulle violazioni di diritti umani si veda il rapporto dell'OHCHR *Violation of UN guiding principles on business and human rights in occupied Crimea del Terzo forum annuale sui diritti umani delle Nazioni Unite*.

<sup>101</sup> Romadske International., *Ukrinform: Maidan cases, who has been punished, arrested, who is still wanted*, in "Kiyv Post", 27 febbraio (2020).

<sup>102</sup> R. PERAGGIANI, *Ucraina: proteste contro corruzione infiammano Kiev*, *Affari Internazionali*, (2017). Disponibile su: <https://www.affarinternazionali.it/2017/12/ucraina-proteste-corruzione-kiev/>.

Come riportano molti articoli i motivi per cui la protesta durò per molto tempo non avevano come unico obiettivo la rivendicazione del possibile avvicinamento all' UE. Tra altri motivi ricordiamo: maggiore trasparenza dei bilanci politici, delle elezioni parlamentari, più spese da parte del Parlamento, la destinazione dei fondi pubblici. Estirpare quella politica "degli oligarchi".

Fonte: <https://www.affarinternazionali.it/2017/12/ucraina-proteste-corruzione-kiev/>.

<sup>103</sup> M. DCZOK, *Ukraine's Euromaidan, broadcasting through information wars with Hromadske Radio*, E-international relations, Bristol England, (2016).

<sup>104</sup> Tra le varie riviste, consultare: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-activist-dmytro-bulatov-kidnapped-tortured-and-left-die-9098770.html>.

<sup>105</sup> Il giovane subì alcuni maltrattamenti dalle autorità locali. Il video presente su YouTube e che ha testimoniato l'avvenuto non è al momento più disponibile.

Le proteste si trasformarono in una vera e propria rivoluzione e non si svolsero soltanto all'interno delle principali città, ma anche nel resto dell'Ucraina. Le persone che attivamente parteciparono alla protesta non furono soltanto appartenenti alla nazionalità Ucraina, ma di diverse etnie. Non mancarono infatti i russi, che rappresentavano il 26% dei manifestanti insieme ad un 16% rappresentato dai tatars. Possiamo quindi concludere che il movimento dell'EuroMaiadan assunse, con il passare del tempo, un carattere nazionalista che mirava a capovolgere il sistema governativo attuale per un'Ucraina migliore.

Nel frattempo, dopo la fuga di Janukovyč dall'Ucraina, fu istituito un nuovo Governo *ad interim* che portò avanti le opinioni dei manifestanti dell'EuroMaiadan. Si cercò così di provvedere allo smantellamento del vecchio regime e al soddisfacimento dei sentimenti e della volontà del popolo Ucraino. Tra gli obiettivi del nuovo Governo si ricorda quello della così detta "epurazione".<sup>106</sup>

Nonostante i vari tentativi di risolvere le vicende che stavano indebolendo il paese tramite nuove riforme, nel 2013 la Rada abolì la legge sulle minoranze linguistiche,<sup>107</sup> che fu approvata durante il governo Janukovyč. Questa fu una scelta che suscitò molte perplessità, in quanto non fu consona alla situazione. L'ex Presidente aveva siglato la legge il 9 agosto del 2012,<sup>108</sup> facendo diventare il russo lingua ufficiale di Stato nelle regioni russofone. Fin dall'inizio,

---

<sup>106</sup> Furono centinaia i manifestanti davanti alla Corte Costituzionale a sostegno della legge sull'epurazione. Essa impedisce a chiunque abbia occupato un posto lavorativo presso gli uffici pubblici dello Stato durante il governo Janukovič, di asserire a quella carica per 10 anni. La legge non risparmiò coloro che fecero parte dell'allora partito comunista durante l'epoca sovietica, oppure per coloro che avessero collaborato con il KGB o con i servizi segreti dell'Unione Sovietica. Infine la legge fu firmata dal Presidente Poroshenko.

<sup>107</sup>On Principles of the State Language Policy, Document, first version, July 2012, *n.5029-VI*; Dal 1991 fino al 2012 la lingua ufficiale è stato l'ucraino, considerato status ufficiale. Per le minoranze linguistiche e il loro uso andavano definite leggi apposite. Dal 2012 fu adottata la legge "*Kovaliv-Kolesnichenko*" n. 5029-VI "Sui principi della politica linguistica statale che istituì il russo come lingua ufficiale regionale. Nel 2019 è stato presentato un nuovo disegno di legge che fu poi successivamente approvato, La legge nel 2012 fece scatenare rivolte da parte dei sostenitori del partito dell'opposizione, quando fu accolta dal Parlamento. In quell'occasione le autorità russe non esitarono a sostenere la decisione perché le minoranze russe presenti nel territorio ucraino non avevano, fino a quel momento ottenuto un diritto simile. Per maggiori informazioni sull'attuale legge linguistica consultare online: <https://uacrisis.org/it/71878-nuova-legge-linguistica-ucraina>.

<sup>108</sup>Ukraine's parliament-appointed acting president says language law to stay effective, in "TASS /Russian News Agency", 1 marzo (2014); C. CARPINELLI, *Ucraina: la questione della lingua e le sue fasi di evoluzione politica e legislativa*, in "NAD Nuovi autoritarismi e democrazie. Diritto istituzioni e società" (2019); con precisione bisogna ricordare che il presidente ad interim Oleksandr Turchynov aveva posto il veto all'approvazione della legge "*Kovaliv-Kolesnichenko*" e propose una soluzione che soddisfacesse anche gli interessi dei cittadini dell'Ucraina orientale e meridionale.

l'opposizione considerò la legge un oltraggio verso la stessa Costituzione Ucraina e nei confronti della lingua ucraina, che fino a quel momento era considerata lingua ufficiale di Stato.

Quando la legge fu abolita, la decisione da parte del Parlamento fece avanzare il movimento di protesta fino a farlo tramutare in una guerra civile.<sup>109</sup> Nell'Oblast' di Donec'k i manifestanti pro-russi presero d'assalto gli uffici della polizia e il palazzo degli uffici comunali. I militanti crearono scompiglio anche nell'Oblast' di Luhans'k. L'episodio più sconvolgente fu quello di Odessa, città situata ad Est dell'Ucraina sul Mar Nero, dove ci fu uno scontro che vide partecipi da una parte i filorussi e dall'altra i nazionalisti Ucraini. Un gruppo di manifestanti filorussi si rifugiò nella Casa Dei Sindacati, dove venne appiccato il fuoco dai manifestanti nazionalisti. Il numero totale delle vittime fu di 48 civili, ma non si esclude che le vittime fossero maggiori. L'episodio viene ricordato come "la strage di Odessa" e suscitò un dibattito molto acceso da parte dell'opinione pubblica.<sup>110</sup>

L'escalation avvenuta in Ucraina, in particolare nelle regioni orientali del Donbass, ha un significato rilevante per l'analisi degli avvenimenti successivi, che includono l'arrivo della Federazione Russa in Crimea, di cui si parlerà nel paragrafo seguente.

In conclusione, l'Ucraina è stata teatro di manifestazioni pacifiche che pian piano hanno dato vita prima ad una lotta a favore dei principi democratici per la loro rivendicazione in relazione ad un governo che sembra non averli garantiti, e poi allo scoppio di una guerra civile, così come è stata definita da alcuni studiosi.

## ***1.5 L' incorporazione della Crimea***

### ***1.5.1 Introduzione storica***

La penisola, che vanta di una posizione strategica, è stato un territorio che fin dall'antichità ha ospitato diverse popolazioni di diverse etnie. Il susseguirsi delle varie conquiste da parte di tanti popoli durante i secoli, hanno fatto della Crimea un territorio ricco di diversità etnico-

---

<sup>109</sup> Na Ukraine protestujut protiv načatoj novymi vlastjami bor'by s russkim jazykom (In Ucraina protestano contro la lotta alla lingua russa lanciata dalle nuove autorità), "in NEWSru.com", 26 febbraio, (2014).

<sup>110</sup> H. AMOS, *Ukraine clashes: dozens dead after Odessa building fire*, in "The Guardian", 14 maggio (2014); *How did Odessa fire happen*, in BBC news, 6 maggio (2014); C. HALYA, *Odessa massacre propaganda vs. the fact*, in "Website of the Kharkiv Human Rights Protection Group"; disponibile online: <http://khp.org/en/index.php?id=1407453894>;

culturali.<sup>111</sup> Nell'elaborato non verrà mostrato dettagliatamente un excursus storico della penisola, ma è fondamentale ricordare alcuni eventi del ventesimo secolo che hanno contribuito ai vari cambiamenti territoriali. Dopo aver fatto luce sulla storia della Crimea, si riprenderà con l'analisi degli avvenimenti, cercando di tener ben presenti le motivazioni e le giustificazioni dell'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa. Osservare alcune tappe storiche è fondamentale per ricordare quale è stato il momento preciso in cui la Crimea divenne parte del territorio ucraino.

Negli anni '50 del ventesimo secolo, la penisola fu trasferita alla Repubblica socialista ucraina, più precisamente nel 1954.<sup>112</sup> Ad occuparsene fu l'allora segretario del PCUS Nikita Sergeevič Chruščëv.<sup>113</sup> Il motivo della decisione di voler trasferire il territorio dalla Repubblica socialista russa alla Repubblica socialista ucraina fu quello di celebrare i trecento anni del trattato di Perejaslav,<sup>114</sup> un gesto simbolico da parte del segretario del partito.<sup>115</sup> Questo evento è un tassello fondamentale nella storia della Crimea; una penisola che in quel momento presentava una maggioranza russofona della popolazione si ritrovò sotto il potere amministrativo di un'altra Repubblica socialista, senza essere stata interpellata. Il decreto con il quale Chruščëv donava<sup>116</sup> la Crimea all'Ucraina fu pubblicato sul giornale statale *Pravda*<sup>117</sup> il ventiquattro Febbraio del 1954. Il giornale ha dedicato un paragrafo che mostra, sebbene in parte, le ragioni della cessione della penisola al territorio ucraino:

*“Decree of the Presidium of the USSR Supreme Soviet transferring Crimea Province from the Russian Republic to the Ukraine Republic, taking into account the integral character of the economy, the territorial proximity and the close economic ties between Crimea Province and the*

---

<sup>111</sup> A. FERRARI, E. PUPULIN, *La Crimea tra Russia, Italia e Impero Ottomano, in Euroasiatica quaderni di studi sui Balcani, Anatolia, Iran, Caucaso e Europa Centrale*, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, (2017).

<sup>112</sup> CHARRON, p. 226 e p.246.

<sup>113</sup> Nikita Sergeevič Chruščëv nasce a Kalinovka il 15 aprile 1894, muore a Mosca nel 1971.

<sup>114</sup> Trattato con cui il patriarcato russo prese il controllo dell'Ucraina, 1654, che segnò il legame storico tra Russia e Ucraina.

<sup>115</sup> Fare riferimento all'articolo pubblicato nella rivista internazionale NPR, Crimea: *“A Gift To Ukraine Becomes A Political Flash Point”*, 27 febbraio (2014).

Disponibile su: <https://www.npr.org/sections/parallels/2014/02/27/283481587/crimea-a-gift-to-ukraine-becomes-a-political-flash-point>. Ultimo accesso: 14-09-2020.

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> Online archive of primary resources:<http://soviethistory.msu.edu/1954-2/the-gift-of-crimea/the-gift-of-crimea-texts/transfer-of-crimea/>.



*Ukraine Republic, and approving the joint presentation of the Presidium of the Russian Republic Supreme Soviet and the Presidium of the Ukraine Republic Supreme Soviet on the transfer of Crimea Province from the Russian Republic to the Ukraine Republic*”<sup>118</sup>

La cessione della Crimea è stato un avvenimento che ha segnato la storia del territorio. Perciò le pretese del Presidente V. Putin evidenziarono, ed hanno ancora intenzione di farlo, una rivendicazione basata anche sulla storia della penisola. Infatti, sono molte le argomentazioni storiche e culturali che vengono avanzate dal Governo russo. In uno dei discorsi tenutosi al Cremlino, V. Putin sottolinea l’aspetto storico e culturale della Crimea, rappresentato certamente da un continuo susseguirsi di vari popoli ed etnie, ma che prevalentemente è sempre stato un territorio legato alla Russia. In un estratto del discorso si legge che:

*Everything in Crimea speaks of our shared history and pride. This is the location of ancient Khersones, where Prince Vladimir was baptised. His spiritual feat of adopting Orthodoxy predetermined the overall basis of the culture, civilisation and human values that unite the peoples of Russia, Ukraine and Belarus. The graves of Russian soldiers whose bravery brought Crimea into the Russian empire are also in Crimea.*<sup>119</sup>

Non di meno il Presidente, nello stesso discorso, ha criticato il gesto di Sergeevič Chruščëv, definendolo storicamente illegale per aver violato la legge sovietica e trasferito un territorio ancora facente parte della Repubblica socialista russa:

*“This was done with no consideration for the ethnic make-up of the population (...). This was the personal initiative of the Communist Party head Nikita Khrushchev. What stood behind this decision of his – a desire to win the support of the Ukrainian political establishment or to atone for the mass repressions of the 1930’s in Ukraine – is for historians to figure out”*<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>Online archive of primary resources:<http://soviethistory.msu.edu/1954-2/the-gift-of-crimea/the-gift-of-crimea-texts/transfer-of-crimea/>.

<sup>119</sup> Disponibile su: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603>; <https://www.bbc.com/news/world-europe-26652058>

<sup>120</sup> Disponibile su: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603>; <https://www.bbc.com/news/world-europe-26652058>

Nel 1991 con il 54% di voti, l'Ucraina insieme alla Crimea, dichiararono l'indipendenza dall'URSS. Nello stesso anno Russia, Ucraina e Bielorussia firmarono l'accordo di Belavezha che sancì la fine dell'URSS e istituì la creazione del CSI.<sup>121</sup> L'intento principale dell'accordo fu quello di impegnarsi a rispettare l'integrità territoriale dei confini esistenti all'interno del Commonwealth.<sup>122</sup> Ma l'anno successivo, alcune vicende hanno visto la Russia e l'Ucraina partecipi di piccoli scontri riguardanti l'indipendenza della penisola. Nel 1992 la Crimea cercò di dichiarare la propria indipendenza dall'Ucraina adottando una vera e propria Costituzione.<sup>123</sup> L'Ucraina non rispose in modo del tutto positivo alle intenzioni della Crimea, ma successivamente la modifica alla Costituzione Ucraina, che prevedeva l'inserimento degli spazi gestiti autonomamente all'interno dello stato stesso, fu approvata.<sup>124</sup> Anche in questo contesto la Federazione Russa cercò di infilarsi tra l'Ucraina e la Crimea per manifestare il suo dissenso verso quella che ormai era diventata una Repubblica Autonoma e non più federale. Nel 1994 con l'elezione e la salita al potere del presidente russo Yuri Alexandrovič Meschov,<sup>125</sup> i nazionalisti filo-russi non esitarono a manifestare la loro opinione riguardo l'indipendenza della Crimea. Durante i due anni della sua presidenza, i movimenti furono alimentati dallo stesso Presidente che attuò una politica di avvicinamento alla Federazione Russa. Questo provocò il dissenso del Governo ucraino che costrette Meschov alla fuga verso Mosca.<sup>126</sup> Per concludere questa piccola introduzione storica della Crimea, possiamo riassumere che le tensioni tra l'Ucraina e la Russia sono sempre state presenti anche nel XX secolo, in particolare,

---

<sup>121</sup> Il trattato di Belavezha fu l'accordo che stabilì la fine dell'URSS e sancì l'annullamento dell'Unione Sovietica come soggetto di diritto internazionale. Al suo posto fu istituita la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), Gli stati facenti parte della comunità sono nove delle quindici ex-repubbliche sovietiche.

<sup>122</sup> S. VOITOVICH, *The Commonwealth of Independent States: An Emerging Institutional*, in "Mode 4 EJIL" (1993), pp. 403-417. l'intento del CIS non era soltanto quello di creare un'alleanza in merito alla sicurezza, i paesi facenti parte del CIS crearono un'alleanza economica, in particolare una zona di libero scambio.

<sup>123</sup> B. DEBORA, *L' intervento russo nella primavera crimeana tra autodeterminazione e aggressione*, in "Fogli di lavoro per il diritto Internazionale", (2017), pp.8-9.

<sup>124</sup> La Crimea gode oggi di autonomia speciale secondo l'ordinamento costituzionale ucraino ancora vigente. Il Titolo x della Costituzione consente alla Crimea di poter adottare una propria Costituzione attraverso il Consiglio Supremo della Crimea salvo approvazione del Parlamento Ucraino.

<sup>125</sup> V ZABORSKY, *Crimea and the Black Sea Fleet in Russian Ukraine relations*, in "Harvard Kennedy School Belfer Centre for science and international affairs", (1995) disponibile online: <https://www.belfercenter.org/publication/crimea-and-black-sea-fleet-russian-ukrainian-relations>. Si veda anche: M. MELVIN, *Sevastopol's war: Crimea from Potemkin to Putin*, UK, Osprey Publishing (2017).

<sup>126</sup> *Ibid.*

le questioni furono quelle riguardanti l'autonomia e l'indipendenza della Crimea. Le manifestazioni filo-russe difatti non mancarono anche in questa occasione.

### ***1.5.2 L'entrata delle forze armate russe***

Dopo lo scoppio dell'Euromaidan, il 20 febbraio del 2014 Janukovič fuggì in Russia<sup>127</sup> continuando a dichiararsi Presidente dell'Ucraina. Pochi giorni dopo fu accusato di impeachment per omicidio di massa e fu organizzato un mandato di arresto.<sup>128</sup> Il 23 febbraio l'opposizione filo-europea, e del tutto nazionalista, istituì un nuovo governo *ad interim*<sup>129</sup> presieduto dal primo ministro Turchynov. L'istituzione di un governo *ad interim*, e le altre motivazioni elencate precedentemente, scatenarono le prime proteste nelle regioni orientali dell'Ucraina (Donbass) da parte delle minoranze filorusse e anti-ucraine.<sup>130</sup> Il Governo di Mosca non esitò ad inviare forze armate in Crimea, dove già manteneva una base militare a Sebastopoli, dichiarando di essere intervenuto per riportare la pace in quelle regioni e perché gli insorti filo-russi erano in pericolo.<sup>131</sup>

Per capire a fondo le ragioni per cui l'entrata delle forze armate viene ancora oggi dichiarata legittima dal governo Russo, è necessario capire in che modo il nuovo Governo *ad interim* sia stato istituito e se V. Putin sia intervenuto in difesa dei diritti umani durante un conflitto armato. L'accusa di impeachment e la conseguente formazione di un nuovo esecutivo saranno per V. Putin un argomento da poter utilizzare per dichiarare la legittimità degli avvenimenti. Consultando la Costituzione Ucraina, il Parlamento non ha rispettato la procedura prevista in caso di cessazione di carica presidenziale, anche nel momento in cui ci sia stata prova

---

<sup>127</sup> L' Internazionale, *La Russia ammette di aver fatto scappare Janukovich dall' Ucraina*, 24 ottobre (2014).

<sup>128</sup> B. ROMANO, *Mandato di arresto per Janukovich. Mosca: legittimare i ribelli è aberrazione*, in "IL Sole 24 ore," 24 febbraio (2014)

<sup>129</sup> Commentary dal sito online ISPI (istituto per gli studi di politica internazionale), *Elezioni in Ucraina: le ambiguità da non ignorare*, 23 maggio (2014).

<sup>130</sup> E. KNOTT, *Identity in Crimea before annexation a bottom up perspective*, in "Russia before and after Crimea, nationalism and identity 2010-2017, Edimburgh University Press, (2018).

Nel 2013 è stato fatto uno studio interessante riguardo la popolazione in Crimea prima dell'annessione della penisola. Knott individua cinque categorie diverse in base al loro orientamento politico. I "discriminated Russian" ovvero gli anti-ucraini, gli "Ethnic Russian" che etnicamente si sentono parte della Russia ma contenti di voler vivere in Ucraina, i crimeani, i "political Ukraine" a favore della politica nazionalista e i gli "Ethnic Ukrainians" completamente contrari alla politica sovietica,

<sup>131</sup> La pretesa della Russia di ottenere una base navale in Crimea era già stata persa quando la Crimea nel 1954 era stata trasferita nel territorio Ucraino. Da allora la Russia ha deciso di stipulare un trattato con l'Ucraina per pagare un contratto di locazione annuale in modo da poter utilizzare la base. Questo fino al 2014, quando la Crimea fu annessa alla Federazione Russa.

dell'impeachment.<sup>132</sup> La Costituzione prevede che, una volta che il Verkhovna Rada abbia stabilito una commissione investigativa provvisoria per le indagini relative all'impeachment e dopo aver discusso delle proposte presentate dalla commissione, la decisione di destituire il Presidente deve essere adottata dai  $\frac{3}{4}$  del Parlamento.<sup>133</sup> I numeri nel caso in questione non sono conformi alle disposizioni della Costituzione. Su 450 membri del Rada, la decisione è stata presa dopo aver raggiunto una maggioranza di 328 voti, mentre i voti necessari per l'approvazione dovevano essere 337.<sup>134</sup> Per questo motivo l'ormai ex Presidente Janukovič continuò a proclamarsi Presidente legittimo dell'Ucraina e fu lo stesso V. Putin a dichiarare di essere giunto in Crimea su richiesta dell'unica persona che ancora deteneva legittimamente la carica di presidente, che con una chiamata chiedeva alla Russia di intervenire.<sup>135</sup> L'intervento sembra così esser giustificato dal fatto che la condanna ad impeachment sia anticostituzionale e che al momento il Presidente detenesse il controllo effettivo del territorio, cosa alquanto discutibile perché *de facto* non lo deteneva. Per di più, la presenza di forze militari di uno Stato in un altro può essere giustificata dal consenso di quest'ultimo. Il caso in questione rappresenta una forma di consenso giustificata dalla richiesta del Governo ucraino, che ha "invitato" la Russia ad agire nel proprio territorio.<sup>136</sup> Risulta oltremodo difficile stabilire quali fossero le vere e ufficiali ragioni che hanno spinto Janukovič a chiedere l'intervento della Russia in Crimea, perché non sono disponibili fonti certe riguardo ai contenuti della chiamata ricevuta da V. Putin.

Per difendere il suo operato, V. Putin enfatizzerà i suoi discorsi rivolti al Cremlino, inserendo più volte il fattore umano e il necessario intervento delle forze armate (*Responsibility to protect*) in risposta alla protezione dei diritti umani nel territorio ucraino. Le sue ragioni sono

---

<sup>132</sup> *Constitution of Ukraine, June 28 1996*, n. 2680-VIII, art. 108 c.2, n. 3.

<sup>133</sup> *Ibid.* "The decision on the removal of the President of Ukraine from office by the procedure of impeachment is adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine by no less than three-quarters of its constitutional composition, after the review of the case by the Constitutional Court of Ukraine and the receipt of its opinion on the observance of the constitutional procedure of investigation and consideration of the case of impeachment, and the receipt of the opinion of the Supreme Court that the acts, of which the President of Ukraine is accused, contain elements of state treason or other crime."

<sup>134</sup> C. MARXSEN, *The Crimea Crisis, an international law perspective*, in "ZaöRV 74", (2014), pp. 367-389.

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> ENCICLOPEDIA TRECCANI, disponibile online: [https://www.treccani.it/enciclopedia/uso-della-forza-dir-int\\_\(Diritto-on-line\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/uso-della-forza-dir-int_(Diritto-on-line)/).

potenzialmente giustificabili se si guarda all' articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e se effettivamente in Crimea ci siano stati scontri armati.<sup>137</sup>

La possibilità di intervenire in difesa dei propri connazionali rappresenta, seppur parzialmente, una deroga al divieto dell'uso della forza che invece è regolato dall'art.2<sup>138</sup> della Carta. A riguardo, in dottrina, ci sono diverse teorie relative al poter derogare al principio del non utilizzo della forza.<sup>139</sup> La prima ipotesi è che la popolazione, essendo una delle tre parti costitutive dello Stato, può rappresentare estensione dello stesso<sup>140</sup>; l'altra si basa sulla concezione che ormai questa deroga possa essere considerata una norma consuetudinaria, proprio perché a partire dalla seconda guerra mondiale si evince, nella prassi degli Stati, l'innunerevole giustificazione dell'intervento tramite l'intervento umanitario, soprattutto per proteggere i propri connazionali.<sup>141</sup> Sempre con occhio di riguardo alla Russia, possiamo considerare come esempio il suo intervento in Georgia.<sup>142</sup> Nel 2008 il Governo centrale della Georgia entrò con l'esercito e prese il controllo dell'Ossezia del Sud (Repubblica autonoma

---

<sup>137</sup> Carta delle Nazioni Unite, 24 ottobre 1945, art. 51 Disponibile su: [https://www.difesa.it/SMD/\\_CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso\\_Consigliere\\_Giuridico/Documents/26122\\_carta\\_ONU.pdf](https://www.difesa.it/SMD/_CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/26122_carta_ONU.pdf); si veda anche la disciplina dell'uso della forza armata prima dell'entrata in vigore della carta Delle Nazioni Unite in M. WALDOCK., *The regulation of use of Force by individual States in Interational Law*, Vol.81, (1945); C. HENDERSON, *The use of force and International Law*, Cambridge University press (2018).

<sup>138</sup> Ivi, art.2.

<sup>139</sup> D. GORDON, *Use of force for the protection of nationals abroad: the endebbe incident*, 9 Case W. Res. J.Int'l L. 117, (1977), pp.117-133.

<sup>140</sup> D. GORDON, cit.p.118; E. BORCHARD, *The diplomatic protection of citizens abroad or the law of International Claims*, William S. Hein and Co., (2002), p.448; A. THOMAS, *Non -intervention: the law and its import in the Americas*, LCC, (2013), p. 307.

<sup>141</sup> Prima dell'entrata in vigore della Carta Delle Nazioni Unite gli Stati godevano di ampia libertà dell'uso della forza armata. Gli Stati godevano del diritto di poter ricorrere alla guerra (*Ius ad bellum*) e del diritto di ricorrere alle regole che disciplinavano la guerra (*Ius in bellum*). Con l'introduzione della Carta il sistema è stato del tutto rivoluzionato. La proibizione dell'uso della forza, norma imperativa del diritto internazionale viene sottoposta a nuove interpretazioni e a volte anche a nuove eccezioni; [https://studiperlapace.it/view\\_news\\_html?news\\_id=20060811163811](https://studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20060811163811). Per ulteriori approfondimenti si consulti: W. BURKE WHITE, *Crimea and the international legal order*, in "Survival: Global policy and strategy, Vol.56, No.4", pp.65-80; T.D. GRANT, *Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility and International Law*, New York, Mcmillan, (2015). Il libro è un ulteriore approfondimento sulle violazioni del diritto internazionale da parte della Russia e la comparazione con i fenomeni simili avvenuti in Europa prima della seconda guerra mondiale. Il punto centrale del libro è quello di voler dimostrare che il caso della Crimea non è un precedente storico, ma un "turning point", che rappresenta una sfida per il diritto internazionale.

<sup>142</sup> Durante la seconda Guerra in Ossezia del Sud fu combattuta da una parte dalla Georgia e dall' altra dalla Russia e dall' Ossezia del Sud. Lo scontro è iniziato nell' agosto del 2008. La Russia è entrata in soccorso dell'Ossezia.

secessionista), occupando e colpendo la capitale.<sup>143</sup> Le forze militari russe entrarono in Georgia in difesa dei separatisti della regione autonoma, che chiedevano la riunificazione con la Russia. Non sempre però le giustificazioni dei governi intervenuti sono state attinenti e veritiere, a volte capita che non vengano espresse in modo chiaro e rendano ampia e troppo flessibile l'eccezione alla regola.

In realtà, la convinzione che si potesse utilizzare la forza per proteggere i propri connazionali per scopi umanitari si è sviluppata ancor prima dell'entrata in vigore della Carta ONU, quando non esisteva ancora una norma che vietasse l'utilizzo della forza. L'illecito trovava giustificazione in alcune condizioni specifiche che dovevano essere utilizzate per ricorrere alla forza in tempo di pace, senza il ricorso allo *jus ad bellum*.<sup>144</sup> I requisiti che venivano richiesti si basavano sulla proporzionalità e sulla necessità dell'intervento, solo nel caso in cui l'azione fosse davvero urgente e indispensabile per salvaguardare i propri connazionali.<sup>145</sup> L'utilizzo moderato della violenza era un requisito fondamentale da rispettare.<sup>146</sup> Nonostante venissero intraprese delle condizioni per rispondere della protezione dei propri connazionali, (tra le più importanti quelle di necessità e proporzionalità), per valutare la condotta militare veniva comunque utilizzato un metodo quantitativo e mai qualitativo dell'azione.<sup>147</sup>

### ***1.5.3 Propaganda o guerra civile?***

In un secondo momento, bisogna accertarsi che i conflitti siano stati effettivamente conflitti armati. Secondo gli standard accademici, gli eventi in Ucraina vengono classificati come guerra

---

<sup>143</sup> *Ossezia, Russia e Georgia in Guerra, gli USA a Putin "ritirare le truppe"*, in "La Repubblica Esteri", 8 agosto (2008).

<sup>144</sup> Sul diritto bellico e lo stato di necessità si consulti G. B. PALLIERI, G. MORELLI, R. QUADRI, *Diritto bellico*, Padova, CEDAM, (1954), pp 125 ss; "*La sfera di libertà degli Stati è limitata dai principi umanitari*".

<sup>145</sup> G. VENTURINI, *Necessità e proporzionalità nell'uso della forza militare in diritto interazionale*, Giuffrè, Milano, (1988), pp.9-11. Si veda anche la sentenza della Corte d' Appello di Palermo del 1872. In questa sentenza viene ribadita l'importanza del diritto internazionale che permette l'intervento di "stati amici" nel caso ci si trovi nel contesto di un conflitto interno, "*ecco perché in diritto internazionale si ammette che all' indomani di alcuna insurrezione scoppiata in qualche Stato possa una potenza straniera, senza offendere il principio di non intervento, autorizzare i propri sudditi a servire nell' esercito di quell' esercito dove il rivolgimento ha enalberato la sua insegna*" cit. in P.L. ZANARDI, R. LUZZATTO, G. SACERDOTI, A.S. MARIA, *la Giurisprudenza Di diritto Internazionale*, Vol.1 (1861-1875), Napoli, (1973) p. 607.

<sup>146</sup> *Ibid*; Sul punto si veda anche E. M. BOCHARD., *The diplomatic protection of citizens abroad*, Andesite Press, nuova edizione, (2017).

<sup>147</sup> VENTURINI, cit. p.11.

civile.<sup>148</sup> Secondo il *PRIO (Peace Research Institute of Oslo)* alcuni elementi del conflitto sembrano essere familiari ad alcuni studi sulle alle guerre civili.<sup>149</sup> In primis la situazione è caratterizzata dalla formazione di gruppi anti-ucraini e filo-russi che rivendicano l'importanza della loro presenza sul territorio ucraino e dall'altra parte dai sostenitori dell'Euromaidan, contrari al regime di Jaunukovič nelle Oblast' del Donbass. La ricostruzione degli eventi in Crimea, a differenza del Donbass, è molto confusionaria ed è difficile capire se effettivamente ci siano stati scontri tra diverse milizie che abbiano dato vita ad uno scontro armato. Si potrebbe pensare che l'intervento della Russia sia stato utile nel poter mantenere la situazione in Crimea stabile, visto il clima di tensione venutosi a creare,<sup>150</sup> per non permettere un'ulteriore formazione di gruppi secessionisti. Al contrario la Russia avrebbe potuto anche svolgere un ruolo decisivo nel voler ingigantire i sentimenti dei cittadini filo-russi attraverso una propaganda anti-ucraina e poi giustificare il suo intervento.

In merito a quest'ultima osservazione, *The NATO strategic communications centre of excellence* e *The Estonian National Defence College* hanno condotto uno studio sulla campagna propagandistica attuata dalla Russia contro lo Stato ucraino.<sup>151</sup> Durante la ricerca sono state analizzate riviste, programmi TV e il vasto mondo di Internet e dei social media, in cui vengono pubblicate foto e descrizioni dell'esercito ucraino. Il materiale utilizzato proviene primariamente da due fonti molto popolari in Russia: il *Kosmoskaya Pravda* e il TV *Zevda*.<sup>152</sup> Il primo è un giornale molto conosciuto in Russia e all'estero, specialmente nei paesi del CIS, ed è letto da una percentuale molto alta di ucraini, il secondo invece è un canale istituzionale presieduto dal Ministero della Difesa russo, che ha dedicato gran parte dei contenuti all'aspetto militare della crisi in Ucraina.

I risultati della ricerca non sono per niente positivi e rispondono ad una domanda ben precisa: in che modo viene descritto il sistema militare ucraino e la sua collaborazione con l'occidente da parte della Federazione Russa? Dall'analisi effettuata si legge un chiara umiliazione dei

---

<sup>148</sup> J. DRISCOLL, *Ukraine's Civil War: would accepting this terminology help to resolve the conflict?* in "Ponras Eurasia Policy Memo, No. 572", University of California San Diego, February (2019), p.1.

<sup>149</sup> Ivi, p.2.

<sup>150</sup> Ivi, p.3.

<sup>151</sup> V. SAZONOV, M.A. MUURR, H. MOLDER, *Russian information campaign against the Ukrainian State and defences forces*, Tartu, (2015).

<sup>152</sup> Ivi, pp.12-13

soldati ucraini, descritti come “false russian”,<sup>153</sup> criminali e codardi, incapaci di essere indipendenti dall’influenza dell’occidente.<sup>154</sup>

#### ***1.5.4 Responsibility to protect (R2P)***

Se non è possibile stabilire con certezza se si tratti di propaganda o di un possibile sviluppo di una guerra civile, è certo che l’intervento delle forze armate è giustificato dal Cremlino attraverso l’invocazione della *Responsibility to protect*<sup>155</sup> (indicata con l’acronimo R2P). All’interno del rapporto stilato dalla ICISS (International Commission on Intervention and State Sovereignty), commissione *ad hoc* istituita nel 2001 e formata dai rappresentanti dei membri dell’Assemblea Generale dell’ONU, si legge che ogni Stato possiede una responsabilità esterna e una responsabilità interna nel caso di una violazione sistematica dei diritti umani.<sup>156</sup> A seguito delle vicende avvenute nell’area balcanica, in particolare dopo il massacro di Srebrenica e dopo l’intervento militare della NATO durante la guerra del Kosovo, si è sentita l’esigenza di discutere dell’intervento militare e della responsabilità di uno Stato di proteggere le popolazioni più vulnerabili. In seguito, gli Stati cercarono di ammodernare la teoria della R2P con il World Summit del 2005.

Tra il rapporto stilato dalla ICISS e quello derivante dal World Summit del 2005, ci sono, quindi, delle differenze.<sup>157</sup> Mentre il primo non fornisce una definizione delle condizioni fondamentali per cui lo Stato abbia la responsabilità di intervenire come membro della comunità, successivamente i criteri sono stati soddisfatti.

Nel report della ICISS la giusta causa<sup>158</sup> per poter intervenire in soccorso dei propri cittadini o in risposta alla necessità di dover proteggere le popolazioni della comunità<sup>159</sup> viene definita

---

<sup>153</sup> Ivi. p.11.

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> Per ulteriori approfondimenti sulla nascita del principio si consulti WELSH, THIELKING and MACFARLANE, *The responsibility to protect: assessing the report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, in “International Journal, Vol.57, no.4”. (2002), pp. 490-512.

<sup>156</sup> D. AVERRE e L. DAVIES, *Russia, humanitarian intervention and the Responsibility to Protect: the case of Syria*, in “Oxford university Press on behalf of the Royal institute of International Affairs, Vol.91, No.4”, p. 815.

<sup>157</sup> Ivi, p. 662 ss.

<sup>158</sup> ICISS, *The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, Canada, December (2001), para. 4.18 ss.

<sup>159</sup> J. W. WELSH, *Distributing the International Responsibility to protect. The Balance Between global and regional organization*, pp.92-96 in A. GENTILI., *Responsibility to protect: nuovi orientamenti su intervento umanitario e ordine internazionale, Atti del Convegno della XV Giornata Gentiliana*, a cura di Vincenzo Lavenia, San Ginesio, 14-15 settembre (2012). In particolare si veda il paragrafo 1 sul concetto della responsabilità come una responsabilità collettiva.



come “*a large scale of loss of life, wheter real or apprehended*”,<sup>160</sup> che in questo caso appare molto ampia e poco circoscritta. Ma non solo.

Un'altra caratteristica da non sottovalutare è la fondatezza di questo principio. Ci si chiede infatti se questa responsabilità internazionale derivi propriamente da una norma di diritto internazionale, oppure può essere considerata soltanto come un imperativo morale.<sup>161</sup> Inoltre, il report dell'ICISS non è abbastanza chiaro nello specificare in quali circostanze lo Stato abbia la responsabilità di intervenire al di fuori del suo territorio.

Per ultimo, ma non meno importante, all'interno del report non è del tutto risolta la vaghezza utilizzata in merito ai processi coinvolti per dimostrare la validità e la veridicità dei crimini commessi.<sup>162</sup> L'identificazione sistematica delle violazioni, che a carico di queste istituzioni avrebbe il compito di legittimare l'intervento, non viene né espressa in modo molto chiaro all'interno del rapporto, né, secondo alcuni studi, può essere considerato un elemento risolutivo del problema della definizione della legittimità.<sup>163</sup>

Nonostante queste mancanze, secondo quanto si legge nel report, gli Stati accettano sia la multilateralità della R2P, sia che l'intervento sia legittimo se auspicato dalla popolazione che si vuole proteggere e soprattutto se sia avvenuta l'accettazione dell'intervento da parte degli Stati confinanti.<sup>164</sup> Una formula che non sembra coincidere con la prassi.<sup>165</sup>

Inoltre, gli Stati accettano che il Consiglio di Sicurezza, organo delle Nazioni Unite, debba svolgere un ruolo fondamentale, sia politico che legale, sul consenso dell'intervento militare

---

<sup>160</sup> ICISS, Report, p.31 para. 4(13).

<sup>161</sup> WELSH, cit. p. 88-89. Durante la conferenza, i membri della Commissione non hanno accennato ad un obbligo legale degli Stati di dover intervenire, l'argomento predominante è stato quello di rispondere alle diverse situazioni che mettono in pericolo il concetto di un'umanità comune. In questo articolo viene argomentata la differenza tra ciò che può essere permesso e ciò che assume una natura obbligatoria. Questa sostanziale differenza non viene affrontata dalla Commissione, anche se è considerata una distinzione rilevante; si veda anche il discorso del Ministro degli Affari Esteri Lavrov, sulla questione Siriana in cui viene posta la questione secondo cui l'intervento della NATO, autorizzato dal Consiglio di Sicurezza, fosse un'interferenza all'interno del conflitto, più che un aiuto umanitario. Lavrov si chiede infatti se la responsabilità di proteggere sia un diritto o un obbligo degli Stati. Se venisse considerata un obbligo, quali sono i criteri per poter intervenire? In questa occasione, il Ministro ha criticato la così detta “giusta causa” presente all'interno del documento della ICISS; A. HEHIR, *The permanence of inconstituency: Lybia, the Security Council and the responsibility to protect*, in “International Security, Vol.38”, (2013), p.152.

<sup>162</sup> P. P. PORTINARO, *Intervento umanitario e responsibility to protect. Formule nuove, vecchi problemi*, cit.p.115, in A. GENTILI, *Responsibility to protect, nuovi orientamenti su intervento umanitario e ordine internazionale*, a cura di Vincenzo Lavenia, (2012).

<sup>163</sup> Si veda K. VERLAGE, *Responsibility to protect, Siebieck*, (2009), cap.3.

<sup>164</sup> ICISS, Report, cit. pp.35-35, para. 4.33-4.34.

<sup>165</sup> PORTINARO, cit. p.115.

quando l'obiettivo è di tipo umanitario.<sup>166</sup> Così nel report, la Commissione enfatizza il suo ruolo centrale con queste parole: il Consiglio “(...) *should be making the hard decisions in the hard cases about overriding State sovereignty*”.<sup>167</sup>

Avvenuta così una prima istituzionalizzazione della R2P si cercò poi di determinare in quale contesto lo Stato avesse la responsabilità di proteggere la sua popolazione. Questo avvenne nel 2005 durante il World Summit. L'approccio utilizzato in questo contesto è quindi, come lo è stato è per la ICSSI, del tutto umanitario o potremmo anche dire *people-centered*.<sup>168</sup>

Nonostante il documento redatto dopo il World Summit del 2005 definisca i crimini per cui uno Stato abbia la responsabilità di proteggere, questo principio è stato più volte criticato per il contrasto che viene a crearsi con il principio dell'integrità territoriale, collegato alla sovranità statale.

Sul principio dell'integrità territoriale e il rispetto della sovranità di uno Stato, l'atteggiamento della Federazione Russa, prendendo in considerazione la sua politica estera a partire dal 2011, è stato proprio quello di criticare alcuni principi della R2P, nonostante successivamente abbia colto l'occasione per invocarli, proprio come nel caso della Crimea.

L'intervento in Siria della NATO nel 2011, a cui la Russia impose il veto in seno al Consiglio di Sicurezza, fu un esempio lampante di come l'interventismo delle democrazie occidentali, al fine di proteggere la popolazione siriana, sia stato ampiamente criticato dal Cremlino.<sup>169</sup> In

---

<sup>166</sup> ICISS., Report, pp.43-57.

<sup>167</sup> ICISS, Report, cit. p. 49, para. 6(13).

<sup>168</sup> D. AVERRE, L. DAVIES, *Russia, humanitarian Intervention and the responsibility to protect: the case of Syria*, in “International Affairs, Vol.91, No.4, (2015), cit. p. 815, si veda anche R. THAKUR., *R2P after Lybia and Syria: engaging emerging powers*, in “Washington Quarterly”, (2013), p. 65.

<sup>169</sup> D. AVERRE, L. DAVIES, p. 818. Sul punto vedere anche l'uso sproporzionato della forza secondo la Russia nel caso della Siria. La Russia condannò l'intervento militare in Siria sfociato in uso della forza per supportare una delle due parti partecipi del conflitto e per porre fine al governo di Assad. Secondo la sua visione, questo tipo comportamento non contribuisce ad alleviare le sofferenze della popolazione, ma al contrario può portare ad avere effetti negativi, incrementare la guerra civile e di conseguenza non portare a nessun risultato. Esportare la democrazia e renderla una forma di intervento armato, che al contrario non contribuisce ad aumentare la stabilizzazione di un governo, è la dimostrazione che non vi sia chiarezza su quando si possa procedere, e con quale calibro, alla programmazione di un intervento unilaterale per scopi umanitari. Per di più, soprattutto quando il Consiglio di Sicurezza non ha precedentemente approvato la scelta di perseguirlo; Sul punto si veda J. WELSH., *Implementing the responsibility to protect*, in “Ethics and international Affairs Vol.24”, (2010), pp.426 ss; Per ulteriori approfondimenti si consulti W. MERKEL., *Democracy through war*, in “Democratisation Vol.15, no.3”, p.488 (democratic peace: what do we know?); GRIMM, MERKEL., *War and democratization: Legality, Legitimacy and Effectiveness*, in “Democratisation, Vol.15, no.3”, (2008), pp. 457-471.

particolare, con il riferimento all'intervento unilaterale come un intervento che non rispetti i principi fondamentali della sovranità statale e le norme imperative del diritto internazionale contenute all'interno della Carta ONU, la Russia ha sempre cercato di portare avanti una politica basata sul linguaggio della legalità,<sup>170</sup> che mettesse in luce le violazioni di questi principi da parte delle democrazie occidentali. La decisione di seguire questa linea politica, sembra che le abbia permesso di legittimare successivamente i suoi interventi nei Paesi confinanti (Georgia, Ucraina, Kyrgyzstan) in cui sono scoppiate le "rivoluzioni colorate".<sup>171</sup> L'obiettivo della Federazione Russa sembra sia stato quello di portare avanti una narrativa basata sul mancato, o almeno evidente, utilizzo dell'uso della forza, che invece è apparso in altri interventi unilaterali diversi dai suoi. Così, continuerà ad affermare che il suo intervento in Ucraina sia basato sulla necessità di riportare l'ordine, obiettivo primario della R2P.

Dalle considerazioni di cui sopra bisognerebbe quindi inquadrare l'intervento unilaterale in Crimea e le violazioni dei diritti dei russofoni avvenute in Ucraina. I report dell'OHCHR dimostrano che le violazioni dei diritti umani nei confronti della popolazione russofona sono avvenute soprattutto dopo le proteste dell'EuroMaidan. Vengono riportate più violazioni che si riferiscono ad attacchi diretti, non solo verso i semplici cittadini, ma anche verso le autorità giudiziarie, verso giornalisti o anche diversi candidati politici russofoni.<sup>172</sup> Le violazioni commesse non rientrano specificamente nei crimini evidenziati dal rapporto del World Summit del 2005, quindi non possono essere classificate come crimini di guerra, crimini contro l'umanità o crimini di genocidio. Questo non esclude che vi siano delle prove che la popolazione russofona subisse, a partire dal 2014, violazioni di diritti umani. Ma quale è, in questo contesto, il ruolo della Federazione Russa se il rapporto del ICISS istituisce anche la responsabilità di prevenire<sup>173</sup> un eventuale conflitto secondo il rispetto di alcune condizioni essenziali per poter legittimare un eventuale intervento?<sup>174</sup> Il rapporto è molto chiaro su questo punto. Una delle condizioni principali è che vi sia l'evidenza di una situazione instabile e molto fragile. I conflitti che potrebbero derivare da una situazione d'instabilità, sono definiti come

---

<sup>170</sup> AVERRE, DAVIES, cit. p.826.

<sup>171</sup> R. ALLISON, *Russia, the West and military intervention*, Oxford University Press, Oxford, pp.14-16.

<sup>172</sup> OHCHR, *Report on Human Rights situation in Crimea*, 15 maggio (2014), para.31; OHCHR., *Report on Human Rights situation*, 15 aprile (2014), para.73, para.55, para.58, para. 70, para.82.

<sup>173</sup> ICISS, Report, p.19, para. 3.1 ss; come viene specificato all' interno del report, anche il Consiglio di Sicurezza e l'Assemblea Generale hanno adottato risoluzione che hanno messo in evidenza l'importanza della prevenzione al conflitto.

<sup>174</sup> *Ibid.*

“deadly conflict”<sup>175</sup> ma non viene fatto nessun riferimento al conflitto interno della guerra civile. Ci si chiede se la Federazione Russa possa legittimare il suo intervento in funzione dei principi espressi nel ICISS al fine di proteggere la minoranza russofona, che trovandosi in un contesto di tensione tra le minoranze culturali, fosse oggettivamente in pericolo. O al contrario, è opportuno considerare che questi crimini non rientrino in quelli contenuti nel report del World Summit e quindi escludere la possibilità della legittimazione.

Anche il Consiglio di Sicurezza ha svolto un ruolo centrale nella vicenda, ma non sembra sia stato efficiente ed esaustivo sul progetto di risoluzione, che primariamente si è focalizzato sulla validità del referendum.<sup>176</sup> La risoluzione sulla validità del referendum, da cui deriva anche la legalità o meno della Dichiarazione d’Indipendenza e quindi del cambiamento dello *status* giuridico della penisola, è stata respinta attraverso l’utilizzo del veto dalla stessa Federazione Russa. Quest’ultimo aspetto è un punto dolente dell’intera vicenda, soprattutto perché il principio della *nemo iudex in re sua*<sup>177</sup> non è stato rispettato per la mancata applicazione dell’art. 27, para. 3 della Carta delle Nazioni Unite, secondo il quale, in prossimità di decisioni di rilevante importanza, lo Stato parte della questione dovrebbe astenersi dal voto.<sup>178</sup>

### **1.5.5 La dottrina Karaganov**

Per sostenere la legittimità dell’intervento V. Putin, ad esempio, ha intrapreso un’ulteriore giustificazione, adattando agli eventi della Crimea la dottrina del politologo Karaganov.<sup>179</sup> Quest’ultima, elaborata nei primi anni novanta dopo la dissoluzione dell’URSS, giustifica l’intervento armato nei paesi ex-sovietici in cui vivono russofoni. L’ideologia su cui si basa questa teoria è quella di dover proteggere i propri connazionali all’estero, per contribuire allo sviluppo politico ed economico della Russia, che deteneva il potere durante l’Unione Sovietica e che sarebbe dovuto continuare anche dopo la sua dissoluzione. Il Presidente V. Putin non ha

---

<sup>175</sup> Ivi, p. 19, cit. para. 3.2.

<sup>176</sup> R. CADIN, *La crisi in Ucraina davanti al Consiglio di sicurezza: ritorno a Yalta senza biglietto*, in “Ordine Internazionale e diritti umani Vol.2”, (2014), pp. 346-351.

<sup>177</sup> Ivi., cit. p. 348; si veda anche *Progetto di risoluzione del Consiglio di Sicurezza sul referendum in Crimea*, no. S/2014/189, disponibile online: [http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s\\_2014\\_189.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_189.pdf).

<sup>178</sup> CDNU. art.27.

<sup>179</sup> G. NASCETTI, *La dottrina Karaganov e la “policy” dei compatrioti: la protezione dei Russi nell’estero vicino*, in “Geopolitica.info”, (2020); reperibile online: <https://www.geopolitica.info/la-dottrina-karaganov-e-la-policy-dei-compatrioti-la-protezione-dei-russi-nellestero-vicino/>.

mai ricalcato quest'ultima parte, ma sembra che abbia utilizzato questa teoria per poterla riadattare al contesto.<sup>180</sup>

Per soddisfare i principi della dottrina, in Russia sono state emanate delle leggi federali che permettono di intervenire in difesa dei compatrioti. La prima legge, “*About state policy of the Russian Federation abroad*” è stata approvata dal Consiglio federale russo il 17 marzo 1999. L’art. 1 definisce come compatrioti i cittadini che vivono all’estero, quelli che in passato hanno vissuto all’interno dell’URSS e che di conseguenza hanno ottenuto la cittadinanza sovietica e anche quelli che sono emigrati dall’URSS o dalla Federazione russa<sup>181</sup>. Questi soggetti godono della protezione della Federazione Russa, che deve assicurargli sia la tutela dei diritti umani, sia quella dei diritti politici,<sup>182</sup> in linea, secondo il Cremlino, con alcuni diritti garantiti dalla la Convenzione Internazionale dei diritti civili e politici (ICCPR) e la Convenzione Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR).

Anche se in alcuni punti della legge federale sono riscontrabili i principi delle due Convenzioni internazionali, la politica adottata dalla Federazione Russa non elimina del tutto il principio della sovranità di uno Stato, ma allo stesso tempo dà consenso allo Stato, di intraprendere un atto unilaterale che non lo rispetti proprio attraverso le sue leggi.

La seconda legge prende il nome di “*Об Обороне*”,<sup>183</sup> che tradotta significa “sulla difesa”. Nell’art.10, paragrafo 2.1 vengono elencati i quattro punti principali per cui l’esercito russo sia legittimato ad intervenire militarmente all’interno di un altro Stato:

*“Al fine di proteggere gli interessi della Federazione Russa e dei suoi cittadini, mantenere la pace internazionale e la sicurezza, le Forze Armate della Federazione Russa possono essere rapidamente utilizzati al di fuori del territorio della Federazione Russa in conformità con i principi e le norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale e dai trattati internazionali della Federazione Russa e in aggiunta:*

---

<sup>180</sup> G. GIGITASHVILI, “*Russian World*”: *concept and securitization of collective identity*, in “Latvian Institute of International Affairs”, (2016).

<sup>181</sup> DUMA STATE., 17th March 1999, Federal Law no. 99-F3, on the State Policy of the Russian Federation in Relation to Compatriots Abroad. Disponibile in lingua originale: <https://www.legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24051999-n-99-fz-o/>.

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> DUMA STATE, 13th May 1996, Federal law, no. 61-F3, About defence, Disponibile online in lingua originale: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10591/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/).

1) in caso di un attacco armato alle formazioni delle Forze Armate della Federazione Russa, altre truppe o organi di stanza al di fuori del territorio della Federazione Russa;

2) per prevenire un attacco armato contro un altro Stato che ha fatto appello alla Federazione Russa con una richiesta appropriata;

3) per proteggere i cittadini della Federazione Russa al di fuori del territorio della FR da un attacco armato contro di loro;

4) per combattere la pirateria e garantire la sicurezza della spedizione. (legge federale del 09.11.2009 N 252-FZ)<sup>184</sup>

È evidente che l'intervento in Crimea potrebbe basarsi anche sulle disposizioni di questa legge e che il Cremlino continuerà a giustificarlo attraverso il fattore umanitario. Oltre al fatto che, ancora una volta, bisognerebbe accertarsi di una reale situazione nella penisola e avere delle fonti certe riguardo alle circostanze in cui si trovavano i cittadini russofoni, le due leggi hanno comunque destato molto scalpore all'interno della comunità internazionale.

### **1.5.6 La Dichiarazione d'Indipendenza: la CIG e il caso del Kosovo**

Dopo l'entrata delle forze armate russe in Crimea, l'11 marzo del 2014 il Parlamento crimeano dichiarò l'indipendenza sia della Crimea sia della città di Sebastopoli dall'Ucraina, con l'intenzione di proporre un referendum per staccarsi. La Dichiarazione d'Indipendenza<sup>185</sup> presenta un preambolo interessante. Come prima osservazione il Consiglio Supremo pone la sua decisione nel rispetto dei trattati internazionali:

*“We, the members of the Parliament of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol city Council, with regard to the Charter of the United Nations and a whole range of other International documents (...)”<sup>186</sup>*

---

<sup>184</sup> Il testo è stato tradotto dall'originale in russo è reperibile online al sito: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282926>.

<sup>185</sup> *Dichiarazione d'indipendenza della Repubblica di Crimea e di Sebastopoli*, 11 marzo (2014). Consultabile su: <https://www.voltairenet.org/article182723.html>.

<sup>186</sup> *Dichiarazione d'indipendenza della Repubblica di Crimea e di Sebastopoli*, 11 marzo (2014). Disponibile sul sito: <https://www.voltairenet.org/article182723.html>. Disponibile in tre lingue: russo, inglese e spagnolo.

In secondo luogo viene richiamato il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia nel caso di specie del Kosovo. Con la risoluzione 63/3 (A/RES/63/3),<sup>187</sup> l'Assemblea Generale dell'ONU chiedeva alla Corte Internazionale di Giustizia di esprimere un parere consultivo<sup>188</sup> sulla Dichiarazione d'Indipendenza del Kosovo e di chiarire se effettivamente questa fosse conforme al diritto internazionale. La pronuncia positiva della Corte rappresenta così una direttiva per la comunità internazionale e favorisce la rappresentazione del caso, come caso precedente per le popolazioni degli Stati che decidano di intraprendere la via dell'indipendenza o della secessione. Nel preambolo viene così espresso:

*“And taking into consideration the status of Kosovo by the United Nations International Court of Justice, on July 22, 2010 which says that unilateral declaration by a part of the country does not violate an international norm(...)”*<sup>189</sup>

La legittimità della dichiarazione d'Indipendenza della Crimea e della città di Sebastopoli si basano quindi sul precedente “Kosovaro”, che aveva allo stesso modo fatto sorgere un lungo dibattito internazionale e un'opinione contrastante di alcuni Stati dell'Assemblea Generale.

In tal caso la Corte sembrò essere molto decisa, non affrontò le stesse riflessioni che gli Stati presentarono in seno alla riunione dell'Assemblea Generale e che erano invece oggetto della risoluzione.<sup>190</sup> L'intento della Corte, già in questo specifico contesto, è stato quello di non

---

<sup>187</sup> General Assembly of United Nations, 8 October 2018, no. A/RES/63/3 (A/63/L.2), *Request for advisory opinion transmitted to the Court pursuant to general Assembly Resolution*. Disponibile in PDF sul sito ufficiale: <https://www.icj-cij.org/en/case/141>; <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/14799.pdf>.

<sup>188</sup> ICJ, *Reports of judgements advisory opinions and orders, accordance with the international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, advisory opinion of 22 July (2008)*. Disponibile in PDF sul sito ufficiale: <https://www.icj-cij.org/en/case/141>, <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf>.

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> In merito alla decisione della Corte di riformulare la domanda posta dall'AG si consulti B. I. BONAFÉ, *Il potere della Corte Internazionale di Giustizia di riformulare la domanda del parere consultivo*, p.30 ss., in G. LORENZO, E. MILANO., *Il potere della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione d'Indipendenza del Kosovo, un'analisi critica*, CEDAM, (2012); Interessante il ragionamento incentrato sulla funzione consultiva della Corte, differente da quella contenziosa. La Corte, nel caso del Kosovo, sembra omettere l'analisi di alcuni argomenti di diritto internazionale direttamente collegati alla dichiarazione d'indipendenza. Il principio utilizzato dalla Corte è quello dell'“economia processuale”, ma l'attenzione viene spostata sull'applicabilità di questo principio in merito alla giurisdizione consultiva. Il compito della Corte è in questo caso fare chiarezza sul quadro giuridico rilevante. C. FOCARELLI, *Tanto rumore (quasi) per nulla: lo status del Kosovo e la strategia argomentativa della Corte Internazionale di Giustizia nel parere del 22 luglio 2010*, in “Il politico, Vol. 76, No.1 (226)”, aprile (2011). p.61 ss.

rendere il suo parere molto malleabile per gli stessi Stati, che avrebbero potuto utilizzare le risposte della Corte per loro convenienza, facendole diventare un oggetto politico da poter gestire a loro piacimento. La Corte non affrontò né le conseguenze in generale di una Dichiarazione d'Indipendenza, né il suo rapporto con l'integrità territoriale. Infatti si è espressa soltanto sottolineando lo scopo principale delle sue funzioni e non ha riposto nessun giudizio su come la dichiarazione avesse potuto violare il diritto o la Costituzione di uno Stato interno, perché appunto il suo ruolo verteva essenzialmente sulla questione internazionale, ovvero, determinare se la dichiarazione fosse conforme alle norme internazionalistiche.<sup>191</sup>

Quello che è importante sottolineare è che la situazione in cui verteva il Kosovo, prima parte dello Stato serbo, fu molto diversa da quella della Crimea.<sup>192</sup> Quando le autorità di Belgrado procedettero ad un'intensificazione del loro programma di pulizia etnica all'interno di esso, il Consiglio di Sicurezza autorizzò l'intervento umanitario nella regione attraverso la risoluzione n.1244 (a cui si opposero sia la Cina che la Russia).<sup>193</sup> All'interno della risoluzione venne espresso che la Jugoslavia non poté più esercitare la sua autorità sul Kosovo e che questa doveva essere esercitata da un organo delle Nazioni Unite, in particolare dalla UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), che fu responsabile dell'amministrazione del territorio e dello stabilire delle istituzioni locali, che avrebbero contribuito a portare a termine le loro funzioni all'interno del territorio.<sup>194</sup>

---

<sup>191</sup> “The Court considers that it is not necessary to resolve these questions in the present case. The General Assembly has requested the Court’s opinion only on whether or not the declaration of independence is in accordance with international law. Debates regarding the extent of the right of self-determination and the existence of any right of “remedial secession”, however, concern the right to separate from a State. As the Court has already noted (see paragraphs 49 to 56 above), and as almost all participants agreed, that issue is beyond the scope of the question posed by the General Assembly. To answer that question, the Court need only determine whether the declaration of independence violated either general international law or the *lex specialis* created by Security Council resolution 1244 (1999)” Disponibile in pdf sul sito ufficiale: <https://www.icj-cij.org/en/case/141>, <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf>.

<sup>192</sup> Per ulteriori informazioni sulla storia del Kosovo si consulti N. MALCOLM, *Kosovo a short history*, Londra, (1997); R. RICH, *Recognition of States: The collapse of Yugoslavia and the Soviet Union*, in “*European Journal of International Law*”, (1994), si veda anche P. DUNAY, *Kosovo 1999 and Crimea 2014 similarities and differences*, pp.57-68.

<sup>193</sup> C. WARBRICK, D. MCGOLDRICK, *Kosovo: The declaration of Independence*, in “The international and Comparative Law Quarterly, Vol. 57, no.3”, (2008), p. 677; si veda anche B. GRIC, P. MARUSICH, *Interpreting Kosovo Independence*, in “Slovak Foreign Policy Affairs, Vol.6, No.2, What Should be done in Western Balkans?”, (2005), pp. 25-29.

<sup>194</sup> Si veda Security Council, Resolution no. 1224; C. WARBRICK, D. MCGOLDRICK, *Kosovo: The declaration of Independence*, in “The international and Comparative Law Quarterly, Vol. 57, no.3”, (2008), p. 677.



La supervisione internazionale è stata necessaria per garantire la protezione delle violazioni dei diritti umani, che non furono mai ritenuti né crimini contro l'umanità né crimini di guerra o atti di genocidio dal Tribunale penale internazionale dell'ex Jugoslavia.<sup>195</sup>

L'intervento simile a quello del Kosovo e autorizzato dal Consiglio di Sicurezza è avvenuto anche in altre circostanze, come quella del mandato autorizzato in Congo.<sup>196</sup> I due casi però presentano delle differenze. Infatti il Kosovo, all'epoca dell'intervento delle Nazioni Unite, non rispecchiava le condizioni per cui potesse essere ritenuto uno Stato.<sup>197</sup> Al contrario, il Congo ricevette sostegno dal mandato autorizzato dal Consiglio Di Sicurezza per consentire alla autorità statali di espandere l'esercizio delle loro funzioni sul territorio.<sup>198</sup> Le circostanze del Kosovo furono quindi differenti e fu ritenuto che la supervisione internazionale abbia svolto un ruolo importante nel processo di sviluppo delle istituzioni legali e politiche del territorio.<sup>199</sup>

Quindi, nonostante quest'ultimo si sia dichiarato indipendente attraverso un atto unilaterale, la Dichiarazione d'Indipendenza non può essere considerata come uno strumento che soddisfi quei criteri che conferiscono all'indipendenza un certo grado di legalità, *inter alia*, quelli contenuti nella Convenzione di Montevideo.<sup>200</sup> Si può dedurre che l'atto costitutivo in sé non è una questione che riguarda il diritto internazionale e che quindi la Corte non fosse tenuta a rispondere ad un quesito che d'altronde non fu posto dall'Assemblea Generale. Ciò non esclude che l'atto dichiarativo del riconoscimento dello Stato da parte degli Stati terzi sia essenziale affinché si completi il processo di creazione di uno Stato come soggetto di diritto internazionale.<sup>201</sup>

---

<sup>195</sup> C. WARBRICK, D. McGOLDRICK, p. 680.

<sup>196</sup> Si veda Security Council, resolutions no. 143, 145, 146.

<sup>197</sup> C. WARBRICK, D. McGOLDRICK, p. 682.

<sup>198</sup> *Supra* nota 161.

<sup>199</sup> Si veda il report inviato dal rappresentante del Segretariato Generale Martti Ahtisaari al Presidente del Consiglio di Sicurezza, S/2007/168; reperibile online: <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Kosovo%20S2007%20168.pdf>.

<sup>200</sup> L'art.1 della Convenzione: "un governo di potere esclusivo".

<sup>201</sup> WARBRICK., p.683; si veda anche J. CRAWFORD, *The creation of States in International Law*, Oxford, (2010), pp.403-404; In particolare sulla dottrina del riconoscimento degli Stati si veda: J. VIDMAR, *Explaining the legal effect of recognition*, in "The International and Comparative Law Quarterly", Vol.61, no.2, (2012), p.363.

La Dichiarazione d'Indipendenza, come sostenuto dalla CIG nel caso del Kosovo, non è regolata dal diritto internazionale, non può quindi essere né legale né illegale a livello internazionale, almeno nella fase in cui produce il cambiamento dello *status* di un territorio.<sup>202</sup> Anche in merito al principio dell'integrità territoriale la Russia potrebbe sostenere che questo non sia stato violato e che la Dichiarazione d'Indipendenza non manifesti in sé un atto che vada contro lo stesso principio. La CIG ha affermato che la definizione di quest'ultimo, che corrisponde al diritto internazionale generale (contenuto sia all'interno della *Declaration of principles of International Law*<sup>203</sup> che nel contesto del principio dell'autodeterminazione di un popolo), è incastonata nell'art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite, ovvero il divieto per gli Stati di ricorrere alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale degli altri Stati<sup>204</sup>, escludendo allo stesso tempo che la Dichiarazione d'Indipendenza possa essere ritenuta un atto unilaterale illegittimo. Si ritiene che la questione riguardante il principio dell'integrità territoriale sia stata affrontata dalla Corte in maniera poco esaustiva<sup>205</sup> e che possa, in questo modo, aver determinato quello che viene definito dal giudice Stotnikov un “*inflammatory*

---

<sup>202</sup> ICJ, *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence by the provisional institution of Self-Government of Kosovo*, 1 December-11 December, (2009); sito: <https://www.icj-cij.org/en/multimedia/56e93a6288fa3fe1450a798c>. Sul sito della CIG sono contenuti gli audio sulle opinioni dei vari Stati in merito alla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. In particolare, viene sostenuta l'argomentazione in merito alla dichiarazione come un atto legale interno e non internazionale. I rappresentanti di alcune nazioni sostengono che inoltre, la dichiarazione non violi il diritto internazionale, anzi è una manifestazione del diritto del popolo di autodeterminarsi. Infatti, in questa prima fase, la dichiarazione, non rappresenta un elemento essenziale nel definire la statualità, è però uno strumento legale in quanto dovrebbe rispondere, *inter alia*, ai criteri di Montevideo e anche al principio d'effettività. Questa argomentazione tende a creare una situazione controversa in merito alla sentenza della CIG sul Kosovo, in quanto quest'ultimo non ha soddisfatto appieno i criteri sopra citati nel momento in cui fu dichiarata l'indipendenza. La CIG ha comunque stabilito che in quel caso specifico, gli autori della Dichiarazione d'Indipendenza furono dei rappresentanti del popolo, che hanno agito per conto della sua volontà, anche non facendo espressamente parte del governo ad interim esistente. La CIG ha così interpretato in modo poco restrittivo la soddisfazione dei criteri costitutivi di uno Stato, e questo è un argomento favorevole alle pretese della Federazione Russa, ma che non corrisponde pienamente al caso della Crimea.

<sup>203</sup> DPIL., “*Recalling the duty of States to refrain in their international relations from military, political, economic or any other form of coercion aimed against the political independence or territorial integrity of any State, considering it essential that all States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political (...)*”

<sup>204</sup> Sul punto F. CASOLARI., *La dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo e il campo di applicazione del principio di integrità territoriale*, cit. p.138. in G. LORENZO, E. MILANO, *Il potere della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione d'Indipendenza del Kosovo, un'analisi critica*, CEDAM, (2012); ICJ., *Kosovo Advisory Opinion para. 80*; Si veda anche sul principio ZACHER, *The territorial integrity Norm, International Boundaries and the Use of Force*, in SIMMONS, STEINER, “*International Law and International Relations*”, Cambridge University Press, 2006), p.259 ss.

<sup>205</sup> CASOLARI, p.144.

*effect*”<sup>206</sup> o in altre parole, come aggiunge il giudice Koroma, un probabile utilizzo del parere consultivo come manuale d’istruzione per i popoli secessionisti di tutto il mondo che provoca una sottovalutazione della stabilità nel diritto internazionale.<sup>207</sup>

Pertanto, se la Dichiarazione è stata ritenuta conforme al diritto internazionale o meglio ancora, non può essere ritenuta illegittima, questo vuol dire che non esiste nessuna norma che vieti uno Stato di dichiararsi unilateralmente indipendente e che non esista un obbligo di non-riconoscimento da parte degli Stati terzi.<sup>208</sup>

Quello che la Federazione Russa non può rivendicare non è la legalità o la legittimità della Dichiarazione d’Indipendenza in sé, ma gli effetti che essa inevitabilmente produce a livello internazionale, in particolare quando avviene una violazione di *jus cogens*, e ci si possa, quindi, trovare nella situazione in cui essa sia strettamente correlata ad un illecito internazionale.<sup>209</sup> Nel parere consultivo del Kosovo, la CIG è molto esplicita riguardo a questo punto. Infatti, una Dichiarazione d’Indipendenza può essere direttamente connessa con un illecito internazionale o con un’altra violazione delle norme internazionali,<sup>210</sup> perché è dimostrato più volte che gli organi delle Nazioni Unite si siano espressi sull’invalidità di alcune Dichiarazioni d’Indipendenza attraverso diverse risoluzioni.<sup>211</sup>

In conclusione, la Russia potrà, come è evidente all’interno del preambolo della Dichiarazione d’Indipendenza della Crimea, richiamare il parere consultivo della CIG in riferimento al Kosovo, sostenendo che la Dichiarazione d’Indipendenza sia conforme al diritto internazionale per gli stessi motivi che sono stati espressi dalla CIG. Però il contesto in cui è stata dichiarata l’indipendenza appare ampiamente differente da quello del Kosovo. Se in entrambi i casi c’è

---

<sup>206</sup> Opinione dissenziente del giudice Stoknikov, p.5, para.17; disponibile online <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c592aa02>.

<sup>207</sup> Opinione dissenziente del giudice Koroma, p. 468-469, para. 4, disponibile online: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-02-EN.pdf>.

<sup>208</sup> CASOLARI, cit.p.139.

<sup>209</sup> CASOLARI, cit. p. 138, “*la dichiarazione può essere inficiata dalle circostanze nelle quali essa è pronunciata*”.

<sup>210</sup> ICJ, *Kosovo Advisory Opinion*, 22 July (2010) p.437, para. 81; riferimento alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che menzionano l’illegalità delle Dichiarazioni d’Indipendenza, in riferimento al contesto in cui si sono svolte.

<sup>211</sup> Security Council of United Nations, 6 May (1965), no. S/RES/202, *Resolution on Southern Rhodesia*. Questa che non fu riconosciuta perché considerata come regime antidemocratico; SC., Resolution no. 217 (1965), si veda anche la no. 227 nella quale viene espressamente sottolineato che “la Rhodesia del Sud si è autoproclamata una repubblica, ma la proclamazione del nuovo regime territoriale è stata antidemocratica”.

stata violazione della *lege lata*,<sup>212</sup> da una parte rappresentata dall'intervento della Serbia in Kosovo e dall'altro dall'intervento della Russia in Crimea, per quest'ultima non è avvenuto il processo secondo il quale il territorio si sia proclamato uno Stato indipendente dallo Stato di appartenenza. La questione diventa più complessa proprio perché la Crimea è stata successivamente annessa ad uno Stato ed è attualmente parte di un sistema governativo già esistente. La Dichiarazione d'Indipendenza della Crimea si basa, quindi, sulla validità del referendum, che nel contesto della crisi ucraina ha rappresentato l'espressione della volontà del popolo di distaccarsi per poi essere annessa alla Federazione Russa. La legittimità della Dichiarazione sarà conforme soltanto alla legittimità del referendum, direttamente collegata all'intervento militare nella penisola.

Il 10 marzo del 2014 fu indetto un referendum in cui veniva chiesto alla popolazione un doppio quesito: il distacco della repubblica Autonoma di Crimea dall'Ucraina con conseguente annessione alla Russia o il ripristino della Costituzione Ucraina del 1922 e dello *status* della Crimea come parte dello Stato ucraino. L'esito del referendum fu a favore del distacco dall'Ucraina (95,32%).<sup>213</sup> Il referendum rappresentò per Putin un punto sufficiente per dimostrare la legittimità dell'incorporazione purché rappresenti, dinanzi la comunità internazionale, il diritto di un popolo ad autodeterminarsi.<sup>214</sup> L'Assemblea Generale dell'ONU, con la risoluzione 68/262, dichiarerà al contrario l'illegalità del referendum di cui si parlerà nel secondo capitolo.

Nella primavera del 2014 anche le regioni del Donetsk e Lugansk dell'Ucraina orientale chiedevano l'indipendenza e si affrettavano ad aprire le urne per i referendum. L'evento che fece molto scalpore, e che sarà oggetto anche della decisione Corte internazionale di giustizia riguardo alla CFRT,<sup>215</sup> fu l'abbattimento di un aereo di linea malese in Ucraina in cui morirono

---

<sup>212</sup> P. DUNAY, p.61. Sia l'intervento della Serbia in Kosovo nel difendere la sua integrità territoriale, sia l'intervento della Russia in Crimea rappresentano una violazione dell'art.2 para. 4 della Carta delle Nazioni Unite. Quindi utilizzo o minaccia della forza.

<sup>213</sup> M. ZOLA, *La Crimea ha diritto all'autodeterminazione?*, in "East Journal", 19 Marzo (2014).

<sup>214</sup> Nel primo articolo della Carta delle Nazioni Unite viene affermato il principio di autodeterminazione dei popoli; "*The purposes of the United Nations are (...) to develop friendly relations among nations based on respect for principle of equal rights and self-determination of people*". Si veda anche la Dichiarazione sulle Relazioni Amichevoli e la Cooperazione tra Stati del 1970: "*all the people have the right freely to determine without external interference their political status and to pursue their economic, social, and cultural development and every State has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the Charter*".

<sup>215</sup> International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations, (1999).

trecento civili. L'abbattimento dell'aereo è avvenuto nello spazio aereo ucraino e in una zona dove si stava combattendo lo scontro tra i ribelli e le truppe mandate da Kiev. I combattimenti continuarono a protrarsi nei mesi seguenti con le continue denunce da parte dell'Ucraina per una nuova invasione Russa nelle regioni orientali. Il fuoco doveva essere cessato e si procedette con l'accordo di Minsk che fu raggiunto dopo una lunga trattativa il 5 settembre del 2014.<sup>216</sup>

Un anno più tardi, dopo molte manifestazioni evidenti da parte della Russia di non aver rispettato l'accordo di Minsk, nel marzo del 2015 iniziarono i festeggiamenti in Crimea per il primo anniversario dell'annessione. Riguardo allo status della Crimea, la situazione sembrava senza dubbio conclusa e, secondo il portavoce del Cremlino Dmytri Peskov, ormai fuori discussione.<sup>217</sup> Con questa forte dichiarazione il governo russo iniziò a consolidare una posizione decisiva sullo status territoriale della Crimea, che verrà messo perennemente in discussione dalla comunità internazionale. La Russia con il passare del tempo continuerà a giustificare la riunificazione<sup>218</sup> della penisola cercando di convincere il resto del mondo della legittimità delle sue azioni facendo riferimento alle supposizioni sopra elencate.

Nel marzo del 2019, V. Putin ha fatto ritorno nella penisola per festeggiare i cinque anni dell'annessione della Crimea, un evento per lui molto importante ed utile al saldamento della riunificazione avvenuta nel 2014. Le minoranze etniche presenti in Crimea, tra cui i tatars e la popolazione musulmana, non hanno del tutto accettato questa condizione. Secondo alcune fonti giornalistiche continuano a subire violazioni<sup>219</sup> dei loro diritti e qualche volta non vengono risparmiati neanche gli stessi ucraini. Continuano gli arresti e a anche le torture<sup>220</sup> per chi manifesti ancora un sentimento politico contrario agli avvenimenti del 2014. Secondo altre testimonianze, le persone sembrerebbero aver avuto un miglioramento della loro vita da quando la Russia ha iniziato ad occuparsi di loro.<sup>221</sup>

---

<sup>216</sup> Il trattato prevedeva l'immediata cessazione del fuoco. Al vertice di Minsk parteciparono la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente russo Putin e l'attuale presidente ucraino Poroshenko.

<sup>217</sup> Camera dei deputati Servizio Studi XII legislatura, note di politica internazionale. Nota numero 77, 5 aprile (2016).

<sup>218</sup> Secondo il Governo Russo oltre ad un'annessione è avvenuta una russificazione.

<sup>219</sup> The Guardian, Russian complicit in human rights abuses, marzo (2014).

<sup>220</sup> OHCHR, *Situation of Human Rights in the autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol*, Ukraine, 15 June-13 July (2020).

<sup>221</sup> Intervista alla BBC nel 2017. Fonte: <https://www.bbc.com/news/world-europe-39329284>.

## CAPITOLO 2

### CONSEGUENZE E QUESTIONI DERIVANTI DALL' INCORPORAZIONE DELLA CRIMEA

CONTENUTI: 2. La reazione della comunità internazionale- 2.1 il non riconoscimento dell'annessione da parte della comunità internazionale- 2.2 Attuazione delle sanzioni-2.3 La risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 27 marzo 2014-2.4 Lo status territoriale della Crimea

Dopo aver analizzato quali furono gli eventi che precedettero l'annessione della Crimea, e quale è stata l'interpretazione del Presidente V. Putin nel legittimare il suo intervento, il secondo capitolo verterà sulla risposta della comunità internazionale e quali sono le questioni che ancora tengono vivo il dibattito internazionale. Le fonti utili ad avere una panoramica delle innumerevoli reazioni da parte dei diversi attori coinvolti sono molte, per questo si partirà prima con un'introduzione generale e poi con l'esposizione del non-riconoscimento dell'annessione cercando di dare visibilità a un quadro molto complesso della questione, senza voler esprimere nessuna posizione favorevole o sfavorevole a riguardo. Di seguito verranno esposte le sanzioni implementate da alcuni Stati in risposta all'annessione e la reazione dei più importanti organi rappresentativi della comunità internazionale. Infine, si cercherà di dare una valutazione e una considerazione finale sullo *status* territoriale della Crimea.

#### ***1. La reazione della comunità internazionale***

L'annessione/riunificazione della Crimea ha portato grande scompiglio nel mondo intero, provocando uno scenario abbastanza complesso in risposta agli eventi, dove alcuni Stati hanno negato qualsiasi elemento di conformità degli eventi al sistema giuridico internazionale.<sup>222</sup> Gli attori che prendono-ancora oggi- parte a questo scenario sono molteplici. Da una parte il mondo occidentale non ha mai accettato l'intervento Russo in Crimea, astenendosi dal voler accettare

---

<sup>222</sup> Informazioni reperibili al sito ufficiale dell'Unione Europee "*European Union of external actions*", The UE-non recognition for Crimea and Sebastopol: Fact Sheet.; [https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/37464/eu-non-recognition-policy-crimea-and-sevastopol-fact-sheet\\_en](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/37464/eu-non-recognition-policy-crimea-and-sevastopol-fact-sheet_en); si veda anche il sito del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione Europea: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/20/illegal-annexation-of-crimea-and-sevastopol-eu-extends-sanctions-by-one-year/>.

la situazione *de facto*, dichiarandola contraria al diritto internazionale.<sup>223</sup> Difatti l'UE, anche dopo sei anni dall'annessione, continua a portare avanti una politica a sostegno della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina.

Per di più la politica del non-riconoscimento dell'annessione da parte dell'UE e da parte di altri Stati occidentali continua ancora oggi con occhio di riguardo alla situazione dei diritti umani in Crimea,<sup>224</sup> situazione complessa ma che convince ancora di più a voler prolungare le sanzioni verso la Federazione Russa.<sup>225</sup> Anche gli Stati Uniti hanno reagito allo stesso modo, schierandosi dalla parte dell'UE e giustificando le loro ragioni. Sul sito del Dipartimento di Stato degli USA viene manifestato, ancora nel 2020, il dissenso del governo statunitense sull'accettazione dell'annessione.<sup>226</sup> Sul sito ufficiale il titolo del Press Statement del segretario di Stato Micheal R. Pompeo è difatti "*Crimea is Ukraine*."<sup>227</sup>

Gran parte degli Stati ex-sovietici hanno dimostrato contrarietà verso ciò che stava accadendo in Crimea, altri invece hanno avuto un atteggiamento diverso, relativamente "positivo" nei confronti dell'operato del governo russo. Il Parlamento della Georgia il 6 marzo del 2014 ha adottato una risoluzione per supportare la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, esprimendo allo stesso tempo sostegno all'UE e alla partecipazione nel ruolo di peace-

---

<sup>223</sup> L. MALKSOO, *The annexation of Crimea and Balance of power in International Law*, in "The European Journal of International Law, Vol.30, No.1", (2017), p.307. Sulla questione si faccia riferimento alle conferenze internazionali, la prima tenutasi a Varsavia e la seconda tenutasi a Heilderberg, un anno dopo l'annessione della Crimea.

<sup>224</sup> Sul sito ufficiale del OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Internazionali) è disponibile la Settantaquattresima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 58th & 59th meetings (ga/12241), *Concerned about Ongoing Militarization of Crimea, Human Rights Violations in Eastern Ukraine, Speakers Tell General Assembly Minsk Agreements must be fully Implemented*. Nel testo è interessante leggere che l'annessione viene ancora dichiarata illegale da gran parte dei delegati all'Assemblea, e viene dichiarato illegale l'atteggiamento della Federazione Russa all'interno del territorio della Crimea, proprio per le continue violazioni dei diritti umani. Il delegato della Federazione Russa risponde che la Crimea non è occupata militarmente ma annessa alla Russia tramite il referendum del 2014. Ricalca la situazione in Donbass e la guerra civile che non si è mai fermata in quei territori. Il delegato russo ribadisce che bisogna guardare alla verità dei fatti in Ucraina.; disponibile sul sito: <https://reliefweb.int/report/ukraine/concerned-about-ongoing-militarization-crimea-human-rights-violations-eastern-ukraine>.

<sup>225</sup> Informazioni reperibili sul sito ufficiale del Consiglio Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea. Sul sito è disponibile una mappa delle sanzioni dell'UE: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/>; <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>.

<sup>226</sup> <https://www.state.gov/crimea-is-ukraine-3/>.

<sup>227</sup> *Ibid.* "*The world will never forget Russia's unprovoked invasion of Ukraine. The United States condemns Russia's illegal actions in Crimea and its continued aggressive actions against Ukraine, including in the Donbas, and will maintain sanctions against Russia until it returns control of Crimea to Ukraine and fully implements its commitments under the Minsk agreements.*"

making.<sup>228</sup> Lo stesso è avvenuto per la Lettonia, dove il Ministro degli Esteri ha condannato le azioni della Russia nel rispetto dei trattati internazionali<sup>229</sup> e così anche per la Lituania e la Moldavia.<sup>230</sup> Il Presidente dell'Armenia Serž Sargsyan ha invece espresso una totale concordanza nella necessità di un referendum in Crimea.<sup>231</sup>

La Bielorussia ha mostrato fin da subito un atteggiamento ambiguo nei confronti della crisi crimeana del 2014. Il Presidente bielorusso Lukashenko, all'alba degli eventi ha manifestato il suo dissenso verso l'entrata delle forze armate in Crimea, a favore della violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina.<sup>232</sup> All'inizio il Presidente bielorusso ha affermato che la Crimea rappresentasse un precedente russo differente da quello dell'Ossezia del Sud in Georgia; il caso della Crimea, a differenza di quest'ultimo, non può essere riconosciuto perché la Crimea non è una regione indipendente, ma bensì una Repubblica autonoma dello Stato ucraino.<sup>233</sup> Allo stesso tempo ha giustificato l'intervento in Crimea per le conseguenze che le proteste dell'EuroMaidan avevano portato, per gli scontri con i nazionalisti ucraini nel Donbass e il pericolo imminente sui separatisti filorusi.<sup>234</sup> Con ciò la Bielorussia ha manifestato in questo contesto un atteggiamento ambivalente nei confronti della Russia, che può essere giustificato da ragioni economiche e politiche.<sup>235</sup>

---

<sup>228</sup> Georgian parliament adopted resolution on supporting Ukraine, 7 marzo (2014); <https://civil.ge/archives/123560>.

<sup>229</sup> Statement by President of Latvia, Speaker of Saeima, Prime Minister and Foreign Minister on Russia's interference in Ukraine, 3 marzo (2014); <https://www.mfa.gov.lv/en/news/latest-news/13572-statement-by-president-of-latvia-speaker-of-saeima-prime-minister-and-foreign-minister-on-russia-s-interference-in-ukraine>.

<sup>230</sup> Presidency of the Republic of Moldova, "Moldova's position towards critical situation in Ukraine", 2<sup>nd</sup> March (2014).

<sup>231</sup> "Today the president of Armenia held a telephone conversation with the president of Russia", press release, 3<sup>th</sup> March (2014); "In that context the Presidents touched upon the situation after the referendum in Crimea and stated that the latter constitutes another case of exercise of peoples' right to self-determination via free expression of will."

<sup>232</sup> S. MUDROV, *Belarus, Russia and Crimea issue: the alliance without recognition*, in "NYU Jordan centre for the advanced study of Russia", 22<sup>nd</sup> April (2020).

<sup>233</sup> RFE/RL JOURNALISTS, *Belarusian President says Crimean annexation "bad precedent"*, in "RadioFreeEurope/RadioLiberty", 23 marzo (2014).

<sup>234</sup> A. SHAIBAM, *The Lukashenko formula: Belarus's Crimea flip-flops*, in "Carnegie Moscow Center", 1 giugno (2016).

<sup>235</sup> Le ragioni che spingono la Bielorussia a non prendere una posizione del tutto contraria all'annessione della Crimea, e quindi di totale disaccordo con il governo russo, sono economiche. La dipendenza dalla Federazione Russa è sicuramente quella in ambito energetico.



## ***1.2 Il non-riconoscimento dell'annessione da parte della comunità internazionale***

L'Ucraina continua a rivendicare la Crimea come Repubblica autonoma parte integrante dello Stato Ucraino nel rispetto della Costituzione ucraina. Dal 2014 in poi, l'Ucraina cercherà di dimostrare l'illegalità delle azioni commesse dal Governo russo e deciderà di appellarsi alle Corti internazionali per dimostrare la veridicità delle violazioni del diritto internazionale, come verrà mostrato nel capitolo seguente.

Il 1 marzo 2014 il Vice Segretario Generale delle nazioni Unite informò il Consiglio di Sicurezza che “che nei giorni precedenti alcuni uomini non identificati avevano bloccato il Parlamento, alcuni edifici pubblici e aeroporti nel sud-est dell'Ucraina”.<sup>236</sup>

Gli uomini che presiedevano alcuni spazi del territorio ucraino erano inizialmente non identificabili e non era ancora chiaro se, in quel momento, si potesse parlare in modo effettivo di violazione del diritto internazionale. Pochi giorni dopo, alcune unità appartenenti alla base militare russa istituita dal Black Sea Fleet Agreement<sup>237</sup> bloccarono il porto di Sebastopoli e alcune basi militari ucraine.<sup>238</sup> Solo così lo schieramento coercitivo delle forze militari russe apparve, in quell'istante, una violazione dell'integrità territoriale e della sovranità dello Stato ucraino a tutti gli effetti.

Prima di passare all'analisi dettagliata dell'accusa di uso della forza, è necessario specificare che il 4 marzo 2014 il Consiglio Federale russo, su richiesta del Presidente Putin, ha autorizzato l'invio delle forze armate per portare stabilità socio-economica all'interno dell'Ucraina:

*“ Giving the consent to the President of the Russian Federation for the use of the Armed Forces of the Russian Federation on the territory of Ukraine until the normalization of the socio-political situation in this country ”*<sup>239</sup>

---

<sup>236</sup> United Nations Security Council, New York, Saturday 1<sup>st</sup> March (2014); “*there have been reports of continued serious developments in Ukraine. In Crimea, key sites such airports, communications and public buildings, including the regional parliament, reportedly continue to be blocked by unidentified armed men. There are further reports of personnel taking control of regional administration building in several cities in Esat and South Crimea*”.

<sup>237</sup> Il Black Sea Fleet agreement è un accordo siglato dall'Ucraina e dalla Russia che consente a quest'ultima di avere delle basi militari nel Mar Nero.

<sup>238</sup> “Mosca ha il pieno controllo della Crimea: occupate 147 basi militari”, 22 marzo (2014); [https://www.cdt.ch/mondo/cronaca/cadono-le-ultime-basi-ucraine-ERCDT103403?\\_sid=tjPlmNu4](https://www.cdt.ch/mondo/cronaca/cadono-le-ultime-basi-ucraine-ERCDT103403?_sid=tjPlmNu4).

<sup>239</sup> постановление совета федерации федерального собрания российской федерации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины, para. 2 “Documento originale disponibile su: <http://council.gov.ru/activity/documents/39979/>.”

La richiesta però fu poi ufficialmente revocata dal CFFR il 25 giugno del 2014:<sup>240</sup>

*"To cancel the resolution of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation of March 1, 2014 No. 48-SF. On the use of the Armed Forces of the Russian Federation on the territory of Ukraine, this resolution shall enter into force from the date of its adoption"*<sup>241</sup>

Inizialmente il problema principale fu quello di accertarsi del fatto che il dispiegamento di alcuni uomini dalla divisa verde,<sup>242</sup> che imponevano la loro presenza sul territorio ucraino, fossero truppe locali o meno; ovvero se l'esercito che attualmente si trovava lungo le coste e all'interno di alcuni spazi della Crimea provenisse dalle basi militari russe già istituite nel territorio, oppure dall'esterno, presumibilmente da uno Stato straniero. In un primo momento la Russia non destò nessun tentennamento a definire i militari come "gruppi di autodifesa locali",<sup>243</sup> quindi uomini del posto.

Se si volesse dimostrare la validità di questa affermazione, ci furono molte incertezze da parte di chi stava monitorando la situazione. Nella ricerca del materiale sull'apparizione dei primi uomini verdi in Crimea, alcune prove a disposizione riferiscono che quei militari potevano ipoteticamente far parte dell'esercito russo, come si deduce dalla testimonianza di un team di osservatori dell'OCSE invitati dalle autorità ucraine in Crimea "ai quali fu vietato l'accesso per la presenza consistente di uomini armati dall'accento russo".<sup>244</sup>

---

<sup>240</sup> Об отмене постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 1 марта 2014 года № 48-СФ "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины" пара.2, disponibile online: <http://council.gov.ru/activity/documents/44424/>.

<sup>241</sup> Ivi. para. 2.

<sup>242</sup> "Little Green men or Russian invaders?" BBC news, 11 marzo (2014).

<sup>243</sup> «Володимир Путін говорить, що всі дії у у Криму роблять понад 22 тис. місцевої самооборони, яка захопила зброю у української армії»; ЕСПРЕСО, 4 marzo (2014); [https://espreso.tv/news/2014/03/04/putin\\_v\\_krymu\\_diyut\\_ne\\_viyska\\_rf\\_a\\_zahony\\_samooborony\\_yaki\\_zabraly\\_zbroyu\\_v\\_ukrayinciv](https://espreso.tv/news/2014/03/04/putin_v_krymu_diyut_ne_viyska_rf_a_zahony_samooborony_yaki_zabraly_zbroyu_v_ukrayinciv); Путин: Украинских военных в Крыму блокировали российские войска", Напомним, в начале марта Путин утверждал, что вооруженными людьми в Крыму были "местные силы самообороны" : Disponibile online [https://news.liga.net/politics/video/putin\\_ukrainskikh\\_voennykh\\_v\\_krymu\\_blokirovali\\_nashi\\_voennye](https://news.liga.net/politics/video/putin_ukrainskikh_voennykh_v_krymu_blokirovali_nashi_voennye).

<sup>244</sup> Il report ufficiale non sembra reperibile. La notizia è stata riportata al seguente sito dalla seguente testata giornalistica disponibile online: F. DAHL., OSCE team say Crimea roadblock gunmen threatened to shoot at them, in "Reuters", 12 marzo (2014).

In un secondo momento, l'incertezza fu smascherata in parte dallo stesso V. Putin in una trasmissione televisiva nazionale, in cui affermò, in modo diretto, che gli uomini verdi non erano altro che i *suoi* uomini al servizio della Crimea, *giunti* per contribuire alla volontà del popolo crimeano:

*“Our task was to ensure that there are conditions for the free expression of the will of crimeans, we have to take measures to avoid this situation developing along the way it is now going in eastern Ukraine, to avoid tanks, to avoid radicals, nationalists well-armed with automatic weapons behind the self-defence unit of Crimea, of course we have our servicemen, they were acting correctly, but at the same time decisively and professionally to conduct a referendum in an open way and help people to express their will, without that this expression of their will would be impossible”*<sup>245</sup>

Con questa affermazione il presidente V. Putin ha dichiarato che nelle basi militari ucraine e all'interno del porto di Sebastopoli vi era la presenza di uomini provenienti dall'esercito russo, prima non del tutto identificabili perché privi di alcuno stemma che ne accertasse la provenienza.<sup>246</sup> Quindi, fu constatato che le forze armate russe fossero arrivate in Crimea il 27 febbraio 2014, violando la sovranità di un altro Stato, tramite l'uso della forza. (Nel primo capitolo è stato già mostrato come il diritto internazionale proibisce l'uso della forza e della minaccia, sancito dall'art.2 della Carta Delle Nazioni Unite e sono state elencate le possibilità di deroga al principio statuito come norma imperativa del diritto internazionale).<sup>247</sup>

Dopo l'accertamento che vi sia stata violazione dell'integrità territoriale e della sovranità dello Stato è utile definire l'esatta rappresentazione legale dell'uso della forza in questo contesto, chiedendoci se si tratti di un attacco armato, un atto di aggressione o di occupazione.<sup>248</sup>

---

<sup>245</sup> Intervista a Vladimir Putin, RT News, (2014); Disponibile su Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=C-ApPC4XoV4> “Да, я не скрываю, конечно, это факт, мы никогда его не скрывали, наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали Вооружённые силы Украины, расквартированные в Крыму. Но не для того, чтобы кого-то заставить идти голосовать, это невозможно сделать, а для того, чтобы не допустить кровопролития, чтобы дать возможность людям выразить свое собственное отношение к тому, как они хотят определить свое будущее и будущее своих детей.”

<sup>246</sup> Vedi nota 173.

<sup>247</sup> F. MARRELLA, D. CARREAU, *Diritto Internazionale*, Giouffrè editore, S.p.A. Milano, (2018), p.74.

<sup>248</sup> A. TANCREDI, *The Russian annexation of the Crimea: questions relating to the use of force*, in “Question of International Law”, (2014), pp. 5-34.

La Carta ONU distingue queste tre ipotesi, ma la questione risulta molto complessa se volessimo cercare di stabilire una linea di demarcazione tra le tre definizioni.

Il mondo occidentale considera l'intervento russo in Crimea come un atto di *aggressione* verso l'Ucraina,<sup>249</sup> esprimendosi in modo del tutto inconciliabile con quello del Governo russo. Durante il dibattito tenutosi presso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il rappresentante dell'Ucraina ha definito come atto di aggressione l'entrata delle truppe militari in Crimea e ha sottolineato come il dispiegamento di queste truppe sia avvenuto commettendo un illecito internazionale.<sup>250</sup> Il Consiglio dell'UE ha condannato l'intromissione russa come un atto di aggressione<sup>251</sup> e anche altri Stati hanno fatto lo stesso.<sup>252</sup> Non compare, all'interno delle varie affermazioni, il termine di attacco armato che potrebbe appunto avere una connotazione diversa rispetto a quella di aggressione.

### **1.2.1 Attacco armato**

L'attacco armato rappresenta la legittima difesa di uno Stato "*per garantire il rispetto di un diritto internazionale massicciamente violato da un altro Stato*",<sup>253</sup> come espresso nell'art.51 della Carta.<sup>254</sup> Se si volesse cercare una definizione del termine, alcuni autori lo definiscono come un confronto militare diretto che necessita l'inflizione di una sostanziale distruzione e di perdita in termine di vite umane.<sup>255</sup>

Nella Carta non viene data una definizione precisa ed esaustiva del termine che deve essere cercata all'interno di altre fonti del diritto internazionale. Il carattere fondamentale del divieto dell'uso della forza e le conseguenti distinzioni che ne derivano è offerto dalla sentenza della CIG nel caso della controversia *Nicaragua c. Stati Uniti*<sup>256</sup> del 1988. Il 9 aprile 1984 il governo statunitense venne accusato dal Nicaragua per aver fatto ricorso alla forza armata diretta a

---

<sup>249</sup> Si veda: <https://mfa.gov.ua/e.n/10-facts-you-should-know-about-russian-military-aggression-against-ukraine>.

<sup>250</sup> Si veda United Nation Doc S/PV.7124, (2014), [s\\_pv\\_7124.pdf](https://www.un.org/News/Press/docs/2014/1403/S1403013.html) (securitycouncilreport.org); si veda anche United Nations Doc S/2014/139, <https://undocs.org/S/2014/139>.

<sup>251</sup> 'Council Conclusions on Ukraine', 3 March (2014); [https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf](https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf).

<sup>252</sup> Si veda nota 250, per l'intervento degli Stati Uniti e dell'Australia.

<sup>253</sup> F. MARRELLA, cit. p.662.

<sup>254</sup> Carta ONU, art. 51.

<sup>255</sup> M.O'CONNEL, *Defining Armed Conflict*, in "Journal of Conflict & Security Law", Oxford University Press, Vol. 13, No. 3 (Winter 2008), pp. 393-400.

<sup>256</sup> ICJ, *Nicaragua v. United States*, case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua, Judgement, (1988).

seguito degli interventi militari degli Stati Uniti nel suo territorio, con specifico riferimento al finanziamento delle milizie paramilitari nello scenario della rivoluzione Sandinista.<sup>257</sup> La CIG condannò l'utilizzo sia diretto che indiretto dell'uso forza degli Stati Uniti che pianificarono e poi attuarono azioni militari e paramilitari nei confronti del Nicaragua, violando la disposizione fondamentale dell' art.2 della Carta.<sup>258</sup> Inoltre la CIG proseguì con la distinzione di due tipi di utilizzo della forza nella modalità di un presunto attacco militare: quella grave e quella meno grave.<sup>259</sup> In quelle meno gravi la CIG menziona:

*“L'uso della forza derivante da atti di rappresaglia*

- *l'uso della forza tramite azione forzata che priva le persone di eguali diritti, il diritto di autodeterminazione, il diritto alla libertà e il diritto all' indipendenza*
- *Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare o incoraggiare l'organizzazione di forze irregolari o bande armate, compresi mercenari, per l'incursione nel territorio di un altro Stato.*
- *Ogni Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare, istigare, assistere o partecipare ad atti di conflitto civile o di atti terroristici in un altro Stato o l'accettazione di attività organizzate all'interno del suo territorio diretto verso la commissione di tali atti, quando gli atti di cui al presente paragrafo comportano una minaccia o l'uso della forza.”<sup>260</sup>*

Alcune delle definizioni riportate nella sentenza Nicaragua possono essere associate alle azioni militari della Russia, come ad esempio l'organizzazione e poi il conseguente invio delle bande armate. Perché allora gli atti ricadono per lo più sotto la definizione di “aggressione” e non di

---

<sup>257</sup> La rivoluzione Sandinista è rappresentata da una serie di eventi avvenuti in Nicaragua per porre fine alla dittatura Anastasio Somoza nel 1979. Per altre informazioni sul caso si consulti il rapporto dell'Istituto Mediterraneo degli Studi Internazionali: <http://www.imesi.org/wp-content/uploads/2017/03/Dossier-Nicaragua-c.-USA.pdf>.

<sup>258</sup> *Supra* nota 169, p.9; “*from al support of any kind - including the provision of training, arms, ammunition, finances, supplies, assistance, direction or another form of support - to any nation, group, organization, movement or individual engaged or planning to engage in military or paramilitary actions in or against Nicaragua*”.

<sup>259</sup> ICJ, *Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua*, Judgment, (1988), p.91, para.191; “*As regards certain particular aspects of the principle in question, it will be necessary to distinguish the most grave forms of the use of force (those constituting an armed attack) from other less grave forms. In determining the legal rule which applies to these latter forms, the Court can again draw on the formulations contained in the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, referred to above.*”

<sup>260</sup> Ivi, p. 91.

“attacco armato meno grave”? Inoltre, c'è da aggiungere che la dottrina più volte concorda nel riconoscere l'attacco armato come violazione dell'art.2 della Carta ONU.

Nonostante ciò, il dibattito si concentra ancora oggi sull'accettazione o meno di un'interpretazione restrittiva dell'art. 2, per comprendere quali atti possano rientrare o meno nella definizione di uso della forza e cercando di prendere in considerazione una serie di criteri che ne definiscano la gravità.<sup>261</sup> Questo dimostra che il termine “forza” include diversi tipi di sfumature. Comunque l'attacco armato, utilizzato nel contesto della legittima difesa, viene considerato generalmente come violazione dell'uso della forza<sup>262</sup> anche se l'art. 2 della Carta ONU, come già detto precedentemente, non ne fa un uso restrittivo.

Durante le negoziazioni dell'Assemblea Generale sulla definizione del termine di aggressione, il concetto di forza fu comunque inteso nella sua accezione più ampia, fino a definire i “various minor incidents” come uso della forza.<sup>263</sup> Al contrario l'Unione Sovietica, durante la sessione dell'Assemblea, ritenne necessario stabilire un criterio che fornisse la distinzione tra gli atti di aggressione e quelli di minore portata che non rappresentassero una violazione dell'integrità territoriale e della sovranità dello Stato.<sup>264</sup>

### **1.2.2 Aggressione**

La distinzione portata avanti dalla CIG non include la definizione di aggressione verso un altro Stato, che non viene né esplicitamente espressa all'interno della sentenza, né catalogata all'interno della definizione dell'uso “più o meno grave” della forza. Sempre in riferimento al caso *Nicaragua c. Stati Uniti*, la CIG cita la Risoluzione dell'Assemblea Generale 3314 (XXIX), nella quale invece è consacrato il suddetto termine come “*utilizzo della forza armata da parte di uno Stato contro l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza di un altro Stato*”.<sup>265</sup> Per di più, se si considera l'art.3 della risoluzione, questo è di particolare interesse per la trattazione. Esso stabilisce con chiarezza quali sono gli atti riconducibili al termine “aggressione”. Tra questi “*The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of*

---

<sup>261</sup> T. RUYSS, *The meaning of the force and the boundaries of the jus ad bellum: are “minimal” uses of force excluded from UN charter article 2(4)*, in “The American Journal of International Law, Vol.108, No.2”, (2014), p. 159 ss.

<sup>262</sup> Ivi., p.162; Ruys ha però sottolineato come alcuni autori differenziano gli attacchi armati on small-case e quelli on large-scale.

<sup>263</sup> RUYSS, cit. p. 164.

<sup>264</sup> Special Committee on the Question of Defining Aggression, (1970), Doc. A/AC/.134/SR.105.

<sup>265</sup> United Nations General Assembly Resolution 14 December (1974), n. 3314 (XXIX),

*another State; An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State*<sup>266</sup> che rientrano specificamente nel caso in questione, insieme all'intervento di forze armate con conseguente violazione di un trattato stabilito tra le parti.<sup>267</sup> Nel caso specifico della Crimea rientra pienamente il Black Sea Fleet Agreement.

La presenza della flotta militare russa nel Mar Nero è garantita dal Black Sea Fleet Agreement. L'accordo ha radici storiche molto lontane, ma dopo la dissoluzione dell'URSS, gli sviluppi delle relazioni diplomatiche tra Ucraina e Russia furono controverse, per questo si dovette far fronte ad una nuova ripartizione delle forze armate. Le flotte, già stanziati molti anni prima sulle coste del Mar Nero, furono oggetto di tensione tra i due Stati dopo che questi divennero indipendenti a seguito della dissoluzione dell'URSS. In quelle circostanze si pensò che la Russia non avrebbe mai voluto far a meno della sua influenza politica nel Mar Nero e che questo avrebbe provocato delle gravi conseguenze.<sup>268</sup> Per porre fine a queste tensioni, si proseguì con l'avvio delle negoziazioni tra le due potenze, fino al raggiungimento di un accordo il 28 maggio 1997 firmato dal Primo Ministro ucraino Pavlo Lazarenko e il Primo Ministro russo Viktor Chernomyrdin.<sup>269</sup> L'accordo stabilì che:

1. *“L' affitto da parte della Russia dei porti di Sebastopoli e dintorni per 20 anni a 97,75 milioni di dollari all'anno.*
2. *L' accredito all'Ucraina di \$ 526 milioni per l'utilizzo di parte della flotta, oltre a \$ 20 0milioni per il trasferimento nel 1992 dell'arsenale nucleare ucraino alla Russia. I pagamenti andranno a ridurre il debito di 3 miliardi di dollari dell'Ucraina verso la Russia*
3. *La Crimea (e la città di Sebastopoli, costruita 214 anni fa per proclamare l'eterno impero russo dominio sui mari<sup>3</sup>) è legalmente e territorialmente una parte sovrana dell'Ucraina”*<sup>270</sup>

---

<sup>266</sup>Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 3314 (XXIX), art.3 (c)-(d).

<sup>267</sup> *Ibid.*

<sup>268</sup>V. ZABORSKY, *Crimea and the Black Sea Fleet in Russian- Ukrainian Relations*, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, 11 settembre (2014).

<sup>269</sup>“Ukraine, Russia and The Black Sea Fleet Accord”, WWS Case Study 2/99, p.1; disponibile online: <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a360381.pdf>.

<sup>270</sup> *Ivi*, p.2.

L'accordo fu raggiunto anche nel rispetto di altre condizioni che, secondo gran parte della comunità internazionale, sono state violate nel momento in cui le truppe armate russe giunsero in Crimea. Tra queste il numero delle truppe addizionali che hanno superato le 11.000 unità,<sup>271</sup> il permesso dato alle truppe di potersi muovere liberamente in qualsiasi parte del territorio ucraino, la violazione della sovranità e dell'integrità del territorio tramite uso della forza ed infine il non rispetto degli affari interni dello Stato Ucraino.<sup>272</sup>

Il BSFA è stato quindi violato per più punti e questo sembra essere una buona dimostrazione del non riconoscimento della legalità delle azioni e del fatto che l'intervento delle forze russe possa essere considerato un atto di aggressione, come previsto dalla risoluzione 3314. Il governo di Mosca, al contrario, ha sempre legittimato il dispiegamento delle forze addizionali e rivendicato la possibilità di effettuare tale integrazione delle truppe, giustificato, in un primo momento, dall'autorizzazione del Consiglio Federale Russo, ma non solo. Il Presidente V. Putin ha rivendicato il diritto di poter disporre di truppe militari russe in Crimea fino ad un numero superiore a 25.000 unità, come previsto dal Memorandum.<sup>273</sup> Nel report del Consiglio Di Sicurezza delle Nazioni Unite, a sostegno di questa affermazione, si legge che:

*“Then there is the presence of the Black Sea fleet. The numbers are interesting. The Ukrainian representative said that there are some 16,000 military personnel of the Russian Black Sea fleet, but under our agreement up to 25,000 Russian troops can be stationed there”*<sup>274</sup>

### **1.2.3 Occupazione**

Nel 2015, durante il meeting avvenuto tra il Consiglio Di Sicurezza e l'Assemblea Generale dell'ONU sul dispiegamento dei militari russi, alcuni Stati hanno dichiarato la presenza militare russa come un'“occupazione militare”.<sup>275</sup> Anche a seguito di questa affermazione è necessario ampliare la riflessione. Un territorio si dice occupato quando l'autorità all'interno dello stesso

---

<sup>271</sup> Alcune disposizioni del BSFA sono disponibili al seguente sito tradotte in inglese: <http://ericposner.com/the-1997-black-sea-fleet-agreement-between-russia-and-ukraine/>; [https://en.wikisource.org/wiki/Partition\\_Treaty\\_on\\_the\\_Status\\_and\\_Conditions\\_of\\_the\\_Black\\_Sea\\_Fleet](https://en.wikisource.org/wiki/Partition_Treaty_on_the_Status_and_Conditions_of_the_Black_Sea_Fleet).

<sup>272</sup> *Ibid.*

<sup>273</sup> Si veda Security Council of UN, Doc. No. S/PV.7125.

<sup>274</sup> *Ivi*, p.16.

<sup>275</sup> La Crimea ancora oggi viene considerata “occupata” dalla Russia, nonostante l'annessione.



viene esercitata da una forza armata ostile.<sup>276</sup> In parole più salienti, ci si trova in un contesto d'occupazione, quando lo Stato in questione esercita un controllo effettivo del territorio.<sup>277</sup> Affermare che vi sia stata occupazione della penisola, comporta delle conseguenze interessanti. L'occupazione di un territorio non determina, di per sé, l'acquisto della sovranità da parte dell'occupante sul territorio occupato.<sup>278</sup> Risulta comunque difficile determinare quale sia il rapporto che nasce dal permanere della sovranità dello Stato occupato e l'esercizio del controllo dello Stato occupante. La dottrina ha assunto atteggiamenti differenti su questo argomento che ha radici tra il XIX e il XX secolo.

Il primo orientamento mirava a non attribuire una legittimazione giuridica allo Stato occupante, che di fatto esercitava soltanto il suo potere.<sup>279</sup> La seconda invece cercava di far coincidere i poteri sovrani dello Stato occupato e quelli giuridici dello Stato occupante. Per giustificare questa mescolanza, si faceva ricorso al diritto interno privato utilizzando la nozione di usufrutto o di possesso per permettere allo Stato occupante di assimilare alcuni poteri.<sup>280</sup> La teoria più convincente, prima dello sviluppo delle norme internazionali che regolano l'occupazione di un territorio, sembra essere quella di Balladore Pallieri, che riconosceva nel diritto internazionale una certa tolleranza dell'esercizio di poteri leciti dello Stato occupante da parte dello Stato occupato.<sup>281</sup> Se prima della seconda guerra mondiale la dottrina si è concentrata sull'interesse dei poteri esercitati dallo Stato in un territorio straniero e il titolo di sovranità dello Stato occupato, dopo la seconda guerra mondiale, l'approccio non si è incentrato soltanto sullo Stato e sul suo comportamento, ma anche sulla responsabilità di proteggere gli individui e far fronte a possibili disastri umanitari che possono derivare dall'occupazione. Di seguito verrà riassunto brevemente a quali norme ci si riferisce.

Le norme che attualmente si occupano dello stato di occupazione di un territorio, si sono sviluppate in due fasi. La prima fase racchiude le due importanti Conferenze dell'Aia,

---

<sup>276</sup> A. TANCREDI, *The Russian annexation of the Crimea: questions relating to the use of force*, in "QIL question of international Law, Zoom out Vol.1", (2014), pp. 5-34 para 7.

<sup>277</sup> *Ibid.*

<sup>278</sup> A. ANNONI, *L'occupazione "ostile" nel diritto internazionale contemporaneo*, Torino, Giappichelli, cit. p.103.

<sup>279</sup> DAVIS, *The elements of International Law, with an account on its origin, sources and historical development*, terza edizione, New York, (1908), p.329, OPPENHEIM., *The legal relations between an occupying power and the inhabitants*, In LQR, (1917), p.363.

<sup>280</sup> ANNONI., p.103-104.

<sup>281</sup> B. PALLIERI, *Diritto bellico*, p.31; si veda anche CAPOTORTI., *L'occupazione del diritto di guerra*, p.57 ss.; C. GIALDINO, *Occupazione bellica*, Enc. Dir., vol. XXIX, Milano, (1979), p.720.

rispettivamente tenutesi una nel 1899 e l'altra nel 1907, durante le quali 47 Stati firmarono e ratificarono le convenzioni che regolano la condotta dei conflitti armati.<sup>282</sup> La seconda fase invece è avvenuta durante la seconda guerra mondiale e dopo la sua fine, con la conseguente firma delle Convenzioni di Ginevra già accennate nel primo capitolo. I principi non cambiarono radicalmente, ma grazie alle Convenzioni l'attenzione si spostò in particolar modo sulla distinzione tra il Governo e i singoli soggetti, ai quali deve essere garantita la protezione dei diritti umani, tra cui il diritto alla vita.<sup>283</sup>

Rispetto all'occupazione di un territorio straniero, in generale, l'articolo 43 della Convenzione dell'Aia n. (IV) "*Leggi e consuetudini della guerra terrestre*" del 1907 conferisce alla potenza occupante un ampio dovere:

*"The authority of the legitimate power, having in fact passed into the hands of the occupant, the latter shall take all the measure to restore and ensure (...) public order and safety".*<sup>284</sup>

In più, nell'art. 4 del protocollo addizionale delle Convenzioni di Ginevra (*Protection Of Victims Of International Armed Conflict*) viene specificato che "*l'occupazione non deve influenzare lo status legale del territorio in questione*".<sup>285</sup>

Tornando al ruolo che hanno assunto le truppe armate in Crimea, se queste hanno "occupato" siti istituzionali del territorio ucraino, avrebbero dovuto lasciare l'esercizio delle funzioni governative alle autorità crimeane.

La questione è ancora più complessa e meno trasparente, se si vuole effettivamente dimostrare un utilizzo dell'uso della forza da parte delle truppe russe nei confronti delle autorità locali.

---

<sup>282</sup> A seguito della prima conferenza di pace tenutasi nel 1899, il trattato finale fu composto da tre dichiarazioni e tre convenzioni: Convenzione per il regolamento dei conflitti armati, Laws And Customs Of War On Land (Hague, II), Adaptation to Maritime Warfare of Principles of Geneva Convention of 1864 (Hague, III), Declaration on the Launching of Projectiles and Explosives from Balloons, declaration on the Use of Projectiles the Object of Which is the Diffusion of Asphyxiating or Deleterious Gases, Declaration on the Use of Bullets Which Expand or Flatten Easily in the Human Body; A seguito della seconda conferenza di pace del 1907 vennero ratificate tredici convenzioni, si veda FRANK, *On proportionality of Countermeasures in International Law*, in "AJIL", (2008), p.715 ss.

<sup>283</sup> D.P. GOODMAN, *The need for fundamental change in the law of belligerent occupation*, in "Stanford law Review" Vol. 37 n. 6, (1985), pp. 1573-1608.

<sup>284</sup> Hague Conventions, Convention n. (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October (1907). Regulation art. 43; <https://ihl.databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4D47F92DF3966A7EC12563CD002D6788>.

<sup>285</sup> Additional Protocols to the Geneva Conventions of 12 August (1949); disponibile sul sito della ICRC: [https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc\\_002\\_0321.pdf](https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf); si veda anche

Come mostra il rapporto dell'OHCHR datato 15 Aprile 2014<sup>286</sup> in una “*contested situation*”,<sup>287</sup> nella quale è inclusa la presenza di persone armate che circondavano il Parlamento della Repubblica autonoma della Crimea, il 27 febbraio 2014 il Governo locale precedente è *stato respinto*, con la conseguente nomina del Primo Ministro Sergey Aksyonov.<sup>288</sup> Dunque, Il primo report dell'OHCHR riguardo la situazione in Crimea ricalca questo passaggio, che sembra dare molta enfasi alla presenza di uomini armati nella regione. Quest'ultimi, tramite l'utilizzo della forza, hanno respinto l'ex Governo crimeano prima ancora della Dichiarazione d'Indipendenza, prima del referendum e prima dell'approvazione del Consiglio Federale Russo per il dispiegamento delle forze armate. Al contrario, il Presidente V. Putin ha attribuito un ruolo decisivo alle truppe arrivate in Crimea il 27 febbraio, mandate per *garantire* la possibilità di un futuro referendum, per *rispondere* alla volontà del popolo e per *proteggerlo* da eventuali conflitti armati e violazioni dei diritti umani.<sup>289</sup>

#### **1.2.4 Uso della forza**

Riguardo alla responsabilità di intervenire per proteggere i propri connazionali all'estero dai crimini di massa come il genocidio, crimini di guerra, o altre atrocità verso qualsiasi etnia, (*Responsibility to protect*),<sup>290</sup> già citata nel primo capitolo, la dottrina elabora un pensiero critico, fino ad adottare un approccio più eclettico nel definire se possa esistere la possibilità di considerare diversamente l'uso della forza in una determinata circostanza. Secondo una visione meno rigida, il caso che dovrà esser preso in esame dovrebbe essere valutato sulla base di molti

---

<sup>286</sup>OHCHR, *Report on Human Rights Violation in Ukraine*, 14th April (2014); <https://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UARReports.aspx>.

<sup>287</sup> Ivi. p. 7, para. 19, (2014); “*in a contested situation including the presence of armed persons around its building, the Parliament of the Autonomous Republic of Crimea dismissed the former local government and appointed Mr Sergey Aksyonov as “prime minister.”*”

<sup>288</sup> *Ibid.*

<sup>289</sup> Disponibile su: <http://kremlin.ru/>.

<sup>290</sup> “*The Responsibility to Protect – known as R2P – is an international norm that seeks to ensure that the international community never again fails to halt the mass atrocity crimes of genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. The concept emerged in response to the failure of the international community to adequately respond to mass atrocities committed in Rwanda and the former Yugoslavia during the 1990s. The International Committee on Intervention and State Sovereignty developed the concept of R2P during 2001. The Responsibility to Protect was unanimously adopted in 2005 at the UN World Summit, the largest gathering of Heads of State and Government in history. It is articulated in paragraphs 138 and 139 of the World Summit Outcome Document*”: <https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/#:~:text=%20What%20is%20R2P%3F%20%201%20Responsibility%20to,report%20on%20implementing%20the%20Responsibility%20to...%20More%20>.

fattori, che potrebbero ponderare la scelta ultima nel definirlo all'interno di una violazione del diritto.<sup>291</sup>

Olivier Corten, nel suo libro *"The Law against War"*, fornisce di un'attenta analisi dell'uso della forza nel diritto internazionale. Nel primo capitolo è ben chiara la distinzione di due metodi utilizzati per approcciarsi alla norma consuetudinaria dell'uso della forza: uno "restrittivo" ed uno "espansivo".<sup>292</sup> Il primo approccio non ammette un'interpretazione estensiva della regola consuetudinaria ed esclude che possano essere considerate le varie eccezioni come la giustificazione dell'uso della forza in caso di intervento umanitario e per legittima difesa. Il secondo, al contrario, ammette queste possibilità in relazione alla particolarità del caso.<sup>293</sup> Corten non ha preso una posizione a riguardo, ma ha cercato di spiegare le difficoltà che si creano nel trovare una norma definitiva rispetto alla prassi degli Stati, che, al contrario, sembra possa essere utilizzata come linea guida per capire se sia stato commesso un atto illecito o meno.<sup>294</sup>

Due punti importati, che sono già stati trattati precedentemente nel primo capitolo e che sono presenti all'interno del libro, sono interessanti per l'analisi degli avvenimenti. Questi sono l'intervento su invito e l'intervento unilaterale umanitario. Di seguito, verrà preso in considerazione solo l'intervento su invito.

L'intervento su invito implica il rispetto di alcune condizioni contenute all'interno del report della International Law Commission, affinché non si manisti come illecito internazionale. Tra queste le più importanti sono cinque: l'intervento deve essere autorizzato dal governo centrale, devono presentarsi delle condizioni specifiche, l'invito deve essere chiaramente stabilito, espresso da entrambi le parti e soprattutto deve essere espresso anteriormente all'intervento.<sup>295</sup>

Da questi punti si evince che è il consenso dello Stato, che ha accettato l'intervento, a far sì che questo non venga definito come atto di aggressione, con conseguente violazione dell'art.2 della Carta ONU.

---

<sup>291</sup>O. CORTEN, *The Law against War*, Hart publishing, (2010), pp. 5-11.

<sup>292</sup> Book review of Andrew Garwood-Gowers, *QUT Law & Justice Journal* Volume 12, Number 2, (2012).

<sup>293</sup> Si veda anche A. D. SOFAER, *On the Necessity of pre-emption*, in "EJIL, Vol.14, No.2,2 (2003), pp.209-226; nell' articolo viene discusso l'intervento degli Stati Uniti in Iraq in risposta all' attacco terroristico del 2001. L'argomento principale in questo contesto è la prevenzione ad un possibile attacco, una politica che è stata utilizzata dagli Stati Uniti nel contesto internazionale. Questa teoria, che non considera l'interpretazione restrittiva dell'intervento militare, ma si basa invece sull' estensione della norma, che richiama la prevenzione ad un attacco, e la responsabilità statale.

<sup>294</sup> CORTEN, pp.8 ss.

<sup>295</sup> Ivi, p.250.

Il problema non sorge nato dalla validità del consenso come giustificazione dell'intervento, che è generalmente accettata come teoria dalla comunità internazionale,<sup>296</sup> ma dalle condizioni per attestare questa validità; cioè se l'autorità che esprime il consenso sia legittimata a farlo o meno.<sup>297</sup> Ci si può trovare nella situazione in cui è necessaria l'applicazione di altri criteri per garantire la validità dell'intervento. Come sottolinea Tanca, "*such criteria could be, for instance the State's democratic character, or its recognition by most States, or its impartial character in a radicalized situation and so on*".<sup>298</sup> Per questo, un'ulteriore ricerca ha come obiettivo quello di trovare le condizioni che possano dare una legittimazione all'intervento di uno Stato terzo.

Dai casi analizzati da Tanca non sembra esistere un criterio generalmente accettato riguardo la legittimità delle autorità che richiedono l'intervento di uno Stato, come non sembra esistere una giustificazione unica e legittima per intervenire.<sup>299</sup> E questo lo dimostra la reazione della comunità internazionale, che ha reagito negativamente, anche a seguito di interventi legittimamente richiesti.<sup>300</sup> Anche nella forma, cioè nell'espressione formale di una richiesta di un invito, non esiste, ad esempio, nel diritto internazionale una norma che obblighi gli Stati a richiederlo formalmente. In riferimento alla risposta della CIG sul caso *Armed Activities Case*, il consenso della presenza militare dell'Uganda nella DRC è stato addirittura espresso dalla volontà tacita e senza protesta dalla DRC.<sup>301</sup>

In riferimento alle condizioni di legittimità del consenso non del tutto definite, nel caso della Crimea, le truppe russe arrivate tra il 27 e il 1 marzo 2014 sono più o meno regolari considerando l'approvazione del CFFR, la richiesta del presidente Viktor Yanukovich e anche quella del Primo Ministro Crimeano Sergiy Aksyonov?<sup>302</sup>

Si può rispondere a quest'ultima domanda ipotizzando che la richiesta del Presidente Yanukovich può essere contestata dal mancato controllo effettivo del territorio, mentre quella

---

<sup>296</sup> A. TANCA, *Foreign armed intervention in internal conflict*, London, Martinus Nijhoff, cit. p.23.

<sup>297</sup> *Ibid.*

<sup>298</sup> *Ibid.*

<sup>299</sup> A. TANCA, pp.26-46. Gli esempi riportati da Antonio Tanca sono molti. Nella ricostruzione della prassi degli Stati, si evince questa difficoltà nello stabilire delle condizioni generali che possano essere rispettate e che possano diventare norme da seguire. Si veda, nelle pagine indicate, il caso del Portogallo e della Repubblica del Chad.

<sup>300</sup> TANCA, p.35.

<sup>301</sup> ICJ, *Report on Armed activities in the territory of Congo*, p.197, para. 46

<sup>302</sup> Vedi Consiglio Di Sicurezza Doc S/PV.7174, 1 marzo (2014). Mr. Churkin, il rappresentante della Federazione Russa, durante il meeting al Consiglio di Sicurezza ha espresso la propria opinione riguardo la legittimità dell'intervento su invito.

del primo ministro Aksyonov può essere considerata anti-costituzionale in riferimento alle disposizioni della Costituzione Ucraina;<sup>303</sup> la richiesta d'intervento armato di uno Stato in un altro deve essere effettuata dal governo nazionale, non dalle autorità di una regione autonoma.<sup>304</sup> Una piccola differenza però può essere intravista, fino a rendere la richiesta del Primo Ministro Aksyonov più ammissibile rispetto a quella di Yanukovich e del suo esilio in Russia. Infatti, la richiesta del Primo Ministro può essere legittimata dalla Dichiarazione d'Indipendenza della Crimea, che avrebbe permesso al Parlamento crimeano di utilizzare il proprio potere per decidere dell'entrata delle truppe russe nel proprio territorio.<sup>305</sup> Nonostante sia abbastanza plausibile considerare la Dichiarazione d'Indipendenza come una giustificazione, non ci sono documenti ufficiali che attestino la validità della presunta richiesta del Primo Ministro Aksyonov.

In conclusione, tenendo in considerazione le informazioni sopra riportate, il non-riconoscimento dell'annessione della Crimea si basa essenzialmente sulla violazione di alcuni principi inderogabili del diritto internazionale, anche se risulta difficile delinearne le caratteristiche.

Come specificato dal Enrico Milano la politica del non-riconoscimento, adottata individualmente o collettivamente dagli Stati, ha assunto un carattere comunitario (*communitarian approach*).<sup>306</sup>

Questo approccio è codificato dagli art. (40) e (41) del testo adottato dalla ILC,<sup>307</sup> nel quale si evince che tutti gli Stati sono obbligati a cooperare<sup>308</sup> e ad adottare la politica del non-riconoscimento quando la violazione concernente il DI è “*gross and systematic*”,<sup>309</sup> vale a dire una violazione di *Jus Cogens*. L'art. 40 evidenzia quindi la gravità della violazione e così facendo ne distingue due fattispecie: una grave ed una meno grave, distinzione che avviene anche in merito all'uso della forza. Il concetto cardine verte principalmente sulla grave e

---

<sup>303</sup> Costituzione dell'Ucraina, chapter 5, President of Ukraine.

<sup>304</sup> *Ibid.*

<sup>305</sup> Fare riferimento al documentario “Crimea, the Way-back home”, disponibile online: <https://vimeo.com/123319119>

<sup>306</sup> E. MILANO, *The non-recognition of Russia's annexation of Crimea: three different legal approaches and one universal question*, in “QIL zoom out”, (2014).

<sup>307</sup> Text adopted by the International Law Commission., The responsibility of States for International wrong acts, United Nations (2005); [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft\\_articles/9\\_6\\_2001.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf).

<sup>308</sup> *Ivi*, art. 40

<sup>309</sup> *Ibid.*

sistematica violazione del diritto che mette a rischio l'intera stabilità della sicurezza internazionale, e presuppone quindi l'obbligo d'intervento degli Stati per riportare lo *status quo ante*.<sup>310</sup> Infine, risulta necessario saper distinguere l'intervento della Russia in Crimea come più o meno grave.

Nel caso della Crimea il non-riconoscimento e la pericolosità della violazione sono riconosciute dal preambolo della risoluzione 68/262 dell'Assemblea Generale, che conferma l'utilizzo dell'uso della forza contro l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina<sup>311</sup> (di cui si parlerà nel paragrafo 2.3). In seguito agli eventi alcuni Stati hanno deciso di prendere delle misure concrete nel rispetto del riconoscimento della violazione dei principi del diritto internazionali presenti nella Carta ONU.

### ***1.3 Attuazione delle sanzioni***

L'UE riconosce la violazione del diritto internazionale compiuta dalla Russia e per far fronte alla reazione del Governo russo ha deciso di attuare delle sanzioni economiche e diplomatiche contro quest'ultimo.

Il 6 marzo del 2014 i capi di Stato dell'Unione Europea hanno condannato la Russia per violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina e per violazione della sua sovranità. L'intervento in Crimea viene definito *ingiustificato* e con questo presupposto, l'UE esortava la Russia ad autorizzare l'ingresso degli osservatori internazionali in Crimea con conseguente ritiro delle truppe armate.<sup>312</sup>

Con la decisione 2014/145/PESC<sup>313</sup> del 17 Marzo 2014 il Consiglio dell'Unione Europea si impegnava ad adottare misure per impedire il transito o l'entrata di persone fisiche che avrebbero compromesso l'integrità territoriale dell'Ucraina (art.1)<sup>314</sup> e ad adottare misure per il congelamento di tutte le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche che avrebbero compromesso l'integrità territoriale (art.2).<sup>315</sup> La decisione del Consiglio ha stabilito un allegato con tutti i nomi delle entità sia fisiche che giuridiche che avrebbero potuto contribuire a quanto

---

<sup>310</sup> Ivi, art. 41

<sup>311</sup> General Assembly, 27th March (2014), Resolution. A/RES/68/262, Territorial Integrity of Ukraine.

<sup>312</sup> *Decisione Del Consiglio Dell'Unione Europea concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina*, 17 marzo 2014, n. 145/2014 PESC, Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea l. 78/16.

<sup>313</sup> Ibidem. Disponibile online: [https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/09/dec\\_2014\\_145.pdf](https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/09/dec_2014_145.pdf).

<sup>314</sup> Ivi, Art.1.

<sup>315</sup> Ivi, Art.2.

descritto negli articoli precedenti. (art.3 e 4).<sup>316</sup> Tra questi spiccano i nomi dei rappresentanti del governo crimeano tra cui Sergey Valeryevich Aksyonov,<sup>317</sup> eletto primo Ministro della Crimea il 23 febbraio in presenza di uomini armati pro-russi, oppure di altri uomini al potere che svolsero un ruolo importante durante il referendum e che avrebbero sollecitato gli elettori della Crimea a votare per il distaccamento dall'Ucraina.<sup>318</sup>

Per questo ed altri motivi, il referendum tenutosi in Crimea fu dichiarato illegale rispetto alla Costituzione Ucraina dal Consiglio dell'UE. In merito a questo argomento si approfondirà il referendum in relazione alla Costituzione ucraina nel paragrafo dedicato alla risoluzione del 27 marzo 2014 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (paragrafo 1.3).

La prima decisione del Consiglio dell'Unione Europea (2014/145) mirava quindi alle entità fisiche o giuridiche che avessero in qualche modo contribuito alla violazione della sovranità dello Stato Ucraino, stilando allegati che informano dei nomi e dei cognomi dei presunti responsabili. Dopo la decisione n. 2014/512/PESC<sup>319</sup> sulle misure restrittive destinate alla Crimea e alla città di Sebastopoli, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 833/2014<sup>320</sup> vietando anche le esportazioni verso la Crimea in ambito tecnologico, delle telecomunicazioni e dell'energia.

Dopo l'escalation delle azioni militari nell'est dell'Ucraina e dopo l'abbattimento del volo MH-17 della Malaysia Airlines, altre sanzioni economiche sono state attuate dal Consiglio attraverso il regolamento UE 692/2014 del 31 luglio.<sup>321</sup> Con il regolamento vennero vietate le

---

<sup>316</sup> Ivi, Art. 3-4.

<sup>317</sup> Ivi, Allegato.

<sup>318</sup> Ivi, allegato; *“Vladimir Andreevich Konstantino, In quanto presidente del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate” dalla Verkhovna Rada sul "referendum" contro l'integrità territoriale dell'Ucraina e ha sollecitato gli elettori a votare a favore dell'indipendenza della Crimea”*.

<sup>319</sup> *Decisione Del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina*, n. 2014/512/PESC, 31 luglio (2014); Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0512&from=IT>.

<sup>320</sup> *Regolamento (UE) Del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina*, N. 833/2014, 31 luglio (2014); Disponibile online: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0833&from=IT>

<sup>321</sup> *Regolamento (UE) Del Consiglio concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli*, 23 giugno (2014), N. 692/2014. Disponibile online: [https://www.esteri.it/mae/politica\\_europea/deroghe/regolamento\\_ue\\_n692\\_2014\\_consiglio\\_23062014.pdf](https://www.esteri.it/mae/politica_europea/deroghe/regolamento_ue_n692_2014_consiglio_23062014.pdf).



importazioni in UE di prodotti originari della Crimea e qualsiasi forma di supporto finanziario o economico destinato alle importazioni.<sup>322</sup> Le misure sono state prorogate fino al 2021.

Oltre alle sanzioni di carattere economico, l'UE ha deciso di prendere delle misure diplomatiche in risposta all'annessione. Tra queste ricordiamo l'annullamento nel 2014 del vertice UE-Russia, con conseguente annullamento di qualsiasi colloquio bilaterale per quanto riguarda i visti.<sup>323</sup>; la sospensione del vertice del G8 in Russia; l'espulsione della stessa da quest'ultimo e il rifiuto di voler appoggiare l'entrata della Russia. Questo evento fu rilevante all'interno della comunità internazionale, tanto che ci furono anche opinioni discordanti sull'accaduto.<sup>324</sup> Nonostante molti non condivisero la scelta, le sette potenze dichiararono a tutti gli effetti una violazione dei valori comuni condivisi all'interno del G8 e che la Russia, con la conseguente violazione del diritto internazionale, fosse espulsa dal G8, diventato poi G7 e svoltosi a Bruxelles invece che a Sochi.<sup>325</sup>

Anche gli Stati Uniti hanno contribuito ad implementare sanzioni economiche nei confronti della Russia. Tra queste ricordiamo il primo Ordine Esecutivo 13660 firmato dal Presidente Obama il 6 marzo<sup>326</sup> e gli ordini esecutivi a venire -13661 e 13662, rispettivamente del 17 marzo e del 20 marzo. Con i primi ordini esecutivi le sanzioni destinate alla Russia furono diplomatiche e finanziarie, successivamente, dopo i continui scontri avvenuti all'interno dell'Ucraina, gli USA confermarono la loro posizione rispetto all'illegalità del referendum e l'atto di aggressione da parte della Federazione Russa.

Non è di particolare rilevanza per la tesi capire quali sono stati e sono ancora tutt'oggi gli effetti delle sanzioni sull'economia russa e le conseguenze sui parametri prettamente riferiti alle

---

<sup>322</sup> Ivi, art. 3

<sup>323</sup> Le informazioni sono disponibili sul sito: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/ukraine-crisis/>.

<sup>324</sup> Questo evento fu rilevante all'interno della comunità internazionale, tanto che ci furono anche opinioni discordanti sull'accaduto. In particolare, la decisione non fu condivisa da chi con tanto impegno ha cercato di includere la Russia ad un incontro internazionale formato principalmente da Stati Occidentali.

<sup>325</sup> Così ha dichiarato in un'intervista il Ministro degli Esteri britannico William Hague. L'intervista è reperibile sul giornale "The Guardian", disponibile online: [/www.theguardian.com/world/2014/mar/24/g7-countries-snub-putin-refuse-attend-g8-summit-russia](http://www.theguardian.com/world/2014/mar/24/g7-countries-snub-putin-refuse-attend-g8-summit-russia).

<sup>326</sup> Il documento è reperibile sul sito: <https://www.federalregister.gov/documents/2014/03/10/2014-05323/blocking-property-of-certain-persons-contributing-to-the-situation-in-ukraine>.

importazioni e alle esportazioni. Si ritiene, comunque, che l'economia russa non sia stata colpita in modo drastico dalle sanzioni economiche.<sup>327</sup>

#### ***1.4 La risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: "L'integrità territoriale dell'Ucraina"***

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, all'alba degli eventi ha adottato una risoluzione che esprime in modo molto diretto l'illegalità dell'annessione. Il titolo della Risoluzione è infatti "*Territorial Integrity of Ukraine*"<sup>328</sup> e ribadisce il rispetto dei principi e degli scopi della Carta delle Nazioni Unite. L'Assemblea Generale ha approvato la risoluzione con cento voti favorevoli, undici contrari e cinquantotto astenuti. In particolare, all'interno del documento, viene citata un'altra risoluzione, la 2625 (XXV) del 24 Ottobre 1970,<sup>329</sup> in cui viene ribadito il principio secondo il quale uno Stato non può violare l'integrità territoriale di un altro stato con l'uso della forza.<sup>330</sup>

All'interno della risoluzione 68/262 vengono menzionati i trattati che la Russia avrebbe dovuto rispettare tra cui il Memorandum di Budapest citato nel capitolo precedente, il *Treaty of Friendship, Cooperation and Partnership between Ukraine and the Russian Federation*<sup>331</sup> e il *Final Act of the Conference on security and cooperation*. Il trattato di cooperazione e di amicizia si basa essenzialmente sul rapporto di amicizia che intercorre tra i due Paesi. Nell'art. 2 viene illustrato come entrambi gli Stati si impegnano ai fini di cooperare per garantire la sicurezza e a rispettare le obbligazioni dell'Atto Finale di Helsinki del 1975, importante punto di riferimento per dichiarare l'annessione della Crimea illegittima.<sup>332</sup>

---

<sup>327</sup>S. OXENSTIERNA, P. OLSSON, *The economic sanctions against Russia Impact and prospect of success*, Report n. FOI-R—4097—SE, settembre (2015).

<sup>328</sup> General Assembly, 27th March (2014), Resolution n. A/RES/68/262. Disponibile online: [https://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/68/262](https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262).

<sup>329</sup> General Assembly, 24th October (1970), A/RES/2625 (XXV), Declaration on principles of International Law concerning friendly relations and co-operation among states in accordance with the Charter of United Nations. Disponibile su: <https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/25A1C8E35B23161C852570C4006E50AB>.

<sup>330</sup> Ibid. preambolo.

<sup>331</sup> Treaty On Friendship, Cooperation And Partnership Between Ukraine And The Russian Federation, 31st May (1997); 52240 <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/52240/Part/I-52240-08000002803e6fae.pdf>.

<sup>332</sup> Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, Atto finale (1975). Disponibile sul sito ufficiale: <https://www.osce.org/files/f/documents/a/c/39504.pdf>.

Gli Stati partecipanti della conferenza di Helsinki del 1975, tra cui anche l'URSS, si impegnarono a rispettare i principi fondamentali della Carta in Europa, per porre fine e mettere un limite alla guerra fredda. Con l'Atto finale di Helsinki, gli Stati partecipanti promisero di rispettare l'uguaglianza sovrana e i diritti che ne conseguono e a non ricorrere all'uso della forza (o alla minaccia) in modo sia diretto che indiretto, per non intercorrere successivamente a delle questioni che potrebbero provocare controversie tra gli Stati stessi. In poche parole, uno Stato non può decidere di violare la sovranità di un altro Stato utilizzando l'uso della forza e della minaccia come unico mezzo; per di più, non può farlo se la conseguenza di quell'atto porterà ad una controversia tra Stati. Nel caso specifico della Crimea, era alquanto prevedibile che l'entrata delle forze armate russe nel territorio Ucraino avrebbe determinato conseguenze negative nei rapporti tra l'Ucraina e la Russia. Non solo dal fatto che il nuovo Governo *ad interim*, dopo la fuga di Janukovič, fosse pro-Unione Europea e non condividesse l'operato del Presidente accusato di impeachment, ma in generale per l'instabilità politica interna della stessa Ucraina, in cui era scoppiata una lotta civile tra minoranze filorusse, nazionalisti ed esercito ucraino.

Del resto, anche nel testo della Dichiarazione di Helsinki e delle risoluzioni approvate dall'Assemblea parlamentare dell'OCSE del 2015,<sup>333</sup> sono specificate le violazioni delle norme internazionali da parte della Federazione Russa. In seguito agli eventi del 2014, lo scopo dell'approvazione di queste risoluzioni fu quello di condannare la Federazione Russa per non aver rispettato i principi dell'Atto finale di Helsinki.<sup>334</sup> Secondo l'Assemblea Parlamentare dell'OCSE la Russia avrebbe potuto affrontare la situazione tramite altri mezzi molto più diplomatici fino a renderla quantomeno più legittima.<sup>335</sup>

Un altro argomento contestato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è quello dell'illegalità del referendum tenutosi in Crimea. Il Presidente V. Putin ha più volte ribadito che il referendum fosse legale e che dai risultati dello stesso<sup>336</sup> si evince la volontà del popolo crimeano di voler tornare a far parte della Russia. L'Assemblea Generale condanna le modalità e le circostanze in cui il referendum si è svolto, per questo, di conseguenza ne deduce che

---

<sup>333</sup> Disponibile su: <https://www.oscepa.org/documents/annual-sessions/2015-helsinki/declaration-3/3045-2015-helsinki-declaration-ita/file>.

<sup>334</sup> *Ibid.*

<sup>335</sup> Disponibile sul sito: <https://www.osce.org/>.

<sup>336</sup> L'affluenza al referendum fu molto alta, si stima circa l'87 per cento. I voti a favore del "sì" furono del 97,5 per cento.

l'annessione della Crimea alla Russia sia illegale. Nonostante questo aspetto venga condiviso dalla maggior parte degli attori coinvolti, tra cui l'OHCHR che nel suo rapporto di aprile descrive le azioni degli uomini armati, presumibilmente russi, che hanno respinto (quasi ad indicare tramite la forza) il vecchio Governo e istituito in modo molto rapido il secondo,<sup>337</sup> ritorna il tema dell'uso della forza e dell'accertarsi che cosa sia avvenuto in quel frangente di tempo. Seppur ci sia stata intimidazione verso le autorità locali, è opportuno capire se ciò è avvenuto anche verso i cittadini della Crimea. Per il momento, distaccandosi da una visione del tutto occidentalista, essere dell'opinione che i cittadini della Crimea fossero stati costretti a votare<sup>338</sup> è un'affermazione dalla quale si dovrebbero recuperare le prove esatte che confermino questo tipo di utilizzo della forza e che condurrebbero ad una concreta e più esaustiva affermazione della violazione dei principi internazionali fondamentali; altrimenti ci si imbatterebbe in una mera speculazione dei fatti.

D'altro canto, in termini giuridici, è opportuno che si riscontri la conformità di referendum con la Costituzione Ucraina. La Crimea, come regione autonoma, dispone del diritto di poter indurre un referendum locale come indicato nell' art. 138 co. 2,<sup>339</sup> ma a rispondere al referendum dovrebbe essere tutta la popolazione nazionale, cosa che al contrario non è avvenuta. In riferimento all'art. 73<sup>340</sup> è da escludere che il Consiglio supremo della Crimea possa indire un referendum da permettere il distacco della penisola, perché "*altering the territory of Ukraine is resolved exclusively by all Ukrainian referendum*".<sup>341</sup> Dopo aver constatato che la costituzione garantisce il diritto di poter indire un referendum, ma non garantisce il diritto di indirne uno che abbia come scopo il cambiamento territoriale dello stesso Stato, se non attraverso il coinvolgimento di tutti i cittadini dello Stato, si può dedurre che il referendum sia anticostituzionale.

Di nostro interesse è però guardare all'iniziativa del referendum locale come un mezzo per poter reclamare il diritto all'autodeterminazione di un popolo, associato, in questo contesto, alla secessione.

---

<sup>337</sup> Vedi para. 2 capitolo 2.

<sup>338</sup> Gli Stati Uniti sono imprime sostenitori del fatto che gli abitanti della Crimea siano stati costretti con la forza, non solo a votare, ma a decidere cosa votare.

<sup>339</sup> Constitution of Ukraine, art 138: "organization and conducting of local referendums."

<sup>340</sup> Constitution of Ukraine, art. 73.

<sup>341</sup> *Ibid.*

#### ***1.4.1 Il principio dell'autodeterminazione di un popolo e il diritto alla secessione***

Il principio dell'autodeterminazione di un popolo ha subito delle trasformazioni dopo la fine della seconda guerra mondiale.<sup>342</sup> La prima norma universalmente accettata nel diritto internazionale fu con la Carta ONU, per arrivare a sancire il principio, prima del tutto politico, come un vero e proprio diritto all'interno dei patti sui diritti politici e civili del 1966.<sup>343</sup>

Il diritto all'autodeterminazione, avendo origine nel diritto internazionale, si è trasformato con il tempo ed è adesso inserito in un contesto post-coloniale, in cui continuano ad affermarsi movimenti di minoranze etniche, che invocano i loro diritti sociali, religiosi e culturali all'interno di uno Stato sovrano.<sup>344</sup>

L'autodeterminazione di un popolo è inevitabilmente collegata alla secessione, con cui si intende il distacco o la separazione di un gruppo di qualsiasi natura, sia essa politica, militare oppure sociale, attraverso un atto di ribellione.<sup>345</sup> Né all'interno della Costituzione Ucraina,<sup>346</sup> né all'interno delle fonti di diritto internazionale viene sancito il diritto all'autodeterminazione stabilito attraverso la secessione, quest'ultimo un concetto distante dal principio di autodeterminazione nel diritto internazionale, proprio perché non viene sancito come diritto di un popolo ma bensì come “*a separation from the larger mother state by the smaller territorial unit inhabited by the self-determination-seeking people*”<sup>347</sup> Come sottolinea Tancredi, esiste una distinzione netta tra la secessione e il diritto alla secessione, in quanto quest'ultima viene definita come una questione “di fatto e non di diritto”.<sup>348</sup> La secessione come un fenomeno di

---

<sup>342</sup> U. LEANZA, I. CARACCILO, *Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui*, Giappichelli, Torino, (2020), pp. 112-113.

<sup>343</sup> Y. SHANY, *Does International law grant people of Crimea and Donetsk a right to Secede?*, in “The Brown Journal of International affairs, Vol. 21, No. 1, (2014), pp.234-237; International Covenant on Civil and political rights, (1966); International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, (1966); si veda anche UN General Assembly Declaration on Colonial Countries and people, (1970), UN General Assembly Declaration on principles of International Law, (1970).

<sup>344</sup> Y. SHANY, p. 237

<sup>345</sup> ENCICLOPEDIA TRECCANI, *La secessione, vocabolario*.

<sup>346</sup> A. BUCHANAN, *Secessione: quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, Milano, Mondadori, (1995), pp.202 ss. Viene posta l'ipotesi che possa esistere il diritto alla secessione all'interno della Costituzione. L'Unione Sovietica ne è un esempio. Questa ha emanato delle leggi sul controllo dei movimenti secessionisti delle Repubbliche. Quello che è mancato è una relativa clausola sulle modalità, le ragioni e le condizioni per promuovere una secessione. L'art. 72 recitava in russo *svobodnogo vychoda*, letteralmente “libera uscita” e non libera secessione. In russo il termine secessione è *otdelenie*.

<sup>347</sup> S. MILENA, *Do kurds have the right of self-determination and/or secession*, in “Opinio Juris”, (2017); <https://opiniojuris.org/2017/09/28/kurds-right-self-determination-andor-secession/>.

<sup>348</sup> A. TANCREDI, *La secessione nel diritto internazionale*, CEDAM, (2011), cit. p.172.

fatto che si è sviluppato al di fuori del diritto internazionale, viene definito come un fenomeno pre-giuridico.<sup>349</sup>

Si può quindi affermare che la secessione è un fatto non del tutto estraneo al diritto internazionale, non è un diritto, ma è estremamente correlato al principio dell'autodeterminazione dei popoli, nello specifico se vi sia, *ex ante* al processo di secessione, un comportamento illecito da parte dello Stato su una minoranza etnica.

Nel legittimare il distacco non è semplice determinare quali siano i criteri e le condizioni sufficienti affinché quest'ultimo possa avvenire, se appunto ci troviamo in un contesto diverso dal quello di dominio coloniale. La dottrina, a tal proposito, ha utilizzato diversi approcci. Il primo è un approccio definito da Tancredi "neutralista".<sup>350</sup> Questi autori, infatti, non hanno preso una posizione netta nel decidere se esista un diritto alla secessione. La loro interpretazione del distacco rimane ancorata al concetto di secessione come un fatto, che non ha nessun fondamento giuridico prima del suo compimento, per questo è difficile trovare una legittimazione alla secessione prima che l'intero fatto si sia compiuto.<sup>351</sup> Il principio della territorialità, invece, viene considerato soltanto come un principio interstatale che esclude la violazione dei confini territoriali dalla nascita di un movimento interno che voglia autodeterminarsi. A partire da questi presupposti, sembra che l'approccio adottato dai neutralisti escluda le modalità della formazione di un nuovo Stato come parte del processo formativo che non produce alcun effetto. La legittimazione del processo formativo risulta così essere messa in secondo piano rispetto alla situazione di fatto venutasi a creare, che è la sola a determinare un nuovo soggetto giuridico internazionale.<sup>352</sup>

---

<sup>349</sup> *Ibid.*

<sup>350</sup> TANCREDI, cit. p. 53; il diritto positivo che deriva da questa dottrina è stato formulato da cinque esponenti di rinomanza internazionale, che hanno espresso un parere riguardo la questione del Quebec. La Commissione ha espresso un parere sulla sovranità del Québec istituita attraverso la legge del 1991, si veda anche P. HILPOLD., *Self determination and autonomy between secession and internal self-determination*, in "International Journal of minority and group rights, Vol.24, No.3", (2017), p.324, in particolare si veda il riferimento alla Corte Suprema del Canada in merito alla secessione del Quebec che sottolinea l'esistenza di un diritto di "autodeterminazione esterno" nelle situazioni in cui la popolazione si trovi in un contesto in cui le venga negata qualsiasi tipo di diritto, simile alla situazione coloniale. Questo contesto non si applica al caso del Quebec; si veda anche il parere della Corte costituzionale russa a un possibile riconoscimento della secessione della Cecenia; le stesse conclusioni furono espresse nel caso della Repubblica democratica del Congo.

<sup>351</sup> *Ibid.*

<sup>352</sup> TANCREDI, cit. p. 45.

Al contrario, la legittimità del distacco viene per la prima volta affrontata dalla controversia tra Svezia e Finlandia sulle isole Aaland.<sup>353</sup> Il caso risale ai primi anni del dopoguerra, nel 1921, quando, nell'ambito della Società delle Nazioni, fu accolto il principio dell'autodeterminazione dalla Commissione incaricata di occuparsi del caso.

Tralasciando i dettagli specifici del caso, un ipotetico diritto alla secessione poteva essere legittimato solo nel caso in cui lo Stato in questione non avesse rispettato e garantito i diritti sociali e politici ed economici ad una minoranza etnica.

Anche se questo orientamento fosse basato essenzialmente su un probabile riconoscimento di un diritto alla secessione, non fu mai affermata l'esistenza di un diritto appartenente ad un popolo di distaccarsi, poiché questo significava adottare un atteggiamento poco giusto e troppo uniforme nel rispetto di tutti gli altri Stati che riconoscono e garantiscono alle minoranze etniche i loro diritti.<sup>354</sup>

#### ***1.4.2 Diritto all'autodeterminazione e il principio dell'integrità territoriale***

Non escludendo la possibilità della secessione intesa come diritto, l'attenzione si sposta su un problema con cui la dottrina più volte ha dovuto fare i conti. Un probabile riconoscimento della secessione come diritto comporta la nascita di un rapporto molto difficile tra l'autodeterminazione di un popolo e l'integrità territoriale.<sup>355</sup> Nell'ultimo secolo questo aspetto

---

<sup>353</sup>Ivi, p. 125; Come primo parere, la Commissione non fece altro che manifestare un punto fermo sull'intransigenza del principio territoriale e del rispetto dei confini territoriali. In base a questo ragionamento fu del tutto esclusa la possibilità di invocare un diritto alla secessione.

Nonostante questo approccio abbia constatato l'importanza del principio dell'integrità territoriale di uno Stato, la Commissione si è espressa sul principio dell'autodeterminazione, che ancora non veniva considerato come una norma ma come un principio fondato sulla giustizia e sulla libertà, per consentire alla popolazione di scegliere a quale Stato appartenere, anche attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti, tra cui il plebiscito nel caso delle isole.

<sup>354</sup>TANCREDI, cit. p. 134; questo concetto viene ribadito anche nella *Vienna Declaration on Human Rights* del 1933. Dopo aver sancito il diritto all'autodeterminazione come un diritto appartenente ad un popolo che è libero di perseguire il suo status politico e il suo sviluppo economico, sociale, culturale, la World Conference on Human Rights il diritto di legittimare le proprie azioni per la realizzazione del diritto inalienabile dell'autodeterminazione, in caso di dominio coloniale o qualsiasi altra forma di dominazione o occupazione.

<sup>355</sup>Sul punto si veda M. IAVONE., *Le Falkland/Malvinas: autodeterminazione o decolonizzazione*, in N. RONZITTI, *La questione delle Falkland-Malvinas nel diritto internazionale*, Giuffrè editore, (1984), pp. 85 ss. Nel caso delle isole, contese tra la Gran Bretagna e l'Argentina, la questione si è basata soprattutto sullo scontro tra la Gran Bretagna che ha fatto leva sul principio di autodeterminazione all'interno delle isole e sulle pretese dell'Argentina di affermare il principio dell'integrità territoriale. All'interno del testo viene esclusa la possibilità che il diritto all'autodeterminazione possa essere considerato consolidato come norma consuetudinaria e universale. Il mantenimento della pace e della sicurezza, sembra prevalere sul diritto all'autodeterminazione, che viene ritenuta una *lex imperfecta*.

è stato oggetto di discussione da parte dell'intera comunità, che sembra rimanere statica sulla predominanza dell'obbligo di rispettare l'integrità e la sovranità di loro stessi e degli altri Stati.<sup>356</sup> C'è da aggiungere però che la classica visione dell'integrità statale, che ha visto l'elaborazione del principio riferito per lo più agli Stati e al divieto dell'uso della forza, non è confinata ad un concetto meramente interstatale e questo può essere dimostrato prendendo in considerazione vari strumenti.<sup>357</sup> La *UN Declaration on the rights of Indigenous people*<sup>358</sup> e *The Council of Europe's framework Convention for the Protection of National Minorities*.<sup>359</sup> Nell'art. 46(1) della dichiarazione ONU il rispetto del principio dell'integrità territoriale viene rivolto sia allo Stato che o a un gruppo di persone, che si impegnano a non essere coinvolti in azioni che possano comportare la violazione dei principi fondamentali espressi nella Carta.<sup>360</sup> Anche nella Convenzione, l'art. 21 sottolinea che “*the protection of person belonging to national minorities should respect the principle of territorial integrity of States*”.<sup>361</sup> Il non-riconoscimento della secessione come un diritto si contrappone, quindi, alla garanzia del diritto di un popolo di autodeterminarsi ed è per questo che l'approccio che ogni volta viene intrapreso, soprattutto dalle istituzioni giuridiche internazionali, è prettamente fondato sui valori e sui diritti umani. Tancredi, infatti, lo definisce un “balancing approach”,<sup>362</sup> che

---

Su quest'ultimo punto si consulti M. POMERANCE, *Self-Determination in law and practice*, The Hague, (1982), p.9; B. CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, Padova, 1979, p.236; B. KAUR, *Self-Determination in International Law*, in “*Indian Journal of international Law*”, (1970), p.488; E.R GOODMAN, *The cry of National Liberation: Recent attitudes toward National Self-Determination*, in “*International Organization*, Vol.14, No.1”, (1960), p.96; La dottrina attribuisce al principio un significato “ambiguo” P. SIHNA., *Has self-determination become a principle of international law today*, in “*Indian Journal of International Law*”, (1974), pp.336-337; A. CASSESE, *Il diritto dei popoli all' autodeterminazione politica: dallo Statuto dell' ONU alla dichiarazione di Algeri*, in F.ANGELI., *Marxismo, democrazia e diritto dei popoli: scritti in onore di Lelio Basso*, Milano, (1979), p.735.

<sup>356</sup> SHANY, cit. 239.

<sup>357</sup>F. DRIEST, *From Kosovo to Crimea and beyond: on Territorial Integrity, Unilateral Secession and legal neutrality in International Law*, in “*International journal on minority and groups rights*, Vol. 22, No.4”, (2015), p.475.

<sup>358</sup> General Assembly, *Declaration on the Rights of Indigenous people*, 13rd September (2007), no. 2017 A (III); [https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS\\_en.pdf](https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf).

<sup>359</sup> Council of Europe, *Framework Convention for the protection of National Minorities and Explanator Report*, Strasbourg, (1995); <https://rm.coe.int/16800c10cf>.

<sup>360</sup>General Assembly, *Declaration on the Rights of Indigenous people*, 13rd September (2007), no. 2017 A (III); art. 46; “nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, people, group or person any right to engage in any activity to perform any act contrary to the Charter of the United Nations or construed as authorising or encouraging any action which would dismember or impair, total or in part, the territorial integrity or political unit of sovereign or independent State”.

<sup>361</sup> Council of Europe, *Framework Convention for the protection of National Minorities and Explanatory Report*, (1995), p. 351.

<sup>362</sup> TANCREDI, p. 10 ss.



giustifica la necessità di riconoscere un diritto alla secessione, proprio perché il diritto all'identità, associato agli altri diritti che dovrebbero essere garantiti, prevale sul principio dell'integrità territoriale, garante dell'inviolabilità dei confini e della sovranità statale.<sup>363</sup>

Dalle considerazioni sopra riportate, bisogna inserire il caso della Crimea. Come è stato visto nel paragrafo della R2P non si può negare che le violazioni dei diritti umani siano avvenute anche per la minoranza russofona. Rimane la necessità di chiarire se in Crimea si possa parlare di diritto alla secessione, in quanto queste violazioni devono rappresentare “*a vaste scale of atrocities*”.<sup>364</sup> Ciò che è sicuro è che il caso della Crimea non rappresenta nessun contesto politico di colonialismo, di occupazione di un regime razzista e neppure in un processo di disintegrazione di uno Stato.<sup>365</sup>

Per la mancanza di una norma che definisca la secessione come il diritto appartenente ad un popolo, la rivendicazione del governo russo deve basarsi sui casi precedenti,<sup>366</sup> come ad esempio quello del Kosovo, che però lascia un vuoto da colmare all'interno del diritto internazionale per la sentenza positiva della CIG.

#### **1.4.3 La CIG e il diritto all'autodeterminazione: il caso del Kosovo e il caso delle isole Chagos**

Ritorna anche in questo contesto, l'importanza del parere consultivo della CIG nel caso del Kosovo. Come è stata già spiegato nel capitolo precedente, la CIG ha espresso la sua opinione sulla Dichiarazione d'Indipendenza inserita nel contesto delle norme internazionali.<sup>367</sup>

---

<sup>363</sup> *Ibid.*; sul punto si veda anche A. RUIZ, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale: dalla Carta delle Nazioni Unite al trattato di Helsinki*, in “Rivista di studi politici internazionali Vol.50, no. 4”, (1983), p. 524; P. DANIEL., *La secessione e il principio di autodeterminazione dei popoli*, in rivista online “Diritto e diritti dal 1996”, (2016), p.7; R. MCCORQUADOLE, *Self determination: a human rights approach*, in “International and Comparative Law Quarterly, Vol. 43, no.4”, (1994), p. 240 ss.; J.E. STROMSETH, *Self-determination, secession and humanitarian intervention by the United Nations*, in “Proceedings of the annual meeting (American Society of International Law) Vol. 86”, (1992), pp.370-374.

<sup>364</sup> F. DRIEST, p.479; F. DRIEST, *Remedial Secession, a right to external Self-determination as a remedy to serious injustice*, in “School of Human Rights Research Series”, pp.134-137. Sul punto si veda Supreme Court of Canada, *Reference Secession of Quebec*, para. 131-133, Nel paragrafo seguente (134), la Corte su questo punto ha precisato: “(...) when a people is blocked from the meaningful exercise of its right to self-determination internally, it is entitled, as a last resort, to exercise it by secession”.

<sup>365</sup> T. CHRISTAKIS, *Self-Determination. Territorial integrity and fait accompli in case of Crimea*, in “ZaoRV/Heidelberg JIL Vol.75 1”, (2015), pp. 3-6.

<sup>366</sup> Tra cui quello anche quello dei Curdi e della Catalogna.

<sup>367</sup> Si veda cap. 1, para. (f) della tesi.

Partendo dalla considerazione che la Dichiarazione d'Indipendenza è compresa nel processo che porta alla secessione,<sup>368</sup> il diritto all'autodeterminazione doveva costituire in modo esauriente il parere consultivo della Corte, che al contrario non ha lasciato molto spazio all'argomentazione giuridica, giustificando il suo operato poggiandosi sul quesito posto dall'Assemblea Generale. Quest'ultimo, secondo la Corte, non comprendeva l'esplicitazione e le conseguenze degli effetti giuridici della Dichiarazione d'Indipendenza del Kosovo.<sup>369</sup> La richiesta dell'Assemblea Generale verteva solo su un quesito ben preciso: se la dichiarazione fosse più o meno vietata da una norma di diritto interazionale e non quali fossero gli effetti legali, quindi se fossero stati commessi atti illeciti o leciti secondo il diritto internazionale. Così la Corte ha manifestato una mancanza nell'intraprendere un discorso in cui era necessario che rientrasse il riferimento al diritto all'autodeterminazione in un contesto post-coloniale. Più precisamente, avrebbe dovuto fare chiarezza sull'esistenza o meno di un diritto alla remedial secession.<sup>370</sup>

La CIG avrebbe dovuto inserire nel parere consultivo un'argomentazione più ampia di quello che la Assemblea Generale aveva posto all'interno del suo quesito. Questa visione nasce dall'esigenza di far chiarezza sull'esistenza o meno di un diritto che può essere rivendicato in contesti lontani da quelli coloniali. D'altronde, la discussione sulla Dichiarazione d'Indipendenza del Kosovo è stata portata avanti dagli altri Stati, che hanno espresso diversi pareri sul diritto all'autodeterminazione della minoranza albanese in Kosovo,<sup>371</sup> ma anche in questo contesto la CIG non ha dato ulteriori spiegazioni.

Se la Federazione Russa potrà basarsi sulla validità della Dichiarazione d'Indipendenza, al contrario, non ha un'argomentazione abbastanza valida e forte da poter sostenere che il diritto alla secessione sia stato oggetto del parere consultivo della Corte e che questo esista nel diritto internazionale. In altro modo, forse a suo favore, il diritto non è mai stato vietato.

---

<sup>368</sup> M. PERTILE, *Il parere sul Kosovo e l'autodeterminazione assente: quando la parsimonia non è una virtù* cit. p. 99 in L. GRADONI, E. MILANO, *Il parere della Corte Interazionale di Giustizia sulla dichiarazione d'indipendenza del Kosovo*, CEDAM, (2012); si veda anche TANCREDI, *La secessione*, parte I capitolo I, il rapporto tra secessione e autodeterminazione.

<sup>369</sup> PERTILE, pp. 90 ss.

<sup>370</sup> Per approfondire si veda PERTILE, p. 93 ss. e l'esito della motivazione data dalla CIG;

<sup>371</sup> Si veda *Kosovo Advisory Opinion, States' statements*: <https://www.icj-cij.org/en/case/141>.

Un altro caso che ha contribuito a definire il diritto all'autodeterminazione, come un diritto appartenente ad un popolo, è quello che ha visto come principali attori la Gran Bretagna e le Mauritius nel contendersi le isole dell'arcipelago Chagos.<sup>372</sup>

Tra il 1814 e il 1965 le isole dell'arcipelago, prima parte delle isole Mauritius, furono amministrare dalla Gran Bretagna come colonie. Il distaccamento di una parte delle isole ha rappresentato per molti anni la violazione dell'integrità territoriale dello Stato indipendente delle Mauritius. Solanto cinquanta anni dopo, the African Assembly Union ha adottato la risoluzione AU/RES/1, per supportare il completamento del processo di decolonizzazione dell'arcipelago Chagos. Nel 2017 l'Assemblea Generale ha chiesto alla Corte un parere consultivo tramite la risoluzione no. 71/292.<sup>373</sup> I quesiti posti dall'Assemblea Generale sono stati:

- Se il processo di decolonizzazione delle Mauritius si fosse completato legittimamente al momento dell'indipendenza delle isole Mauritius
- Quali sono le conseguenze nel diritto internazionale, visto che l'amministrazione del Regno Unito perdura nel tempo. (quesito che interessa maggiormente)<sup>374</sup>

La Corte, dopo aver ricostruito la vicenda e aver fatto chiarezza sulla sua competenza,<sup>375</sup> ha cercato di rispondere ai quesiti. La controversia interstatale pendente ha avuto come oggetto da una parte la Gran Bretagna che voleva rivendicare la sovranità sull'arcipelago e dall'altra parte l'intento delle Mauritius di fare leva e chiarezza su alcune questioni che riguardano il diritto internazionale, in questo caso, quello di sollevare il carattere *erga omnes* del diritto all'autodeterminazione in un contesto di decolonizzazione.

La Corte ha quindi dovuto tener conto del processo di decolonizzazione di tutte le isole Mauritius avvenuto tra il 1965-1968 e, in base al diritto internazionale, determinare se in questo

---

<sup>372</sup> Quello che verrà descritto sul caso è integralmente reperibile su T. BURRI, J. TRINIDAD., *The International Court of Justice and Decolonisation: new directions from ICJ*, Cambridge University Press, (2021), pp.117-187-262.

<sup>373</sup> ICJ, *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965 Summary of the Advisory Opinion*, (2019).

<sup>374</sup> S. CANTONI, *Giurisprudenza della Corte Internazionale di giustizia: casi scelti*, Giappichelli, (2020), p.52.

<sup>375</sup> All'interno del parere consultivo Su questo punto per approfondimento si veda Z. CRESPI REGHIZZI, *Giurisdizione consultiva e principio consensuale: il parere della Corte Internazionale di Giustizia sulle isole Chagos*, in "RDI", (2019), pp.807 ss.; si veda la giurisprudenza precedente della CIG sull'interpretazione dei trattati di pace conclusi con la Bulgaria, l'Ungheria e la Romania pp.71-72. Le ragioni per affermare la sua competenza sono essenzialmente due: la rilevanza dell'organo internazionale che ha richiesto il parere e la valutazione di un carattere *erga omnes*.

lasso di tempo possa essere applicata la norma consuetudinaria sul diritto all'autodeterminazione dei popoli<sup>376</sup>. Come prima cosa, la Corte ha stabilito che non solo il principio del diritto all'autodeterminazione fosse già esistito precedentemente agli eventi del caso, ma è diventato una norma consuetudinaria già dal 1960 con la risoluzione 1514.<sup>377</sup> Inoltre, non meno importante è stato il riconoscimento della libertà di scegliere in che modalità poter esercitare e esprimere il diritto all'autodeterminazione. La libertà descritta dalla CIG è semplice e genuina<sup>378</sup> ed è accompagnata dalla specificazione che il diritto internazionale non impone alcun modalità da seguire per l'attuazione del diritto.<sup>379</sup>

Dopo aver riconosciuto l'esistenza del diritto come norma consuetudinaria,<sup>380</sup> la CIG ha risposto al primo quesito sulla legalità del distacco delle isole Chagos dalle Mauritius, ritenendo che il Regno Unito non avesse rispettato l'integrità territoriale di quest'ultime, proprio perché non fu espressa la volontà del popolo. Ne consegue che la risposta al primo quesito è che sia stato commesso un atto illecito, quindi una violazione del diritto all'autodeterminazione da parte del Regno Unito, la cui amministrazione, all'interno dell'arcipelago, ha assunto un carattere duraturo. Sul secondo quesito, oltre a non specificare che la violazione commessa dal Regno Unito comporta una violazione "grave" della norma internazionale, poiché si tratta di una norma imperativa nel contesto della decolonizzazione,<sup>381</sup> la Corte ha circoscritto il caso a quest'ultimo contesto, senza alcun riferimento alle numerose circostanze post-coloniali che si sono venute a creare nel nuovo secolo. Non avendo considerato la possibilità di pronunciarsi su alcuni casi in cui una parte di popolazione o una minoranza etnica voglia rivendicare il passaggio di una parte di territorio da uno Stato predecessore ad uno subentrante, (autodeterminazione secessionista), la CIG ha limitato il suo parere ad un avvenimento storico avvenuto nel passato.<sup>382</sup> Non addentrandosi nelle nuove problematiche in

---

<sup>376</sup> L. MOLA, *La rivelazione della norma consuetudinaria sul diritto dei popoli*, cit. p.57, in CANTONI *supra* nota 355.

<sup>377</sup> La CIG ha motivato le sue ragioni ricostruendo la prassi degli Stati e dell'opinio juris. Si veda ICJ., *Advisory Opinion on legal consequences of the separation of the Chagos archipelago from Mauritius*, (2019), para. 142-143.

<sup>378</sup> MOLA, cit. p.60.

<sup>379</sup> Su questo punto si veda anche ICJ, *Advisory Opinion on Western Sahara*, (1975), para.58.

<sup>380</sup> Sul punto si veda anche S. ALLEN., *Self-determination: the Chagos Advisory Opinion and the Chagossian*, in "International Comparative Law Quarterly, Vol.69", (2020), pp.203-220; H.G. COHEN., *The legal consequences of the separation of the chagos archipelago from Mauritius in 1965*, in "American Journal of International Law, Vol.113, No.4", (2019), pp.784-791.

<sup>381</sup> MOLA., cit. p.66.

<sup>382</sup> *Ibid.*

merito alla remedial secession, la CIG ha evitato un altro quesito importante: il valore giuridico che assume la volontà di un popolo di autodeterminarsi attraverso varie consultazioni popolari, tra cui la Dichiarazione di Indipendenza del Kosovo o il referendum per la Crimea.

#### **1.4.4 Il referendum**

La Russia, infatti, forse per difendere ancor di più le sue pretese, ha più volte ribadito che è il referendum a dimostrare la volontà del popolo crimeano di autodeterminarsi ed è quindi necessario capire se, nonostante esista o meno un diritto alla secessione (remedial secession) e che questo non sia stato stabilito dalla CIG,<sup>383</sup> il referendum possa esprimere il diritto all'autodeterminazione della Crimea e la sua separazione dall'Ucraina.

A differenza della Dichiarazione d'Indipendenza, che viene intesa più come un atto politico, il referendum è uno strumento tramite il quale si producono degli effetti giuridici. Il referendum in sé rappresenta un mezzo per esercitare il diritto all'autodeterminazione e questo è stato dimostrato anche dalla prassi della CIG.<sup>384</sup> In particolare, in riferimento al caso della Namibia risultò chiaro che il diritto all'autodeterminazione dovesse trovare la sua applicazione prima che il referendum fosse proposto come un mezzo per completare il processo di autodeterminazione.<sup>385</sup> Ma il referendum può rappresentare, anche solo simbolicamente, la rivendicazione del diritto all'autodeterminazione nonostante quest'ultimo dovrebbe essere espresso anteriormente ad esso?

---

<sup>383</sup> Su questo punto, leggendo l'Advisory Opinion sul Kosovo, para. 79-83 "General International law". La Corte sottolinea che anche nei nuovi scenari della seconda metà del ventesimo secolo, il diritto all'autodeterminazione è stato esercitato affinché si creassero le condizioni per la nascita di nuovi Stati, in un contesto lontano dal dominio coloniale. Proprio su questo punto, la Corte non ha dato particolare attenzione al diritto all'autodeterminazione e alla secessione rimedio. Nei paragrafi indicati, il riferimento principale è alla Dichiarazione D'Indipendenza, che non è stata mai vietata in alcun contesto.

<sup>384</sup> A. TANCREDI, *Crisi in Crimea, referendum e autodeterminazione dei popoli*, in "Diritti Umani e Diritto Internazionale, Vol.8, No. 2", (2014) p. 485, para.3.

<sup>385</sup> Ivi., cit. p. 485. Nel caso della Namibia, occupata militarmente dalla Repubblica del Sud Africa. La CIG dichiarò illegale l'occupazione del Sud Africa (si veda il parere consultivo della CIG, *Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders Legal Consequences for States Of The Continued Presence Of South Africa In Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), para. 132*). Fu attraverso il Consiglio di Sicurezza e la collaborazione del Sud Africa che fu chiesto un referendum in Namibia sotto la sorveglianza delle Nazioni Unite per fermare gli scontri armati e riportare la situazione ad un livello stabile. Su questo punto si veda anche la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza, no. 435, (1978); per ulteriori approfondimenti si consulti P. MANNING, *Namibia's Independence, What has happened to UN resolution 435?*, in "Review of African political economy, No. 44", (1989), pp. 63-72.

### ***1.5 Lo status giuridico della Crimea***

La Crimea è stata annessa alla Federazione Russa tramite due leggi federali *ah hoc* firmate dal Presidente V. Putin il 21 marzo 2014: *la Federal Constitutional Law on admitting to the Russian Federation the Republic of Crimea and the Establishing within the Russian Federation the new Constituent entities of the Republic of Crimea and the city of federal importance of Sebastopol*, e *la Federal Law on ratifying the Agreement between the Russian Federation and the Republic of Crimea on admitting to the Russian Federation the Republic of Crimea and establishing within the Russian Federation new constituents*.<sup>386</sup>

Come stabilito dalla risoluzione dell'Assemblea Generale,<sup>387</sup> la Russia ha violato la sovranità e l'integrità territoriale dello Stato Ucraino.

Dopo un'attenta analisi dei fatti risulta evidente la necessità di approfondire gli avvenimenti e leggerli alla luce della violazione del diritto internazionale. La Russia ha violato l'integrità territoriale e la sovranità dello Stato ucraino per aver spedito forze armate in Crimea, per lo più lasciando che queste stabilissero la loro presenza all'interno di siti ucraini istituzionali. Risulta difficile caratterizzare l'illegalità delle azioni, poiché il quadro presenta una demarcazione poco netta tra aggressione, occupazione e attacco armato, che dipende anche da un utilizzo molto ampio del termine "forza" nelle fonti del diritto internazionale. Oltremodo è difficile associare in modo definitivo uno dei tre termine alla successione degli eventi e stabilire con certezza quale è stato il grado di forza utilizzato in quel contesto.

Ciò non esclude l'avvenimento di comportamenti illeciti nel breve periodo compreso tra gli ultimi giorni di febbraio e i primi di marzo, ma la presenza di alcune rivendicazioni, che cercano di provare la legittimità degli eventi da parte della Russia, contribuiscono ad aumentare il grado d'incertezza. Se formalmente è avvenuta una violazione del diritto internazionale, non bisogna dimenticare che alcuni principi inderogabili sono ancora oggetto di dibattito da parte della dottrina. Ricordiamo che è attribuibile un carattere impreciso e non uniforme<sup>388</sup> anche alle norme di *Jus Cogens*, soprattutto se si prendono come punti di riferimento i vari scenari dell'ultimo secolo, nei quali rientra anche la Crimea.

---

<sup>386</sup> E. MILANO, *The non-recognition of Russia's annexation of Crimea: three different legal approaches and one unanswered question*, in "QIL, Zoom out 1" (2014), p. 35 para.1.

<sup>387</sup> General Assembly, 27th March (2014), Resolution n. A/RES/68/262.

<sup>388</sup> F. MARRELLA, *Diritto Internazionale*, Giuffrè editore, (2018), pp. 76-79.

Infine, è poco probabile che la Russia ammetta di aver violato il diritto internazionale. Le sue motivazioni, che possono essere considerate più o meno valide, sono ancorate ad una cultura e ad una diversa interpretazione del diritto che può rendere più o meno giustificabile il contesto. Ci si chiede quindi se le Corti Internazionali, a cui l'Ucraina ha presentato molti ricorsi, abbiano contribuito nel determinare lo *status* giuridico della Crimea, e a riempire alcuni vuoti relativi alla giusta definizione di uso della forza da parte delle truppe russe. Quest'ultimo aspetto sembra concretizzarsi sempre di più dalle innumerevoli violazioni dei diritti umani denunciate da molte organizzazioni non-governative e dai vari ricorsi, statali e non statali, presentati davanti alla Corte Europea Dei Diritti Umani.

## CAPITOLO 3

### II CONTRIBUTO DELLE CORTI INTERNAZIONALI NEL DETERMINARE LO STATUS TERRITORIALE DELLA CRIMEA

CONTENUTI: 1 Corte europea dei diritti umani (ECHR) - 1.1 La Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU)-1.2 La Federazione Russa e la CEDU-1.3 L' Ucraina e la CEDU-1.4 Violazione dei diritti umani i ricorsi individuali davanti alla Corte- 1.5 I ricorsi interstatali dell'Ucraina- 2 Questioni irrisolte: -2.1 Incertezze sull' esercizio della giurisdizione-3 La giurisprudenza precedente: la giurisdizione nei territori contesi-3.1 Cipro e Turchia:(Loizidou c. Turchia)-3.2 Moldavia e Russia: (Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia)-3.3 Nagorno-Karabakh: (Chiragov c. Armenia- Sargsyan c. Azerbaijan)-4E la Crimea 4.1 Ucraina c. Russia (re-Crimea) 4.2 Udienza dell'11 settembre del 2019-4.3 Possibili sviluppi-5 Corte internazionale di giustizia (CIG)-1.1.Il ricorso dell'Ucraina per l'uso della forza: ricorso per la violazione della ICERD e ICSFT-1.2.La posizione del governo russo sul finanziamento al terrorismo-1.3Il ruolo della Corte: la sentenza dell'8 novembre 2019-6 Corte penale internazionale (CPI)- 6.1 L' Ucraina e la CPI -6.2 La richiesta dell'Ucraina di valutare i crimini commessi in Crimea-6.3 Il ruolo del procuratore-6.4 Preliminary Examination - 6.5 Nuovi sviluppi: l'avvio dell'indagine e il crimine di aggressione.

Nel terzo capitolo della tesi ci si addenterà in una visione più giuridica sul conflitto nato tra la Russia e l'Ucraina. Attraverso l'analisi e il procedere dei vari ricorsi davanti alle Corti Internazionali, si cercherà di rispondere ad un'importante, seppur ampia, research question: le Corti Internazionali hanno contribuito a determinare lo *status* territoriale della Crimea? L'analisi procederà con i ricorsi dell'Ucraina davanti alla Corte Europea dei diritti umani, cercando di capire che ruolo ha svolto la Corte in questa determinata circostanza attraverso un confronto con le violazioni dei diritti umani nei territori contesi. Anche se i diritti umani e lo *status* giuridico della Crimea viaggiano giuridicamente su binari completamente diversi, si prederanno in considerazione gli argomenti utili alla Corte per pronunciarsi sull'illegalità delle azioni russe. Anche la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale, svolgono un ruolo rilevante; ancora oggi l'Ucraina continua ad appellarsi alle suddette corti, volendo dimostrare le sue ragioni. Il quadro che ne risulta è davvero complesso, ma la pronuncia delle Corti sulla questione della Crimea può avere effetti diretti sulla risoluzione del conflitto, effetti in termini giuridici.



## *1. La Corte Europea dei Diritti Umani*

La Corte Europea dei Diritti Umani è stata istituita nel 1959 attraverso la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottata dal Consiglio d'Europa il 4 Novembre 1950. Il CdE è un'organizzazione internazionale istituita dalla ratifica del Trattato di Londra del 1949. Il suo obiettivo è promuovere i valori comuni della democrazia parlamentare, della diversità culturale e dei diritti umani.<sup>389</sup>

La Corte EDU fu istituita sia per garantire l'applicazione che il rispetto dei principi promossi dal CdE, sia per garantire il rispetto dei diritti all'interno della Convenzione. La Corte ha sede in Francia a Strasburgo, nel così detto Human Rights Building.<sup>390</sup>

La Corte EDU presenta una duplice funzione: una funzione contenziosa ed una funzione consultiva,<sup>391</sup> ma il funzionamento della Corte non è rimasto invariato nel tempo. Dal 1998 sono stati aggiunti due nuovi Protocolli,<sup>392</sup> che hanno assottigliato le procedure per determinare l'inammissibilità o l'ammissibilità di un caso.

Per quanto riguarda i ricorsi presentati alla Corte essi possono essere effettuati sia da persone fisiche, giuridiche e dagli Stati. È il giudice unico ad occuparsi dell'ammissibilità dei ricorsi, che possono essere classificati come inammissibili senza un ulteriore esame. Può capitare che il ricorso apparentemente inverosimile e inaccettabile possa essere esaminato dalla Camera o da un Comitato<sup>393</sup> (art. 54 Reg. proc.). Di solito ci si trova in questa condizione quando il caso necessita di una pronuncia sull'effettività di un rimedio di diritto interno,<sup>394</sup> oppure quando dalla decisione che verrà presa dalla Corte dipenderà anche l'esito di altri ricorsi pendenti.<sup>395</sup>

La decisione di voler procedere al ricorso di un parere collegiale, può essere anche dello stesso giudice unico.

In riferimento alla Grande Camera, questa svolgerà un ruolo importante a seguito dei trasferimenti di alcuni ricorsi statali e interstatali presentati a seguito del conflitto russo-ucraino.

---

<sup>389</sup> G. DE PUYMEGE, *Consiglio d'Europa*, in Dizionario storico della Svizzera, (2009). Disponibile online: <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/026470/2009-10-29/>.

<sup>390</sup> Sito ufficiale della Corte EDU: <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/building&c=>.

<sup>391</sup> *Ibid.*

<sup>392</sup> Per approfondimento sui Protocolli GUADENZI, pp.53-102.

<sup>393</sup> *Ibid.*

<sup>394</sup> *Ibid.*

<sup>395</sup> *Ibid.*

Essa è composta da diciassette giudici e ha il compito di esprimersi sui ricorsi che possono creare dei problemi di interpretazione della stessa Convenzione, oppure è chiamata ad esprimersi quando la soluzione riguardo ad un caso specifico possa creare un contrasto con alcune decisioni avvenute precedentemente della Corte.<sup>396</sup> La rimessione alla Grande Camera può essere richiesta da una delle due parti coinvolte entro e non oltre tre mesi dalla decisione della Camera, che diventa definitiva allo scadere delle tempistiche. Quando avviene la richiesta di rimessione alla Grande Camera entro i termini previsti, questa viene prima esaminata da un collegio composto da cinque giudici, se avviene l'approvazione da parte di quest'ultimi allora può essere trasferita alla Grande Camera.<sup>397</sup> Le sentenze della Grande Camera sono definitive.

### ***1.1 La Convenzione Europea dei Diritti Umani***

La CEDU, firmata a Roma il 4 Novembre 1950, risulta così modificata dai due protocolli. Lo scopo della Convenzione è garantire i principi fondamentali universalmente riconosciuti dalla “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 Dicembre 1948”<sup>398</sup> che storicamente rappresenta una vera e propria “concretizzazione”<sup>399</sup> dei diritti contenuti nella Dichiarazione Universale, che invece rappresenta uno strumento di soft law.

La CEDU è così suddivisa: il Titolo 1 della Convenzione è composto dalla serie di articoli che affermano i valori che la Comunità Europea sente propri e che considera come patrimonio comune fondato sui diritti fondamentali dell’uomo, tra cui il diritto alla vita e alla vita privata,<sup>400</sup> il diritto alla libertà e alla sicurezza,<sup>401</sup> il diritto ad avere rispetto della vita familiare e della vita privata,<sup>402</sup> e il divieto alla tortura e alla discriminazione.<sup>403</sup> Il Titolo II della Convenzione descrive il funzionamento della Corte EDU.

Dopo aver illustrato in parte il funzionamento della Corte, è indispensabile aggiungere altre particolarità del suo funzionamento.

---

<sup>396</sup> *Ibid.*

<sup>397</sup> Art.43 para. 2 CEDU.

<sup>398</sup> CEDU, disponibile online: [https://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_ITA.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf)

<sup>399</sup> MARRELLA, p.493, para.250.

<sup>400</sup> Art. 1-2 CEDU.

<sup>401</sup> Art. 5 CEDU.

<sup>402</sup> Art. 2-3 CEDU.

<sup>403</sup> Art. 3 CEDU

I ricorsi possono essere sia individuali che interstatali.<sup>404</sup> Il ricorso individuale può essere effettuato da una persona fisica o da un gruppo di privati che hanno il diritto di appellarsi quando sussiste una violazione dei diritti fondamentali espressi dalla Convenzione o dai Protocolli,<sup>405</sup> mentre con il ricorso interstatale una parte contraente può appellarsi contro un'altra parte contraente una volta constatata la violazione delle disposizioni della Convenzione.<sup>406</sup> Affinché i ricorsi vengano presentati alla Corte è opportuno che si rispettino le condizioni di ricevibilità di cui l'art. 35 della Convenzione. In quest'ultimo viene stabilito che il ricorso alla Corte può essere presentato solo dopo l'esaurimento di tutti i ricorsi interni, come stabilito dai principi generali di Diritto Internazionale.

Il sistema della CEDU è, oltretutto, fondato sul principio della sussidiarietà e sul principio della sovranità, rivolgendo allo Stato la responsabilità di essere garante dell'applicazione della Convenzione. Secondo l'art. 1 della Convenzione, i singoli Stati devono garantire il rispetto dei diritti conferiti dalla CEDU attraverso la legislazione nazionale, in particolare il rispetto dei diritti del singolo da parte del proprio sistema autoritario e giurisdizionale.<sup>407</sup>

La sentenza della Corte EDU (art. 41), in caso di condanna di violazione della Convenzione dalla parte contraente, stabilisce l'obbligo di far fronte alla violazione e quindi di eliminare le cause che hanno portato ad una condanna da parte della Corte,<sup>408</sup> al fine di ottenere il ritorno alla situazione precedente.

## ***1.2 La Federazione Russa e la CEDU***

Prima di esporre le varie tappe e i possibili sviluppi dei ricorsi dinanzi la Corte EDU, bisogna innanzitutto esporre le relazioni che intercorrono tra i due singoli Stati e l'applicazione della Convenzione.

La Federazione Russa è entrata a far parte del Consiglio d'Europa nel 1996 e ha ratificato la Convenzione Europea Dei Diritti Umani nel 1998. Dopo la ratifica della Convenzione, la Russia

---

<sup>404</sup> Per approfondimento sulle modalità pratiche GUADENZI., pp. 75, ss.; <https://www.iusinitinere.it/corte-edu-tutela-ed-evoluzione-dei-diritti-umani-fondamentali-8425>.

<sup>405</sup> Art. 33-34 CEDU.

<sup>406</sup> *Ibid.*

<sup>407</sup> Si veda B. RANDAZZO, *Gli effetti delle pronunce della corte europea dei diritti dell'uomo*, disponibile online:[https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni\\_seminari/Effetti\\_delle\\_pronunce\\_CEDU.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Effetti_delle_pronunce_CEDU.pdf).

<sup>408</sup> Si veda Art. 41 CEDU.

ha espresso il riconoscimento della giurisdizione della Corte Europea dei Diritti Umani come strumento di interpretazione e di applicazione della Convenzione.<sup>409</sup>

Il primo caso convenuto alla Corte contro la Russia risale al 2002. Dagli ultimi dati riportati dal sito ufficiale della Corte EDU, il profilo della Russia non sembra essere tanto positivo rispetto agli ultimi dati del 2019: la Corte infatti si è occupata di 9.238 ricorsi soltanto nel 2019, con l'esito di 198 sentenze delle quali 186 presentano almeno una violazione della Convenzione. In realtà, anche all' interno della Costituzione russa (art. 15) vengono riconosciuti i principi e le norme stabilite dal diritto internazionale:

*“The universally recognized principles of International should be understood to mean the fundamental binding norms of International Law which are accepted and followed by the International community of countries in general and which may not be disobeyed”<sup>410</sup>*

Quindi, prima che la Russia entrò a far parte del CdE, la Costituzione già riconosceva l'integrazione del sistema legale nazionale in quello internazionale.

Dopo che la Russia diventò membro ufficiale del CdE, la difficoltà fu far coincidere il sistema legislativo con i criteri stabiliti dal Consiglio.<sup>411</sup> Nonostante queste difficoltà, le Corti nazionali della Federazione Russa hanno sempre cercato di implementare i principi di applicazione diretta delle norme diritto internazionale a livello nazionale.<sup>412</sup>

Il crescente ruolo assunto dalla CEDU all'interno del sistema legislativo nazionale viene espresso dalla risoluzione della Corte Suprema della Federazione Russa del 10 ottobre del 2003. La risoluzione esprime l'obbligo di assicurare e di prendere provvedimenti, nel garantire i diritti espressi dalla Convenzione, a chiunque si trovi sotto la giurisdizione dello Stato russo:

*“The courts should bear in mind that the decisions and actions (inaction) of the State bodies, local self-government, civil servants, including inquiry officers, investigators, heads of the investigative bodies and prosecutors, state and municipal officials, should be consistent not only with the Russian legislation, but also with the universally accepted principles and norms of international law, international treaties of the Russian Federation, including the Convention and*

---

<sup>409</sup> A. KOVLER, *European Convention on Human Rights in Russia*, in “L' Europe in Formation” n. 347, (2014), pp. 116-135.

<sup>410</sup> Ivi, p. 118

<sup>411</sup> Ivi, p. 119 cit.

<sup>412</sup> *Ibid.*

*its Protocols as interpreted by the European Court (...). For example, evidence could be ruled inadmissible if it has been obtained in breach of the provisions of the Russian procedural legislation and if has been obtained in breach of the Convention or its Protocols(...). **Article 1 of the Convention**, as interpreted by the European Court, obliges states, through its bodies, to take the necessary steps in order to ensure effective protection of rights and freedoms of persons under their jurisdiction*”<sup>413</sup>

Secondo quanto descritto da William E. Pomeranz, nonostante la Russia abbia dichiarato di impegnarsi nel rispettare i principi della Convenzione e che questo abbia portato anche ad un esito positivo all'interno del sistema giuridico russo (di cui sarebbe difficile riportarne un'analisi ben precisa), il rapporto tra la Corte EDU e la Russia ha presentato dei momenti di forte attrito.<sup>414</sup> Un esempio fu proprio Il caso *Kostantin Markin c. Russia*<sup>415</sup> a suscitare un dibattito di natura politica all'interno della Russia.

A seguito di un divorzio, al cittadino russo Kostantin Markin fu negato il congedo parentale di tre anni per prendersi cura dei sui tre figli, poiché la legge russa garantisce il diritto civile di poter ottenere un congedo parentale solamente della durata di tre mesi.<sup>416</sup> La Corte Costituzionale non ritenne valida la richiesta del sig. Markin, puntualizzando un altro aspetto contenuto nella Costituzione della Federazione Russa, che recita così: “la maternità e i bambini dovrebbero ottenere la protezione dello Stato”,<sup>417</sup> senza alcun cenno alla paternità. Dopo che Markin si appellò alla Corte EDU, quest'ultima fece luce sia sulla questione di genere, sia sulla violazione dell'art. 8 della CEDU, sottolineando l'impossibilità delle autorità pubbliche di uno Stato di interferire nella vita privata familiare dei cittadini.<sup>418</sup> Il caso Markin creò molta indignazione da parte dei politici e dei giudici russi, soprattutto perché fu la prima volta che

---

<sup>413</sup> Si veda la risoluzione della Corte suprema della Federazione Russa, 10 ottobre (2003), n.5, “*On application by general jurisdiction courts of universally recognised principles and norms of international law and the international treaties of the Russian Federation*”; <http://www.supcourt.ru/en/files/16426/>; <https://rm.coe.int/1680596633>.

<sup>414</sup> W. E. POMERANZ, *Uneasy partners: Russia and European Court of Human Rights, I “Human Rights brief”*, Vol. 19 n.3, (2012), pp. 17-21; si veda anche S. MAROCHKIN, *ECtHR and the Russian Constitutional Court duet or due?*, p.112 ss., in L. MALSKOO, W.BENEDEK, *Russian and the European Court of Human Rights: the Strasburg effect*, United Kingdom, Cambridge University Press, (2018),

<sup>415</sup> ECHR, Case of *Kostantin Markin v. Russia*, 22 march 2012, application no. 30078/06, Judgment of the Grand Chamber.

<sup>416</sup> *Ibid.*

<sup>417</sup> *Ibid.*

<sup>418</sup> *Ibid.*

Corte EDU si fosse pronunciata sulla violazione della Convenzione e sul parere della Costituzione russa. Se all'inizio il problema fu la mancanza di un diritto civile, quello appunto del congedo parentale, la questione si spostò sul problema della differenza di genere a sul mancato impegno dello Stato russo nel garantire eguale trattamento ad entrambi i sessi di fronte alla legge.

In merito alla difficile relazione tra la Corte EDU e la Corte Costituzionale russa è interessante leggere le considerazioni del Presidente Russo Valerii Zorkin dopo la sentenza del caso Markin.<sup>419</sup> Il Presidente ha sottolineato che la pretesa della Corte Costituzionale non fu quella di denigrare o sottovalutare la decisione presa dalla Corte, ma di voler ribadire che la Corte Costituzionale russa è in disaccordo con il ruolo giuridico che la Corte investe, ovvero quello di potersi pronunciare sulla Costituzione russa.<sup>420</sup> Quello che emerge in questo contesto è la concezione secondo cui il diritto interno debba essere trattato con rispetto. Attenzione, questo non vuol dire che la Russia ritenga inutile o non necessario il ruolo svolto dalla Corte, anzi, la Russia si impegna a collaborare con la Corte dal momento in cui è avvenuta la ratifica della Convenzione, come dimostra il contenuto del documento originale "*On Cooperation of the Russian Federation with the European Court of human Rights*",<sup>421</sup> ma non ritiene che lo stesso strumento della Convenzione abbia valore di *hard law*,<sup>422</sup> non condivide appieno la possibilità che la Corte EDU possa assumere molta più importanza del sistema giuridico russo. La Russia ha quindi accettato di essere, in un certo senso, legata alla Corte, ma non accetta l'interpretazione che la Corte ha –di caso in caso- rispetto alla legge nazionale.

Si può dedurre che l'interpretazione a sostegno della sovranità statale e del valore costituzionale da parte della Russia siano abbastanza deboli. Secondo l'art. 32 della CEDU,<sup>423</sup> infatti, la giurisdizione della Corte "*shall extend to all matters concerning the interpretation and application of the Convention*"<sup>424</sup> ed in più la Russia sembra non rispettare l'art. 27 della Convenzione di Vienna sui trattati che impedisce agli Stati di invocare la propria costituzione

---

<sup>419</sup> Si veda anche M. ANTONOV, *Philosophy behind Human Rights: Valery Zorkin vs. the West?*, pp. 150 ss., in in L. MALSKOO, W.BENEDEK, "Russian and the European Court of Human Rights: the Strasbourg effect", United Kingdom, Cambridge University Press, (2018).

<sup>420</sup> Supra nota 415.

<sup>421</sup> Si veda sul sito ufficiale della Supreme Court of the Russian Federation: <http://www.supcourt.ru/en/documents/constitution/>, documento "*On Cooperation of the Russian Federation with the European Court of human Rights*"

<sup>422</sup> F. MARRELLA, p. 493

<sup>423</sup> Art.32 CEDU.

<sup>424</sup> Art.32 CEDU.

come giustificazione per un adempimento verso le disposizioni di un trattato di cui prendono parte i membri della Convenzione.<sup>425</sup>

Il caso Markin non rappresenta l'unico episodio in cui la Federazione russa abbia dovuto fare i conti con la Corte EDU. Nel 2015 la nuova legge federale russa n. 7-FKZ,<sup>426</sup> autorizza la CCR a proteggere gli interessi della Federazione russa nel rispetto della sua sovranità.<sup>427</sup>

### ***1.3 l'Ucraina e la CEDU***

L'Ucraina ha ratificato la Convenzione dei Diritti Umani nel 1997. La Corte nel 2019 si è occupata di 2.414 casi individuali, di cui 2.227 erano inammissibili. In totale sono state emesse dalla Corte 189 sentenze che confermano le violazioni dei diritti garantiti dalla Convenzione.<sup>428</sup>

Come indicato nell'ultimo aggiornamento del Press Country Profile della Corte EDU, all'interno dei ricorsi individuali si evincono le violazioni del diritto alla vita (art. 2 CEDU), dell'art. 3 concernente i trattamenti disumani, dell'art.5 sul diritto alla libertà e molti ricorsi riguardanti la vita parentale in violazione dell'art.8.<sup>429</sup> Non mancano le violazioni riguardo la libertà di espressione e di informazione (art. 10).

Si può dedurre che anche l'Ucraina presenta una serie molto ampia di ricorsi e di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione. Per di più, nel 2019 è stato pubblicato il rapporto in relazione all'attività svolta dalla Corte EDU,<sup>430</sup> e i dati che vengono mostrati non sono del tutto positivi. Secondo le statistiche la Russia primeggia tra le altre nazioni nel numero di ricorsi e di casi pendenti davanti alla Corte, l'Ucraina occupa il terzo posto.

---

<sup>425</sup> Convenzione Di Vienna sui Trattati, 23 maggio 1969, art.27, “*una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato*”.

<sup>426</sup> J. KHAN, *The relationship between the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of the Russian Federation: Conflicting Conceptions of Sovereignty in Strasbourg and St. Petersburg*, in “The European Journal of International Law” Vol. 30 no.3”, Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd., pp. 933-959.

<sup>427</sup> Ibid. Per altri esempi relative all'applicabilità della CEDU nel sistema legale russo e l'esempio concreto di molti casi davanti alla Corte EDU si consulti sempre L. MALSKOO, W. BENEDEK, “*Russian and the European Court of Human Rights: the Strasbourg effect*”, United Kingdom, Cambridge University Press, (2018), pp. 59 ss.

<sup>428</sup> *Press Country Profile, Press Unit of ECHR, last update (2020)*.

<sup>429</sup> Ibid.

<sup>430</sup> Disponibile al sito: [https://www.echr.coe.int/Documents/Annual\\_report\\_2019\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf).

#### ***1.4 Le violazioni dei diritti umani e i ricorsi individuali davanti alla Corte EDU***

Le sistematiche violazioni dei diritti umani nel conflitto-russo ucraino interessano sia le regioni dell'Ucraina orientale, sia la Crimea.

Il 14 marzo del 2014 su richiesta del Governo ucraino, il Segretario generale delle Nazioni Unite inviò una missione umanitaria all'interno della Crimea (HRMMU).<sup>431</sup> Dal suo arrivo in Ucraina previsto nel marzo del 2014, l'HRMMU continua a monitorare la situazione dei diritti umani nella penisola e nella città di Sebastopoli, che sono attualmente occupate dalla Federazione Russa.<sup>432</sup> A seguito degli eventi riportati nei capitoli precedenti, quindi, dopo che la penisola è stata annessa alla Federazione Russa tramite le due leggi federali russe, ci sono state violazioni dei diritti umani a seguito dell'annessione, tra cui l'imposizione della legge russa all'interno del territorio e l'implementazione del sistema penale russo, che ha portato a delle conseguenze negative nella lotta al separatismo, all'estremismo e al terrorismo,<sup>433</sup> Dall'inizio dell'occupazione da parte della Russia, le leggi di quest'ultima hanno sostituito quelle ucraine violando il diritto umanitario internazionale,<sup>434</sup> già accennato all'interno del secondo capitolo. Infatti, ritenendo che la Crimea sia temporaneamente occupata dalla Russia, *“questa non ha il diritto di cambiare la legge all'interno del territorio occupato, se non per mantenere l'ordine, la sicurezza o per la realizzazione legittima della sua occupazione”*.<sup>435</sup> Quest'ultima eccezione, che ha indebolito il diritto di poter cambiare le strutture legali solo per la necessità di garantire sicurezza all'interno del territorio, è oggi diventata la regola. Senza voler entrare nei particolari di come può avvenire il cambiamento di una struttura legale da parte di una forza occupante, la Russia potrebbe in questo modo ribadire di non aver violato il diritto internazionale umanitario e cercare sempre di legittimare l'“occupazione” e la situazione *de facto* venutasi a creare. L'eccezione alla regola fondamentale dell'art. 43 della Convenzione dell'Aia, resta, quindi, indebolita da una nuova concezione che si basa sulla legittimazione dell'occupazione. In più, la Russia continuerà a reclamare la necessità di essere intervenuta

---

<sup>431</sup> Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, situation of human rights in the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea and city of Sebastopol (Ukraine),

<sup>432</sup> *Ibid.*

<sup>433</sup> *Ibid.*

<sup>434</sup> *Ibid.*

<sup>435</sup> D.P. GOODMAN, *The Need for fundamental change in the law of belligerent occupation*, in “Stanford La Review”, Vol. 37, no.6, (1985), pp. 1573-1608; si veda Convenzione dell'Aia, Laws and Customs of Laws and Land, 18 October (1907), art.43; *“The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant, the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country”*.



nella penisola per ristabilire l'ordine e la sicurezza di cui il Governo ucraino doveva essere responsabile già dall'inizio dello scoppio delle proteste dell'EuroMaidan.

Nonostante nel rapporto dell'OHCHR si legge ancora una volta il continuo inadempimento della Federazione Russa al diritto internazionale e alle obbligazioni che ne derivano quando si è una forza occupante, continua il perpetrarsi delle violazioni dei diritti umani in quei territori. L'adozione del "*Treaty on Accession*" del 18 marzo del 2014 ha portato conseguenze sullo status dei residenti in Crimea<sup>436</sup> e sui diritti ad essi associati, soprattutto per coloro che hanno rifiutato la cittadinanza russa o che non avevano la residenza in Crimea ma erano formalmente residenti in Ucraina. A quest'ultimi è stato riconosciuto lo status di stranieri.<sup>437</sup>

Oltre alle violazioni dei diritti civili e politici non sono mancate le violazioni in merito al diritto alla vita, ai diritti economici, culturali e sociali. In riferimento a quest'ultimi, la minoranza etnica dei Tatars è quella che ha subito molte violazioni, tra cui la mancata libertà di espressione della loro cultura attraverso la condanna dei Mejlis come un'organizzazione estremista da parte della Corte Suprema Russa.<sup>438</sup>

In seguito alle continue violazioni dei diritti umani, dinanzi alla Corte EDU sono stati presentati oltre 4000 ricorsi individuali contro la Russia a causa delle continue violazioni dei diritti garantiti dalla Convenzione.<sup>439</sup> Solo nel novembre del 2014 la Corte contava più di 160 casi pendenti dinanzi alla Corte,<sup>440</sup> di cui 20 provenienti dai cittadini della Crimea e 140 relativi agli eventi in svolgimento in Ucraina orientale.<sup>441</sup> Le applicazioni concernenti i casi in Crimea riguardano "la privazione della libertà; l'impatto nella loro vita privata, sul loro pacifico godimento dei loro beni, sulla loro libertà di movimento e alcune violazioni sulle procedure penali che sono state effettuate dalle autorità russe."<sup>442</sup>

Alcuni ricorsi sono stati respinti dalla Corte e dichiarati inammissibili, come ad esempio il caso *Lisnyy e altri c. Ucraina e Russia*<sup>443</sup> nel 2016 e con questo altri 1.170.<sup>444</sup> Tra i ricorsi che fecero

---

<sup>436</sup> BBC News., <https://www.bbc.com/news/world-europe-26630062>.

<sup>437</sup> Vedi nota 63, report on situation of human rights in the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea and city of Sebastopol (Ukraine), p.9, para. 64-65-66.

<sup>438</sup> Ivi. p. 26, para. 187-192.

<sup>439</sup> S. DE VIDO, *I ricorsi pendenti davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani*, in A. FRANCO, O. RUMYMIATSEV, *L'Ucraina alla ricerca di un equilibrio*, Università Ca'Foscari, (2020).

<sup>440</sup> ECHR, *Press Release, European Court of Human Rights concerning Crimea and Eastern Union*, 26 novembre, (2014).

<sup>441</sup> *Ibid.*

<sup>442</sup> *Ibid.*

<sup>443</sup> Si vedano i ricorsi *no.5355/15, 44913/15 e 50853/15*.

<sup>444</sup> *Supra* nota 79, p.63, para. 2.

più clamore ricordiamo quelli presentati a seguito della caduta del volo MH17 della Malaysian Airlines nel 2014<sup>445</sup> nei quali i familiari delle vittime accusavano le autorità ucraine di avevano fallito nel proteggere la vita dei loro parenti, non avendo chiuso lo spazio aereo considerato un pericolo per i passeggeri. Le autorità erano consapevoli delle conseguenze che incorrevano nel far volar un aereo civile durante la presenza di un conflitto, così i familiari delle vittime li accusarono di essere responsabili della loro morte, invocando l' art.2 della Convenzione.<sup>446</sup>

Oltre ai ricorsi derivanti dallo scontro tra la Russia e l'Ucraina, sono interessanti anche i casi presentati alla Corte come conseguenza delle proteste dell'EuroMaidan. Tra questi ricordiamo *Sirenko c. Ucraina* no. 9078/14,<sup>447</sup> dove il ricorrente ha deciso di appellarsi alla Corte dopo aver preso parte alle proteste in piazza Maidan per aver subito violenze da parte delle forze dell'ordine ucraine.<sup>448</sup> Dai referti medici, allegati alla richiesta, l'uomo ha riportato molti lividi sui fianchi in data 30 novembre 2014 ed è stato di conseguenza detenuto dalla polizia per molte ore senza nessuna ragione.<sup>449</sup> L'uomo ha invocato davanti alla Corte la violazione degli art. 3, 5, 11 della Convenzione, ma il caso risulta ancora pendente. Un' altro caso collegato a quest'ultimo è il ricorso *Derevyanko c. Ucraina* no. 7684/14<sup>450</sup> dove l'uomo partecipa alle proteste dell' EuroMaidan, accusa le autorità ucraine di aver preso provvedimenti smisurati e in violazione degli art. 2, 3, 5, 8, 11, 13 della Convenzione e l' art.1 del Protocollo no. 1<sup>451</sup> per far fronte alle proteste.

In merito agli eventi della crisi ucraina, potrebbero, quindi, esserci state violazioni dei diritti umani nei confronti dei protestanti. Se la pronuncia della Corte EDU sarà positiva, ad esempio per i casi sopra citati, sarà rilevante, dal momento che potrà conferire alle autorità ucraine la responsabilità di aver commesso violazioni di diritti umani già prima dell'arrivo delle truppe russe in Crimea.

---

<sup>445</sup> Tra questi si veda *Ioppa and others v. Ucraina*, application no.73776/14 e *Ayley et al. v. Russia*, application no.25715/16.

<sup>446</sup> ECHR, *Ioppa and others v. Ukraine*, application no. 73776/14, 5 July (2016).

<sup>447</sup> ECHR, *Syrenko v. Ukraine*, application no. 9078/14, 28 January (2014).

<sup>448</sup> *Ibid.*

<sup>449</sup> *Ibid.*

<sup>450</sup> ECHR, *Press Release*, European Court of Human Rights decides to give priority to a new application by a participant in ongoing protests in Ukraine, 21 February (2014).

<sup>451</sup> Art. 2 (right to life), art.3 (prohibition of inhuman degrading treatment), art. 5 (right to liberty and security), art. 8 (right to respect private life), art. 11 (freedom of assembly and association), art.13 (right to effective remedy), Protocol no. 1, art. 1 (right to property).

### *1.5 I ricorsi interstatali*

In riferimento all'art. 33 della CEDU “*ogni altra parte contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra parte contraente*”.<sup>452</sup>

Anche i ricorsi interstatali riguardano sia la Crimea sia la situazione nel Donbass. Il primo ricorso effettuato dall' Ucraina (no.20958) risale al 14 marzo 2014,<sup>453</sup> prima che fosse indetto il referendum, ma dopo che le truppe militari russe entrarono in Crimea. Il Governo Ucraino, reclamava l'effettivo controllo della Regione Autonoma dopo l'arrivo della Russia, e accusava quest'ultima di aver violato gli articoli 2,3,5,6,8 della Convenzione.<sup>454</sup> In particolare, l'accusa fa riferimento al periodo che va da marzo a settembre 2014, durante il quale uomini del servizio militare ucraino e civili sono stati uccisi per l'annessione illegale della Crimea. Il Governo ucraino sostiene che l'uccisione di questi uomini è stata una pratica sistematica e che non sono mancate violazioni alla libertà di espressione nei confronti dei giornalisti e nei confronti della minoranza etnica dei tatarì,<sup>455</sup> come è stato già mostrato precedentemente dal report dell'OHCHR.

Successivamente ci sono stati altri ricorsi interstatali presentati dall'Ucraina, ma la Corte ha deciso di raggrupparli in due macro ricorsi, separando allo stesso tempo quelli che hanno come oggetto la Crimea, da quelli dell'Ucraina orientale. I primi sono i ricorsi *Ucraina c. Federazione Russa no.20958 (re-Crimea)* i secondi ricadono nel ricorso no. 8019/16.<sup>456</sup> La Corte non ha espresso alcuna sentenza per i macro-ricorsi interstatali; prima dovrà pronunciarsi sulla loro ammissibilità, e poi eventualmente potrà procedere con una sentenza. Sono emerse, però, delle difficoltà da parte della Corte nel portare avanti i ricorsi interstatali. Di seguito si procederà all'analisi di alcuni ricorsi sia interstatali che individuali presenti nella giurisprudenza precedente, per cercare di comprendere eventuali sviluppi sulla Crimea.

---

<sup>452</sup> Art. 33 CEDU; <https://www.mondodiritto.it/codici/convenzione-europea-dei-diritti-dell-uomo/art-33-cedu--ricorsi-interstatali.html>.

<sup>453</sup> ECHR, *Press Release, Grand Chamber to examine four complaints against Russia over Crimea and Eastern Ukraine*.

<sup>454</sup> *Ibid.*

<sup>455</sup> *Ibid.*

<sup>456</sup> ECHR, *Press Release, New Inter-State application brought by Ukraine against Russia, 27 August (2018)*.

## **2 Questioni irrisolte:**

### **2.1 Incertezze sull'esercizio della giurisdizione**

Il concetto di sovranità ha origine fin dal Medioevo, definito come un potere originario e indipendente da ogni altro potere.<sup>457</sup> Uno dei massimi protagonisti della storia del concetto di sovranità fu Jean Bodin. In una delle sue più famose opere, viene illustrata la necessità di soffermarsi e mostrare il potere sovrano come un potere assoluto.<sup>458</sup>

Nel diritto internazionale contemporaneo, la sovranità di uno Stato è espressione del potere effettivo che quest'ultimo esercita all'interno del suo territorio, difatti nessun'altro Stato può esercitare la propria autorità senza il consenso dello Stato territoriale.<sup>459</sup> Con questo s'intende che lo Stato ha il diritto di esercitare il proprio potere governativo all'interno del suo territorio<sup>460</sup> e di conseguenza esercitare la sua giurisdizione.<sup>461</sup> Questo concetto, richiama l'affermazione dello svolgimento effettivo delle varie attività statali all'interno del territorio.<sup>462</sup>

La sovranità territoriale non può limitarsi ad escludere tutte le attività degli altri Stati, proprio perché è essa a dividere gli spazi tra le nazioni e assicurare lo svolgimento delle attività umane nel rispetto del diritto internazionale.<sup>463</sup> Infatti, come afferma Negulescu, “*under the sovereignty, any State benefits from: (...) the right to conduct its relation with other States, the right to participate in international conferences, to international organizations and treaties; the State's active and passive right of legation*”.<sup>464</sup>

---

<sup>457</sup> M.VACCA, *Norme comunitarie e sovranità*, Perugia, Giornate Europee, (1984), cit.p.71. In questo libro viene affrontato il tema riguardante il limite della sovranità statale, derivante dalla disapplicazione di alcune norme giuridiche interne in conflitto con quelle comunitarie.

<sup>458</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato di Jean Bodin*, (1576). Per una lettura critica, R. BENEDETTINI., *Six livres de la Republique di Jean Bodin tradotti da Lorenzo Conti, tra segni di censura e filologia*, in “Pensiero Politico, Vol.42, Fasc. 2”, Firenze, (2009), pp. 190 ss.

<sup>459</sup> MARRELLA, p.335, para. 8; si veda anche C. FOCARELLI, *Digesto del diritto internazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica srl, (2004), p.226 ss., nello specifico si veda il lodo arbitrale in merito alle isole Palmas (Stati Uniti c. Paesi Bassi) in cui fu affermato che “la sovranità nei rapporti tra Stati significa Indipendenza. L'Indipendenza rispetto ad una porzione del globo e il diritto di esercitarvi, ad esclusione di ogni altro Stato, le funzioni di uno Stato”.

<sup>460</sup> *Ibid.*

<sup>461</sup> J.H BEALE, *The jurisdiction of a Sovereign State*, in “Harvard Law Review, Vol. 36, no.3”, (1923), p.241. “The power of a sovereign to, affect the rights of persons, whether by legislation, by executive decree, or by the judgment of a court, is called jurisdiction”.

<sup>462</sup> *Ivi.*, p.226

<sup>463</sup> FOCARELLI, cit. p.227.

<sup>464</sup> J. MAFTEI, *Sovereignty in International Law*, in “Juridica, Vol. 11, no.1”, (2015), cit. p59. Fonte P. NEGULESCU, *The Romanian Constitutional Law*, Bucharest (1927), p.116.

Allo Stato viene chiesto, quindi, di esercitare la giurisdizione nei suoi limiti, che si esplicano nell'esercizio della sovranità. La questione è stata affrontata nel caso Lotus, più volte citato dalla dottrina, in cui la CIG ha aggiunto che “*States may not extend the application of their laws and the jurisdiction of their courts, to person property or rights outside its territory*”.<sup>465</sup>

Il problema dell'estensione della giurisdizione penale di un tribunale nazionale, aveva fatto sorgere nuove considerazioni sulla giurisdizione extraterritoriale.<sup>466</sup> Dal caso in esame, il problema fu proprio l'attribuire alla giurisdizione un certo grado di libertà<sup>467</sup> che non è negato dal diritto internazionale generale.

Si può concludere che la giurisdizione, intesa come *ius dicere*, indica il diritto di uno Stato di esercitare legittimamente il potere all'interno del suo territorio. Questa infatti, viene indicata anche con l'espressione di sovranità territoriale o competenza territoriale<sup>468</sup>. Attraverso l'analisi delle sentenze della Corte EDU e l'applicazione dell'art. 1 della CEDU, ci si imbatte nel capire a cosa si riferisca primariamente il concetto di *jurisdiction* dell'art.1 e se questo possa differenziarsi dal termine di giurisdizione inteso come legittima competenza di un potere sovrano all'interno del territorio. Per l'analisi delle sentenze verrà quindi utilizzato il termine inglese *jurisdiction*.

La questione si complica quando ci troviamo di fronte ad un territorio conteso. Il termine “conteso” viene utilizzato nei casi in cui avviene la perdita del controllo effettivo di un territorio.<sup>469</sup> Questo comporta la nascita di due situazioni differenti: la prima è che lo Stato perda il controllo effettivo di una parte del suo territorio perché non è riuscito a sopprimere al suo interno l'insorgenza di un attore non-statale, ad esempio i separatisti nelle aree di Cipro del Nord, nelle zone orientali dell'Ucraina o il già citato caso del Kosovo in Serbia; il secondo si riferisce ad uno Stato terzo che detiene il controllo effettivo di un territorio a causa di un conflitto armato.

---

<sup>465</sup> PCIJ, *Lotus case, (France v. Turkey)*, (1927), pp.18-19.

<sup>466</sup> Ivi., p.241 ss. Si veda il caso Lotus (Francia c. Turchia) all'interno del digesto. Sulla libertà d'espansione della giurisdizione si consulti C. RYNGAERT, *Jurisdiction in International Law*, Leuven, (2007).

<sup>467</sup> *Ibid.*

<sup>468</sup> MARRELLA, cit. p. 342.

<sup>469</sup> M. MILANOVIC, T. PAPIĆ, *The applicability of ECHR in contested territories*, in “British Institute of International and Comparative Law, ICQL Vol. 67”, (2018), pp. 779-800.

Più attori sono coinvolti nel conflitto, più aumenta l'incertezza e l'attribuzione dell'esercizio della giurisdizione e del titolo della sovranità.

L'art. 1 della CEDU stabilisce che “*the High Contracting parties should secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedom defined in the Convention.*”<sup>470</sup> Secondo le disposizioni dell'art. 1 della Convenzione, quindi, l'esercizio della *jurisdiction* diventa un criterio nel determinare l'esistenza dell'obbligo dello Stato contraente, di garantire ai singoli individui il rispetto dei diritti umani.

Già nel caso *Banković e altri c. Belgio*,<sup>471</sup> la Corte EDU si è espressa a proposito dell'esercizio della *jurisdiction*, che secondo l'art.1 è essenzialmente territoriale.<sup>472</sup> Nel caso specifico, i richiedenti, cittadini dell'ex Repubblica Federale di Jugoslavia, lamentavano una serie di bombardamenti ad opera di diciassette Stati, avvenuti durante la guerra del Kosovo. Secondo i richiedenti, la Convenzione doveva applicarsi in questo contesto, perché al momento del bombardamento, gli Stati accusati detenevano il controllo effettivo del territorio e che, quindi, gli stessi richiedenti ricadevano sotto la giurisdizione di questi Stati. La Corte ha confermato la nozione, definendola ordinaria ed essenzialmente territoriale.<sup>473</sup> Inoltre, ha specificato che l'applicazione dell'art.1 in un contesto extraterritoriale, già apparsa nella giurisprudenza precedente al caso, è stata applicata soltanto nel contesto in cui lo Stato accusato abbia esercitato il suo controllo effettivo in seguito ad un'occupazione, al consenso, all' invito o all'acquiescenza del governo locale. La Corte, per rafforzare la sua posizione, ha fatto riferimento anche alla nozione territoriale dell'art.1 correlata alle parole “soggetti alla loro *jurisdiction*”.<sup>474</sup> Durante i lavori preparatori della Convenzione si preferì utilizzare questi termini invece che le parole “residenti sul territorio”.<sup>475</sup> Si crede, infatti, che se avessero voluto estendere la nozione di giurisdizione solo per il fatto che i ricorrenti avessero subito delle

---

<sup>470</sup> Art. 1 CEDU.

<sup>471</sup> ECHR, *Banković v. Belgium*, application no. 52207/99, Grand Chamber decisions, (2001).

<sup>472</sup> *Ivi.*, p. 16, para. 59 ss.

<sup>473</sup> FOCARELLI, cit.p.256.

<sup>474</sup> Si veda anche M. MILANOVIC, *Extraterritorial application of human rights treaties*, Oxford, (2011), p.119 “(...) *I therefore prefer a third model where State jurisdiction is conceived of only territory, (...) because it only when a State possess a sufficient degree of control over a territory that these obligations can be realistically kept*”.

<sup>475</sup> FOCARELLI, p.255.

violazioni di diritti umani, sarebbero arrivati a confondere e mischiare due questioni differenti, che hanno condizioni di ricevibilità distinte.<sup>476</sup>

Partendo dalla considerazione che l'esercizio della *jurisdiction*, per la Corte, si basa su un requisito territoriale, nella situazione di un territorio conteso, la Corte dovrà affrontare una questione alquanto spinosa. Chi esercita la giurisdizione intesa come espressione della sovranità in un territorio conteso e chi è responsabile delle violazioni commesse ai sensi dell'art.1 della CEDU.

La Corte non ha adottato sempre lo stesso approccio nell'attribuire l'esercizio della *jurisdiction* in un territorio conteso. Ci si chiede, quindi, quale approccio utilizzerà la Corte in merito alla Crimea.

### ***3 La giurisprudenza precedente: la giurisdizione nei territori contesi***

#### ***3.1 Cipro c. Turchia e Loizidou c. Turchia***

La sentenza *Cipro c. Turchia* no. 25781/94 rappresenta un precedente giurisprudenziale importante ai fini della trattazione. Prima della sentenza finale dell'ultimo ricorso interstatale, sono convenuti alla Corte altre tre ricorsi interstatali, rispettivamente no 6780/74, no. 6950/75 e no.8007/77.

Il caso in questione riguarda l'attuale Repubblica turca di Cipro del Nord (KKTC), auto proclamatasi Repubblica Indipendente, ma non riconosciuta dalla comunità internazionale. Dal 1974 l'isola di Cipro, stanziata ad oriente del Mar Mediterraneo, è quindi divisa in due Stati e tra questi vi è una zona cuscinetto adesso controllata dall'ONU.<sup>477</sup> Cipro diventò il sedicesimo membro del Consiglio d'Europa il 24 maggio 1961 e ratificò la Convenzione dei diritti umani l'anno seguente. Cipro, come Malta, Grecia e Turchia, all'inizio non accettarono la giurisdizione obbligatoria della Corte in base all' art. 46 della Convenzione. Per questo motivo, l'avvio di un processo interstatale fu l'unico strumento con cui Cipro poté fare ricorso alla Turchia.<sup>478</sup>

In riferimento ad alcuni accenni storici, a partire dal 1963, in questa area si crearono delle tensioni tra due diverse comunità della società cipriota: quella turco-cipriota e quella greco-cipriota. Gli scontri avvenuti agli inizi degli anni sessanta, portarono molto scompiglio all'

---

<sup>476</sup> Ivi, cit.

<sup>477</sup> Enciclopedia Treccani online: <https://www.treccani.it/enciclopedia/cipro/>

<sup>478</sup> V. CAUFOUDAKIS., *Cyprus and the European Court of Human Rights: The Law and Politics of Cyprus v. Turkey*, in "Human rights quarterly Vol.4, No 4", (1982), p. 453.

interno dell' isola di Cipro fino all' intervento dell' ONU nel '64, che adottò la missione *United Nation Peacekeeping Force in Cyprus*.<sup>479</sup> La missione viene ancora rinnovata dall' ONU ogni sei mesi.<sup>480</sup>

Le circostanze del caso su cui si basa il ricorso, riguardano le operazioni militari avvenute nel giugno e nel luglio del 1974 a nord dell'isola. Più di 30.000 unità militari turche occuparono l'isola di Cipro.<sup>481</sup> A seguito dell'occupazione, nel novembre del 1983, Repubblica Turca di Cipro del Nord si proclamò indipendente e fu emanata una Costituzione.

Entrando nei particolari del ricorso, nel suo memoriale, il Governo cipriota chiese alla Corte EDU di esprimersi sulle continue violazioni dei diritti umani avvenute a nord dell'isola da parte della Turchia, "*in particolare, la Turchia era responsabile delle violazioni degli art. 1, 2, 3, ,4 ,5,6, 8, 9, 10, 11, 13 ,14, 17, e 18 della Convenzione, e degli art. 1 e 2 del protocollo no. 1*".<sup>482</sup>

Le violazioni sono state raggruppate in quattro categorie: la prima riguarda i cittadini della comunità greco-cipriota che sono risultati dispersi durante gli eventi tra il luglio e l'agosto del 1974,<sup>483</sup> le altre tre riguardano le violazioni al diritto alla proprietà e alle condizioni di vita sempre della suddetta comunità.<sup>484</sup>

In seguito alle violazioni, il Governo cipriota ritenne che lo Stato turco fosse responsabile della violazione della Convenzione (art. 1), poiché esercitava il pieno controllo militare ed economico di quell'area, anche non possedendo alcun titolo internazionale giuridicamente valido sulla KKTC. In base a quanto sostenuto dal Governo cipriota, la Turchia, Stato ratificante la Convenzione, non poteva ritenersi esente dalle responsabilità delle violazioni, poiché avendo ratificato la Convenzione, questo atteggiamento avrebbe comportato la violazione della Convenzione stessa.

Al contrario, il Governo turco sosteneva che la responsabilità fosse imputabile esclusivamente alla Repubblica Turca di Cipro del Nord, poiché doveva essere considerato uno Stato

---

<sup>479</sup> Si veda il sito ufficiale delle nazioni Unite: <https://unficyp.unmissions.org/map-unficyp-deployment>.

<sup>480</sup> *Ibid.* fare riferimento alle ultime pubblicazioni e agli articoli disponibili sul sito, sul continuo monitoraggio della situazione nell' Isola di Cipro. (UNFICYP).

<sup>481</sup> ECHR, *Case of Cyprus v. Turkey, application no. 25781/94, Judgment of 10 May (2001)*; V. CAUFOUDAKIS, p. 451.

<sup>482</sup> *Ibid.*

<sup>483</sup> Secondo il governo cipriota il numero di persone smarrite, appartenenti alla comunità greco-cipriota fino al 2001 erano 1.491. Al tempo dei ricorsi precedenti, la Commissione accettò come testimonianza i vari report che dimostravano l'effettivo smarrimento di molte persone e che quest' ultime erano stati identificati come greci-ciprioti. In questo contesto, l'opinione della Commissione creò un presupposto sul considerare la Turchia responsabile del destino di greci-ciprioti.

<sup>484</sup> *Supra* nota 100.



indipendente istituito dalla comunità turco-cipriota.<sup>485</sup> Il nuovo Stato era nato, infatti, a seguito delle proteste ed ha esercitato il suo diritto all'autodeterminazione, indipendentemente dalla volontà dello Stato turco.<sup>486</sup> Inoltre, riteneva che la sentenza della Corte sul caso *Loizidou*, di cui si parlerà più avanti, non poteva essere presa in considerazione per stabilire che la KKTC fosse un'amministrazione locale subordinata allo Stato turco, ritendendolo così responsabile ai sensi dall'art.1 della CEDU.<sup>487</sup>

La Corte ha espresso il suo giudizio a favore del Governo cipriota, ritenendo che lo Stato turco fosse responsabile delle violazioni di alcuni articoli della CEDU. Infine, la Turchia dovette risarcire i ricorrenti in base alle disposizioni dell'art. 41. Fu la prima volta che a seguito di una sentenza su un ricorso interstatale, lo Stato risarcì i ricorrenti.

In riferimento al ricorso individuale, *Loizidou c Turchia no. 15318/89*<sup>488</sup> (*preliminary objections*), la Corte ha sottolineato che il concetto di *jurisdiction* secondo l'art.1 non si applica soltanto al territorio dello Stato contraente. La responsabilità di quest'ultimo dipende anche dagli atti e dalle omissioni delle sue autorità che inevitabilmente producono effetti al di fuori del proprio territorio<sup>489</sup> e che “ *its obligation to secure to the applicant the rights and freedoms set out in the Convention therefore extends to the northern part of Cyprus*”,<sup>490</sup> perché la Turchia deteneva il controllo effettivo di Cipro del Nord.

In *Loizidou c. Turchia*, il ricorrente di nazionalità cipriota, presentò il suo ricorso alla Corte perché non gli fu permesso di tornare nella propria abitazione dopo essere giunto nella KKTC per prendere parte ad una manifestazione.<sup>491</sup> Fu proprio questa la sentenza su cui la Corte si basò per risolvere il ricorso interstatale di *Cipro c. Turchia*. Il rispetto delle obbligazioni, stabilite dalla Convenzione, derivano dal controllo effettivo diretto di un territorio, sia che questo avvenga attraverso il dispiegamento di forze armate, sia tramite un'organizzazione locale subordinata all'autorità statale.<sup>492</sup>

---

<sup>485</sup> *Ibid*; Si veda anche F. HOFFMEISTER, *Cyprus v. Turkey application no. 25781*, in “The American Journal of International Law, Vol.96, No.2”, (2002), p. 446.

<sup>486</sup> *Ibid*.

<sup>487</sup> *Ibid*.

<sup>488</sup> ECHR, *Loizidou v. Turkey (preliminary objections)*, application no.15318/89, judgment, Strasbourg, 23 March (1995).

<sup>489</sup> ECHR, *Loizidou v. Turkey (preliminary objections)*, application no.15318/89, judgment, Strasbourg, 23 March (1995), pp. 23-24, para. 62.

<sup>490</sup> *Ivi*. p. 21

<sup>491</sup> *Supra* nota 108

<sup>492</sup> *Supra* nota 488, para. 62.

Inoltre, all'interno della sentenza, emerge un altro argomento interessante in merito alla situazione *de facto* della KKTC. Nonostante la Repubblica di Cipro del Nord non fosse riconosciuta internazionalmente, non è stato attribuito alla Corte il compito di esprimersi su questo argomento. La Corte si è limitata a riconoscere l'istituzione di un governo *de facto* con un sistema giuridico. Il fatto che la KKTC non sia riconosciuta dalla comunità internazionale, non preclude alla stessa Repubblica di non garantire la protezione dei diritti dei propri cittadini attraverso il proprio sistema giuridico.<sup>493</sup> Per questo, alla KKTC non venne esclusa la responsabilità di garantire l'esaurimento dei ricorsi interni.<sup>494</sup> È importante ricordare che, di fronte all'entrata delle truppe armate turche avvenuto nel 1974, la Corte non ha fornito nessuna interpretazione in merito al diritto internazionale generale. Ovvero, non ha espresso la sua opinione in merito alla legalità o l'illegalità delle azioni. La Corte ha specificato che, nello stabilire la responsabilità delle azioni, non è richiesto nessun esame sulla liceità di quest'ultime.<sup>495</sup>

### **3.2 La Transnistria: Ilascu e altri c. Moldavia e Russia**

Il ricorso individuale *Ilascu and others c. Moldova e Russia no. 48787/99* è importante ai fini delle considerazioni sull'applicazione dell'art.1 della CEDU, perché presenta degli elementi in comune con il conflitto russo-ucraino e con i ricorsi individuali e statali derivanti dal conflitto tra Cipro e Turchia.

La Repubblica Socialista della Moldavia fu istituita il 28 giugno 1940 a seguito del patto Molotov-Ribbentrop tra la Russia e la Germania e ottenne la propria indipendenza nel 1991.<sup>496</sup> Anche in questo caso nel territorio Moldavo, che si trova geograficamente tra l'Ucraina e la Romania, ci fu una situazione simile a quella della Crimea e dell'Ucraina orientale.

Gli episodi che diedero vita al conflitto tra la Moldavia e la Federazione Russa iniziarono con la promulgazione di una serie di leggi che portarono all'abolizione del russo come lingua

---

<sup>493</sup> *Supra* nota 488.

<sup>494</sup> ECHR, *Loizidou v. Turkey (preliminary objections)*, application no.15318/89, judgment, Strasbourg, 23 March (1995); F. HOFFMEISTER, *Cyprus v. Turkey*, in "The America Journal of International Law, Vol.96, no.2", (2002), p.452.

<sup>495</sup> In FOCARELLI, in Capitolo IV, Sez. 1, para.86, Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 18 dicembre 1996 nel caso *Loizidou c. Turchia*.

<sup>496</sup> ECHR, *Ilascu and others v. Moldova and Russia*, application no. 48787/99, Strasbourg, 8 July (2004), p.8.

ufficiale dello Stato moldavo.<sup>497</sup> Nella zona orientale dello Stato, in particolare nella regione della Transnistria, la popolazione per lo più russofona, si sentì minacciata e privata del diritto di poter esprimersi nella loro lingua, così iniziarono dei movimenti di protesta affinché il russo fosse reintegrato come lingua ufficiale. Pian piano le violazioni dei diritti delle minoranze russofone furono molto più evidenti, il Governo moldavo fu accusato di essere nazionalista e la minoranza iniziò a chiedere che la regione della Transnistria divenisse autonoma e indipendente dalla Moldavia.<sup>498</sup> A seguito degli eventi, nel 1992 scoppiò un conflitto in cui partecipò anche la Federazione Russa che, attraverso l'autorizzazione del Ministero della difesa dell'URSS, inviò truppe in Transnistria a seguito delle sommesse interne. Le motivazioni, anche in questa occasione, furono che la regione, ormai divenuta autonoma, era in precedenza territorio russo, e che siccome la situazione stava deteriorandosi, bisognava per forza intervenire.<sup>499</sup> La RMP si proclamò indipendente e a seguito del referendum divenne *de facto* una regione autonoma, non riconosciuta dalla comunità internazionale.

In riferimento al caso individuale, il ricorrente Ilie Ilascu fu arrestato e fatto prigioniero nella notte tra il 2-3 luglio del 1992 dalle forze armate presenti in Transnistria, tra cui quelle russe<sup>500</sup>. L'incertezza sul se le truppe fossero russe o meno fu smentita da testimonianze evidenti, come il fatto che il sig.re Ilascu, insieme ad altri, arrivò in Transnistria e trascorse il periodo di detenzione in condizioni disumane, subendo maltrattamenti e torture.<sup>501</sup> L'arresto e la detenzione di Ilascu non passarono in sordina e provocarono una forte reazione da parte della comunità internazionale. Infatti, quello che fece molto scalpore fu la sentenza della Corte Suprema della Transnistria, che dichiarò colpevoli Ilascu e gli altri detenuti per aver violato alcuni articoli del Codice Penale della Repubblica Socialista, più specificamente, per aver commesso degli atti offensivi che hanno messo a rischio la sicurezza nazionale (art.67)<sup>502</sup> attraverso l'organizzazione di attività estremamente pericolose e offensive contro lo Stato Moldavo.<sup>503</sup> Un

---

<sup>497</sup> P. HARE, *Who are the Moldovans?*, in "Reconstituting the market: the political economy of microeconomic transformation", Taylor & Francis, (1999), p.. 369–371.

<sup>498</sup> *Ibid.*

<sup>499</sup> ECHR, *Ilascu and others v. Moldova and Russia*, application no. 48787/99, Judgement of 8 July (2004), p.11, para. 46.

<sup>500</sup> *Ibid.*

<sup>501</sup> *Ivi*, p.41, para. 188.

<sup>502</sup> ECHR, *Ilascu e altri c. Russia e Moldavia*, p.47, para.216-218; non è di nostro interesse entrare nel merito del giudizio della Corte Suprema della Transnistria, ma è importante ricordare che Ilie Ilascu fu arrestato perché fu partecipe di una protesta.

<sup>503</sup> *Ibid.*

anno dopo la sentenza e l'arresto degli imputati, il Presidente della Moldavia dichiarò che l'arresto fu illegale, perché la sentenza pronunciata dalla Corte Suprema della Transnistria era anticostituzionale, così furono rilasciati.<sup>504</sup>

A proposito del coinvolgimento delle truppe russe nell'arresto del richiedente, la Corte ha approvato le istanze presentate dal Governo moldavo, ritenendo che ci fossero testimonianze a sufficienza affinché ci fosse una dimostrazione valida che i separatisti della Transnistria fossero stati armati dai cosacchi russi, e che questi avessero affiancato i separatisti durante il conflitto.<sup>505</sup> Il presidente della Moldavia Mr. Shengur accusò la Russia di aver violato la sovranità e l'integrità territoriale della Moldavia e dichiarò che l'atto intrapreso dalla Federazione Russa doveva essere considerato come un atto di aggressione verso uno Stato sovrano.<sup>506</sup> Le parole del Presidente Moldavo furono un duro attacco all'ideologia e alla politica internazionale dell'allora Presidente Yeltsin, accusandolo di non aver accettato la dissoluzione dell'"Impero Sovietico" e di non voler ammettere di aver perso *de facto e de jure* una parte del suo impero.<sup>507</sup> L'armata dei separatisti della Transnistria, sostenuti dalle truppe russe, è uno scenario più simile alle regioni del Donbass, che a quello della Crimea. Per questo è interessante capire quale sarà il ragionamento della Corte e se questo verrà poi adottato eventualmente anche per le regioni del Donbass.

In riferimento alla *jurisdiction*, la Corte ha adottato un atteggiamento simile a quello dei casi precedentemente analizzati di *Cipro c. Turchia* e *Loizidou c. Turchia*, ma in riferimento alla Transnistria ci sono delle considerazioni fondamentali che non possono essere tralasciate.

Il Governo Moldavo non riteneva di essere responsabile di ciò che è accaduto ai ricorrenti, non esercitando alcun controllo effettivo della Transnistria.<sup>508</sup> La regione, essendo autonoma, era l'unica responsabile di provvedere alle misure necessarie nei confronti dei singoli individui.<sup>509</sup> Al contrario, la Federazione Russa sosteneva che l'unico governo legittimo e presumibilmente

---

<sup>504</sup> *Ibid.*

<sup>505</sup> *Ibid.*

<sup>506</sup> *Ivi*, p.20, para. 83.

<sup>507</sup> *Ivi*, p.20, para. 83 cit.

<sup>508</sup> *Ivi*, p.71.

<sup>509</sup> ECHR, *Ilascu and others v. Moldova and Russia*, application no. 48787/99, Strasburg, 8 July (2004).

responsabile delle violazioni fosse quello della Repubblica della Moldavia, perché la Transnistria doveva essere considerata parte integrante del territorio di quest'ultimo.<sup>510</sup>

In riferimento all' art. 1 della CEDU, la Corte EDU ha posto delle eccezioni sull'esercizio della *jurisdiction* di uno Stato, che si basa primariamente sul principio territoriale. In determinate circostanze, infatti, uno Stato può essere limitato dall'esercizio della propria giurisdizione in quel territorio, quando può presentarsi un'occupazione militare da parte di un altro Stato, oppure uno scenario separatista al suo interno.<sup>511</sup> Nonostante la Corte debba prendere in considerazione queste possibilità, non vengono meno le obbligazioni positive verso quella parte di territorio dove lo Stato esercita un'autorità limitata,<sup>512</sup> quindi l'esercizio della propria *jurisdiction* limitatamente. Qual è allora il ragionamento della Corte in merito alla Transnistria e alla Repubblica moldava?

La Corte non attribuisce la totale responsabilità delle violazioni alle autorità della Transnistria, e specifica che sebbene il concetto di *jurisdiction* si basi in modo preponderante sul principio territoriale, non è necessariamente ancorato al territorio nazionale delle parti contraenti della Convenzione. Di fatto la Moldavia è responsabile delle violazioni dei diritti umani in Transnistria, perché essendo Stato ratificante della Convenzione, ha l'obbligo di garantire i diritti su tutto il suo territorio nazionale, anche sulla Transnistria, dove non esercita alcun controllo. Probabilmente, viene intrapresa questa riflessione per rafforzare gli obblighi positivi derivanti dalla Convenzione, ma il ragionamento appare fuorviante se si considera che la Corte nei casi precedenti ha attribuito la responsabilità delle violazioni ad uno Stato che possiede un controllo effettivo su un territorio. Considerare che la Moldavia debba rispettare gli obblighi della Convenzione, nonostante abbia perso il controllo del territorio che prima le apparteneva, significa implicitamente ammettere che la Moldavia possiede ancora titolo della sovranità sulla Transnistria. Per di più, la Corte non è tenuta a stabilire quali misure necessarie la Moldavia avrebbe dovuto prendere in merito alla propria responsabilità, ma valutarne la volontà intrapresa.<sup>513</sup>

---

<sup>510</sup> *Ibid.*

<sup>511</sup> *Ivi*, p. 73, para. 321.

<sup>512</sup> *Ivi*, p. 73, para. 313.

<sup>513</sup> *Ibid.*

Inoltre, dall'analisi degli eventi avvenuti dopo il conflitto del 1992, la Moldavia ha sempre cercato di rivendicare la sua sovranità nei confronti della Transnistria, quindi non ha manifestato poco interesse nel voler riavere il controllo effettivo su di essa.<sup>514</sup>

Per quanto riguarda l'intervento delle forze armate russe, la responsabilità è stata attribuita anche ai singoli soldati russi, che in quel contesto hanno manifestato una collaborazione con un regime illegale e anticostituzionale da parte dell'intero Stato della Federazione Russa.<sup>515</sup>

Per concludere, rispetto ai casi analizzati precedentemente, la Corte ha avanzato delle considerazioni in merito al concetto di *jurisdiction* che non è fondato solamente sul principio territoriale e sul controllo effettivo di un determinato territorio, ma bensì anche su altri fattori. Inoltre, la Corte attribuisce la responsabilità delle violazioni anche agli attori Statali, da cui dipende la responsabilità Statale.

### **3.3 Nagorno Karabakh:**

#### ***Sargsyan c. Azerbaijan-Chiragov and others c. Armenia***

A proposito della regione del Nagorno-Karabakh, vanno considerati due ricorsi individuali: il primo è *Sargsyan c. Azerbaijan no. 40167/06*, il secondo è *Chiragov e altri c. Armenia no. 13216/05*.

Prima di passare al ragionamento della Corte, verranno descritti alcuni accenni storici.

Dopo la dissoluzione dell'Unione sovietica il Nagorno Karabakh diventò una regione autonoma della Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaijan. Secondo il censimento dell'URSS del 1988 vi è un'alta percentuale di popolazione armena all'interno della regione, che in quegli anni fu impegnata in manifestazioni per chiedere la sua incorporazione nello Stato dell'Armenia.<sup>516</sup> Attualmente il Nagorno-Karabakh è un territorio conteso tra l'Armenia e l'Azerbaijan, teatro di ultimi scontri anche nel 2020.<sup>517</sup> Regione autonoma, *de facto* non riconosciuta dalla comunità internazionale, formalmente è parte integrante dell'Azerbaijan. Un alto numero di Stati non

---

<sup>514</sup> *Ibid.*

<sup>515</sup> *Ivi*, p.90, para.385.

<sup>516</sup> ECHR, *Sargsyan v. Azerbaijan, application no. 40167/06*, Strasbourg, 16 June (2015), p. 4, para. 15; per ulteriori approfondimenti sulla storia del Nagorno Karabakh si veda N. RONZITTI., *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, pp.58-59.

<sup>517</sup> Anche il Presidente Putin si è espresso in merito agli ultimi scontri avvenuti nel Nagorno Karabakh,

hanno riconosciuto l'indipendenza di questa regione.<sup>518</sup> A riconoscerla come una Repubblica indipendente del Nagorno Karabakh, sono state le altre regione autonome dell'Ossezia del Sud e della Transnistria già citate precedentemente, non ancora esse stesse riconosciute dalla comunità internazionale.<sup>519</sup>

Il ricorso è stato presentato alla Corte EDU dal ricorrente sig. Sargsyan, di origine armena, che viveva con la sua famiglia nel villaggio di Gulistan, nel distretto di Shahumyan la cui popolazione era per lo più armena prima del conflitto scoppiato tra il Nagorno-Karabakh e l'Azerbaijan.<sup>520</sup> Nel febbraio del 1991, il distretto fu incorporato nella regione del Goranboy situato nella Repubblica dell'Azerbaijan e tra l'aprile e il maggio dello stesso anno le forze armate dell'URSS e quelle dell'Azerbaijan decisero di dare il via ad un'azione militare con l'obiettivo di disarmare i militanti armeni attraverso un controllo dei loro passaporti. Secondo alcune fonti, sottolinea la Corte, l'intento era quello di espellere la popolazione armena in quella regione, forzando gli abitanti a far ritorno o nella regione del Nagorno-Karabakh o in Armenia.<sup>521</sup> Un anno dopo, infatti, il conflitto diventò una vera e propria guerra e non mancarono le violenze commesse dalle forze militari azerbaijane.<sup>522</sup>

Anche in questo caso il tema della *jurisdiction* ritorna e la Corte, per giustificare le decisioni prese nella sentenza, ha fatto riferimento principalmente alla sentenza *Ilascu*. Il ricorrente sosteneva che il villaggio di Gulistan fosse parte del territorio dell'Azerbaijan, tra l'altro Stato riconosciuto dalla comunità internazionale. In più, sosteneva che, nonostante fosse in dubbio il controllo effettivo del villaggio, la responsabilità del Governo azerbaijano non veniva meno, visto che, essendo uno Stato ratificante della CEDU, i suoi obblighi positivi verso la Convenzione non potevano essere messi in dubbio.<sup>523</sup>

Al contrario, le giustificazioni del Governo azerbaijano si sono basate sulla posizione geografica che il villaggio assumeva, situato in una "*Line of Contact*" tra l'Azerbaijan e la Repubblica del Nagorno-Karabakh. Per questo le truppe da una parte armene e dall'altra azerbaijane, situate ai confini del villaggio, non avevano alcuna possibilità di esercitarne il controllo o permettere l'accesso delle truppe all'interno di esso; l'esercizio del controllo

---

<sup>518</sup> Si veda il sito <https://www.reportdifesa.it/il-conflitto-del-nagorno-karabakh-sotto-la-lente-del-diritto-internazionale/>.

<sup>519</sup> *Ibid.*

<sup>520</sup> *Supra* nota 133, p.8, para. 32.

<sup>521</sup> *Ibid.*

<sup>522</sup> *Ibid.*

<sup>523</sup> *Ivi*, p.41, para. 121.

territoriale da entrambe le parti risultava molto debole.<sup>524</sup> L’Azerbaijan, ha cercato, quindi, di difendersi sostenendo che, in quel preciso momento non era possibile esercitare legittimamente l’autorità in quell’area, perché nonostante avesse il diritto di esercitare la propria giurisdizione, quell’area era “inaccessible by circumstances”.<sup>525</sup>

Come è stato analizzato precedentemente nel caso *Ilascu*, verrebbe da pensare che seppur uno Stato non detenga pienamente il controllo effettivo di una data porzione del suo territorio, questo non vuol dire escludere il rispetto dei suoi obblighi positivi in quella regione.<sup>526</sup> Ma nella sentenza *Sargsyan*, la Corte riprende l’argomentazione del controllo effettivo e lo pone al centro della sua riflessione.

Ha sottolineato che il villaggio rappresentasse una linea di contatto tra le due Repubbliche e ha confermato che, in quel momento, nessuno esercitasse un controllo effettivo, se quest’ ultimo viene inteso come controllo di forze armate ostili. La sentenza *Ilascu* risulta, secondo la Corte, in parte applicabile, perché dalle circostanze non risulta una situazione *de facto*, in cui vi è un territorio occupato dalle forze armate di un altro Stato, oppure un controllo esercitato da un regime separatista.<sup>527</sup> Per accettare le pretese del Governo azerbaijano, aggiunge la Corte, era necessario che questo dimostrasse la presenza di un controllo effettivo all’interno dello spazio considerato.<sup>528</sup> In questo modo, per evitare un vuoto legale e in mancanza di un evidente controllo effettivo del territorio, la Corte attribuisce la *jurisdiction* all’Azerbaijan, poiché il territorio conteso è situato all’interno del suo territorio internazionalmente riconosciuto.<sup>529</sup> L’Azerbaijan, essendo uno Stato contraente della Convenzione, è pienamente responsabile dei suoi obblighi derivanti dalla CEDU, anche nei territori contesi in cui non vi è presenza di alcun controllo effettivo esercitato da un altro Stato. (che può più o meno essere uno Stato contraente).<sup>530</sup>

Nonostante questa considerazione, non bisogna però dimenticare che nel contesto della RMP, anche la Russia fu ritenuta responsabile delle violazioni nonostante le sue truppe non esercitassero appieno la propria autorità all’interno della Transnistria. Queste erano responsabili delle violazioni perché avevano avuto un’influenza politica ed economica nella regione.

---

<sup>524</sup> Ivi, pag.11, para.46.

<sup>525</sup> Ivi, pag.

<sup>526</sup> Vedi sentenza *Ilascu*, *supra* nota 508.

<sup>527</sup> ECHR, *Sargsyan v. Azerbaijan*, application no. 40167/06, Strasbourg, 16 June (2015).

<sup>528</sup> *Ibid.*

<sup>529</sup> *Ibid.*

<sup>530</sup> *Ibid.*



La Corte EDU, nel caso Sargsyan sembra lasciare in sospeso la questione dall'influenza militare, politica ed economica dell'Armenia, concentrandosi, per lo più, nello stabilire se vi fosse o meno un controllo effettivo militare all'interno dell'area.

Anche nella sentenza *Chiragov e altri c. Armenia*, pronunciata dalla Grande Camera, si discute di diritto alla proprietà privata e del problema della *jurisdiction* in un territorio occupato.

Il richiedente sig. Chiragov accusò il Governo dell'Armenia per avergli impedito di ritornare nel distretto di Lanchin, dove attualmente risiedeva. Il distretto era temporaneamente occupato dall'Armenia e il sig. Chiragov non riuscì a fare ritorno alla sua residenza insieme ai suoi familiari, senza essere ricompensato della perdita di alcuni beni durante il conflitto.

Secondo la Corte, nel caso Chiragov, l'Armenia esercitava un controllo effettivo sul distretto di Lanchin ed era quindi responsabile delle violazioni nel rispetto della Convenzione. Il principio del controllo effettivo è lo stesso che la Corte ha riscontrato nel caso *Catan and others*: la competenza giurisdizionale è primariamente territoriale e per stabilire se un Stato contraente abbia un effettivo controllo all'interno del territorio, la Corte fa riferimento in primo luogo alla presenza militare in quel territorio e al supporto economico e militare dato a quella determinata amministrazione.<sup>531</sup> Inoltre, aggiunge che “*the case law set out above demonstrates, the test for establishing the existence of jurisdiction under article 1 of the Convention has never been equated with the test for establishing a State’s responsibility for an internationally wrongful act under international law*”.<sup>532</sup>

### **3.4 La giurisprudenza della corte EDU e il confronto tra i vari casi**

Dai casi esaminati possiamo dunque trarre delle conclusioni in merito alla giurisprudenza adottata dalla Corte nell'applicazione l'art.1 della Convenzione in un territorio conteso, per poi procedere ad un eventuale analisi della Crimea nei prossimi paragrafi.

Il termine *jurisdiction* presenta una connotazione territoriale,<sup>533</sup> e questo è abbastanza intuibile dalla lettura delle varie sentenze, in cui la Corte EDU è precisa nel sottolineare questo aspetto. Il suo approccio è quindi fondamentale affinché vengano stabilite delle linee guida per

---

<sup>531</sup> ECHR, *Chiragov and others v. Armenia*, application no. 13216/05, Strasburg, 16 June (2015), p. 63, para. 105.

<sup>532</sup> Ivi, p. 63, para.115.

<sup>533</sup> M. MILANOVIC, T. PAPIĆ, *The applicability of the ECHR in contested territories*, in “International and Comparative Law Quarterly”, Vol.67, 4 October (2018), pp. 769-800.

determinare l'applicabilità della CEDU in alcune parti del territorio in cui uno Stato ha *de facto* perso il controllo effettivo. Come ci mostrano Milanovic e Papic non compare all'interno del diritto internazionale una norma che riesca a definire il comportamento di uno Stato in questo tipo di contesto.<sup>534</sup>

Dai vari casi presi in esame possiamo innanzitutto stabilire che ci troviamo davanti a diverse situazioni per cui un territorio viene definito conteso. Uno Stato può perdere il controllo su una parte del suo territorio quando non riesce a far fronte all'insurrezione di alcune forze separatiste che riescono a stabilirsi in quell'area, come nel caso di Cipro del Nord o del Nagorno Karabakh e attualmente delle aree dell'Ucraina orientale, oppure quando il controllo effettivo viene esercitato da uno Stato terzo su una porzione appartenente *de jure* allo Stato in questione (il caso della Crimea).

Nella sentenza *Cipro c. Turchia* la Corte non condanna Cipro per non aver adempito alle obbligazioni, perché non esercitava alcun controllo effettivo sulla Repubblica di Cipro del Nord, quest'ultimo attribuito alle autorità turche che hanno contribuito alla nascita della nuova Repubblica. Nel caso *Ilascu* invece, la Moldavia non sembra essere esente dagli obblighi positivi verso la Transnistria, anche in mancanza di un controllo effettivo su di essa. Quindi, al contrario di come è stato stabilito per *Cipro c. Turchia*, il ragionamento non esclude le responsabilità degli obblighi positivi dello Stato che *de jure* detiene ancora la sovranità in quella parte di territorio.<sup>535</sup>

L'approccio *Ilascu* presenta un quadro completamente diverso da quello avvenuto per la Turchia, che, applica l'art.1 della CEDU, sia a chi esercita il controllo effettivo di una parte di territorio (Moldavia), sia a chi ha collaborato tramite un supporto economico militare o finanziario (Russia), distaccandosi dal principio territoriale, per di più per evitare un vuoto legale nell'applicazione della Convenzione. È quello che è successo anche nel caso *Sargysyan*, nel quale non era possibile stabilire con certezza chi detenesse il controllo effettivo del villaggio durante il conflitto tra l'Armenia e l'Azerbaijan. La Corte ha stabilito che tutto il territorio dell'Azerbaijan rientrava nel suo spazio legale a seguito della ratifica della Convenzione, dato

---

<sup>534</sup> Ivi, cit. p. 4, line 1.

<sup>535</sup> M. MILANOVIC, T. PAPIĆ., *The applicability of the ECHR in contested territories*, in "International and Comparative Law Quarterly Vol.67", 4 October (2018), pp. 769-800.

che non vi era presenza di alcun tipo di regime separatista o di un effettivo controllo militare,<sup>536</sup> ciò che invece era presente nel caso Chiragov.

In conclusione, la difficoltà della Corte EDU consiste nell'attribuire la *jurisdiction* ai vari attori coinvolti all'interno di un territorio conteso. Quando uno Stato esercita il controllo effettivo di un territorio, allora la Corte gli attribuisce l'esercizio della *jurisdiction*.

Nonostante il ragionamento sembra essere lineare, la Corte non ha provveduto ad una differenziazione dei termini *giurisdizione*, come attività legislativa, amministrativa e giudiziaria all'interno di un territorio, e *jurisdiction*, secondo la CEDU, che sembrano avere una connotazione diversa<sup>537</sup> e questo è evidente dalla lettura della sentenza Ilascu.

La Corte si è espressa sulla sovranità, con riferimento al titolo che la Moldavia deteneva sulla Transnistria, nonostante avesse perso il controllo effettivo del territorio indipendentista. Le parole utilizzate dalla Corte, si riferiscono ad una "limited authority", in quanto, forse, si voglia intendere un potere governativo limitato da parte della Moldavia sulla Transnistria.<sup>538</sup> La Corte, in questo contesto, potrebbe indirettamente far riferimento al diritto della Moldavia di esercitare i propri poteri, perché è l'unica a detenere legittimamente il titolo della sovranità sulla Transnistria. La situazione di fatto, però, è che ha perso il controllo effettivo del territorio e di conseguenza anche l'attribuzione dell'esercizio esclusivo e indisturbato della sua giurisdizione, come esercizio del potere sovrano e legittimo.<sup>539</sup> In un territorio in cui la sovranità è contesa è quindi assente l'effettività dell'esercizio della giurisdizione. Questo concetto si differenzia, dal concetto di *jurisdiction* dell'art. 1 della Convenzione CEDU, che mira, invece, al rispetto degli obblighi della Convenzione relativi al controllo effettivo di fatto avvenuto.

La particolarità, come è già stato detto poche righe sopra, è che anche la Moldavia non è stata ritenuta esente dagli obblighi positivi verso la Convenzione. La Corte ha infatti sostenuto che "*those obligations remain even where the exercise of the State's authority is limited in part of its territory, so that it has a duty to take all the appropriate measures which it is still within its*

---

<sup>536</sup> ECHR, *Ivantoc and others v. Moldova and Russia*, application no 23687/05, Strasburg, 15 November (2011), para.105.

<sup>537</sup> S. DE VIDO, p.788.

<sup>538</sup> ECHR., *Judgment of Ilascu and others v. Moldova and Russia*, 4 July (2004), application no. 48787/99, cit. para 313.

<sup>539</sup> Sull'effettivo potere di governo DE VIDO, *Di autorità, poteri sovrani e jurisdiction: l'incerta situazione della Crimea nei procedimenti innanzi a Corti internazionali, regionali e tribunali arbitrali*, in "OIDU", (2020), p. 788.

*power to take*".<sup>540</sup> Sembra più giusto affermare che, come è stato già evidenziato da diversi autori, la Corte non si è basata sul titolo giuridico, quindi sulla determinazione di chi di diritto avesse la sovranità sul territorio, ma sulla capacità di rispettare gli obblighi della Convenzione.<sup>541</sup>

#### **4 E la crimea?**

##### **4.1 Ucraina c. Russia(re-crimea):**

Il primo ricorso presentato dal Governo ucraino risale al 24 novembre 2014 (Ukraine v. Russia application n. 20958/14).<sup>542</sup> Il Governo ucraino ha dichiarato che dal 27 Febbraio del 2014 la Russia abbia esercitato il controllo effettivo della Repubblica autonoma di Crimea.<sup>543</sup> In questo modo, la Russia ha violato la CEDU, in particolare gli art. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e l'articolo 1 del Protocollo n.1<sup>544</sup>. Il Governo ucraino ha sostenuto che nel periodo compreso tra marzo e settembre del 2014, gli uomini delle forze armate ucraine e civili sono stati soggetti a maltrattamenti inumani, ad arresti e a torture in modo sistematico da parte delle forze militari russe.<sup>545</sup>

Oltre a questi episodi, le violazioni dei diritti umani sono state inflitte anche alla minoranza etnica dei tatars di Crimea, che rappresenta la parte più vulnerabile della popolazione. Non sono mancati episodi di arresti o uccisioni di giornalisti o di chiunque manifestasse un sentimento nazionale ucraino.<sup>546</sup> Per di più, le proprietà appartenenti alle entità legali ucraine presenti all'interno della Crimea sono soggette ad un controllo legale da parte della Russia, momentaneamente dichiarato illegale ed ancora non riconosciuto.<sup>547</sup>

---

<sup>540</sup> ECHR, *Judgment of Ilascu and others v. Moldavia and Russia*, 4 July (2004), application no. 48787/99, cit. para 313.

<sup>541</sup> DE VIDO, p. 808; M. MILANOVIC, P. PAPIC., *The Applicability of the ECHR in Contested Territories*, in *International and Comparative Law Quarterly*, Vol.67, no. 4", cit p. 798.

<sup>542</sup> ECHR, *Press Release, European Court of Human Rights deals with cases concerning Crimea and Eastern Ukraine*, 26 November (2014).

<sup>543</sup> *Ibid.*

<sup>544</sup> *Ibid.*

<sup>545</sup> *Ibid.*

<sup>546</sup> *Ibid.*

<sup>547</sup> *Ibid.*

#### 4.2 Udienza dell'11 settembre 2019

Prima di trarre delle conclusioni sull'approccio della Corte EDU ed eventuali sviluppi su una probabile sentenza, si ritiene significativo riportare l'ultima udienza tenutasi il 2019 davanti alla Grande Camera, tenendo ben in mente che la Corte non si è ancora espressa sull'ammissibilità dei ricorsi interstatali.

I rappresentanti del Governo russo, hanno definito l'appello rivolto alla Corte EDU da parte del Governo ucraino, una mossa politica.<sup>548</sup>

Infatti, la Russia ha sostenuto che i report presentati alla Corte, come prova delle violazioni, non sono soddisfacenti. Il Governo Russo li ha definiti come prove vaghe prive di qualsiasi dettaglio, perché prive di investigazioni e testimoni, ma soprattutto prive di allegati che contengano delle interrogazioni dirette alle forze armate russe o alle persone che hanno subito gravi lesioni dei loro diritti.<sup>549</sup> L'intento è far presente alla Corte che il ricorso interstatale non è ammissibile; i report presentati dal Governo ucraino non possono rappresentare una prova evidente e non soddisfano i criteri di ammissibilità della Corte, tra cui la sistematicità degli eventi (*isolated incidents, vague allegations without administrative practice*).<sup>550</sup> È evidente che il primo problema che L'Ucraina dovrà affrontare, è prima di tutto il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità o almeno provare a superarli davanti alla Corte.

Sulla problematica della giurisdizione e dell'effettivo controllo della Crimea, la Russia ha sostenuto di non aver esercitato il controllo effettivo sulla penisola dal 27 febbraio 2014, ma soltanto dal 18 marzo in poi, a seguito del referendum.<sup>551</sup> La Russia ha sottolineato la mancanza di basi legali per conferire all'intervento armato russo la configurazione di un controllo effettivo extraterritoriale in quel frangente di tempo.<sup>552</sup> Come prima giustificazione, le truppe russe sono giunte in Crimea per proteggere la popolazione da un governo anticostituzionale e poco democratico per le violente repressioni delle proteste dell'EuroMaidan. Come viene riportato nel capitolo 1, il Governo russo ha sempre sostenuto l'invalidità dell'accusa di impeachment del presidente Yanukovich, perché non rispettosa dei requisiti dettati dalla Costituzione

---

<sup>548</sup> ECHR, *Grand Chamber hearing concerning an inter-state case*, Public hearing, 11 September (2019); online è disponibile l'intero video dell'udienza, le informazioni sono state reperite guardando lo svolgimento del dibattito interamente; [https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=2095814\\_11092019&language=en](https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=2095814_11092019&language=en).

<sup>549</sup> *Ibid.*

<sup>550</sup> *Ibid.*

<sup>551</sup> *Ibid.*

<sup>552</sup> *Ibid.*

Ucraina.<sup>553</sup> Durante l'udienza, il rappresentante del Governo russo ha aggiunto che l'Ucraina aveva già perso il controllo effettivo della penisola a seguito di una mobilitazione sia delle autorità politiche, sia da quelle rappresentative del governo crimeano all'alba delle manifestazioni in piazza Maidan, con l'aggiunta di varie sommosse che iniziarono in tutto il paese; tutte condizioni causate dallo stesso Governo ucraino. La prevenzione adottata dalla penisola rappresenta per il Governo russo la prova che non vi sia stato nessun utilizzo della forza da parte delle autorità russe, intervenute solo per dare sostegno alla Crimea, la cui volontà era quella di diventare indipendente.<sup>554</sup> Il Governo russo, in riferimento a questo passaggio, non ha illustrato un'immagine soddisfacente della chiara successione degli eventi. Non vi è alcun cenno al fatto che le truppe russe siano arrivate in Crimea il 27 febbraio, oppure che fossero truppe già stanziate in Crimea dal Black Sea Fleet Agreement, come è stato riportato nei capitoli precedenti.

In conclusione, la Russia si è difesa cercando di convincere la Corte che fino al 18 marzo 2014 l'Ucraina fosse l'unico Stato ad esercitare la giurisdizione in quel territorio, fino a quel momento tutte le autorità crimeane hanno svolto il loro ruolo sotto il controllo effettivo dell'Ucraina.<sup>555</sup>

L'Ucraina d'altra parte ha sostenuto che la Russia avesse esercitato il controllo effettivo dal 23 febbraio 2014, perché la missione delle forze armate russe era pianificata e coordinata. Qui l'Ucraina ha enfatizzato il suo discorso sull'intenzionalità dell'azione da parte della Russia e sul tema dell'illegalità dell'annessione, non riconosciuta dalla comunità internazionale e dallo stesso CdE.<sup>556</sup>

Per quanto riguarda le prove delle violazioni dei diritti umani, l'Ucraina ritiene che l'intervento della Russia sulle testimonianze e sulla veridicità dei report sia poco opportuno e che screditi il lavoro delle Nazioni Unite<sup>557</sup> Infatti, le informazioni e i contenuti dei report, riportati anche precedentemente nella tesi, non possono essere ritenuti vaghi, di conseguenza si svaluterebbe

---

<sup>553</sup> Vedi capitolo 1, para. 1.4.

<sup>554</sup> ECHR, *Grand Chamber hearing concerning an inter-state case*, Public hearing, 11 September (2019); online è disponibile l'intero video dell'udienza, le informazioni sono state reperite guardando lo svolgimento del dibattito interamente; [https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=2095814\\_11092019&language=en](https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=2095814_11092019&language=en).

<sup>555</sup> *Ibid.*

<sup>556</sup> *Ibid.*

<sup>557</sup> *Ibid.*

tutto il lavoro e la metodologia applicata dalle Nazioni Unite per assicurare contenuti veritieri sulle violazioni dei diritti umani.

#### ***4.3 Possibili sviluppi***

La Corte dovrà intanto esprimersi sull'ammissibilità del caso e per farlo dovrà valutare attentamente l'efficienza delle prove in merito alle violazioni dei diritti umani e il soddisfacimento di tutti i criteri di ammissibilità. Eventualmente potrà poi emettere una sentenza.

Nel farlo dovrà fare chiarezza sul controllo effettivo della Crimea, visto che la presenza militare all'interno della penisola è iniziata dal 23 febbraio 2014 con l'arrivo degli uomini verdi non identificati e che poi si è consolidata successivamente. Se la Russia continuerà a sostenere che il suo esercito sia arrivato in Crimea per dare sostegno alla popolazione, questo non le permetterà di distogliere l'attenzione della Corte dall'arrivo delle truppe russe nei siti istituzionali, tra cui il Parlamento. Se la Corte prenderà in considerazione questi aspetti, è molto probabile che si esprimerà positivamente a proposito del controllo effettivo della Russia. Al contrario, se la Corte riterrà che l'Ucraina in quel frangente di tempo sia stata l'unica ad esercitare la giurisdizione in Crimea, sarà interessante capire come si esprimerà sul grado di controllo effettivo esercitato dalla Russia.

Quindi, per arrivare ad una conclusione sulla Crimea, la Corte dovrà esprimersi sul suo *status territoriale*. Ritenere che la Crimea si stata occupata, renderebbe la questione più complessa rispetto alla considerazione che sia stata annessa. Intanto, come è stato mostrato nei capitoli precedenti, la Russia ha violato il diritto internazionale e in particolar modo le norme che regolano i comportamenti di uno Stato occupante. La Corte, potrebbe in effetti sorvolare la questione della legalità, considerare la Russia come uno Stato occupante che non esercita (per diritto) la propria sovranità, e ritenerlo responsabile delle violazioni dei diritti umani.

Ma è del tutto sicuro che la Corte escluda l'esercizio della così detta *limited authority* dell'Ucraina, che, come è accaduto per la Moldavia, continua a rivendicare la sovranità e il controllo della penisola?

Se ipoteticamente dovrà basarsi sulla sentenza Ilascu, non è da escludere che la Corte potrà utilizzare lo stesso ragionamento anche per l'Ucraina, proprio perché quest'ultima rivendica la sovranità sulla Crimea. Se verrà preso in considerazione il caso Ilascu, l'Ucraina dovrà

rispondere dei suoi obblighi positivi e della sua responsabilità sulla penisola, in cui esercita ancora una *limited authority*, ovvero la sovranità. Se la Corte, invece, si esprimerà in riferimento al caso *Cipro c. Turchia*, allora le truppe russe avranno contribuito alla nascita di una Repubblica Indipendente che è stato poi successivamente annessa. Ma riferendosi all'annessione è comunque necessario che ne specifichi l'illegalità o meno, altrimenti potrebbe essere sottintesa sia l'una che l'altra.

È proprio questo il punto cruciale che determinerà la totale perdita o meno del controllo della penisola, è proprio in questo passaggio che la Corte si esprimerà indirettamente o meno sull'illegalità. Non è da escludere che verrà considerato e provato il controllo effettivo della Russia senza ulteriori spiegazioni, ma questo vorrebbe dire semplificare la questione.

Secondo alcuni autori, in realtà, la questione della legalità non sembra molto difficile da determinare,<sup>558</sup> considerando i fatti. Anche nel caso *Loizidou*, la Turchia ha violato la Carta delle Nazioni Unite quando è entrata con le sue truppe nella Repubblica di Cipro, eppure la Corte ha direttamente escluso la possibilità di esprimersi in merito alle azioni compiute dalla Turchia, ma non perché fosse difficile determinarne gli effetti giuridici, ma perché non è stato considerato come scopo primario della Corte.<sup>559</sup>

Anche la decisione di non rispondere della sovranità, non permetterà che vi sia chiarezza sull'illiceità delle azioni. I giudici durante l'udienza hanno esplicitamente chiesto alle parti di esprimersi sulla questione della sovranità e mentre la Russia non ha mai cercato di mettere in discussione le sue pretese, considerandole per lo più una questione soltanto politica, al contrario, l'Ucraina ha espressamente invitato la Corte a stabilire il titolo della sovranità sulla Crimea. Gli argomenti relativi alla sovranità, che l'Ucraina ha presentato alla Corte, anche se naturalmente incastonati nella disputa territoriale che ha comportato la violazione di molti diritti umani, non sono però propriamente consoni all'obiettivo della Corte. Ci sono altre istituzioni internazionali che hanno come primo obiettivo quello di occuparsi del diritto internazionale, la Corte EDU è una Corte che si occupa dei diritti umani e non una Corte che si occupa del diritto internazionale generale.<sup>560</sup>

---

<sup>558</sup> M.MILANOVIC. *Does the European Court of Human Rights Have to decide on Sovereignty over Crimea? Part I: jurisdiction in Article 1 ECHR*, in "EJIL", (2019).

<sup>559</sup> *Ibid.*

<sup>560</sup> MILANOVIC, cit. p. 3.



Considerando l'incertezza di arrivare ad una sentenza che si esprima sul titolo della sovranità, è interessante chiedersi se anche l'Ucraina verrà considerata responsabile delle violazioni, ovvero, in che modo l'Ucraina avrebbe dovuto soddisfare le proprie obbligazioni e se esporrà, di fronte alla Corte delle prove per testimoniare la sua volontà nell'intraprenderle<sup>561</sup>. Considerando che il Governo ucraino ha presentato delle "falle" nel rispondere agli eventi dell'EuroMaidan, non è facile ipotizzare quali dovrebbero essere state le misure dell'Ucraina in risposta agli avvenimenti del 27 febbraio, conseguenza del disordine interno e di un Governo instabile. Sulle misure da adottare in occasione di una responsabilità limitata sul territorio *de facto* indipendente, la Corte non è stata molto chiara già nella sentenza *Ilascu*, sarà interessante capire in che modo si esprimerà in merito alla Crimea, territorio *de facto* annesso.

#### **4.4 Nuovi sviluppi (aggiornati al 2021)**

In aggiunta a queste considerazioni è opportuno fare riferimento all'ammissibilità del ricorso interstatale Ucraina c. Russia (re-crimea) avvenuta nel gennaio 2021. Verranno presi in considerazione alcuni punti, che rappresentano lo snodo di alcune questioni fondamentali e verranno lette in relazione alle questioni sopra riportate.

L'ammissibilità del caso interstatale ha come oggetto principale la questione della sovranità, il controllo sulla Crimea, il problema della *jurisdiction* ai sensi dell'art.1 della Convenzione e l'approccio che ha adottato la Corte nei confronti dei fatti accaduti.<sup>562</sup> La Corte non si è pronunciata sul titolo della sovranità, ma si è espressa sulla *jurisdiction*, ritenendo che la Russia abbia esercitato il controllo effettivo della penisola anche prima della sua annessione, che risale al 18 marzo 2014. Prendendo in considerazione il caso *Loizidou* e anche il caso interstatale *Cipro c. Turchia*, la Corte non ha ritenuto indispensabile pronunciarsi sul tema della sovranità; appurare che vi sia uno Stato che eserciti il controllo effettivo di un territorio è l'elemento indispensabile e fondamentale per l'applicazione dell'art.1. Questa constatazione crea delle complicazioni, in quanto, nel caso *Ilascu*, non viene del tutto messo da parte il ragionamento che riguarda il titolo della sovranità.<sup>563</sup> Infatti, la Moldavia non ha perso l'esercizio della

---

<sup>561</sup> Si veda *Ilascu and others v. Russia e Moldavia supra* nota 488.

<sup>562</sup> M.MILANOVIC, *ECTHR Grand Chamber Declare Admissible the case of Ukraine v. Russia re-Crimea*, in "EJIL", (2021).

<sup>563</sup> Si faccia riferimento anche all'art. 2, Protocollo 4 nel quale "everyone, lawfully within the territory of a State, shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence".

sovranità sul territorio della Transnistria, ma solo il suo controllo effettivo. Tutto ciò, dalla Corte non è stato affrontato e così ha stabilito di non essere chiamata a rispondere sulla legalità dell'invasione e dell'occupazione della Crimea. Risulta essere fuori dal suo scopo primario considerare la liceità delle azioni in base al diritto internazionale generale e le conseguenze dello *status* giuridico della penisola.<sup>564</sup>

L'esclusione della sovranità deriva in realtà da un altro aspetto che la Corte, anche nei casi precedenti, ha rilevato. Anche se l'Ucraina continuerà nei suoi ricorsi a chiedere chiarezza sull'esercizio della giurisdizione, ovvero se questa sia territoriale o extraterritoriale, in realtà, entrambi gli attributi di extraterritorialità e territorialità sono ancorati all'evidenza o meno di un controllo effettivo del territorio.<sup>565</sup> Il caso Bankovič, citato precedentemente, è un esempio di come l'esercizio della giurisdizione fu definito dalla Corte essenzialmente territoriale. Quando uno Stato esercita la sua giurisdizione fuori dal suo territorio (quindi extra), ci si trova nei casi che sono stati analizzati prima, per lo più di occupazione militare. Contrariamente all'esigenza di non voler introdurre nel suo parere la questione della sovranità, nel caso Ilascu, invece, questo è indirettamente avvenuto.

La Corte ha espresso il suo parere sul titolo della sovranità detenuto dalla Moldavia sulla Transnistria e ha parlato indirettamente anche di un diritto all'esercizio della sovranità. Nel caso Ilascu, Grant afferma che “*the Court implicitly recognized the well-established proposition that it takes a great deal more than a brief silence for a State to acquiesce in a loss territory*”,<sup>566</sup> proprio per questa rivendicazione del diritto di esercitare la sovranità su una parte di territorio ormai fuori dal suo controllo.

La Corte non ha affrontato questo tipo di problematica, anzi, il diritto di esercitare la sovranità non viene mai affrontato dalla Corte. Questa giustificazione sembra essere applicata per non ricorrere ad un'analisi della liceità delle azioni russe.

---

<sup>564</sup> ECHR, *Ukraine v. Russia (re-Crimea)*, Strasbourg, (2020), para. 237-244.

<sup>565</sup> M. MILANOVIC, *Does the European Court of Human Rights have to decide on sovereignty? Part I: jurisdiction in article 1 ECHR*, in “EJIL”, (2019), p. 3.

<sup>566</sup> T. D. GRANT, *Ukraine v. Russian Federation in light of Ilascu: two short points*, in “EJIL”, (2014), cit. p. 3.

Infatti, “la questione della sovranità e della iurisdiction emerge sempre, perché sempre essa è la ragione dell’azione di uno Stato e dunque della conseguente possibile violazione di una norma internazionale”.<sup>567</sup>

Oltre a questo aspetto, come sostiene Milanovic, quando la Corte dovrà esprimersi nel merito sulla violazione di alcuni diritti, dovrà comunque affrontare il tema della sovranità.

Nella sua analisi, Milanovic suppone che alcuni diritti violati, tra cui la libertà di movimento all’interno del territorio, necessitano, direttamente o indirettamente, di una pronuncia sull’appartenenza del territorio. Se ad esempio, la Corte dovrà affrontare la violazione del diritto di ritornare nello Stato di cui si possiede la cittadinanza, la Russia potrà essere ritenuta responsabile delle violazioni soltanto se la Crimea verrà dichiarata come territorio dell’Ucraina.<sup>568</sup>

Non bisogna escludere che la Corte, anche nei casi precedenti, ha sempre fatto riferimento al non-riconoscimento della situazione *de facto* e che questo è avvenuto anche per il nuovo caso dichiarato ammissibile. Si ritiene che il comportamento della Corte sia stato molto ambiguo sotto questo punto di vista,<sup>569</sup> proprio perché non si è pronunciata sulla liceità e l’illegalità delle azioni, ma non ha escluso i riferimenti al parere della comunità internazionale e della risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.<sup>570</sup>

---

<sup>567</sup> S. DE VIDO, *Di autorità, poteri sovrani e jurisdiction: l’incerta situazione della Crimea nei procedimenti innanzi a Corti internazionali, regionali e tribunali arbitrali*, in “OIDU”, (2020), cit. p. 816.

<sup>568</sup> S. DE VIDO, *Di autorità, poteri sovrani e jurisdiction: l’incerta situazione della Crimea nei procedimenti innanzi a Corti internazionali, regionali e tribunali arbitrali*, in “OIDU”, (2020), cit. p. 808.

<sup>569</sup> MILANOVIC, p.4.

<sup>570</sup> ECHR, *Ukraine v. Russia (re-Crimea)*, Strasbourg, (2020), para. 211-213; G. NURIDZHANIAN, (Non-) *Recognition of de facto regimes in case law of the European Court of Human Rights*, in “EJIL”, (2017). Nell’ articolo vengono illustrate altri esempi che sono stati trattati anche all’interno della tesi. In Ilascu ad esempio, il sistema legale della Transnistria non fu riconosciuto dalla Corte, mentre nel caso Cipro c. Turchia, il sistema legale della Repubblica di Cipro del Nord fu riconosciuto nonostante l’uso della forza esercitata dalla Turchia. In merito a quest’ultimo caso la Corte giustifica la sua decisione ritenendo che il sistema legale di Cipro del Nord sia rimasto invariato anche dopo l’entrata delle truppe turche. Un modo per garantire la soddisfazione dei requisiti di ammissibilità, tra cui l’esaurimento dei ricorsi interni.

## 5 La Corte internazionale di giustizia

Il capitolo proseguirà con le procedure davanti alla CIG a seguito dei ricorsi presentati dall'Ucraina. Prima di addentrarsi nei ricorsi, verrà fornito un breve riepilogo delle funzioni procedurali della CIG.

Già dal 1907 si tentò di istituire una giurisdizione internazionale che fosse permanente. Si cercò di creare una “Corte di Giustizia arbitrare” o una “Corte centroamericana di giustizia” che rimase attiva fino al 1917, ma furono tentativi fallimentari.<sup>571</sup> Solamente con la creazione della CPIG si iniziò propriamente a parlare di una vera istituzione giurisdizionale internazionale permanente<sup>572</sup>. La CPIG restò attiva dal 1922 fino al 1940, quando cessò di esistere a causa della Seconda Guerra Mondiale. Successivamente, nel 1946, la CPIG venne sostituita dalla CIG, che oggi è il principale organo di risoluzione delle controversie tra Stati. Secondo l'art. 1 dello Statuto, la CIG è stata istituita dalla carta delle Nazioni Unite rappresentandone l'unico organo giudiziario<sup>573</sup> ed è attualmente presieduta dal giudice Ronny Abraham di origini egiziane.<sup>574</sup> La funzione giurisdizionale della CIG si basa su un carattere arbitrare,<sup>575</sup> ovvero sulla volontà delle parti “*di deferire una controversia insorta tra le stesse*”.<sup>576</sup>

Soltanto gli Stati possono aderire alla CIG. Essi possono decidere di riconoscere la giurisdizione della Corte sia tramite l'adesione allo Statuto nel rispetto dell'art. 36,<sup>577</sup> oppure attraverso l'inserimento di una clausola compromissoria di un accordo che preveda l'obbligo di sottoporsi ad un tribunale internazionale.<sup>578</sup>

---

<sup>571</sup> F. MARRELLA, p. 725, para 1.

<sup>572</sup> *Ibid.*

<sup>573</sup> Statuto della CIG, art. 1.

<sup>574</sup> A. GIUSTI, *Corte internazionale di Giustizia: l'organo giurisdizionale delle Nazioni Unite*, in “*Ius in itinere*”, 5 luglio (2017).

<sup>575</sup> S. NEGRI, *I Principi generali del processo internazionale nella giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, (2002), p.33-41; la disciplina del processo internazionale si fonda per gran parte dall'istituzione dell'arbitrato, che presentava delle caratteristiche ottimali nella risoluzione delle controversie.

<sup>576</sup> *Ivi*, p. 63 ss; il consenso delle parti è basato sul principio consuetudinario del diritto internazionale moderno, collegato al principio di sovranità. Infatti, a differenza dell'ordinamento interno, dove le persone giuridiche e fisiche hanno l'obbligo di presentarsi di fronte al tribunale interno, gli Stati hanno la volontà di conferire o meno all'organo la competenza di risolvere un eventuale controversia. Anche il principio consensuale che rende la giurisdizione internazionale “facoltativa” cit. p. 61, si è affermato nella giurisprudenza internazionale.

<sup>577</sup> Statuto della CIG, art.36.

<sup>578</sup> Si veda *supra* nota 471; oppure MARRELLA, p.731, para. 1 (a).

La giurisdizione della CIG è di regola facoltativa, ma nell'art.36 c. 2 viene contemplata anche la giurisdizione obbligatoria.<sup>579</sup> Difatti, anche attraverso due atti unilaterali si può accettare la giurisdizione della CIG come obbligatoria, anche prima che sorga una controversia tra i due Stati.<sup>580</sup> In questo modo la giurisdizione della CIG si applica “*sull’interpretazione di un trattato, su di una qualsiasi questione di diritto internazionale, sulla natura o la misura di riparazione quando avviene una violazione del diritto internazionale, o qualunque atto, sebbene provato, costituirebbe una violazione di un impegno internazionale*”.<sup>581</sup> Un esempio di atto unilaterale di uno Stato è la dichiarazione facoltativa di riconoscimento della giurisdizione obbligatoria della CIG, che può avvenire solo in relazioni ad altri Stati che abbiano fatto identica dichiarazione.<sup>582</sup>

Inoltre, alla suddetta dichiarazione può essere aggiunta una riserva, che può porre dei limiti *ratione temporis* o *ratione materiae*, rispettivamente per l’esclusione di determinate controversie prima di una data, oppure per l’esclusione di alcune materie dalla giurisdizione, come ad esempio quella della sovranità territoriale.<sup>583</sup>

Passando alle procedure in merito alla funzione contenziosa della CIG, essa deve pronunciarsi in merito alla ricevibilità della domanda e se questa risulterà conforme alle condizioni del regolamento giudiziario.<sup>584</sup>

Le procedure della funzione contenziosa della CIG sono contenute negli art. 39-60 dello Statuto della CIG.

### ***5.1 Il ricorso dell’Ucraina per uso della forza: ricorso per la violazione della CFRT e della CEDR***

Il 16 gennaio del 2017, l’Ucraina ha presentato un ricorso anche davanti alla CIG per la violazione di due convenzioni: la *Convenzione Internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* e la *Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo*. Facendo riferimento al ruolo della CIG e al suo funzionamento,

---

<sup>579</sup> Statuto della CIG, art. 36, c.2.

<sup>580</sup> MARRELLA, p. 732, para. 14 (b).

<sup>581</sup> Statuto della CIG, art.36.

<sup>582</sup> Ricordiamo che la giurisdizione della CIG di fonda sulla volontà di entrambi gli Stati.

<sup>583</sup> Si veda ENCICLOPEDIA TRECCANI: [https://www.treccani.it/enciclopedia/corte-internazionale-di-justizia\\_\(Diritto-on-line\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/corte-internazionale-di-justizia_(Diritto-on-line)/)

<sup>584</sup> MARRELLA, p. 735, para 21 (i).

uno Stato, per presentare ricorso, deve ottenere anche il consenso dell'altro Stato, in base al principio di reciprocità e di volontà sui cui è fondato il funzionamento giurisdizionale della CIG.<sup>585</sup> L'Ucraina non aveva moltissime chance di sottoporre la controversia alla CIG, perché la Russia non ha riconosciuto la giurisdizione obbligatoria ai sensi dell'art. 36 dello Statuto. Ha dovuto, quindi, cercare delle basi giuridiche su cui fondare il suo ricorso<sup>586</sup> e lo ha fatto a proposito della CFRT e della CERD, entrambe ratificate dalla Russia e dall'Ucraina ed entrambe provviste di una clausola compromissoria che stabilisce la possibilità di presentare ricorso alla CIG.

La Convenzione Internazionale per la Repressione del finanziamento del terrorismo<sup>587</sup> (CFRT) è stata conclusa a New York nel 1999 per favorire l'eliminazione del terrorismo internazionale ed incoraggiare gli Stati a prevenire, reprimere ed eliminare qualsiasi forma di terrorismo che possa destabilizzare la pace, la cooperazione e le relazioni di buon vicinato tra gli Stati<sup>588</sup>. In particolare, all'interno della CFRT, viene menzionata la risoluzione dell'AG dell'ONU 51/210 che invita gli Stati a svolgere la loro parte per impedire che vengano finanziate o assistite organizzazioni terroristiche o terroristi.<sup>589</sup> Ai sensi dell'art. 1 e 2 della Convenzione, viene considerato reato qualsiasi tipo di finanziamento, diretto o indiretto, lecito o illecito, che possa fornire fondi o qualsiasi tipo di installazione di trasporto, sia essa pubblica o privata, al fine di commettere atti che possano ledere gravemente civili o ogni altro tipo di persona che non sia coinvolta in uno scontro armato o in un contesto che abbia come obiettivo finale quello di incutere terrore sulla popolazione.<sup>590</sup>

La CIG affronterà l'attuazione delle disposizioni dell'art.24 per stabilire se la Corte abbia giurisdizione in merito alla CFRT. Ai sensi dell'art.24, le Parti in causa devono prima avviare una negoziazione e solo se le condizioni negoziali non favoriscono un esito positivo, una delle parti può sottoporre la Convenzione ad un arbitrato.<sup>591</sup> Se le parti non riescono a raggiungere

---

<sup>585</sup> Vedi paragrafo precedente, supra nota 597.

<sup>586</sup> C. GIARDULLO, *Ucraina: tentativo di non spegnere i riflettori*, in "Istituto affari Internazionali", 30 aprile (2017); disponibile online: <https://www.affarinternazionali.it/2017/04/ucraina-tentativo-non-spegnere-riflettori/#:~:text=L%27Ucraina%20non%20aveva%20altre,36%20del%20suo%20Statuto.>

<sup>587</sup> Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, New York, (1999); [https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2004/303/20130426/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2004-303-20130426-it-pdf-a.pdf.](https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2004/303/20130426/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2004-303-20130426-it-pdf-a.pdf)

<sup>588</sup> CRFT, preambolo.

<sup>589</sup> *Ibid.*

<sup>590</sup> CRFT, art. 1 e art. 2.

<sup>591</sup> CRFT, art. 24, c. 1.

nessun accordo in tempi ragionevoli dalla data della richiesta d' arbitrato, allora la controversia può essere posta dinanzi la CIG da parte di una delle due parti.<sup>592</sup>

La Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma discriminazione razziale (CEDR) è stata adottata nel 1965 ed è entrata in vigore nel 1969.<sup>593</sup> La Convenzione garantisce le libertà fondamentali e il rispetto dei diritti umani ai gruppi etnici minoritari di una popolazione<sup>594</sup>, vietando ogni discriminazione razziale che possa negare al gruppo etnico in questione qualsiasi godimento dei diritti in qualsiasi campo, sia esso politico, economico, sociale, culturale, di pensiero, di coscienza, di religione, della proprietà e della nazionalità.<sup>595</sup> In riferimento alla CEDR, l'art. 22 della Convenzione, così come per l'art.24 della CFRT, sarà oggetto di valutazione della CIG in merito alla sua giurisdizione sulla CEDR. Ai sensi dell' art. 22 una controversia tra Stati può essere sottoposta dinanzi la CIG, solo se questa non sia stata precedentemente risolta attraverso negoziazioni o mediante le procedure previste dalla Convenzione.<sup>596</sup>

Dopo aver sottoposto alla CIG le violazioni concernenti le due Convenzioni, il 16 gennaio del 2017, l'Ucraina ha chiesto alla Corte di far fronte alla situazione in Crimea e nel Donbass, attraverso l'adozione di misure cautelari<sup>597</sup> per i continui attacchi alla popolazione da parte della Federazione Russa sia in Crimea, sia nelle regioni dell'est. In particolare, nella regione del Donbass la Russia fu accusata di finanziare le milizie illegali della Repubbliche popolari di Lugansk e Doneck, illegalmente ivi stanziare, fornendole armi per supportare atti terroristici contro i civili.<sup>598</sup> Grazie al supporto della Russia, i "gruppi armati illegali" (DPR e LPR) hanno commesso molti attacchi, tra cui l'abbattimento dell'aereo della Malaysian Airlines causando la morte di 298 civili e attacchi contro la popolazione nelle città di Volnovakha, Kramatorks e Mariupol<sup>599</sup> violando gli art. 8, 9, 10, 11, 12 e 18 della CFRT.

---

<sup>592</sup> CFRT, art. 24, c. 1.

<sup>593</sup> CEDR disponibile online: [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-internazionale-sulleliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-razziale-1965/23](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-internazionale-sulleliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-razziale-1965/23).

<sup>594</sup> CEDR, preambolo.

<sup>595</sup> CEDR, art. 1., art.5.

<sup>596</sup> CEDR., art.22.

<sup>597</sup> CIG, provisional measures of protections submitted by Ukraine, 16 January (2017).

<sup>598</sup> Ivi, p.1, para 2.

<sup>599</sup> *Ibid.*

Per questi motivi, secondo il Governo ucraino, la Russia ha ampiamente violato la Convenzione, perché ha fallito nel prevenire gli atti terroristici perpetrati in Ucraina, per di più finanziati direttamente dallo stesso Stato.<sup>600</sup> La situazione nell'est dell'Ucraina, difatti, non aveva cessato di esistere dal 2014 e per difendere la sua posizione l'Ucraina fece ricorso nuovamente ai report dell'OHCHR per dimostrare il continuo supplemento da parte della Russia in materia di “ammunition, weaponry and fighters”.<sup>601</sup>

Per quanto riguarda la Crimea, l'Ucraina ha lamentato l'*occupazione illegale* da parte degli organi dello Stato, degli agenti e di altre entità russe, come le autorità responsabili dell'amministrazione *de facto* della penisola.<sup>602</sup> La Russia ha utilizzato il suo controllo sulla penisola per imporre la propria politica di dominanza etnica, discriminando le minoranze dei tatars attraverso una campagna discriminatoria sistematica.<sup>603</sup> Negli anni successivi all'annessione della Crimea, ha così raggiunto il suo obiettivo, creando all'interno della penisola un clima di tensione verso coloro che abbiano manifestato un sentimento contrario all'annessione della Crimea alla Federazione Russa.<sup>604</sup> In particolare, l'Ucraina sosteneva l'inadempimento della Russia alla CEDR per aver violato il diritto di partecipare attivamente alla vita politica nei confronti della Comunità dei Tatars, per aver creato un'atmosfera intimidatoria verso le minoranze etniche durante il referendum, per questo motivo dichiarato illegale.<sup>605</sup>

Per questo l'Ucraina, a seguito delle continue violazioni della CEDR e della CFRT, lo stesso 16 gennaio 2017 chiedeva alla CIG di indicare le misure cautelari nel rispetto dei civili e delle norme del diritto internazionale, continuamente violate dalla Russia.<sup>606</sup>

In merito alla violazione della CFRT, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, l'Ucraina chiedeva alla CIG di fermare qualsiasi azione da parte della Federazione Russa che potesse aggravare la situazione nel Donbass. LavRussia doveva prendere le misure appropriate per poter prevenire

---

<sup>600</sup> *Ibid.*

<sup>601</sup> Ivi, p.3, para.9; si veda anche Office of OHCHR, *Report on the human rights situation in Ukraine*, 16 May-15 August, (2016).

<sup>602</sup> ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders: Ukraine c. Russian Federation*, request for the indication of provisional measures, ORD. 19 IV 17,19 April (2017), p.8, para.3.

<sup>603</sup> Ivi, p.108, para. 137.

<sup>604</sup> Ivi, p.108, para. 137.

<sup>605</sup> Ivi, p.109, para. 138.

<sup>606</sup> Ivi, p.110, para. 138.



il finanziamento e il trasferimento di armi, veicoli, equipaggio e fondi monetari dal territorio russo fino al Donbass. In merito alla violazione della CEDR, invece l'Ucraina chiedeva di fermare qualsiasi atto discriminatorio verso i Tatari.

Inoltre, nel primo ricorso presentato alla CIG, il Governo ucraino ha invocato l'art. 24 della CFRT e l'art. 22 della CEDR sopra citati per l'esercizio della giurisdizione della CIG.<sup>607</sup> Ma la CIG può indicare le misure cautelari, soltanto dopo essersi assicurata che possa esercitare la giurisdizione *ratione materiae* in merito alla controversia<sup>608</sup>. L'Ucraina ha così invocato le due clausole compromissorie in riferimento alle due Convenzioni ed è stato poi compito della CIG assicurarsi che gli atti lamentati dall'Ucraina ricadessero all'interno degli strumenti invocati.

I primi sviluppi del ricorso non sono stati molto promettenti. Con l'ordine del 19 aprile 2017 la CIG ha indicato le misure cautelari solo in riferimento alla CEDR:

*“The Russian Federation must, in accordance with its obligations under the CEDR, refrain from maintaining or imposing limitations on the ability of the Crimean Tatar Community to conserve its representative institutions, including the Mejlis; ensure the availability of education in the Ukrainian language; both parties shall refrain from any action which might aggravate or extend the dispute before the Court or make it more difficult to resolve”*<sup>609</sup>

Infine, La CIG si è espressa diversamente per quanto riguarda la violazione della CFRT, valutando la plausibilità dei diritti reclamati dall'Ucraina, per i quali ne richiedeva la protezione,<sup>610</sup> arrivando ad un esito negativo.

Dopo aver stabilito che la CFRT contiene innumerevoli obblighi per gli Stati parte della Convenzione, la CIG ha focalizzato la sua attenzione sull'intenzionalità e sulla consapevolezza delle violazioni delle disposizioni della CFRT ai sensi dell'art. 18, in correlazione all'art.2.

In riferimento alla CFRT, la Corte ha dichiarato l'impossibilità di stabilire se l'art.2 della CFRT fosse stato violato o meno.<sup>611</sup> È necessario che l'Ucraina in futuro presenti delle prove certe in merito agli strumenti utilizzati per accusare la Russia di finanziamento al terrorismo, in

---

<sup>607</sup> ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders: Ukraine c. Russian Federation, request for the indication of provisional measures*, ORD. 19 IV 17,19 April (2017), p.14., para.17.

<sup>608</sup> *Ibid.*

<sup>609</sup> ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders: Ukraine c. Russian Federation, request for the indication of provisional measures*, ORD. 19 IV 17,19 April (2017), p.140., para.106.

<sup>610</sup> *Ivi*, p. 126, para. 63.

<sup>611</sup> *Ivi*, p. 131, para.74.

particolare che vi sia testimonianza degli atti indicati nei paragrafi 1 (a) e 1 (b) del suddetto articolo.

L'art.2 della CFRT, indica che:

*“Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out”<sup>612</sup>*

Mentre l'art. 1, paragrafo 1 specifica la nozione di “fondo”:

*“Fund means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including, but not limited to, bank credits, travellers cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts, letters of credit”<sup>613</sup>*

Riassumendo, la CIG ha ritenuto fondamentale che fosse soddisfatto il criterio dell'intenzionalità del finanziamento al terrorismo, così come espresso nella CFRT. L'Ucraina, invece, ha presentato alla Corte una serie di eventi in cui è evidente la presenza di un alto numero di violazioni dei diritti umani verso i civili coinvolti nel conflitto armato, ma non del tutto sufficienti per soddisfare gli elementi intenzionali della Federazione Russa. Per questo motivo, la Corte non ha riconosciuto la violazione dei diritti lamentati dall'Ucraina sulla base dell'art.18 e dell'art.2 della CFRT,<sup>614</sup> negando la possibilità dell'esercizio della sua giurisdizione sulla questione del finanziamento al terrorismo.

Sempre in riferimento al conflitto sorto in Donbass, in cui sono coinvolti entrambi gli Stati, non ci sono testimonianze certe che la Russia abbia avuto l'*intenzione* e la *consapevolezza* di

---

<sup>612</sup> CFRT, art.2, para 1.

<sup>613</sup>CFRT, art.1, para.1;

<https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2004/303/20130426/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2004-303-20130426-it-pdf-a.pdf>.

<sup>614</sup> ICJ, *Reports of judgements, advisory opinions and orders: Ukraine c. Russian Federation, request for the indication of provisional measures*, ORD. 19 IV 17,19 April (2017), p.132, para.76.

finanziare attività terroristiche.<sup>615</sup> Dalla lettura si evince quindi un'incertezza nel dare una definizione alle violazioni, questione su cui la CIG potrà esprimersi in futuro.

Come si può notare, l'Ucraina ha cercato anche in questo contesto di continuare la sua lotta nel dimostrare l'effettiva violazione del diritto internazionale da parte della Federazione Russa, utilizzando gli unici strumenti a disposizione che conferivano, ad entrambi le parti, la possibilità di appellarsi alla CIG. Questo le ha permesso di appellarsi alla CIG solo in merito al finanziamento del terrorismo durante un conflitto in corso, ovvero quello nel Donbass, mentre per la Crimea l'unica possibilità è stata l'invocazione della CEDR come strumento per la protezione dei diritti umani.

### ***5.2 L'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale***

Come è stato già detto, la CIG ha dichiarato la sua competenza *ratione materiae* in merito alla CERD. Ha focalizzato la sua attenzione sull'applicazione della Convenzione, ma non sulla definizione dello *status* territoriale della Crimea.

La CEDR, al suo interno non contiene alcuna clausola che comporti delle restrizioni territoriali della sua applicazione,<sup>616</sup> Non è la prima volta che la CIG si è espressa in merito all'applicazione extraterritoriale di una Convenzione, soprattutto se questa rappresenta uno strumento in difesa dei diritti umani, che devono essere garantiti oltre le considerazioni di applicabilità territoriale.<sup>617</sup> Ritorna, partendo da queste considerazioni, il caso dell'Ossezia del Sud, nel quale le misure provvisorie furono destinate ad entrambi le parti della controversia e dove la Corte affermò che queste godevano di un'applicazione extraterritoriale.<sup>618</sup>

Nel caso dell'Ossezia del Sud, la questione fu diversa e più complicata rispetto a quella della Crimea, in quanto la difficoltà e l'incertezza della Corte si manifestò proprio nel determinare il controllo territoriale da parte della Federazione Russa. Ricordiamo, però, che le truppe russe giunsero in Ossezia del Sud e in Abkhazia dopo una chiara insorgenza dei movimenti

---

<sup>615</sup> Ivi, p. 128, para.70; la Russia in questo caso fa riferimento all' art.2 della CFRT.

<sup>616</sup> R. WILDE, *The extraterritorial application of international human rights, law on civil and political rights*, in Routledge Handbook of International human rights law, chapter 35, p.639.

<sup>617</sup> M. MILANOVIC, *Extraterritorial application of human rights treaties*, Oxford, Oxford University Press, (2011).

<sup>618</sup> S. DE VIDO, *Di autorità, poteri sovrani e jurisdiction: l'incerta situazione della Crimea, nei procedimenti innanzi a corti internazionali, regionali e a tribunali arbitrali*, in "OIDU", (2020), p.801.; si veda CIG, *Georgia c. Russia: applicazione della Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, (2008), p.353, para. 109.

indipendentisti all'interno delle due regioni autonome. Al contrario, nel caso della Crimea, la Corte dovrà pronunciarsi nel merito del ricorso, prendendo in considerazione una situazione che si è già conclusa e questo, forse, la condurrà ad esprimersi anche sul controllo effettivo del territorio e sull'esercizio della giurisdizione. Allo stesso tempo potrà decidere di non pronunciarsi sul titolo della sovranità sulla penisola, evitando, di nuovo, un'esplicitazione delle conseguenze e degli effetti giuridici dell'annessione.<sup>619</sup>

Una volta che la Corte abbia stabilito la possibilità di adottare le misure cautelari in base all'art.22 della CEDR, la Corte decide di applicarle soltanto se i diritti appaiono plausibili e se vi è la presenza di un pericolo imminente. Queste due questioni hanno suscitato ulteriori dibattiti sul caso della Crimea.

L'Ucraina ha sostenuto che i diritti violati dalla Federazione Russa siano plausibili e che questi siano in rapporto con le misure cautelari che la Corte ha richiesto. Al contrario, la Federazione Russa non ha ritenuto plausibili i diritti invocati dall'Ucraina. In particolare, ha definito incompatibile la definizione dell'Ucraina di "gruppi etnici" o di "appartenenza etnica" con la CERD e che le violazioni accadute non rientrino nel campo di discriminazione razziale. Questo ha portato la Russia a credere che la Corte non sia competente *ratione materiae*.

La Corte ha risposto positivamente in merito alla plausibilità dei diritti invocati dall'Ucraina, con riferimento al divieto della minoranza dei Mejlis di avere i propri diritti in materia di educazione. Sembra che la Corte, nonostante vi siano report che denunciano le violazioni di altri diritti nei confronti della popolazione crimeana, in generale, si sia soffermata solo su alcuni di questi diritti violati dalla Russia e che non abbia fatto riferimento ai vari report a disposizione per valutare la plausibilità di quelli che non ha pronunciato.<sup>620</sup> All'interno dei report vengono infatti elencate altre violazioni, come la libertà di movimento, le intimidazioni, le incarcerazioni, l'accesso negato alle informazioni e ai media.<sup>621</sup> Il report dell' OHCHR, come sottolinea Marchuk, chiama in causa le autorità *de facto* presenti in Crimea e la Federazione Russa a garantire che le violazioni e le discriminazioni non avvengano.<sup>622</sup> È chiaro che la

---

<sup>619</sup> S. DE VIDO, cit. p.802

<sup>620</sup> I. MARCHUK, *Application for the suppression of financing terrorism and the International Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (Ukraine v. Russia)*, in "Melbourn Journal of International Law, Vol.18", (2017), p.20; per approfondimenti si veda anche A. PETERS., *vulnerability versus plausibility: Rightning or wronging the regime of provisional measures? Reflections on ICJ, Ukraine v. Russian Federation*, in "EJIL", (2017).

<sup>621</sup> Si veda OSCE, *Report of the Human Rights Assessment Mission in Crimea*, (2015), pp.41-81

<sup>622</sup> OHCHR, *Report on Human Rights Situation in Ukraine*, p.10, para.158.

questione sembra molto più preoccupante da come è stata descritta dalla Corte.<sup>623</sup> L'aver scelto di riconoscere la plausibilità dei diritti richiamati dall'Ucraina solo in materia di educazione e solo in riferimento alla comunità dei Mejilis, ha escluso la plausibilità in riferimento alle altre violazioni.

Nonostante la Corte abbia, quindi, adottato le misure provvisorie solo in relazione ad alcune violazioni, in realtà ci sono anche degli aspetti positivi da considerare in relazione all'applicazione della CEDR. La prima dimostrazione fornita dalla Corte è che, riconoscendo la plausibilità di alcuni diritti che sono stati violati, è venuta meno la necessità di riconoscere la sistematicità delle violazioni avanzate dall'Ucraina. La regola di diritto internazionale consuetudinario trova quindi applicazione anche dove non sia presente il requisito della sistematicità.<sup>624</sup> Quest'ultimo aspetto, insieme al carattere non cumulativo delle condizioni procedurali preliminari contenute nell'art.22 della CEDR, attribuisce alla Convenzione un'alta invocabilità.<sup>625</sup>

### ***5.3 La posizione del governo russo sul finanziamento al terrorismo***

Dopo l'ordine del 17 aprile 2017, il 12 settembre del 2018 la Russia ha presentato le obiezioni preliminari. Il fascicolo è diviso in dieci capitoli, nei quali la Russia ha cercato di rispondere alle accuse dell'Ucraina. Secondo la Russia, l'Ucraina avrebbe interpretato in modo sbagliato il testo dell'art.2 della CFRT, in particolare il termine "*knowledge*" che compare all'interno dell'articolo.<sup>626</sup> Per l'Ucraina la parola "*knowledge*" ha un significato molto ampio ed è associato direttamente ai gruppi militari russi che essa designa come organizzazioni terroristiche: la DPR e la LPR.<sup>627</sup> Visto che le due forze armate irregolari presenti nel Donbass, non sono state internazionalmente riconosciute come "organizzazioni internazionali", per sostenere le sue istanze la Russia ha cercato di paragonarle alle organizzazioni terroristiche, quali l'ISIS, LA FARC e la FELP.<sup>628</sup> Quest'ultime hanno organizzato degli atti terroristici di grande portata e sono riconosciute anche per la loro notorietà, cosa che invece non è accaduta

---

<sup>623</sup> MARCHUK, cit. p.21.

<sup>624</sup> E. FOIS, *L'applicazione della Convenzione internazionale*, p.294 in Giurisprudenza della CIG: casi scelti, Giappichelli, (2020). Si veda anche L. MAROTTI., *Ancora in tema di plausibilità: l'ordinanza sulle misure cautelari nel caso Ucraina c. Russia*, in "OIDU", (2017), p.244 ss.

<sup>625</sup> E. FOIS, cit.p.294.

<sup>626</sup> Russian Federation, Preliminary objections of Russian Federation, p.23, para.50.

<sup>627</sup> *Ibid.*

<sup>628</sup> *Ivi*, p. 26, para. 55.

per la DPR e la LPR.<sup>629</sup> Inoltre, per il Governo russo, considerando gli atti terroristici intenzionali, come viene espresso nell'art. 2(1)(b) “*any other act intended...*”,<sup>630</sup> l'abbattimento dell' aereo civile non ricade assolutamente in un atto intenzionale delle forze armate, ma risulta essere un atto commesso incidentalmente.<sup>631</sup>

In riferimento all'intenzionalità degli atti commessi, la Russia fa riferimento al contesto degli atti di genocidio avvenuti in Bosnia, un caso che deve essere preso in considerazione se si vuole far riferimento alla giurisprudenza precedente della CIG. Anche nella *Convenzione contro la prevenzione e la repressione per il delitto di genocidio*, (genocide Convention), l'intenzione è alla base di qualsiasi atto che possa venir meno ai principi della Convenzione. Nell' art.1 infatti si legge che “*Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale (...)*”.<sup>632</sup>

La Russia non ha cercato di dimostrare soltanto che il riferimento all'intenzionalità, presente nella CFRT in merito agli atti terroristici, sia stringente tanto quanto quello presente nella Genocide Convention, ma che in base a questa considerazione la posizione del Governo Ucraino, assunta durante l'esposizione delle sue accuse in riferimento al caso *Bosnia Erzegovina c. Serbia e Montenegro*, è priva di qualsiasi fondamento.<sup>633</sup>

---

<sup>629</sup> *Ibid.*

<sup>630</sup> CFRT, art.2, para.2 (b).

<sup>631</sup> *Russian Federation, Preliminary objections of Russian Federation.*

<sup>632</sup> *Convenzione contro la prevenzione e la repressione per il delitto di genocidio*, art.2; disponibile online: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994549/201406110000/0.311.11.pdf>.

<sup>633</sup> *Russian Federation, Preliminary objections of Russian Federation*, p.100, para.199; La Bosnia Erzegovina diventò una Repubblica Indipendente e fu riconosciuta dalla comunità internazionale il 5 aprile 1992. Il conflitto iniziò perché i serbo-bosniaci, abitanti della regione della Srpska, si sentivano privati del loro diritto all'autodeterminazione. L'esercito serbo-bosniaco, di gran lunga superiore rispetto a quello bosniaco, commise gravi atrocità nei confronti di donne, uomini e bambini, che subirono violenze e altri maltrattamenti inumani e degradanti da parte delle truppe serbe; l'esercito arrivò fino alla città di Srebrenica nella quale vi prese luogo una delle stragi che ancora oggi viene ricordata per le atrocità commesse e che è stata dichiarata dalla CIG l'unico atto di genocidio avvenuto tra il 1992 e il 1995. A seguito dei gravissimi crimini commessi dai serbi, fu istituito il Tribunale Penale internazionale dell'ex Jugoslavia nel rispetto dell'art.41 capo VII della Carta ONU. Il compito del tribunale, fu principalmente quello di fare luce sulla colpevolezza dei massacri e punire i responsabili. Il governo Bosniaco decise di appellarsi anche alla CIG, che nel 2007 ha emanato la sentenza in merito al caso del genocidio dei bosniaci musulmani di Srebrenica. La sentenza della Corte è rilevante ed ha una grande portata storica, in quanto è probabile che venga trattata come un precedente giurisprudenziale per determinare alcuni aspetti del conflitto russo-ucraino.

Il problema che sorge dalla sentenza sulla Genocide Convention sembra proprio essere la separazione tra la responsabilità statale e la responsabilità individuale. La problematicità del caso è attribuibile alle

#### ***5.4 La sentenza della CIG dell'8 novembre del 2019, l'analisi e possibili sviluppi***

La CIG ha sottolineato che la CFRT impone agli Stati parte della Convenzione delle obbligazioni in merito agli atti commessi da una persona che direttamente o indirettamente, legalmente o illegalmente abbia ricavato dei fondi con l'intenzione di commettere atti di terrorismo ai sensi dell'art.2.<sup>634</sup> In riferimento agli atti commessi da individui, l'art.4 della Convenzione obbliga gli Stati a prevenire e punire attraverso la propria legge qualsiasi atto espresso dall'art. 2<sup>635</sup>. La CIG esclude la responsabilità diretta dello Stato nel finanziamento al terrorismo, che non è contemplata all'interno della CFRT. Questo aspetto caratteristico della Convenzione non nega che lo Stato debba astenersi dai principi e dalle norme internazionali, questo significherebbe annullare la validità della Convenzione stessa nel rispetto del diritto internazionale. Sempre in riferimento alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza no. 1373 menzionata da parte della Russia, la CIG fa riferimento al divieto di uno Stato di fornire supporto a qualsiasi entità coinvolta in un atto di terrorismo.<sup>636</sup>

---

modalità con cui la CIG ha valutato l'elemento oggettivo, ovvero il *dolus specialis*. Nel caso della Genocide Convention il dolo, rappresenta l'intenzionalità di distruggere un gruppo etnico in quanto tale (*mens rea*). Nella valutazione delle prove per scovare l'intenzionalità, la CIG ha dovuto necessariamente separare le prove che dimostrassero l'intenzionalità individuale da quella Statale del crimine arrivando a pronunciarsi su una mancata prova di una responsabilità diretta della Serbia nel voler commettere il genocidio.

Difatti, La CIG ritiene che sia la Serbia che il Montenegro non siano direttamente responsabili delle atrocità commesse in Bosnia. Nonostante la negata responsabilità diretta, per la corte, affermare ciò non minimizza il ruolo che la Serbia ha svolto nel prevenire e punire il crimine e quindi esserne indirettamente responsabile. Per di più lo Stato, nel contesto del crimine di genocidio, ha l'obbligo di prevenire quegli atti commessi anche dai singoli individui, poiché le disposizioni contenute nella Genocide Convention valgono *erga omnes*. La separazione tra la responsabilità diretta dell'individuo (il colpevole) e quella indiretta/internazionale dello Stato, che in questo contesto assume il ruolo di "complice" delle azioni sistematiche dell'esercito serbo, sembra far sorgere un problema rilevante che consiste nel voler dimostrare che possa esistere una connessione organica tra i due.

Le obiezioni della Russia nei confronti della Genocide Convention sono state: a) la clausola compromissoria in merito alla responsabilità statale è presente esplicitamente nella Geneva Convention e non nella CFRT. Per questo motivo, il riferimento alla Genocide Case davanti alla CIG da parte dell'Ucraina non è paragonabile al caso specifico della CFRT b) sia la CFRT che la Genocide Convention contengono al loro interno l'elemento dell'intenzionalità, che deve essere soddisfatto dall'Ucraina, che al contrario ha presentato soltanto prove in merito agli atti di aggressione verso i civili, ma nessun riferimento all'elemento *mens rea*, affinché si possa soddisfare il fattore psicologico dell'intenzionalità. La Russia sostiene infatti che gli atti di aggressione, tra cui l'abbattimento dell'aereo, siano stati accidentali.

<sup>634</sup> CFRT, art. 2.

<sup>635</sup> CFRT, art.4.

<sup>636</sup> United Nation Security Council, S/RES/1373, 28 September (2001).

Inoltre, l'art.2 della CFRT, con il termine “any person”, sta ad indicare sia persone private che i funzionari pubblici di uno Stato, che sono le uniche entità a cui può essere attribuita la responsabilità di aver violato la CFRT.<sup>637</sup>

Così, la CIG ha escluso in modo implicito ogni forma di responsabilità diretta da parte dello Stato, ma non ha annullato completamente la sua responsabilità internazionale, che può nascere dalla mancata cooperazione e prevenzione al terrorismo. Per questo, non ha ritenuto valide le obiezioni della Russia in merito alla sua giurisdizione *ratione materiae della CFRT*.<sup>638</sup>

Tra le opinioni dissenzienti, è di particolare interesse quella del Vice Presidente Xeu. Secondo la sua opinione, il conflitto scoppiato nel Donbass è ricco di elementi politici, essendo un conflitto nato internamente allo Stato.<sup>639</sup> L'attenzione della CIG, non viene posta sull' eventuale supporto che la Russia abbia garantito alle truppe irregolari nel Donbass, ma solo sulla questione della responsabilità statale del tutto esclusa e accompagnata dalla precisazione sul termine “any person”,<sup>640</sup> in cui la Corte inserisce anche gli organi dello Stato.

La questione però non è sempre così lineare e possono emergere delle difficoltà nella determinazione di quale possa essere “l'organo” di uno Stato; in riferimento ad una distinzione più esaustiva la CDI (*Commissione del diritto Internazionale*) nel “*Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato*” identifica tre criteri: quello strutturale, quello funzionale e il criterio in base alle istruzioni, alle direttive o al controllo dello Stato.<sup>641</sup>

La CIG non sembra aver sviluppato peculiarmente la sua opinione su questo aspetto, del tutto riferibile al caso *Ucraina c. Russia*. Se il termine “any person” possa essere associato a qualsiasi persona, sia che si tratti di un soggetto individuale privato o un funzionario pubblico dello Stato, non è stata affrontata la questione che collega l'identificazione degli attori nel Donbass alla responsabilità. Questo porterebbe ad una riconsiderazione della responsabilità statale.

---

<sup>637</sup> CFRT, art.2.

<sup>638</sup> ICJ, *Application of the International Convention for the suppression of the financing of terrorism and of the International Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (Ukraine v. Russian Federation)*, summary of the Judgment, 8 November (2019), para. (a) jurisdiction *ratione materiae*.

<sup>639</sup> Dissenting opinion of Vice-President Xue.

<sup>640</sup> *Ibid.*

<sup>641</sup> Commissione del diritto Internazionale, *Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato*, (2001) art. 4-8.



In realtà, nel suo memoriale, l'Ucraina si esprime chiaramente su questo punto, infatti il suo obiettivo è quello di descrivere:

*“the myriad ways in which the Russian Federation, acting through numerous state officials, not only tolerated but fostered and supported the funding of illegal armed groups in Ukraine, including by providing weapons used for the acts of terrorism recounted in Chapter I<sup>642</sup>” e che “the Russian Federation, through its State organs, State agents, and other persons and entities exercising governmental authority, and through other agents acting on its instructions or under its direction and control, has violated its obligations under the Terrorism Financing Convention”<sup>643</sup>*

Se partendo dal termine “any question” la Corte non ha fornito un eventuale ragionamento sulla responsabilità diretta dello Stato, questa non può essere risolta senza considerare il rapporto tra gli obblighi convenzionali e quelli consuetudinari sul contrasto al terrorismo.<sup>644</sup> In merito agli obblighi convenzionali, l'Ucraina si è espressa facendo riferimento agli obblighi del rispetto della sovranità e di non ingerenza all'interno di uno Stato<sup>645</sup>. Infatti, sostiene l'Ucraina, la Russia ha violato l'art.20 della CFRT nel quale *“gli Stati Parte adempiono agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto dei principi dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, nonché della non-ingerenza negli affari interni degli altri Stati”*.<sup>646</sup> Al tal proposito, la Corte ha citato la risoluzione del Consiglio di Sicurezza no. 1373<sup>647</sup> all'interno della sentenza, che impone agli Stati di non sovvenzionare qualsiasi entità o soggetto che sia coinvolto in un atto terroristico. La Corte ha, quindi, fatto riferimento ad una norma consuetudinaria, ma non si è espressa a proposito della sua violazione. Non ha spiegato quale valore assume la violazione di una norma consuetudinaria in rapporto alla CFRT.<sup>648</sup> La decisione, di non volersi esprimere su una norma consuetudinaria contenuta nell'art.20, è giustificata dal fatto che *“la sua giurisdizione è limitata dalla clausola compromissoria”*.<sup>649</sup>

---

<sup>642</sup> Memoriale dell'Ucraina, p.80, para. 132.

<sup>643</sup> Si veda Separate opinion of Vice-President Xeu, p.2, para. 8.

<sup>644</sup> E. CASTRO, cit. p. 53.

<sup>645</sup> Memoriale dell'Ucraina, para. 303.

<sup>646</sup> CFRT, art.20.

<sup>647</sup> E. CASTRO, cit. p. 53.

<sup>648</sup> Security Council Resolution no. 1373

<sup>649</sup> E. CASTRO, cit. p. 53.

Il giudice Tomka ha notato un'altra mancanza da parte della CIG, che consiste nel focalizzare la sua attenzione sulle azioni descritte nel memoriale dell'Ucraina e stabilire se queste ricadano nelle disposizioni della Convenzione<sup>650</sup>. Gli atti descritti dall'Ucraina sono:

*“Russian financing of terrorism in Ukraine” consisted of “massive” supply of weapons and ammunition to “illegal armed groups in Ukraine<sup>651</sup> the supply or “transfer” of the Russian Buk anti-aircraft missile used to destroy flight MH17,<sup>652</sup> the supply of multiple launch rocket systems, which were used to shell Ukrainian civilians, to the DPR and LPR,<sup>653</sup> the provision of explosives used to bomb Ukrainian cities,<sup>654</sup> “comprehensive training on Russian territory” of the DPR, LPR and other armed groups,<sup>655</sup> and Russian fundraising for illegal armed groups in Ukraine”<sup>656</sup>*

In particolare, la CIG non ha fatto chiarezza sul termine “fund” in quanto esso potrebbe riferirsi al finanziamento delle armi.<sup>657</sup>

Anche se all'interno dei ricorsi presentati dall'Ucraina, il più delle volte ci sono riferimenti all'illegalità dell'annessione della Crimea, è chiaro che gli strumenti della CERD e della CFRT siano ben lontani da determinare lo *status* della penisola.<sup>658</sup> In primo luogo, perché la CFRT è applicabile solo in riferimento agli episodi avvenuti nel Donbass per la presenza di truppe irregolari presumibilmente finanziate e supportate dalla Russia. In secondo luogo, perché attraverso la CERD sono state emanate delle misure cautelari già con gli sviluppi dell'ordine del 17 aprile 2017, ma la questione si è protratta solo sulla validità dei presupposti procedurali in base all' art.22 fino al 2019.<sup>659</sup>

---

<sup>650</sup> Si veda Separate opinion of Judge Tomka.

<sup>651</sup> Memoriale dell'Ucraina, pp.81-85, para. 136-137.

<sup>652</sup> Ivi, pp. 86-98, para.137-154.

<sup>653</sup> Ivi, pp. 98-104, para. 155-161.

<sup>654</sup> Ivi, pp. 104-108, para. 162-168.

<sup>655</sup> Ivi, pp. 109-113, para. 169-173

<sup>656</sup> Ivi, pp. 113-119, para. 174-180.

<sup>657</sup> *Ibid.*

<sup>658</sup> I.MARCHUK., *Ukraine takes Russia to the International Court of Justice: Will it work?*, in “EJIL”, (2017)

<sup>659</sup> *Ibid.*

Ricordiamo che la CFRT fa parte delle “*suppression convention*” che hanno come obiettivo quello di criminalizzare gli atti commessi da attori non statali. L’obiettivo della Convenzione è quindi quello di imporre determinati obblighi agli Stati, affinché utilizzino delle misure universali per far fronte al problema del finanziamento al terrorismo, che può manifestarsi oltre i confini statali.<sup>660</sup> La differenza sostanziale consiste nell’identificare il crimine come crimine internazionale *strictu sensu*.<sup>661</sup> La Genocide Convention, ad esempio, a differenza della CFRT, categorizza il genocidio come un crimine “under International Law”, ovvero come crimine che il diritto internazionale generale sancisce come internazionale (tra cui le norme per la tutela del diritto umanitario, crimini di guerra, crimini contro la pace, e il genocidio).<sup>662</sup> Il crimine espresso nelle “*suppression convention*” è invece transnazionale.

## **6 La Corte Penale Internazionale**

L’Ucraina si è appellata anche alla Corte penale Internazionale continuando il suo tentativo di fare ricorso contro la Russia per le violazioni e i crimini commessi verso la popolazione civile in Crimea e nel Donbass. Rispetto alla CIG e alla Corte EDU, i ricorsi davanti alla CPI sono sicuramente un tentativo di individuare i colpevoli, ovvero i singoli individui responsabili delle atrocità in Ucraina, ma anche avere una sentenza che possa a sua volta avere un impatto deciso all’interno della comunità internazionale.

Prima di passare ai dettagli del caso, è utile, come è stato fatto nei capitoli precedenti, illustrare, in breve, le caratteristiche e le funzioni della Corte penale Internazionale e la relazione che esistono tra la Corte e l’Ucraina.

La CPI è stata istituita attraverso lo Statuto di Roma, che è entrato in vigore il 1 luglio del 2001. La CPI è il primo tribunale penale internazionale indipendente e autonomo, la cui creazione fu stabilita per far fronte ai crimini che devono essere puniti sia mediante provvedimenti presi all’interno dello Stato, quindi provvedimenti nazionali, sia grazie alla cooperazione internazionale.<sup>663</sup> Gli Stati ratificanti e quindi parti contraenti dello Statuto di Roma sono 124.<sup>664</sup>

---

<sup>660</sup> *Ibid.*

<sup>661</sup> *Ibid.*

<sup>662</sup> *Ibid.*

<sup>663</sup> Statuto di Roma della CPI, preambolo.

<sup>664</sup> Dati aggiornati nel novembre 2016.

L'autorità della CPI è indicata dalla giurisdizione, termine già utilizzato per la CIG, che sta ad indicare la competenza attribuita ad un organo giudiziario<sup>665</sup>. Affinché la CPI possa esercitare la sua giurisdizione in merito al caso, deve far sì che si presentino determinati crimini.<sup>666</sup> I crimini per i quali la CPI può esercitare la propria giurisdizione sono crimini contro l'umanità, il crimine di genocidio, crimini di guerra e per ultimo il crimine di aggressione.<sup>667</sup>

Elencherò di seguito i passaggi fondamentali per stabilire se un caso sia ammissibile o meno ad un processo della CPI. È necessario che vengano soddisfatti uno dei tre presupposti:

1. Che lo Stato in questione abbia ratificato lo Statuto di Roma<sup>668</sup>
2. Che lo Stato in questione abbia dichiarato di accettare la giurisdizione della CPI attraverso il deposito della Dichiarazione presso la Cancelleria<sup>669</sup>
3. Che il Consiglio Di Sicurezza delle Nazioni Unite possa riferire la situazione alla CPI<sup>670</sup>

Una volta che una delle tre condizioni siano soddisfatte, la CPI può esercitare la propria giurisdizione solo se le informazioni, che vengono mandate al Procuratore dallo Stato contraente o dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, siano sufficienti per stabilire che vi sia un crimine in base alle disposizioni di cui l'art.5 dello Statuto. Il Procuratore può, indipendentemente dalla CPI, far partire la propria indagine sulla base di informazioni valide e affidabili<sup>671</sup> (si parla di propria iniziativa, *proprio motu*). Le funzioni del Procuratore verranno spiegate dettagliatamente nei prossimi paragrafi.

Una caratteristica importante, espressa nello Statuto di Roma con l'art.93, è la richiesta di cooperazione da parte della Corte nelle indagini contro i crimini commessi.<sup>672</sup> La cooperazione degli Stati parte dello Statuto deve avvenire in "*accordance with the procedure under national*

---

<sup>665</sup> GRC, Ukraine and the International Criminal Court, Uk Government, December (2016); disponibile online: <https://www.globalrightscompliance.com/uploads/b9e51ef48ed2c8ce3036fa577142990e.pdf>.

<sup>666</sup> *Ibid.*

<sup>667</sup> Statuto di Roma della CPI, art. 5, il crimine di aggressione è stato aggiunto tramite l'emendamento dell'11 giugno del 2010, accettati dall' AF il 20 marzo 2015, si veda anche "Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale relativi ai crimini di aggressione".

<sup>668</sup> Statuto di Roma, art. 13 (a).

<sup>669</sup> Ivi, art. 12(3)

<sup>670</sup> Ivi, art. 13(b).

<sup>671</sup> Ivi, art.13.

<sup>672</sup> Sul punto si veda P. DE CESARI, *Taking evidence and other forms of cooperation*, p.55 ss. in M.C. MALAGUTI., *ICC and international cooperation in light of the Rome Statue*, Lecce, Argo (2007).

law”.<sup>673</sup> Lo Stato può, quindi, rifiutare la richiesta di cooperazione della Corte e come espresso dall’art.72, può farlo se la richiesta riguarda specificamente la produzione di documenti sulla sicurezza nazionale. Queste eccezioni vengono definite come espressione di un rapporto orizzontale tra la giurisdizione della Corte e la giurisdizione dello Stato.<sup>674</sup> Infatti, gli Stati possono in qualche modo, limitare l’esercizio della giurisdizione della CPI.

### **6.1 L’Ucraina e la CPI**

Lo Statuto di Roma è stato firmato dall’Ucraina nel gennaio del 2000. Dopo la firma dello Statuto, il Presidente Kučma, si oppose alla ratificazione dello Statuto perché non presentava degli elementi in conformità con la Costituzione Ucraina,<sup>675</sup> tra cui l’esercizio della giurisdizione territoriale da parte della CPI. In riferimento all’art.24 della Costituzione, non è ammesso nessun’altro organo giurisprudenziale che possa occuparsi dell’amministrazione della giustizia, se non la Corte Penale Nazionale.<sup>676</sup> Nel 2001, anche la Corte Costituzionale Ucraina ha espresso la sua opinione in merito all’incostituzionalità della ratifica dello Statuto.<sup>677</sup> Nonostante sia possibile notare un distacco nell’accettare lo Statuto, nel 2006, il Governo ucraino ha cercato di fare dei passi in avanti nell’accettazione del ruolo internazionale della CPI, attraverso l’implementazione del Piano D’azione Ue-Ucraina, approvato dal Consiglio di Cooperazione UE-Ucraina il 21 Febbraio del 2005, all’interno del quale il Governo ucraino esprimeva la sua volontà di firmare e ratificare la Convenzione sui privilegi e l’immunità della Corte Penale Internazionale.<sup>678</sup> Nonostante l’Ucraina abbia cercato di avanzare verso la ratifica dello Statuto, non lo ha mai proceduto al deposito della ratifica.

---

<sup>673</sup> P. DE CESARI, cit. p. 69.

<sup>674</sup> B. BROOMHALL, *International Justice and the International Criminal Court: between Sovereignty and the rule of Law*, Oxford, University Press, (2002), p.151 ss.

<sup>675</sup> GRC, *Ukraine and the International Criminal Court*, UK Government, December (2016); disponibile online: <https://www.globalrightscompliance.com/uploads/b9e51ef48ed2c8ce3036fa577142990e.pdf>.

<sup>676</sup> Constitution of Ukraine, art.124; “*Justice in Ukraine is administered exclusively by courts. Delegation of court's functions as well as appropriation of these functions by other bodies or officials is not permitted*”.

<sup>677</sup> Opinione della Corte Costituzionale sulla conformità dello statuto di Roma con la Costituzione Ucraina, N.1-32/2001, N.3-v/2001, 11 luglio (2001).

<sup>678</sup> Convenzione sui privilegi e l’immunità della Corte Penale Internazionale, 9 settembre (2002), Disponibile online: <https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/20121381/202005290000/0.192.110.931.2.pdf>.

Con particolare interesse, all'interno della Costituzione Ucraina, possiamo notare che l'ultimo paragrafo dell'articolo, in merito all'accettazione della giurisdizione dei Tribunali Internazionali, è stato reso effettivo soltanto il 30 giugno del 2019.<sup>679</sup>

## 6.2 La Russia e la CPI

La Federazione Russa, al contrario dell'Ucraina, non ha mai ratificato lo Statuto.

Soltanto dopo i lavori preparatori per l'istituzione della Corte, la Russia mostrò un atteggiamento molto favorevole e positivo.<sup>680</sup> In un primo momento la Federazione Russa ha criticato l'operato della CPI. Il Governo russo lo ha considerato a volte imparziale e a volte anche ingiusto.<sup>681</sup> Ma il distacco è ancora una volta giustificato da una conformità controversa tra lo Statuto e la Costituzione russa. Come è stato già visto per la Corte EDU, attraverso l'art. 15 para. 4 della Costituzione, la Federazione Russa riconosce i principi e le norme del diritto internazionale. Il problema viene rivelato dal fatto che, per l'introduzione di alcune norme internazionali, in questo caso quelle penali, è opportuno che vi sia una legge che permetta l'introduzione delle disposizioni dello Statuto di Roma all'interno del sistema giuridico russo.<sup>682</sup> Un motivo giustificabile per non ratificare lo Statuto, che viene più spesso ripreso dagli studiosi di diritto penale, non è soltanto la lunghezza del procedimento, ma anche il contrasto che ne deriverebbe con alcune disposizioni del codice penale nazionale.<sup>683</sup> Nonostante ci siano, quindi, delle difficoltà nell'accettare pienamente il ruolo della CPI, la mancanza della ratifica non esclude del tutto l'impegno della Russia nel continuare ad avvicinarsi alla Corte Internazionale. Dopo il deposito della firma avvenuto il tredici settembre

---

<sup>679</sup> Constitution of Ukraine, art.124, para.6.

<sup>680</sup> L. LEV, *The Rome Statute of the International Criminal Court And The Constitution Of The Russian Federation: The Edge Of Non-Conformity*, in "Giornale giuridico russo", (2018). Disponibile in russo anche come risorsa elettronica sul sito: <https://doaj.org/article/637ee3a1ebf94a6babb817148d936697>.

<sup>681</sup> *Ibid*; Il lavoro poco soddisfacente fu affermato anche dal Ministero degli Affari esteri russo e dichiarato alla stampa. Traduzione autonoma dal Russo: Il Ministero ha riferito che "il lavoro della CPI, nei casi in cui sta indagando, non è stato soddisfacente. Un esempio indicativo di quanto riportato anche sui siti dell'Assemblea Generale e del Consiglio delle Nazioni unite, è che in quattordici anni di operato, la Corte ha emesso soltanto la condanna di quattro casi, spendendo più di un miliardo di dollari".

Sito: [http://www.mid.ru/ru/press\\_service/spokesman/official\\_statement//asset\\_publisher/t2GCdmD8RNIr/content/id/2523566](http://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement//asset_publisher/t2GCdmD8RNIr/content/id/2523566).

<sup>682</sup> *Ibid*.

<sup>683</sup> B. TUZMUKHAMEDOV, *The ICC and Russian Constitutional Problems*, in "Journal of International Criminal Justice", (2005), p.622-624; R.O. GRACHEVA, *Russia and the Rome Statute of International Criminal Court: ratification problems*, in "European Journal of Natural History", (2016), pp.55-56. In questo articolo in particolare si fa riferimento all'immunità di cui godono alcune autorità e che con lo Statuto di Roma verrebbero a mancare.

del 2000, fu lo stesso Presidente V. Putin a chiedere ad alcuni reparti del Governo Federale di istituire un Inter-Agency Plan (capitanato dal Ministero della Difesa) nel continuare ad impegnarsi nella stesura di eventuali emendamenti.

### **6.3 La richiesta dell'Ucraina di valutare i crimini commessi nel suo territorio**

Come è stato illustrato precedentemente, tra i criteri di procedibilità è possibile che uno Stato accetti la giurisdizione della CPI attraverso il deposito di una dichiarazione.<sup>684</sup> Le dichiarazioni dell'Ucraina sono state due ed entrambi presentano delle limitazioni da parte del Governo ucraino riguardo le persone individuali o i gruppi di persone a cui può essere estesa la giurisdizione della CPI.

La prima dichiarazione fu effettuata nell'aprile del 2014 ai sensi dell'art.12(3), in riferimento ai crimini commessi durante le proteste dell'EuroMaidan all'interno del suo territorio, con particolare accento sull'operato del presidente Viktor Yanukovich tra il 21 novembre 2013 e il 22 febbraio 2014.<sup>685</sup> Successivamente, nel settembre del 2015, il Governo ucraino ha avanzato una seconda dichiarazione, questa volta chiedendo alla CPI di estendere la sua giurisdizione ai crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi in Crimea e nella regione del Donbass<sup>686</sup>. Bisogna ricordare che, come già è stato riportato nel paragrafo precedente, l'art.12 dello Statuto stabilisce le precondizioni affinché la CPI possa esercitare la sua competenza giurisdizionale, ma non le condizioni necessarie a stabilire se i crimini commessi in un determinato territorio ricadano ai sensi dell'art.5 dello Statuto (crimini di guerra, crimini contro l'umanità, il genocidio, crimine di aggressione).<sup>687</sup>

L'Ufficio del Procuratore, organo indipendente, può procedere con un esame preliminare per stabilire che i crimini rientrino in quelli espressi dallo Statuto. Questo gli/le consentirà di determinare se sono presenti le condizioni favorevoli per poter di conseguenza procedere all'indagine.

---

<sup>684</sup> Si veda *supra* nota 690-692.

<sup>685</sup> Declaration of the Verkhovna Rada of Ukraine, 9 April (2014), no.61219/35-673-984; <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/997/declarationRecognitionJurisdiction09-04-2014.pdf>.

<sup>686</sup> Second Declaration by the Minister for foreign affairs of Ukraine, 8 September (2015), n. 145-VIII.

<sup>687</sup> Statuto di Roma, art.5.

#### **6.4 Il ruolo del Procuratore**

Come è stato già accennato in precedenza, il Procuratore può iniziare le indagini *proprio motu* quando ha a disposizione le prove sufficienti che possono essere raccolte attraverso la richiesta di informazioni dagli Stati, dalle organizzazioni internazionali governative o non governative e anche dagli organi delle Nazioni Unite.<sup>688</sup> Se in conclusione il Procuratore riesce ad arrivare ad una constatazione certa che vi sia la base necessaria per iniziare un'indagine, deve presentare alla Camera preliminare una richiesta di autorizzazione del suo avvio.<sup>689</sup>

In merito alla situazione in Ucraina, dopo aver proceduto con la deposizione delle dichiarazioni per l'accettazione della giurisdizione, il Procuratore ha aperto un esame preliminare, una pratica politica la cui procedura viene descritta dettagliatamente nel *Policy Paper on Preliminary Examinations*.<sup>690</sup>

Riassumendo, le informazioni presenti all'interno del paper indicano le fasi che il Procuratore deve seguire. Queste sono quattro: la prima viene definita come "generale", poiché è incentrata sulla valutazione delle informazioni ricevute; la seconda, se la prima fase ha esito positivo, costituisce l'avvio dell'esame preliminare per determinare se i presunti crimini ricadano nella giurisdizione della CPI; la terza riguarda l'ammissibilità dei crimini ed infine la valutazione delle questioni relative all'esercizio della giustizia.<sup>691</sup>

#### **6.5 Preliminary Examination**

I primi sviluppi dell'esame preliminare avvenuti negli ultimi quattro anni fino al dicembre 2020, non sono stati soddisfacenti, molte volte il Procuratore ha dichiarato di non aver avuto prove sufficienti per procedere ad un'inchiesta per i crimini commessi in Ucraina.

In un primo momento, il Procuratore<sup>692</sup> ha espresso le sue considerazioni sull'esercizio della giurisdizione territoriale della CPI, facendo intendere, già dall'inizio dell'esame preliminare,

---

<sup>688</sup> Ivi, art. 15 (1) (2).

<sup>689</sup> Ivi, art 15 (3).

<sup>690</sup> Disponibile online, redatto dalla stessa CPI: [https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-policy\\_paper\\_preliminary\\_examinations\\_2013-eng.pdf](https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-policy_paper_preliminary_examinations_2013-eng.pdf)

<sup>691</sup> *Ibid.*; quest'ultima fase è essenziale e importante ai fini dell'avvio di un'indagine. Il Procuratore dovrà valutare la gravità dei crimini in corrispondenza con la Statuto di Roma e avere la certezza che l'avvio dell'inchiesta possa favorire gli interessi della giustizia; si veda Capitolo V, art.54 dello Statuto di Roma.

<sup>692</sup> Si veda Statuto di Roma, sezione stati partecipanti.



che la giurisdizione territoriale esercitata sull'Ucraina comprendesse anche la Crimea.<sup>693</sup> La Federazione Russa, al contrario, ha sempre sostenuto che la Crimea fosse stata annessa alla Russia e che quindi essa è l'unica ad esercitare la sovranità sulla penisola, escludendo logicamente l'esercizio giurisdizionale della CPI perché la Russia non ha depositato la ratifica dello Statuto.

La decisione del Procuratore rispecchia quella dell'esame preliminare avviato in Georgia durante il conflitto iniziato nell'Ossezia del Sud. Date le circostanze, il Procuratore ha considerato l'Ossezia del Sud parte della Georgia, nonostante si fosse dichiarata indipendente il 29 maggio 1992. L'Ossezia del Sud è stata riconosciuta soltanto da quattro Stati membri dell'ONU nel 2008, ma la sua indipendenza non è mai stata generalmente riconosciuta. Per di più, molte risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale dell'ONU dal 2009 in poi fanno riferimento all'Ossezia come parte della Georgia.<sup>694</sup> Per questo motivo il Procuratore ha stabilito che al momento della richiesta di indagare i crimini commessi in Ossezia, questa fosse ancora parte integrante della Georgia e militarmente occupata dalla Russia.<sup>695</sup>

Sembra che non vi sia alcun limite o comunque nessuna eccezione alla giurisdizione della CPI su un territorio nel quale uno Stato eserciti un controllo effettivo,<sup>696</sup> come invece è accaduto per la Corte EDU. Il ragionamento del Procuratore si basa sull'evidente rifiuto della comunità internazionale di riconoscere lo *status* della Repubblica indipendente dell'Ossezia del Sud, rafforzando la sua posizione *de jure*, piuttosto che quella *de facto*. Per la Crimea è stato applicato lo stesso principio.

---

<sup>693</sup> The office of the Prosecutor, Report on Preliminary examination activities, (2015).

<sup>694</sup> ICC, Pre-trial Chamber, Situation in Georgia, Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15, 17 November (2015), ICC-01/15-4, para. 54; *"The above crimes are alleged to have been committed on Georgian territory. Despite the South Ossetian declaration of independence of 29 May 1992 and its subsequent recognition by four UN Member States in 2008 onwards, South Ossetia is generally not considered an independent State and is not a Member State of the United Nations. A number of resolutions adopted by the UN General Assembly (UNGA) since 2009 refer to South Ossetia as a part of Georgia. 69 For the purposes of this Application, the Prosecution considers that South Ossetia was a part of Georgia at the time of commission of the alleged crimes and occupied by Russia at least until 10 October 2008. As such, the Court may exercise jurisdiction over all alleged crimes committed on Georgian territory during the armed conflict period, irrespective of the nationality of the accused"*.

<sup>695</sup> *Ibid.*

<sup>696</sup> W A. SCHABAS, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, in, OUP, (2010) p. 285.

Anche nel caso di Cipro del Nord, la CPI ha potuto esercitare la propria giurisdizione territoriale, poiché la Repubblica di Cipro è diventata Stato Parte dello Statuto nel 2002.<sup>697</sup> In seguito a questa considerazione, fu chiaro chi detenesse ancora il titolo della sovranità.<sup>698</sup>

In realtà non si può dire lo stesso dell'Ucraina che non ha mai ratificato lo Statuto e che ha "invitato" la CPI ad esercitare la sua giurisdizione tramite il deposito delle due dichiarazioni. Le dichiarazioni dell'Ucraina, quindi, assumono, in questo contesto, la stessa validità della ratifica dello Statuto. In effetti, il valore di una dichiarazione consiste proprio nel voler denunciare dei possibili crimini commessi all'interno del proprio territorio, poiché si presuppone che qualcosa di illegale sia accaduto.

Il Procuratore ha aperto l'esame preliminare in Ucraina il 25 aprile del 2014 a seguito delle innumerevoli comunicazioni (circa settanta) ricevute dall'Ufficio sulla violazione dell'art.15 dello Statuto come conseguenza dei crimini commessi in Ucraina dal 21 novembre 2013.<sup>699</sup> In seguito alle dichiarazioni dell'Ucraina, l'Ufficio ha esteso l'esame preliminare agli eventi dell'EuroMaidan e alla situazione in Crimea e in Donbass.<sup>700</sup>

Con le informazioni pervenute dal 2015 al 2019, il Procuratore ha stabilito che le proteste dell'EuroMaidan non rientrano nei crimini commessi contro l'umanità, che invece includono l'omicidio, la tortura e altri maltrattamenti inumani.<sup>701</sup> Durante le proteste, infatti, si può parlare di scontri che hanno procurato la morte di civili ed anche di funzionari pubblici dello Stato ucraino con la conseguente sfiducia nell'operato del Presidente Yanukovich.<sup>702</sup> Nonostante ci siano stati molti feriti e morti durante le proteste, l'Ufficio del Procuratore ha stabilito che i crimini commessi tra il 21 novembre e il 22 febbraio 2014 non sono conformi alla descrizione dei crimini presenti nello Statuto.<sup>703</sup> Diversa, invece, è stata la conclusione sulla Crimea e sul Donbass, dove l'Ufficio ha continuato a raccogliere le prove ed è arrivato alla conclusione

---

<sup>697</sup> Si veda lo Statuto di Roma, sezione degli Stati partecipanti.

<sup>698</sup> K. CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus—A study in International Law* (Martinus Nijhoff, 2000), pp. 148-153; E. KONTOROVICH, *Israel/Palestine—The ICC's Uncharted Territory*, in "Journal of International Criminal Justice, Vol.11, no.5", (2013), pp. 990-991.

<sup>699</sup> Office of the Prosecutor, Report on Preliminary examination activities -Ukraine, procedural history (2017).

<sup>700</sup> *Ibid.*

<sup>701</sup> Office of the Prosecutor, Report on Preliminary examination activities -Ukraine, (2017), p.26, para.117.

<sup>702</sup> *Ivi*, p.24-25.

<sup>703</sup> Office of the Prosecutor, Report on Preliminary examination activities -Ukraine, (2017), p.26, para.117.

dell'evidente occupazione militare della Crimea e dello svolgimento di un conflitto armato nel Donbass, in cui la Russia è pienamente coinvolta.<sup>704</sup>

La Russia, in seguito alla pubblicazione del report del 2016, ha subito provveduto a rispondere simbolicamente a quanto sostenuto dall' Ufficio del Procuratore, dichiarando di aver intenzione di ritirare la sua firma dallo Statuto.<sup>705</sup> Le intenzioni della Russia potrebbero far pensare ad un atteggiamento che possa in qualche modo avere delle ripercussioni gravi sulla CPI, ma in realtà, come è stato definito da un giurista sul *New York Times*, il gesto è stato soltanto uno “*schiaffo morale*” voluto<sup>706</sup>. La Federazione Russa non ha mai ratificato lo Statuto di Roma, il ritiro della firma non comporterebbe alcun cambiamento riguardo l'applicazione delle disposizioni dello Statuto nei suoi confronti. L'atteggiamento è stato chiaramente di carattere politico e non regolamentare, in quanto dovrà sempre ricorrere al deposito di una dichiarazione per chiedere alla CPI l'esercizio della sua giurisdizione, proprio come è avvenuto per l'Ucraina.

### **6.6 Nuovi sviluppi: l'avvio dell'indagine e il crimine di aggressione**

Gli ultimi sviluppi in merito all'esame preliminare esteso in Crimea e nel Donbass sono avvenuti proprio nel mese di dicembre 2020. Il giorno 11 il Procuratore Fatou Bensouda ha annunciato la conclusione dell'esame preliminare sulla situazione in Ucraina e che i criteri per avviare l'indagine sono stati soddisfatti.<sup>707</sup>

L'Ufficio del Procuratore ha concluso che, senza alcun pregiudizio verso i crimini che saranno presi in esame durante l'indagine, è stato possibile ricavare una base ragionevole di prove per credere che gran parte dei crimini commessi in Ucraina sono crimini di guerra e crimini contro

---

<sup>704</sup> Office of the Prosecutor, Report on Preliminary examination activities -Ukraine, (2016), p.35, para.158, “*The information available suggests that the situation within the territory of Crimea and Sevastopol amounts to an international armed conflict between Ukraine and the Russian Federation. This international armed conflict began at the latest on 26 February when the Russian Federation deployed members of its armed forces to gain control over parts of the Ukrainian territory without the consent of the Ukrainian Government. The law of international armed conflict would continue to apply after 18 March 2014 to the extent that the situation within the territory of Crimea and Sevastopol factually amounts to an on-going state of occupation*”.

<sup>705</sup> A. DE RITIS, la Corte Penale Internazionale è sempre più debole, in *Internazionale*, 21 November (2016); <https://www.internazionale.it/notizie/2016/11/21/corte-penale-internazionale-russia>.

<sup>706</sup> I. NECHEPURENKO, N. CUMMING-BRUCE, Russia cuts ties with International Criminal Court, calling it one-sided, in “*New York Times*”, 16 November (2016).

<sup>707</sup> Office of the Prosecutor, Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination in the situation in Ukraine, 11 December (2020); <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201211-otp-statement-ukraine>.

l'umanità.<sup>708</sup> Nell' ultimo rapporto, disponibile sul sito solo in lingua russa, vengono specificati i vari crimini commessi:

*“Omicidio volontario*

1. *Tortura*
2. *Reclusione illegale*
3. *Coercizione verso le forze armate di una potenza nemica*
4. *Privazione volontaria del diritto di equo e regolare processo a un prigioniero di guerra*
5. *Il trasferimento di parte della popolazione nel territorio occupato o al di fuori del territorio occupato*”<sup>709</sup>

Ma non solo: questi crimini sembrano essere stati commessi nel periodo precedente la riunificazione\annessione della Crimea. Questa affermazione è fondamentale, perché ci aiuta a capire la situazione all'interno della penisola e il grado di utilizzo della forza, prima della dichiarazione di indipendenza, del referendum e dell'annessione.

Iniziare un'indagine è un passo avanti nel trovare i responsabili dei crimini. Il Procuratore dovrà chiedere alla Camera Preliminare di accettare e approvare la chiusura dell'esame preliminare per poi poter iniziare l'indagine. Dopo l'approvazione della Camera preliminare, l'Ufficio del Procuratore procederà con l'indagine dei crimini commessi e ne potrà stabilire la veridicità, senza procedere dell'accusa dei crimini commessi.<sup>710</sup> Il Procuratore potrà svolgere l'indagine sul territorio e interrogare le vittime e i testimoni tramite una richiesta di permesso al governo ucraino, che sta ad indicare una *pro-forma* in relazione all'obbligo degli Stati di cooperare con la Corte.<sup>711</sup>

Di nostro interesse è guardare anche alle possibili funzioni che la CPI potrebbe svolgere in futuro, quali altri casi potranno presentarsi di fronte alla CPI e quale sarà il suo approccio. Leggendo lo Statuto di Roma è rilevante notare il nuovo emendamento che rientra in alcune problematiche esposte nel Capitolo 1, in riferimento all'identificazione degli atti della Federazione Russa come atti di “aggressione”. Ai sensi dell'art.8bis dello Statuto viene sancito

---

<sup>708</sup> *Ibid.*

<sup>709</sup> The Office of the Prosecutor., Отчет о действиях по предварительному изучению ситуаций в 2020 году, 14 декабря (2020), p.5, para.280. (la traduzione è stata autonoma, visto il riferimento agli articoli dello Statuto); si veda Statuto di Roma, art.8.

<sup>710</sup> Statuto di Roma., art.54(1).

<sup>711</sup> Statuto di Roma., art.9.

il crimine di aggressione, un crimine che si differenzia dagli altri presenti all'interno dello Statuto.<sup>712</sup>

Come è stato già menzionato precedentemente, la definizione di aggressione è comparsa per la prima volta in modo definitivo nella risoluzione n.3314 (XXIX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella quale viene circoscritta ad un comportamento propriamente statale e non individuale.<sup>713</sup> La definizione di “aggressione” rispecchia l'uso illegale della forza in relazione all' art.2 della Carta ONU ed è associata all'invasione e all'attacco di forze armate nel territorio di un altro Stato (quindi anche di un'occupazione militare), al bombardamento in un altro territorio ecc.<sup>714</sup>

A seguito della Conferenza di revisione di Kampala tenutasi nel Febbraio del 2009, la *Preparatory Commission for the ICC* e lo *Special Working Group on the Crime of Aggression* hanno continuato le negoziazioni riguardo all'inserimento del crimine di aggressione all'interno dello Statuto, già iniziate durante la Conferenza di Roma del 1998.<sup>715</sup> Così, si è annoverata l'idea di inserire nuovi articoli in merito alla definizione del crimine di aggressione e alle condizioni necessarie per l'esercizio della giurisdizione della CPI ai sensi dell'art.8bis (specificate nell' art. 15bis e 15ter.).<sup>716</sup>

Nel 2017, con la sedicesima Assemblea degli stati Parte dello Statuto, quest'ultimi hanno adottato la risoluzione ASP/16/Res.5 come espressione del loro consenso ad attribuire alla CPI la prosecuzione del crimine di aggressione.

Per la prima volta, un tribunale penale internazionale può decidere della responsabilità individuale di aver commesso un crimine di aggressione. Questo comporta un rafforzamento delle disposizioni dell'art.2 della Carta ONU e contribuisce a dare nuove prospettive sulla consolidazione di altre questioni rilevanti all'interno del diritto internazionale. Per questo, recenti studi hanno guardato sia negativamente che positivamente al futuro della

---

<sup>712</sup> La problematica sul termine di aggressione viene esposta anche in A.L. PAULUS, *Legalist groundwork for the International Criminal Court: commentaries on the Statute of the International Criminal Court*, in “EJIL”, (2014), p. 851-852.

<sup>713</sup> Global Institute for the prevention of aggression., *handbook ratification and implementation of the Kampala amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the ICC*, November (2012), p.2; disponibile online <https://crimeofaggression.info/documents/1/handbook.pdf>.

<sup>714</sup> Si veda Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 14 Dicembre 1974, n.3314 (XXIX), Definition of aggression.

<sup>715</sup> Global Institute for the prevention of aggression., *Handbook ratification and implementation of the Kampala amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the ICC*, November (2012), p.2.

<sup>716</sup> Statuto di Roma, art.18bis e 15ter.

criminalizzazione dell'aggressione, affermando che la determinazione di alcuni caratteri dell'uso della forza dipenderà proprio dalla CPI e dal suo comportamento.<sup>717</sup> Si potrà, dunque, in un futuro promettente, contribuire allo sviluppo delle norme dello *jus contra bellum*.

Come prima puntualizzazione, bisogna differenziare la responsabilità individuale<sup>718</sup> da quella Statale, che è completamente esclusa dal crimine di aggressione, poiché colui che ha commesso un crimine viene identificato in un "leader".<sup>719</sup>

Partendo da questa considerazione, non bisogna escludere le discussioni nate intorno all'immunità dei capi di Stato, del Governo e dei Ministri degli affari esteri, garantita dal diritto internazionale.<sup>720</sup> Lo Statuto, al tal proposito, "endorses existing immunities under customary and treaty law".<sup>721</sup> In questo enunciato, lo Statuto non solo non è chiaro a chi possa riferirsi, cioè se l'immunità valga sia per l'individuo di uno Stato non parte dello Statuto oppure solo di uno Stato parte, ma non è chiaro nello specificare a quali trattati si riferisca. Se quelli in vigore prima dello Statuto o quelli successivi, per esempio.<sup>722</sup>

È improbabile, quindi, alla luce di questa considerazione, che la maggior parte degli Stati che hanno anche in passato commesso atti identificati dalla comunità internazionale come atti di aggressione, ratifichino gli Emendamenti di Kampala per permettere alla CPI di esercitare il suo potere giurisdizionale. In più, l'art 15bis dello Statuto non permette alla CPI di esercitare la giurisdizione su il crimine di aggressione nel territorio di uno Stato non facente parte dello Statuto, se si guarda alle minacce della Federazione Russa sulla revoca della firma, il futuro non sembra promettente. D'altro canto, l'Ucraina potrebbe sempre cambiare il suo atteggiamento ed avvicinarsi per il sostegno del funzionamento della CPI, soprattutto se si guarda alla situazione della Crimea e del Donbass.

Nonostante possa in futuro esserci la possibilità che l'Ucraina ratifichi lo Statuto di Roma proprio a causa degli atti di aggressione da parte della Federazione Russa, il futuro della Crimea

---

<sup>717</sup> T. RUYSS, *Criminalizing Aggression: How the future of the Law on the use of force rests in the hands of the ICC*, in "European Journal of international Law Vol.29 no.3, EJIL (2018), pp.887-917.

<sup>718</sup> Sul punto I. MERENDA, *L' elemento soggettivo nello Statuto della Corte penale Internazionale*, estratto Diritto Penale Internazionale II di Enrico Mezzetti, Torino, Giappichelli, (2007), p. 1 ss.

<sup>719</sup> Global Institute for the prevention of aggression., handbook ratification and implementation of the Kampala amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the ICC, November (2012).

<sup>720</sup> Si veda ICJ, Arrest Warrant, 11 April (2020), (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), para. 61 ss. Nel parere della CIG, la Corte ha affermato che "that sitting Heads of State or governments and foreign ministers are protected by customary International law from prosecution by domestic courts, regardless of their lack of immunity before International Courts".

<sup>721</sup> A.L. PAULUS, cit. p. 856.

<sup>722</sup> *Ibid.*

e del Donbass dipenderanno dall'accettazione dell'avvio dell'indagine da parte della Camera preliminare e eventualmente le considerazioni del Procuratore, che saranno essenziali nello stabilire la verità di ciò che è accaduto in Ucraina, prima ancora dell'annessione della Crimea e della nascita delle Repubbliche indipendenti nel Donbass. Se le indagini proseguiranno e avranno esito positivo, l'unico limite della CPI sarà soltanto quello di riconoscere una responsabilità diretta individuale.

Un'ultima questione su cui è necessario soffermarsi è quella degli effetti che la criminalizzazione dell'aggressione possa avere sul diritto internazionale umanitario<sup>723</sup> e sul regime legale dell'uso della forza.<sup>724</sup> Sono interessanti gli ultimi studi sull'impatto che la giurisdizione sul crimine di aggressione possa avere all'interno delle due sfere legali internazionali, che si legano in modo specifico alla situazione della Crimea, descritta nel Capitolo 2.

Il crimine di aggressione potrebbe essere rappresentato da qualsiasi intervento militare controverso. L'arrivo delle truppe militari in Crimea ne è un esempio lampante. Per capire significativamente il ruolo della ICC nel contesto dato, bisogna partire dall'analisi degli articoli dello Statuto.

L'art.8bis dello Statuto stabilisce i criteri, per di più quantitativi,<sup>725</sup> del concetto di "crimine di aggressione" che si distinguono per il loro "carattere, gravità e portata, costituendo una violazione della Carta ONU."<sup>726</sup> Se si considerano soltanto la "gravità" e la "portata" di un intervento, si rischia di classificare, come crimine di aggressione, qualsiasi intervento che abbia richiesto un ingente intervento di forze armate e che abbia portato delle conseguenze gravi. Come scrive il professore Tom Ruys della Ghent University, un esempio potrebbe essere l'operazione NATO in Serbia avvenuta nel 1999, dove i bombardamenti, a seguito dell'intervento militare, causarono molti sfollati e 500 vittime tra i civili.<sup>727</sup> Il "carattere" dell'intervento militare risulta così essere la componente qualitativa determinante per stabilire il crimine di aggressione, che non può essere letta disgiuntamente dagli altri due, ma solo in

---

<sup>723</sup> T. RUYS, *Criminalizing Aggression: How the future of the Law on the use of force rests in the hands of the ICC*, in "European Journal of international Law, Vol.29 no.3", EJIL (2018), pp.887-917.

<sup>724</sup> *Ibid.*

<sup>725</sup> *Ivi*, p.892, para. (b).

<sup>726</sup> Statuto di Roma., art.8bis1.

<sup>727</sup> T. RUYS, *Criminalizing Aggression: How the future of the Law on the use of force rests in the hands of the ICC*, in "European Journal of international Law Vol.29 no.3, EJIL (2018), pp.887-917.

modo cumulativo.<sup>728</sup> Questo vale sia se si tratti di un intervento umanitario, sia se ci si trovi davanti ad un episodio di utilizzo della forza.

Andando in ordine, per valutare se un intervento umanitario unilaterale possa essere considerato un crimine, gli elementi che la CPI dovrebbe prendere in considerazione, non riguarderanno primariamente la legalità o meno dell'intervento, per la dottrina è difficile determinare se un intervento umanitario unilaterale possa essere più o meno legale. Più specificamente, la difficoltà, che incontrerebbe la CPI, potrebbe consistere nella differenza tra ciò che è legale e ciò che è legittimo. Per cui anche se un intervento umanitario unilaterale sia formalmente illegale potrà comunque essere considerato legittimo.<sup>729</sup>

All'interno del Report stilato dalla Commissione Internazionale Indipendente del Kosovo,<sup>730</sup> l'intervento della NATO viene definito illegale poiché non ha ricevuto l'approvazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'intervento venne giustificato per lo scoppio di una grave crisi umanitaria.<sup>731</sup>

La CPI dovrà, in questo modo, soffermarsi su altri parametri che potranno portare alla sentenza di un crimine: l'elemento della *mens rea*, le conseguenze di un intervento umanitario unilaterale, l'intervento premeditato, ed altri fattori che non rientrano nella classificazione di un intervento umanitario "genuino".<sup>732</sup> Nel farlo la CPI dovrà motivare l'identificazione del crimine che, secondo l'art.8bis, dovrà chiaramente manifestare una violazione della Carta ONU.

---

<sup>728</sup> G. WERLE, *Principles of International Criminal Law*, (2014), para. 1475.

<sup>729</sup> Sulla differenza tra legalità e legittimità nel caso della Crimea, si veda lo studio approfondito di

<sup>730</sup> The Independent International Commission on Kosovo, *The Kosovo Report Conflict*, New York, Oxford University Press, (2000); Disponibile online: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/6D26FF88119644CFC1256989005CD392-thekosovoreport.pdf>.

<sup>731</sup> Independent International Commission on Kosovo, *The Kosovo Report*, New York, Oxford University Press, (2000), p.4, para. "The NATO air campaign"; "Experience from the NATO intervention in Kosovo suggests the need to close the gap between legality and legitimacy. The Commission believes that the time is now ripe for the presentation of a principled framework for humanitarian intervention which could be used to guide future responses to imminent humanitarian catastrophes and which could be used to assess claims for humanitarian intervention. It is our hope that the un General Assembly could adopt such a framework in some modified form as a Declaration and that the un Charter be adapted to this Declaration either by appropriate amendments or by a case-by-case approach in the un Security Council. We also suggest a strengthening of the level of human rights protection contained in the un Charter—aware of course of the political problems of implementing such a change."

<sup>732</sup> Cit. T. RUYLS, p. 902, para. (d).



In questo modo, gli elementi che in futuro la CPI prenderà in esame contribuiranno ad una formalizzazione della dottrina umanitaria, per arrivare alla chiarificazione di alcuni elementi che creano continuamente un grado di interpretazione molto ampio all'interno della stessa dottrina.<sup>733</sup>

In un'ipotetica accusa del crimine di aggressione, considerati i recenti sviluppi, l'invasione della Crimea, non entrerà di certo in un'ottica positiva da parte della CPI. Le giustificazioni dell'intervento umanitario unilaterale, ostentate continuamente dal governo russo, diventeranno completamente illegali ed anche illegittime dal punto di vista del diritto penale internazionale se in Crimea, come in Donbass, verranno individuati i responsabili dei crimini di guerra e crimini contro l'umanità. In questo modo non potremmo più considerare l'invasione della Crimea come una "*bloodless invasion*".<sup>734</sup>

Su quanto concerne l'uso della forza, abbiamo visto come risulta essere in discussione la legalità delle varie deroghe al principio, *inter alia*, la protezione dei nazionali all'estero. La ICC potrebbe prendere in considerazione i criteri espressi da Humphrey Waldock, secondo il quale questo tipo di operazioni dovrebbero soddisfare alcune condizioni:

- Deve esserci un pericolo imminente per le persone presenti sul territorio
- Deve esserci un'impossibilità da parte dello Stato sovrano di quel territorio di proteggerli.
- L'azione intrapresa dallo Stato deve essere limitata all'obiettivo di proteggere i propri connazionali all'estero.<sup>735</sup>

Proprio quest'ultimo punto sarà l'elemento fondamentale che dovrà essere valutato. La dimostrazione dell'unico obiettivo da raggiungere dovrà essere quello della protezione dei propri connazionali all'estero.

Sarà interessante capire quale sarà l'approccio della CPI verso la dottrina dell'intervento umanitario internazionale e quello del ricorso all'uso della forza, questo chiarirebbe altri punti fondamentali in merito all'incorporazione della Crimea.

---

<sup>733</sup> T. RUYS, *Criminalizing Aggression: How the future of the Law on the use of force rests in the hands of the ICC*, in "European Journal of international Law Vol.29 no.3, EJIL (2018), pp.887-917.

<sup>734</sup> Ivi., Cit. p.908.

<sup>735</sup> H. WALDOCK, *The regulation of the use of force by individual States in International Law*, 81 Recueil des Cours (1952), p.451- 467.

## CAPITOLO 4

### LA QUESTIONE CRIMEANA DAVANTI ALLA CORTE PERMANENTE D'ARBITRATO

Contenuti: 1 Il ricorso in base alla UNCLOS- 1.1 Il ricorso dell'Ucraina per la violazione del diritto internazionale sul mare-1.2 Le obiezioni preliminari della Russia: l'obiettivo dell'Ucraina di arrivare ad una sentenza sulla sovranità-1.3 La questione giurisdizionale-1.4 L'approccio del tribunale UNCLOS- 2 I ricorsi in base all'UNCITRAL-2.1 La violazione del BIT Ucraina- Federazione-Russa -2.2 I Lodi arbitrali- -2.3 Il probabile riconoscimento della legittimazione della sovranità della Russia sulla Crimea

Dopo aver analizzato il contributo delle Corti Internazionali, si passerà all'analisi delle procedure avviate davanti ai tribunali arbitrali.

La Corte Permanente d'Arbitrato è stata istituita tramite le Convenzioni dell'Aja del 1988 e del 1907 ed ha sede all'Aja.<sup>736</sup> La CPA svolge un ruolo differente dalle Corti analizzate precedentemente, questo perché non deve essere considerata propriamente una Corte permanente;<sup>737</sup> la CPA è dotata di lista di arbitri che vengono scelti dai governi e il ricorso alla Corte rimane facoltativo. Ciascuno stato contraente della Convenzione può scegliere quattro persone che godano di alta stima morale e di un'alta conoscenza del diritto internazionale disposte ad accettare la carica e a diventare membro della Corte.<sup>738</sup>

Inizialmente l'arbitrato venne utilizzato come strumento di risoluzione delle controversie tra Stati. In particolare, l' art.37 della Convenzione dell'Aja conclusa nel 1907 lo descrive come uno strumento per il quale bisogna scegliere i giudici sulla base del rispetto del diritto.<sup>739</sup> In seguito, venne anche utilizzato come strumento per la risoluzione di una controversia tra privati e stati o tra privati e organizzazioni internazionali governative; in particolare è da notare che

---

<sup>736</sup> F. MARRELLA, p.705, para. (ii).

<sup>737</sup> *Ibid.*

<sup>738</sup> *Convenzione dell'Aja per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali*, 18 ottobre (1907), Titolo VI, Capitolo I, art. 44, disponibile online: [https://www.difesa.it/SMD\\_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso\\_Consigliere\\_Giuridico/Documents/65159](https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/65159).

<sup>739</sup> *Convenzione dell'Aja per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali*, 18 ottobre (1907), Titolo VI, Capitolo I, art. 37, disponibile online: [https://www.difesa.it/SMD\\_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso\\_Consigliere\\_Giuridico/Documents/65159\\_convenzione1.pdf](https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/65159_convenzione1.pdf).

nel tempo c'è stato un notevole incremento dell'utilizzo dell'arbitrato, soprattutto per la nascita di controversie internazionali commerciali tra soggetti privati.<sup>740</sup>

La decisione del ricorso all'arbitrato per la risoluzione di una controversia interstatale<sup>741</sup> si basa sul consenso delle parti e può essere avviato dopo o prima che nasca una controversia tra le parti. Se si decide di ricorrere all'arbitrato dopo una controversia, allora bisogna concludere un accordo particolare<sup>742</sup> che permette di istituire un arbitrato. In caso si voglia stabilire questo tipo di risoluzione della controversia prima del sorgere della controversia, allora si ricorre all'utilizzo di un consenso obbligatorio oppure generale.<sup>743</sup>

L'accordo a cui gli Stati possono ricorrere, dopo l'insorgenza della controversia, può essere rappresentato da un trattato che per iscritto determina l'oggetto della controversia, la competenza degli arbitri, la composizione del tribunale e le regole procedurali da seguire. È obbligatorio che vi sia manifestazione da entrambi le parti di rinunciare a qualsiasi alta giurisdizione e sottoporre la controversia agli arbitri.<sup>744</sup>

Prima del sorgere della controversia, il consenso delle parti può consistere in una clausola compromissoria all'interno di un trattato. Questa pratica è molto utilizzata all'interno dei trattati bilaterali in materia d'investimento (BIT), nei quali di solito è presente la clausola compromissoria che verrà applicata nel caso in cui sorga una controversia tra le parti, successivamente alla stipula del trattato.<sup>745</sup> L'obbligo di sottoporre la controversia ad un arbitrato, può esser anche di tipo generale invece che specifico, in questo caso si tratta di un obbligo derivante da un trattato generale d'arbitrato.

---

<sup>740</sup> F. MARRELLA, p.707; La Camera di Commercio Internazionale ha registrato un numero molto ampio di controversie dal momento che fu istituita nel 1923. Negli ultimi anni il numero di cause che vengono sottoposte alla Camera di Commercio Internazionale sono più di trecento all'anno; si veda anche V.A.M. BERNINI., *L'arbitrato amministrato. Il modello della Camera di Commercio internazionale, Padova*, CEDAM, (1996); si veda anche Bulletin de la Cour Internationale D' Arbitrage de la CCI, disponibile online: [https://cdn.arbitration-icca.org/s3fs-public/document/media\\_document/media1131942155337802-.major\\_criteria\\_for\\_international\\_arbitrators\\_in\\_shaping\\_an\\_efficient\\_procedure.pdf](https://cdn.arbitration-icca.org/s3fs-public/document/media_document/media1131942155337802-.major_criteria_for_international_arbitrators_in_shaping_an_efficient_procedure.pdf).

<sup>741</sup> PCA, Permanent Court Of Arbitration Optional Rules For Arbitrating Disputes Between Two States, sito ufficiale della Corte: <https://pca-cpa.org/en/services/arbitration-services/pca-arbitration-rules-2012/>.

<sup>742</sup> F. MARRELLA, cit. p. 707.

<sup>743</sup> F. MARRELLA, p.708, para 2 (10), (11).

<sup>744</sup> Blog disponibile online: <https://airac.it/blog/2018/02/23/il-compromesso-arbitrale/>.

<sup>745</sup> Vedi *supra* nota 675.

L'arbitrato può essere formato secondo le regole dell'UNCITRAL (*United Nation Commission International Trade Law*) e anche sotto quelle della UNCLOS (*Convention on the Law of the Sea*).<sup>746</sup> Le due modalità saranno invocate dalla nascita di nuovi contenziosi in Crimea.

## ***1. Il ricorso relativo alla UNCLOS***

### ***1.1 Il ricorso dell'Ucraina per la violazione del diritto internazionale sul mare***

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare è stata conclusa il 10 dicembre 1992 ed è entrata in vigore nel 1994, con l'intento di regolare lo spazio marittimo e le risorse nel sottosuolo nel rispetto della sovranità degli Stati, che si estende oltre quella territoriale.<sup>747</sup> La codificazione del diritto del mare ha come obiettivo primario la garanzia della pace, della cooperazione tra gli Stati e il rafforzamento della sicurezza<sup>748</sup> e stabilisce i principi, i diritti e le regole a cui gli Stati, soggetti di diritto internazionale, devono conformarsi quando insorgono delle questioni relative alla navigazione oppure alla giurisdizione nelle acque territoriali.<sup>749</sup>

All'interno della Convenzione troviamo le disposizioni in merito al ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra gli Stati membri della Convenzione, obbligatorio per quest'ultimi.<sup>750</sup> In realtà, all'interno della Convenzione sono state inserite più opzioni per poter far fronte ad un'ipotetica controversia: la procedura di sottomissione al Tribunale Internazionale per il diritto del mare, la CIG ed infine l'arbitrato internazionale.<sup>751</sup>

La Russia e l'Ucraina sono entrambi Stati parte della Convenzione. L'Ucraina ha ratificato la Convenzione nel 1999, mentre l'Unione Sovietica nel 1982.<sup>752</sup> Entrambi, quindi anche la Russia come Stato parte dell'Unione Sovietica, hanno depositato una dichiarazione ai sensi dell'art.287 della Convenzione per accettare la giurisdizione di un tribunale arbitrale secondo le procedure espresse nell'Allegato VII.<sup>753</sup>

---

<sup>746</sup> Sito ufficiale della CPA: <https://pca-cpa.org/en/services/>.

<sup>747</sup> Gli Stati parte della Convenzione sono fino ad oggi 168.

<sup>748</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, 10 dicembre (1992), New York, preambolo; disponibile online: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20040579/200905310000/0.747.305.15.pdf>.

<sup>749</sup> *Ibid.*

<sup>750</sup> *Ivi*, Allegati, VII, VIII.

<sup>751</sup> *Ibid.*

<sup>752</sup> PCA, an arbitral tribunal constituted under annex VII to the 1982 United Nation Convention on the law of the sea, case no.2017-06, Dispute concerning coastal state rights in the Black Sea of Azov and kerch Strait, p.2.

<sup>753</sup> *Ibid.*

Prima di passare all'analisi dei ricorsi presentati dall'Ucraina davanti l'arbitrato, è necessario che si facciano alcune puntualizzazioni su come ebbe inizio la disputa tra i due Stati.

La penisola della Crimea è separata ad est dalla provincia russa Krasnodar dallo stretto di Kerch, che a sua volta rappresenta un passaggio che separa il mare d'Azov dal Mar Nero. Nel 2017, era già stato annunciato che la società Stroygazmontazh, avrebbe costruito un ponte che collegasse la penisola alla provincia russa. Nel 2018, il ponte fu realizzato e inaugurato dal Presidente Vladimir Putin. Le motivazioni della costruzione del ponte più lungo d'Europa sono state primariamente economiche a detta del Cremlino,<sup>754</sup> in quanto avrebbe facilitato i collegamenti economici tra i due paesi. Inoltre, il ponte avrebbe consentito alla Crimea e a Sebastopoli di svilupparsi anche rispetto agli standard qualitativi della vita, ha aggiunto Vladimir Putin in un'intervista.<sup>755</sup>

Agli occhi dell'Ucraina e dell'Unione Europa, la decisione di voler costruire il ponte è stata per di più una scelta politica ed una conseguente manifestazione da parte del Cremlino di voler consolidare la sovranità sulla penisola annessa dal 2014.<sup>756</sup> Al contrario, il Presidente ucraino Poroshenko ha affermato che il ponte sia stato costruito illegalmente e rappresenta l'ultima prova del disprezzo del Cremlino del diritto internazionale.<sup>757</sup>

La sconfitta dell'Ucraina deriva, in realtà, anche dal mancato adempimento alla collaborazione da parte della Russia proprio nel Mar d'Azov. Il trattato firmato nel 2003 dal Presidente Vladimir Putin e da Leonid Kucma, stabilisce che le acque del Mar d'Azov appartengono sia alla Russia che all'Ucraina. Possiamo dedurre che il Mare D'Azov assume ancora *lo status* di acque interne secondo l'art.10 dell'UNCLOS<sup>758</sup> e l'art.7 della Convention on Territorial Sea ad Contiguous Zone del 1958.<sup>759</sup>

Nonostante con il trattato si volesse arrivare ad un accordo pacifico tra le parti, ci furono alcune opinioni discordanti tra gli esperti riguardo l'efficacia di determinare le acque interne come "comuni". Formalmente il trattato è ancora valido, ma sembra che la Russia non abbia rispettato alcune condizioni perché ha impedito il passaggio delle navi ucraine attraverso lo

---

<sup>754</sup> Reportage disponibile su: <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-ponte-da-record-per-sancire-l'annessione-russa-di-crimea>.

<sup>755</sup> *Ibid.*

<sup>756</sup> *Ibid.*

<sup>757</sup> *Ibid.*

<sup>758</sup> UNCLOS, art. 10, para. 4.

<sup>759</sup> United Nations, *Convention on Territorial Sea ad Contiguous Zone*, Geneva, 29 April (1958),

stretto di Kerch.<sup>760</sup> Da quando è stato costruito il ponte, le azioni della marina militare russa si sono intensificate e sono aumentati i controlli nelle navi ucraine indirizzate verso i porti ucraini di Mariupol e Berdiansk.<sup>761</sup> Inoltre le navi russe presenti in questa zona, sono navi per lo più appartenenti al servizio di frontiera della Federazione Russa affiancate successivamente da navi militari.<sup>762</sup>

L'Ucraina, dal momento in cui vi è stata un incremento della presenza russa nel Mare D'Azov e vicino le coste dell'Ucraina, ha sottoposto all'arbitrato internazionale, stabilito secondo le procedure riportate nella UNCLOS, i ricorsi contro la Russia per aver violato i diritti nel Mar Nero, nel Mare D'Azov e anche nello stretto di Kerch.<sup>763</sup> Il memoriale dell'Ucraina presenta, *inter alia*, diversi casi in cui è stata violata la UNCLOS dalla Federazione Russa all'interno delle tre aree sopra citate. Nel dettaglio l'Ucraina reclamava:

- “La violazione del diritto di sovranità esercitata dall'Ucraina sul mare territoriale, sulla zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale.
- Lo sfruttamento da parte della Federazione Russa di risorse naturali, come ad esempio le risorse di idro-carbone.
- Di aver incoraggiato l'attività della pesca delle sue navi intorno alla Crimea, in particolare nelle acque in cui l'Ucraina esercita la sua sovranità”<sup>764</sup>

### ***1.2 Le obiezioni preliminari della Russia: l'obiettivo dell'Ucraina di arrivare ad una sentenza sulla sovranità***

Le obiezioni preliminari della Russia sono state principalmente due.

---

<sup>760</sup> Nel 2018 ci sono stati più episodi che hanno creato molta tensione tra i due Paesi. Fonte: <https://uacrisis.org/it/69795-escalation-mare-d-azov>.

<sup>761</sup> *Ibid.*

<sup>762</sup> *Ibid.*; alcune notizie sono state riportate dal sito BlackSeaNews e riportano esattamente i tipi di nave che attraversano lo stretto di Kerch, per lo più navi d'artiglieria, alcune contenenti anche i missili da crociera che sono stati utilizzati in Siria.

<sup>763</sup> PCA, In the matter of a dispute concerning coastal state right sin the black sea, sea of Azov, and Kerch strait, 27 November (2018), case no. 2017-06.

<sup>764</sup> PCA, In the matter of a dispute concerning coastal state rights in the black sea, sea of Azov, and Kerch Strait, 27 November (2018), case no. 2017-06, p.9-10.

La prima obiezione, riguardava la volontà di quest'ultima di presentare le violazioni della UNCLOS per arrivare ad una sentenza sull'esercizio della sovranità sulla Crimea,<sup>765</sup> la seconda obiezione riguardava lo *status* del Mare d'Azov e dello stretto di Kerch, che sono state considerate acque interne della Russia. Quest'ultima obiezione non è stata accolta dalla Corte in merito alla decisione sull'esercizio della sua giurisdizione. Infatti, essa implica una difficile interpretazione delle violazioni e una conseguente dichiarazione sull'esercizio della sovranità sulla penisola, per cui la Corte ha deciso di riservare queste considerazioni quando valuterà la giurisdizione sul merito.<sup>766</sup>

Se si volesse chiarire lo *status* giuridico delle acque interne è necessario capire quale è stato l'approccio della dottrina, soprattutto, negli ultimi anni, a seguito alla discussione sui diritti dell'Ucraina relativi al passaggio attraverso lo stretto di Kerch. Gli approfondimenti in merito alla questione hanno seguito due strade differenti: la prima riguarda l'analisi dello *status* delle acque in un "peace time regime",<sup>767</sup> l'altra invece è inserita in una prospettiva di armed conflict<sup>768</sup> in seguito agli eventi di sequestro di navi e equipaggio ucraino. È utile soffermarsi sul primo approccio e chiarire alcuni punti sulla definizione di acque interne condivise sia dall'Ucraina che dalla Russia, tralasciando la seconda interpretazione che necessita di un approfondimento sulla nascita o meno di un conflitto armato nelle acque del Mar d'Azov.<sup>769</sup>

In merito allo *status* giuridico delle acque, originariamente quest'ultime furono denominate acque interne dell'URSS.<sup>770</sup> Dal 1991, lo *status* delle acque rimase quindi sotto la definizione di "acque interne" secondo l'art.10 dell'UNCLOS<sup>771</sup> e l'art.7 della Convention on Territorial

---

<sup>765</sup> V. SHATZ, *The Award concerning preliminary objections in Ukraine v. Russia: Observation regarding the implicated status of Crimea and the Sea of Azov*, EJIL:Talk!, 20 march (2020).

<sup>766</sup> *Ibid.*

<sup>767</sup> V. J. SCHATZ, D. KOVAL, *Russia's Annexation of Crimea and the Passage of Ships Through Kerch Strait: A Law of the Sea Perspective*, in "Ocean development and International law journal, (2019), p. 276.

<sup>768</sup> J. KRASKA, "The Kerch Strait Incident: Law of the Sea or Law of Naval Warfare?," EJIL:Talk! (2018).

<sup>769</sup> Per altri approfondimenti tra la relazione tra il diritto navale e il diritto internazionale marittimo in Y. TANAKA, *Navigational rights and freedom*, in D. ROTHWELL, A. O. ELFERINK, K. SCOTT, AND T. STEPHENS, *The Oxford Handbook of the Law of the Sea*, Oxford, Oxford University Press, (2015).

<sup>770</sup> UN Law of the Sea, 1985 USSR Base Line Declaration, 15 January (1985), UN Division of Ocean Affairs and the Law of the Sea.

<sup>771</sup> UNCLOS, art. 10, para. 4; "If the distance between the low-water marks of the natural entrance points of a bay does not exceed 24 nautical miles, a closing line may be drawn between these two low-water marks, and the waters enclosed thereby shall be considered as internal waters".

Sea ad Contiguous Zone del 1958.<sup>772</sup> Nelle acque interne, lo Stato esercita la stessa sovranità che esercita all'interno del suo territorio.

Essendo regolate dal diritto internazionale del mare, non è necessario che l'URSS rivendichi il Mare d'Azov come baia storica antecedente al 1991. Per rivendicare quest'ultima, infatti bisognerebbe addentrarsi nello studio delle norme consuetudinarie internazionali in merito alle baie storiche perché esse non sono regolate né dalla UNCLOS, né dalla *Convention on Territorial Sea and Contiguous Zone* del 1958. Allo stesso tempo, le due Convenzioni non negano la possibilità che una baia storica possa essere rivendicata da uno Stato.<sup>773</sup>

Quando l'Ucraina ottenne l'indipendenza, la sua sovranità si estese ad ovest del Mare d'Azov, comprendendo anche la Crimea. Da allora, la situazione rimase irrisolta e sia la Russia che l'Ucraina non riuscirono a trovare un accordo che riuscisse a delimitare le acque interne. Soltanto nel 2003, ci furono una serie di negoziazioni, ma non portarono a nessun risultato in merito alla delimitazione delle acque.<sup>774</sup> Come già scritto nel paragrafo precedente, si arrivò alla stipulazione di due trattati che, ancora oggi, si basano sul rispetto e sulla cooperazione all'interno del Mare d'Azov.

La discussione, quindi, assume ancora oggi un carattere giuridico, che si è accentuato soltanto dopo l'incorporazione della Crimea. La Russia ha difatti continuato a sostenere che le acque del Mare d'Azov siano acque interne comuni anche davanti al tribunale arbitrale dell'UNCLOS, mentre l'Ucraina sembra abbia adottato un atteggiamento contrario alla difesa russa, sostenendo che fosse inaccettabile considerare possibile un'attribuzione del titolo della sovranità ad entrambi gli Stati. Quindi, mentre la Russia ha cercato di difendere la sua posizione basandosi sull'accordo di cooperazione del 2003, l'Ucraina ha invece cambiato la sua argomentazione in materia giuridica sullo *status* delle acque dopo l'incorporazione e a seguito del ricorso davanti al tribunale arbitrale UNCLOS. In verità, come sostengono Schatz e Koval, la possibilità di poter attribuire lo *status* giuridico di acque interne comuni deve essere regolata dal diritto internazionale e non dall'atteggiamento dei vari Governi.<sup>775</sup> Alcuni autori sostengono che è

---

<sup>772</sup> Convention on Territorial Sea and Contiguous Zone, Geneva, 29 April, (1958), art. 7.

<sup>773</sup> S. KOPELA, *Historic Titles and Historic Rights in the Law of the Sea in the Light of the South China Sea Arbitration*, in "Ocean Development & International Law, Vol. 48", (2017), p. 181.

<sup>774</sup> V. J. SCHATZ, D. KOVAL, p. 279.

<sup>775</sup> D. GOREMBURG, *The Kerch Strait Skirmish: A Law of the Sea Perspective*, in "The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats", (2018), pp.3-4. Nell'articolo si ipotizza che anche l'Ucraina avrebbe potuto violare le acque territoriali della Russia.



remota la possibilità di attribuire lo *status* di acque interne a più di uno Stato.<sup>776</sup> Infatti questo aspetto è ben specificato nell'art.10 della UNCLOS. Altri invece sostengono che questa possibilità esista se si guarda al diritto internazionale generale, in particolare, alla prassi giurisprudenziale della CIG. Nel caso del Golfo di Fonesca (Fonesca case) la Corte ha dichiarato che, nonostante il golfo appartenesse formalmente alla corona Spagnola fino al 1821, successivamente, dopo le dichiarazioni di indipendenza, i tre Stati che si affacciano sul Golfo, quindi Nicaragua, El Salvador e Honduras, hanno ereditato una sovranità congiunta (joint sovereignty).<sup>777</sup> La logica della Corte si basa essenzialmente sull'eredità storica delle acque, nonostante il Nicaragua e l'Honduras ne abbiano cercato di delimitare i confini nel 1900. Infatti, per la Corte vige il principio *uti possidetis juri* e quindi il continuo esercizio della sovranità, prima appartenente e condivisa storicamente da tutti e tre.<sup>778</sup>

Riassumendo, come analizzano Koval e Shatz, i possibili scenari relativi alla Crimea possono essere due: il primo è che le acque interne comuni appartengano ad entrambi gli Stati, proprio perché inizialmente entrambi facevano storicamente parte dell'URSS, il secondo, invece, deriva dalla delimitazione delle acque, dopo l'ottenimento dell'indipendenza dell'Ucraina dall'URSS, secondo il diritto internazionale del mare, quindi ipoteticamente alla delimitazione delle acque territoriali eliminando la vecchia nozione di acque interne, che si trovano all'interno della linea di base. In entrambi i casi è evidente che l'Ucraina possa esercitare la propria sovranità e che detenga il diritto di passaggio attraverso lo stretto di Kerch.

### ***1.3 La questione giurisdizionale***

Il tribunale arbitrale può esercitare la propria giurisdizione su qualsiasi controversia che riguardi l'interpretazione e l'applicazione della UNCLOS,<sup>779</sup> che gli potrà permettere di stabilire se è avvenuta una violazione delle disposizioni concernenti la Convenzione oppure no.

---

<sup>776</sup> CHURCHILL, V. LOWE, *Law of the Sea*, Manchester, Manchester University Press, (1999), pp. 40-42.

<sup>777</sup> ICJ, *Land, Island and Maritime Frontier Dispute* (El Salvador/Honduras/Nicaragua Intervening) Judgment of 11 September (1992), cit. p.32; "the Chamber finds that, (...) the Gulf waters are historic waters and are subject to a joint sovereignty".

<sup>778</sup> *Ibid.*

<sup>779</sup> UNCLOS, art. 288 (1); "the Court has jurisdiction over any dispute concerning the interpretation or the application of the Convention".

Il caso affrontato dal tribunale arbitrale dell'UNCLOS, però, porta con sé una problematica relativa all'esercizio del suo potere giurisdizionale. Il problema dell'attribuzione del titolo della sovranità su un territorio, nel contenzioso *Ucraina c. Russia*, può essere definito come un problema logicamente collegato alla giurisdizione *ratione materiae* del Tribunale.<sup>780</sup>

Infatti, secondo l'art.288 (1) e l'art.286 della UNCLOS, il tribunale arbitrale è obbligato ad esercitare il proprio meccanismo di risoluzione delle controversie limitando la sua giurisdizione all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione, compresa delle limitazioni espresse negli art.297 e 298,<sup>781</sup> in cui è esclusa la giurisdizione *ratione materiae* sull'esercizio della sovranità.

*Ucraina c. Russia* non è il primo ricorso in cui il Tribunale ha dovuto fronteggiare questa questione, che si è presentata anche per i contenziosi *Mauritius c. Regno Unito*<sup>782</sup> e *Filippine c. Cina*.<sup>783</sup> Nel primo ricorso, il Tribunale deve ancora pronunciarsi sull'esercizio della propria giurisdizione riguardo ad un'area protetta dell'arcipelago Chagos rivendicata storicamente dal Regno Unito, che però non sembra rinunciare all'esercizio della sovranità sull'arcipelago. Anche in questo caso, il Tribunale dovrà decidere come interpretare la propria giurisdizione *ratione materiae* sul caso, che implica l'eventuale chiarificazione dell'esercizio della sovranità sull'arcipelago, contesa tra il Regno Unito e le Mauritius.<sup>784</sup>

Nel caso *Filippine c. Cina*, il tribunale arbitrale dovrà affrontare nuovamente il problema della sovranità, visto che la controversia è incentrata sulla rivendicazione dei diritti marittimi del Mare Cinese del Sud da parte delle Filippine, con conseguente illegalità delle azioni da parte della Cina e violazione della Convenzione nel Mare Cinese del Sud.<sup>785</sup>

Anche se il problema della sovranità territoriale, secondo quanto disposto dalla Convenzione, non dovrebbe interessare il tribunale arbitrale istituito in base alla UNCLOS, questo viene inevitabilmente alla luce in vari contenziosi.

---

<sup>780</sup> *Ibid.*

<sup>781</sup> UNCLOS, art. 297 e 298.

<sup>782</sup> PCA, *Mauritius v. Regno Unito*, Case n. 2011-03, Award, 18 March (2015).

<sup>783</sup> PCA, *Philippines v. China*, Case n. 2013-19, Award on Jurisdiction and admissibility, 29 October (2015).

<sup>784</sup> P. TZENG, *The doctrine of indispensable issue: Mauritius v. United Kingdom, Philippines v. China, Ukraine v. Russia, and beyond*, EJIL:TALK!, 14 October (2016), si consulti il sito <https://pca-cpa.org/en/cases/11/>, per ulteriori approfondimenti sul caso.

<sup>785</sup> Si veda <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>,

#### ***1.4 L'approccio del tribunale UNCLOS***

I recenti sviluppi del caso *Ucraina c. Russia*, risalenti al febbraio del 2020, hanno visto il tribunale arbitrale pronunciarsi sul lodo arbitrale delle obiezioni preliminari.<sup>786</sup>

In particolare, il tribunale arbitrale ha fatto chiarezza sulle dichiarazioni dell'Ucraina in merito all'esercizio della sovranità sulla Crimea e alle relative obiezioni della Federazione Russa.

Inoltre, ha deciso di concentrarsi primariamente sull'oggetto della controversia.<sup>787</sup> Molte dichiarazioni sostenute dall'Ucraina, aggiunge il tribunale, premettono che questa eserciti la sovranità sulla Crimea mettendo in secondo piano la sua interpretazione in merito all'oggetto della controversia.<sup>788</sup> L'Ucraina ha infatti sostenuto che, l'esercizio della sovranità da parte della Federazione Russa sia "inammissibile" e "implausibile",<sup>789</sup> ma allo stesso tempo ha riferito alla Corte che il suo obiettivo primario del ricorso all'arbitrato non è primariamente quello di determinare chi eserciti la sovranità del territorio.<sup>790</sup> Sembra quindi che l'Ucraina non pretenda che la Corte decida della sovranità, perché implicitamente ha ammesso che è l'unica a poterla legalmente esercitare. (*de jure*).

Le continue dichiarazioni dell'Ucraina in merito alla sovranità della penisola indicano che il tribunale debba affrontare questo tipo di problematica e debba valutare l'esercizio della sua giurisdizione in merito ad essa. Il tribunale si è così espresso, arrivando ad una conclusione.

Per farlo ha deciso di dividere il ragionamento in due parti:

- Sulla competenza del tribunale<sup>791</sup>
- sulla portata della controversia territoriale nata tra la Russia e l'Ucraina<sup>792</sup>

Inizialmente, come è già stato ribadito nei paragrafi precedenti, il tribunale ha risposto negativamente in merito alla possibilità di affrontare la controversia sulla sovranità territoriale, ai sensi dell'art.288(1) della Convenzione.<sup>793</sup>

---

<sup>786</sup> Disponibile online: <https://pcacases.com/web/sendAttach/9272>.

<sup>787</sup> PCA, In the matter of a dispute concerning coastal state right sin the black sea, sea of Azov, and Kerch strait, 21 February (2020), case no. 2017-06.

<sup>788</sup> PCA, In the matter of a dispute concerning coastal state right sin the black sea, sea of Azov, and Kerch strait, 21 February (2020), case no. 2017-06, p. 47, para. 152.

<sup>789</sup> *Ibid.*

<sup>790</sup> PCA, In the matter of a dispute concerning coastal state right sin the black sea, sea of Azov, and Kerch strait, 21 February (2020), case no. 2017-06, p.48, para. 153.

<sup>791</sup> *Ivi*, p. 48, para.154.

<sup>792</sup> *Ibid.*

<sup>793</sup> PCA, In the matter of a dispute concerning coastal state right sin the black sea, sea of Azov, and Kerch strait, 21 February (2020), case no. 2017-06, p.48, para, 155 (2).

All'interno dell'articolo della Convenzione, con le annesse limitazioni, non c'è nessun riferimento ad una disposizione che regoli la giurisdizione della Corte sulla sovranità territoriale, completamente esclusa dalla sua giurisdizione *ratione materiae*.

Tenendo conto dell'impossibilità di avere competenza in quell'ambito, l'arbitrato ha sottolineato che a volte l'elemento della sovranità territoriale può essere considerato come "ausiliario", facendo ricorso alla giurisprudenza precedente del caso *Chagos*. Così, in riferimento al caso, ha fornito una spiegazione relativa ad una possibile controversia sulla sovranità, differenziando una diversa considerazione tra l'elemento "ausiliare" e l'"oggetto del reclamo".<sup>794</sup> Il tribunale arbitrale ha affermato che può esprimersi sulla sovranità, solo se questa costituisca un elemento ausiliare all'oggetto della controversia e non l'oggetto stesso; così facendo non esclude totalmente la possibilità di affrontare l'argomento della sovranità territoriale, ma garantisce in qualche modo la sua classificazione come elemento da supporto alla questione centrale della controversia.<sup>795</sup>

Per arrivare ad una valutazione della questione all'interno del caso *Ucraina c. Russia*, la Corte ha deciso di fornire un'ulteriore analisi delle argomentazioni presentate dall'Ucraina per stabilire l'esistenza di una controversia sulla sovranità territoriale della Crimea<sup>796</sup>. Infatti, per l'arbitrato "*the determination of the existence of a dispute is a matter of substance, and not a question of form or procedure, and that whether a dispute exists is a matter for "objective determination"*"<sup>797</sup>

L'Ucraina ha più volte ribadito che la questione della sovranità esercitata dalla Russia sulla Crimea è "inammissibile" e non plausibile". Per dare sostegno ai suoi reclami ha cercato di mettere in luce il non-riconoscimento dell'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa e la sua illegalità agli occhi della comunità Internazionale.<sup>798</sup> Per farlo, il suo ricorso davanti all'arbitrato conferisce alla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 68/262 (capitolo 2) un valore legale, in quanto per l'Ucraina il tribunale dovrebbe riconoscerla e

---

<sup>794</sup> Si veda *Chagos* cit. p.34, para. 220, Annex UAL-18: "As a general matter, the Tribunal concludes that, where a dispute concerns the interpretation nor application of the Convention, the jurisdiction of a court or tribunal pursuant to Article288(1) extends to making such findings of fact or ancillary determinations of law as are necessary to resolve the dispute presented to it [...] Where the "real issue in the case" and the "object of the claim" [...] do not relate to the interpretation or application of the Convention, however, an incidental connection between the dispute and some matter regulated by the Convention is insufficient to bring the dispute, as a whole, within the ambit of Article288(1)".

<sup>795</sup> *Ibid.*

<sup>796</sup> *Ivi*, p.51, para.164.

<sup>797</sup> *Ivi*, p.51, para.164.

<sup>798</sup> Nuclear Arms and Disarmament, p. 270, paras 35-36, Annex UAL-90

applicarla al caso. In sua difesa, l'arbitrato ha puntualizzato il carattere non-vincolante delle risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU,<sup>799</sup> ritenendo inaccettabili le dichiarazioni dell'Ucraina sulla risoluzione. Il tribunale arbitrale ha ritenuto imparziale esprimersi sulla sovranità territoriale prendendo come punto di riferimento quello che viene espresso all'interno della risoluzione dell'Assemblea Generale perché avrebbe indirettamente appoggiato l'esercizio della sovranità in Crimea da parte dell'Ucraina. Questo atteggiamento, da parte dello Stato ucraino, dimostra significativamente la sua propensione a voler introdurre nella controversia la questione della sovranità territoriale.

Pare tuttavia che, ancorché indirettamente, il tribunale arbitrale dovrà comunque affrontare il tema della sovranità, nel determinare la violazione della UNCLOS. Nonostante le acque del Mar d'Azov assumono ancora oggi lo status di acque interne sia dell'Ucraina che della Russia, nel rispetto delle delimitazioni previste dalla UNCLOS, la Russia ha violato le acque territoriali della Crimea soggette alla sovranità di quale dei due Stati?<sup>800</sup>

## ***2 I ricorsi relativi alla UNCITRAL***

### ***2.1 La violazione del Bilateral Investment Treaty (BIT) tra Ucraina e Russia***

Ulteriori ricorsi sono stati effettuati da soggetti privati dinanzi ad un tribunale arbitrale, questa volta a causa dell'espropriazioni di alcuni beni a seguito dell'annessione della Crimea.

La formazione del tribunale arbitrale e lo svolgimento dei processi sono stati eseguiti in base alle regole della UNCITRAL, per la violazione del BIT Federazione Russa-Ucraina del 1998.<sup>801</sup> L'UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*), fu creata a seguito della risoluzione dell'Assemblea Generale no. 2205.<sup>802</sup> È un organo giuridico delle Nazioni Unite specializzato nel diritto internazionale commerciale il cui obiettivo è quello di fornire una modernizzazione e armonizzazione delle norme internazionali commerciali<sup>803</sup>.

---

<sup>799</sup> PCA, *Ukraine v. Russian Federation*, Case no. 2017-06, In the matter of a dispute concerning coastal state right sin the black sea, sea of Azov, and Kerch strait, 21 February (2020).

<sup>800</sup> D. GOREMBURG, *The Kerch Strait Skirmish*, supra nota 835.

<sup>801</sup> Agreement between the government of the Russian Federation and the cabinet of Ministers of the Ukraine on the encouragement and mutual protection of investments, disponibile online: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2233/download>.

<sup>802</sup> Il documento ufficiale della risoluzione è disponibile al sito: [https://undocs.org/en/A/RES/2205\(XXI\)](https://undocs.org/en/A/RES/2205(XXI)).

<sup>803</sup> Sito ufficiale dell'UNCITRAL: <https://uncitral.un.org/en/about>.

IL BIT Russia-Ucraina stabilisce l'obbligo di proteggere degli investimenti effettuati dall' investitore di una delle parti contraenti nel territorio dell' altro<sup>804</sup> e prevede al suo interno un possibile ricorso, sia interstatale, sia tra Stato e soggetto privato, quando ci si trova in corrispondenza di una violazione del BIT.<sup>805</sup>

La questione principale, in riferimento alla Crimea è la determinazione dell'illegalità o la legalità dell'incorporazione. Anche in questo caso, il tribunale arbitrale UNCITRAL ha dovuto, e dovrà affrontare nei casi pendenti, la problematica dell'esercizio della giurisdizione nella penisola. Per giurisdizione, si ricorda, viene indicato il diritto di uno Stato di esercitare il proprio potere all'interno del suo territorio. Nel paragrafo 2.2 verrà esposta questa questione in modo più approfondito, prendendo in considerazione i lodi arbitrali. Di seguito, invece, verrà prima illustrata l'analisi in merito alla violazione del diritto consuetudinario.

Prima di passare ad una ipotetica giustificazione dell'eventuale possibilità del tribunale di sorvolare sulla determinazione dello *status* della Crimea, per gradi verrà esposta la relazione del BIT con la Convenzione di Vienna dei trattati del 1969,<sup>806</sup> la Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati rispetto ai trattati,<sup>807</sup> il rapporto tra la Federazione Russa e gli investitori e infine il non-intervento della Russia nella controversia davanti all'arbitrato. Questi elementi potranno fungere da supporto per poter sostenere che il tribunale non si pronunci su una questione così importante, oppure il contrario.<sup>808</sup>

I trattati bilaterali in materia di investimento hanno come obiettivo quello di garantire la protezione dei cittadini di uno Stato contraente quando effettuano un investimento nel territorio dell' altra parte contraente<sup>809</sup>. I trattati bilaterali però non forniscono una definizione ben precisa di *territorio*,<sup>810</sup> che può implicare la considerazione di situazioni territoriali differenti, come ad esempio il distacco di un territorio, la secessione, lo smembramento, l'incorporazione, la

---

<sup>804</sup> Agreement between the government of the Russian Federation and the cabinet of ministers of the Ukraine on the encouragement and mutual protection of investments, (1998), art.2.

<sup>805</sup> Ivi, art. 9-10.

<sup>806</sup> Disponibile

online:<https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19690099/201206150000/0.111.pdf>.

<sup>807</sup> Disponibile online: [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3\\_2\\_1978.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf).

<sup>808</sup> *Ibid.*

<sup>809</sup> BIT Ucraina-Russia, art.1 (1).

<sup>810</sup> BIT Ucraina-Russia, art.1(4).

fusione oppure un cambiamento radicale di governo.<sup>811</sup> Un'interpretazione molto ampia del termine "territorio" all'interno del BIT può far nascere delle complicità in relazione all'applicabilità del trattato in contesti extraterritoriali. Nonostante non ci siano regolamentazioni in base a un ipotetico cambiamento territoriale, l'art.1 del BIT chiarisce che la porzione di territorio deve essere definita in conformità al diritto internazionale.<sup>812</sup> Questa condizione ci porta all'analisi della Convenzione Di Vienna dei Trattati del 1969 e alla Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati rispetto ai trattati, *lex specialis* della prima.<sup>813</sup>

L'art.29 della CVT non è del tutto soddisfacente in merito alla nozione di territorio, in quanto stabilisce che ogni trattato deve essere applicato da ogni parte contraente *nel rispetto di tutto il suo territorio*.<sup>814</sup> L'espressione "*in respect of its entire territory*" non è dettagliata al fine di regolare l'applicazione di un trattato in caso di successione di Stati, come recita invece l'art.15 della CVSST:

*"treaties of the successor State are in force in respect of the territory to which the succession of States relates from the date of the succession of States, unless it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty to that territory would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation"*<sup>815</sup>

Con uno sguardo alla cronologia degli eventi descritti nel Capitolo 1, il caso della Crimea non può essere trattato esclusivamente come un caso di secessione, perché in seguito vi è stata una dichiarazione di indipendenza seguita dalla riunificazione/annessione alla Federazione Russa attraverso un trattato.<sup>816</sup> Quindi non è propriamente corretto che si parli di una successione di Stato. In merito alla riunificazione/annessione, l'art.31 della CVSST stabilisce che:

---

<sup>811</sup> La nozione di territorio viene così definita all'interno del BIT nell'art.1: "*Territory shall denote the territory of the Russian Federation or the territory of Ukraine and also their respective exclusive economic zone and the continental shelf as defined in conformity with international Law*".

<sup>812</sup> *Ibid.*

<sup>813</sup> O. REPUOPIS, *Why investment treaties could apply to Crimea and what would this mean for the ongoing Russo-Ukrainian territorial conflict*, Oxford University Press, 7 August (2016), p.463.

<sup>814</sup> Convenzione di Vienna sui Trattati, art. 29, "*unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory*"

<sup>815</sup> Convenzione di Vienna sulla successione degli stati in merito ai trattati, art.15(b).

<sup>816</sup> *Supra* nota 838.

*“treaties of the successor State are in force in respect of the territory to which the succession of States relates from the date of the succession of States, unless it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty to that territory would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation (...)”*<sup>817</sup>

Secondo la logica dell’art.31 della CVSST, quando avviene il distacco di una parte di territorio dallo Stato A, il trattato dello Stato A (Ucraina) cessa di esistere dalla data di annessione di quel territorio ad uno Stato B (Russia). Nel rispetto della data di annessione, i trattati dello Stato B entreranno in vigore nel suddetto territorio. Applicando il principio al caso della Crimea, questo significa che il BIT può essere ivi applicato, perché essa è entrata a far parte della Russia, ma si applicherà in relazione agli altri Stati, cioè nel momento in cui un investitore deciderà di investire nel territorio ucraino. Il principio di continuità sull’applicazione dei trattati deve essere però letto congiuntamente ad altre disposizioni. L’art.6 della Convenzione indica che, affinché il trattato possa essere applicato, la successione degli Stati debba avvenire conformemente al diritto internazionale.<sup>818</sup> L’annessione della Crimea, come è stato già scritto nel Capitolo 2, non è stata riconosciuta dalla comunità internazionale, che la considera -ancora oggi- illegale per aver violato il principio dell’integrità territoriale sancito dalla Carta ONU. Inoltre, le disposizioni della Convenzione in riferimento al rispetto dei principi fondamentali della Carta ONU rendono ancora più improbabile l’applicabilità del principio di successione dei trattati nel caso della Crimea. Il dispiegamento dell’esercito russo in Crimea e l’occupazione militare tramite l’uso della forza rappresentano una chiara violazione di *Jus Cogens* di diritto internazionale. Sorge così una domanda spontanea: risulta possibile applicare il principio di continuità di un trattato all’interno di un territorio che è stato annesso da un altro Stato e che allo stesso tempo ha commesso un illecito internazionale?

Secondo alcuni autori dichiarare l’invalidità della successione di un trattato all’interno di un contesto internazionalmente non-riconosciuto e dichiarato illegale, non significa escludere la

---

<sup>817</sup> Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati, art.31 (b).

<sup>818</sup> Ivi, art.6; “*apply only to the effects of a succession of States occurring in conformity with International Law and in particular, the principles of international Law embodied in the Charter of United Nations*”, Si veda anche D. COSTELLOE., *Treaty succession in annexed territory*, in ICLQ vol.36, April (2016), pp.343-378.



possibilità che quel trattato possa essere applicato in un territorio illegalmente annesso.<sup>819</sup> A vantaggio di questa ipotesi, prendendo in considerazione la CVT, le disposizioni riguardanti l'applicabilità di un trattato non soddisfano del tutto la risposta alla domanda iniziale. Tornando alle condizioni contenute nell' art.29 della CVT, ogni trattato deve essere applicato dalla parte contraente nel rispetto del suo "entire territory",<sup>820</sup> che viene inteso come quella porzione di territorio dove uno Stato esercita la propria sovranità, comprendendo lo spazio aereo e le acque territoriali.<sup>821</sup> Il territorio "intero" di uno Stato è quindi associabile solo alla parte di territorio in cui, *de jure* e non *de facto*, lo Stato esercita la propria sovranità. Questa attribuzione non esclude del tutto la possibilità che un trattato possa essere applicato nel caso in cui si trovi di fronte ad un caso di extraterritorialità;<sup>822</sup> non viene espresso nessun riferimento all'interno degli articoli e questo è un aspetto a favore dell'ipotesi che un trattato possa essere applicato all'interno di un territorio che *de facto* è stato annesso.<sup>823</sup>

Per la Crimea, bisogna oltretutto enfatizzare il fatto che la Russia non ha mai ritirato le sue pretese dell'esercizio della sovranità sulla penisola, il che renderebbe valida l'applicazione dell'art.29. Per di più, nonostante la Crimea sia stata illegalmente annessa, il controllo effettivo della Russia risulta anno dopo anno sempre più decisivo e questo è rilevante ai fini dell'applicazione dei trattati.

La CVT, insieme alla CVSST, non prevedono una limitazione territoriale alla successione dei trattati. Questa giustificazione sembra poco convincente in merito all'illegalità e alla violazione della Carta ONU, ma congiunta al suo potere consuetudinario, può essere letta da una prospettiva meno stringente. Per questo motivo, l'approccio che verrà adottato nei confronti della Crimea viene definito un approccio "per difetto".<sup>824</sup>

Questa prospettiva viene applicata, ad esempio, per le Convenzioni che hanno come scopo la protezione dei diritti umani. All'interno di queste è insolito trovare articoli che richiamano una limitazione territoriale dell'applicazione e del rispetto della Convenzione; un esempio è rappresentato dalla *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, nella

---

<sup>819</sup> P. DUMBERRY, *Requiem for Crimea: Why Tribunals should have declined jurisdiction over the claims of Ukrainian Investors against Russia under the Ukraine-Russia BIT*, in "Journal of international Dispute Settlement", (2018), pp.506-533.

<sup>820</sup> *Supra* nota 740.

<sup>821</sup> ILC, *Yearbook* (1996), Vol. 2, art.25.

<sup>822</sup> D. COSSTELLOE, *Treaty succession in annexed territory*, in "ICLQ vol.36", April (2016), pp.343-378.

<sup>823</sup> *Ibid.*

<sup>824</sup> *Ivi*, p.358.

quale viene esplicitamente espressa la funzione di garantire i diritti che sono essenzialmente territoriali, senza escludere che debbano essere applicati anche su un territorio nel quale lo Stato non esercita pienamente la sovranità, ma che esercita la giurisdizione territoriale.<sup>825</sup> Il concetto è espresso anche nella Convenzione di Ginevra *Protection of victims of International conflicts*, già citata precedentemente, nella quale lo Stato ha l'obbligo positivo di proteggere i cittadini a seguito di un'occupazione militare. Risulta evidente che l'obiettivo e l'oggetto del trattato preso in considerazione giocano un ruolo importante, che supera la limitazione territoriale, soprattutto se l'oggetto in questione sono i diritti umani. In altri casi, non è così semplice per un Tribunale determinare quale sia lo scopo di un trattato ai fini di una sentenza. Il caso del BIT applicato in Crimea ne è un esempio, considerando che il BIT rientra nella categoria opposta a quella di un trattato sui diritti umani; questo perché la sua applicazione avviene, infatti, all'interno di due territori ben definiti.

Passiamo ora all'approccio dell'arbitrato e alle conseguenze di alcuni lodi arbitrali.

## ***2.2 I lodi arbitrali***

La Federazione Russa non ha preso parte ai procedimenti avviati davanti al tribunale arbitrale dell'UNCITRAL, ma ha presentato il ricorso davanti al Tribunale Federale svizzero, non accettando che i tribunali arbitrali potessero esercitare la loro competenza giurisdizionale sulla questione.<sup>826</sup>

Nel caso *Everest Estate LCC c. Federazione Russa*, il 20 Aprile del 2017, la società immobiliare aveva avviato dei ricorsi a causa dell'espropriazione di alcuni beni a seguito dell'annessione.<sup>827</sup> Secondo le procedure stabilite dall'arbitrato, il ricorrente è stato ascoltato attraverso le varie udienze e successivamente il tribunale arbitrale si è espresso sull'ammissibilità del caso e sulla giurisdizione preliminare.<sup>828</sup> L'esito giurisdizionale è stato positivo e al contempo è stata dichiarata la continuità del BIT in Crimea, senza nessun riferimento all'illegalità dell'annessione. Dalle informazioni pervenute sul sito della CPA, la responsabilità e il

---

<sup>825</sup> Covenant on Economic, Social and Cultural Rights., (1976), art. 14.

<sup>826</sup> S. DE VIDO, *La situazione della Crimea tra diritti degli investitori e questioni di jurisdiction*, In "OIDU", no.3", (2019), p.668; la Federazione Russa aveva spedito delle lettere all'arbitrato in cui esprimeva il suo parere sulla mancata giurisdizione in merito al BIT.

<sup>827</sup> CPA, Press Release Arbitration between Everest estate LLC and others as claimants and the Russian Federation, 26 October (2017).

<sup>828</sup> CPA, Press Release Arbitration between Everest estate LLC and others as claimants and the Russian Federation, 13 January (2017).

risarcimento dei danni provocati dall'espropriazione dei beni è stata attribuita alla Russia. In merito a ciò ne hanno risposto con una sentenza sia la Corte d'Appello ucraina, sia la Corte suprema.<sup>829</sup> Attribuendo la responsabilità alla Russia, il tribunale le ha attribuito anche la giurisdizione in quel territorio. Ma la giurisdizione, come è accaduto per la Corte EDU, non è stata intesa classicamente come il diritto di esercitare il potere. In questo caso, la giurisdizione è stata attribuita a chi di fatto la esercita.<sup>830</sup> In questo modo, il tribunale arbitrale ha evitato di esprimersi sulla questione della sovranità in un territorio conteso.<sup>831</sup>

Nel caso *PJSC Ukrnafka c. Federazione Russa* il tribunale, con sede in Svizzera, si è espresso favorevolmente in merito alla giurisdizione *ratione materiae*, in quanto gli investimenti della compagnia ucraina in Crimea sono stati effettuati prima dell'annessione.<sup>832</sup> All'interno del lodo arbitrale, datato 26 luglio 2017, il tribunale ha espresso le sue considerazioni sull'applicabilità territoriale del BIT sostenendo che il concetto di "territorio", contenuto all'interno dell'art. 1(4), comprende anche le regioni su cui uno Stato esercita il controllo *de facto*, indipendentemente se questo sia legale o illegale.<sup>833</sup> Questa decisione ha fatto chiarezza sull'esplicitazione della nozione di "territorio" del BIT annullando qualsiasi probabilità che il tribunale possa esprimersi sulla legalità o l'illegalità dell'annessione. Inoltre, in merito alla giurisdizione *ratione materiae*, il Tribunale ha chiarito che il termine "investimenti", sempre all'interno del BIT, indica quelli che sono stati effettuati all'interno del territorio russo soltanto per effetto dei cambiamenti territoriali avvenuti, per questo la continuità del BIT è ancora valida.

In seguito alla sentenza del tribunale, la Federazione Russa ha deciso di impugnare il lodo arbitrale e presentare il ricorso davanti al Tribunale Federale Svizzero per porre delle obiezioni in merito alla giurisdizione. Il Tribunale federale svizzero ha risposto negativamente all'impugnazione da parte della Russia, che fino a quel momento non era mai intervenuta, aggiungendo che quest'ultima non avesse mai portato avanti le sue obiezioni in merito all'illegalità dell'annessione. Soltanto in questo modo, infatti, avrebbe potuto giustificare la mancanza di una base giuridica per poter invocare il diritto a procedere alla formazione di un arbitrato. Infine, i tribunali arbitrali non hanno contribuito a risolvere la questione della sovranità. Il loro ragionamento si è basato su un trasferimento di territorio di fatto avvenuto e

---

<sup>829</sup> <https://www.italaw.com/cases/4224>.

<sup>830</sup> S. DE VIDO, La situazione della Crimea tra diritti degli investitori e questioni di jurisdiction, In "OIDU", no.3", (2019), p.669.

<sup>831</sup> Ivi, p.672.

<sup>832</sup> <https://pca-cpa.org/en/cases/121/>.

<sup>833</sup> *Ibid.*

sull'attribuzione della giurisdizione di fatto esercitata dalla Russia, senza entrare nel merito della legittimità di chi abbia il diritto di esercitare il potere.<sup>834</sup>

### ***2.3 Il probabile riconoscimento della legittimazione della sovranità della Russia sulla Crimea***

Risulta difficile argomentare che, in entrambi i casi, i due tribunali arbitrali abbiano in qualche modo sostenuto la legalità dell'annessione. Infatti, i lodi arbitrali non esprimono nessuna posizione a riguardo, in quanto non è competenza giurisdizionale degli arbitrati decidere della legalità. Per favorire la continuità del BIT i tribunali hanno specificato la nozione di "territorio" e del fatto che sia avvenuto un cambiamento territoriale, senza entrare nel merito di come questo sia avvenuto. Sostenere che vi sia stata un'annessione illegale vorrebbe dire annullare la continuità del BIT ai sensi della Convenzione di Vienna e dello stesso trattato bilaterale e non favorire i risarcimenti agli investitori. Così facendo, i tribunali arbitrali hanno dato minor peso alla situazione creatasi all'alba degli eventi all'interno della penisola. Non solo hanno deciso di non fornire ulteriori spiegazioni sull'efficacia delle disposizioni in merito alla legalità nel rispetto del diritto internazionale consuetudinario (art.6 della CCSST), ma hanno contrastato la decisione della comunità internazionale di avvalersi dell'obbligo di non riconoscimento. L'obbligo degli Stati terzi di non riconoscere un illecito internazionale è una conseguenza giuridica ed in questo contesto rappresenta un obbligo *erga omnes*, in quanto la Federazione Russa ha violato principi inderogabili del diritto internazionale.

---

<sup>834</sup> S. DE VIDO, La situazione della Crimea tra diritti degli investitori e questioni di jurisdiction, In "OIDU", no.3", (2019), p.671.

## CONCLUSIONI

### *1. La situazione politica in Ucraina*

Sono passati sette anni dall'inizio delle proteste scoppiate in Ucraina nel 2014, a seguito di una crisi politica che ha coinvolto l'intero Paese. Dopo la mancata attuazione del piano di Associazione tra l'Ucraina e l'Unione Europea, la situazione di instabilità è precipitata portando con sé una serie di problematiche ancora non del tutto risolte. A seguito dell'EuroMaidan le tensioni tra la Russia e l'Ucraina, sostenuta dalla maggior parte dei paesi occidentali, sono ancora fortemente percepibili. Le Repubbliche del Donbass, *de facto* autoproclamate indipendenti, non sono state riconosciute dalla stessa Ucraina, mentre sono politicamente sostenute dalla Federazione Russa, che continua a negare il suo supporto militare alle milizie indipendentiste coinvolte negli scontri con l'esercito ucraino.<sup>835</sup>

Non è cambiata la situazione nella penisola della Crimea, dove la Russia ha consolidato il suo controllo effettivo, integrandola all'interno del suo sistema legislativo, economico e finanziario. Mentre l'obiettivo del Cremlino è quello di garantire alla Crimea uno sviluppo economico già dal 2015, la cui conseguenza diretta è stato l'avvicinamento sempre maggiore della penisola alla Federazione Russa con lo scopo di non fermare gli investimenti e garantire la costruzione di infrastrutture sia al suo interno che verso il confine, l'Ucraina continua la sua battaglia nei confronti della già avvenuta annessione, insieme al non-riconoscimento della comunità internazionale e a seguito delle condizioni del tutto illegali in cui si è svolto il referendum. Come viene riportato dalle notizie degli ultimi anni, infatti, una crescente militarizzazione.<sup>836</sup> della penisola ha avuto luogo a seguito dell'arrivo di nuovi missili antinave sulle coste della Crimea, precisamente nel Mare d'Azov.<sup>837</sup> L'accentuata militarizzazione ha destabilizzato la sicurezza all'interno nella zona del Mar Nero, creando ulteriori tensioni con l'Ucraina e con la NATO. A questo proposito, a seguito di alcuni episodi di sequestro di navi ucraine e di arresto dell'equipaggio, si è per un momento temuto un progressivo peggioramento della situazione, accentuata dalla volontà del Presidente Poroshenko di rispondere alle azioni della Russia. Il Presidente ha, infatti, dichiarato in alcune interviste di voler far ricorso alla legge marziale e

---

<sup>835</sup> Interfax-Ukraine: <https://en.interfax.com.ua/news/general/699559.html>.

<sup>836</sup> <https://www.controinformazione.info/il-consiglio-della-federazione-russa-ha-risposto-alla-dichiarazione-dellue-sulla-militarizzazione-della-crimea/>.

<sup>837</sup> La Commissione Europea ha dichiarato di voler continuare la politica del non riconoscimento, e che l'entrata delle navi militari attraverso lo stretto di Kerch, rappresentano una militarizzazione della penisola.

schierare l'esercito, senza escludere in questo caso la possibilità di un conflitto internazionale in Crimea.

Nel 2019, con il nuovo Presidente in carica Volodymyr Zelensky, la situazione sembra essere migliorata, anche se di poco. Il Cremlino si è avvicinato alla prospettiva di voler cessare il fuoco, obiettivo previsto dall'accordo di Minsk del 2015 e unico strumento per poter porre fine al conflitto assicurando la pace all'interno del Donbass.<sup>838</sup> Nonostante ciò, però, la tensione tra i due Paesi non è del tutto svanita ma, anzi, la riconsiderazione degli accordi di Minsk avvenuta nell'incontro del Vertice di Parigi del 2019 può essere considerata un passo in avanti rispetto al mancato riavvicinamento dell'Ucraina alla Russia durante la presidenza di Poroshenko. Se ci sarà un accordo per mettere fine al conflitto dipenderà dalla volontà di entrambi di fare chiarezza sulle questioni ancora del tutto aperte, come lo *status* dei territori in cui la Russia esercita la sua influenza. Sarà interessante capire se si arriverà ad un compromesso tra i due Paesi.

Per quanto riguarda la Crimea, le pretese della Federazione Russa nel voler giustificare la legittimità dell'annessione risultano meno plausibili dopo aver analizzato l'approccio delle Corti e dei Tribunali, in cui è possibile trovare molte testimonianze.

## ***2. L'analisi degli eventi alla luce del diritto internazionale***

Da una prospettiva giuridica, si potrebbe sostenere che la Russia abbia violato i principi inderogabili del diritto internazionale poiché ha formalmente annesso un territorio dopo averlo occupato, attraverso l'invio di forze armate stanziatesi nei siti istituzionali principali della Crimea.<sup>839</sup> Questo indica pertanto un'alta probabilità che le autorità crimeane, nel periodo compreso tra la fine di febbraio e l'inizio del mese di marzo, siano rimaste politicamente sotto il controllo della Federazione Russa, dunque prima della dichiarazione di indipendenza e prima che i cittadini fossero chiamati ad esprimere il loro parere attraverso il referendum, che è stato successivamente dichiarato illegale dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso una risoluzione,<sup>840</sup> proprio per le condizioni in cui vigeva la penisola. Del resto, se si utilizza lo stesso ragionamento, anche la Dichiarazione d'Indipendenza risulta illegale, nonostante

---

<sup>838</sup> Informazioni reperibile su Atlantic Council: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/zelenskyy-aims-to-end-ukraines-oligarch-era/>.

<sup>839</sup> C. MARXSEN, *The Crimea Crisis: An International Law Perspective*, in "ZaöRV 74", (2014), p. 367-368; AUSTIN CHARROV, *Whose is Crimea? Contested Sovereignty and Regional Identity*, in "Region, Vol.5, no. 2" (2016), pp. 231-234.

<sup>840</sup> General Assembly, 27th March (2014), Resolution. A/RES/68/262, Territorial Integrity of Ukraine.

sembra<sup>841</sup> che sia stato il Primo Ministro crimeano Askyonova a sottoscriverla. Inoltre, l'arrivo delle truppe russe ha comportato un'ampia violazione di una serie di trattati bilaterali tra i due Stati, per i quali si sono impegnati a rispettare i confini territoriali e l'esercizio della loro sovranità. Per questo, la Russia è entrata in Crimea occupando la penisola e alterando il suo *status* territoriale, violando le disposizioni all'interno della Convenzione dell'Aia previste dall'art.43.

La Federazione Russa, con il passare degli anni, ha introdotto in Crimea il suo sistema giuridico, che ha portato delle conseguenze negative sui civili residenti della penisola, nonostante continui a giustificare le sue intenzioni per legittimare l'occupazione.<sup>842</sup> La legittimità rivendicata dalla Russia si basa principalmente sull'intervento umanitario e sulla responsabilità di proteggere i propri connazionali all'estero. Con questo pretesto continuerà a difendere le sue azioni, ritenendo l'Ucraina responsabile per non aver garantito la democrazia e lo svolgimento dei pieni diritti alle minoranze russofone presenti sul territorio ucraino, ritenendo opportuno l'intervento al fine di proteggerle. La dottrina Karaganov e le leggi federali esprimono appieno un supporto all'ideologia portata avanti dalla Federazione Russa fin dai tempi dell'Unione Sovietica.

La Federazione Russa rivendica anche il diritto di un popolo, quello russo in Crimea, di autodeterminarsi, ma attraverso l'analisi della dottrina e della giurisprudenza precedente, non risulta propriamente l'esistenza di un diritto alla secessione rimedio, strettamente correlato al diritto dell'autodeterminazione. Inoltre questo va a scontrarsi con il principio dell'integrità territoriale e della sovranità di uno Stato.

Come indicato all'interno del Protocollo II delle Convenzioni di Ginevra, in riferimento alle norme internazionali destinate agli interventi umanitari, uno Stato può intervenire all'interno di uno Stato terzo se vi è la presenza di uno scontro armato interno, nonostante questo principio vada ad incidere sull'obbligo del rispetto della sovranità territoriale dello Stato occupato.

Entrando nel merito del diritto internazionale pubblico, la Russia avrebbe violato l'art.2 della Carta ONU sulla proibizione dell'uso della forza e della minaccia, anche se non manca la possibilità di derogare al principio secondo una visione meno rigida del diritto, come espresso di recente dalla dottrina. Per di più, la Federazione Russa sostiene che l'arrivo delle forze armate russe in Crimea possa essere considerato come un esempio di intervento su invito voluto dal Presidente Yanukovich per non far sussistere la violazione del diritto internazionale.

---

<sup>841</sup> Non ci sono prove certe a riguardo.

<sup>842</sup> Informazioni reperibili in Ucraino: <https://www.unian.ua/>.

La comunità internazionale ha reagito dichiarando l'annessione illegale, ma dall'analisi riportata nel secondo capitolo la caratterizzazione dell'intervento in Crimea appare, inizialmente, poco distinguibile tra le nozioni di attacco armato, aggressione o occupazione.

### ***3. Il ruolo delle Corti e dei Tribunali internazionali***

La determinazione dello *status* giuridico della Crimea è e non sarà un argomento totalmente estraneo alle Corti e ai Tribunali internazionali. Quest' ultimi, al contrario, hanno un ruolo fondamentale nel rafforzare o meno la condizione d'illegalità dell'annessione. Certo con questa ipotesi non è da intendere che le Corti e i Tribunali esercitano pienamente questo ruolo; anzi, il loro contributo è stato analizzato soltanto in riferimento al loro effettivo potere giurisdizionale e alla possibilità che indirettamente, attraverso le sentenze, possano rafforzare una delle due posizioni. Il loro ruolo risulta, quindi, estremamente fondamentale anche da un punto di vista politico. La Federazione Russa potrebbe rafforzare le varie posizioni in merito alla legittimità dell'annessione, mentre l'Ucraina si sentirà privata di poter continuare a lottare per la rivendicazione della penisola. In riferimento agli sviluppi della politica estera dell'ultimo anno, il governo Ucraino ha dovuto distogliere momentaneamente l'attenzione dal quello che sta accadendo in Crimea per problemi di politica interna. Nonostante ciò, ha previsto di installare per il 2021 una piattaforma di dialogo,<sup>843</sup> per non distogliere l'attenzione internazionale sui continui avvenimenti in Crimea.

Tornando alle Corti, la Corte EDU dovrà valutare l'ammissibilità dei vari ricorsi, sia individuali che interstatali, per poi poter emettere una sentenza. Sia l'Ucraina che la Russia hanno ratificato la CEDU e sono quindi obbligati a rispettare le disposizioni della Convenzione e delle sentenze. Un'ampia serie di ricorsi individuali ed interstatali sono stati trasferiti alla Grande Camera e questo di per sé rappresenta la difficoltà della Corte di esprimere un giudizio in merito ad una situazione complessa. Dal confronto con la giurisprudenza precedente, l'applicazione dell'art.1 della Convenzione in un territorio conteso, non è sempre stata lineare da parte della Corte.<sup>844</sup> In merito alla Crimea, il cambiamento di tutto il sistema legale all'interno della penisola, la continua militarizzazione e la graduale integrazione della penisola nel sistema economico e

---

<sup>843</sup> Reperibile online: <https://mfa.gov.ua/en/news/crimean-platform-keep-occupation-crimea-focus-constant-international-attention-emine-dzhaparova>.



politico federale russo, porterà la Corte verso l'affermazione del controllo effettivo l'esercizio della giurisdizione sulla Russia.

La logica utilizzata dalla Corte nel valutare la situazione in Crimea, non dovrebbe così distaccarsi dall'analisi dei ricorsi precedenti, specialmente dal caso *Cipro c. Turchia*.

La mancata linearità della Corte nell'attribuire l'esercizio della giurisdizione e della sovranità in un territorio conteso è difatti intuibile e ci porta a formulare altre considerazioni. Nel caso *Ilascu e altri c. Moldavia*, l'esercizio della sovranità e il diritto di esercitare i propri poteri su un territorio viene indirettamente affrontato dalla Corte. Al contrario, nell'ultima sentenza sull'ammissibilità del ricorso interstatale questa questione viene sorvolata ed è stato stabilito che è la Russia ad avere il controllo effettivo della Crimea, prima del 18 marzo, data dell'annessione.

La difficoltà della Corte resterà quella di determinare l'esercizio dell'autorità da parte della Russia nel frangente di tempo compreso tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo. Nel definire quando sia effettivamente iniziata l'occupazione e se sia avvenuta violando il diritto internazionale, la Corte dovrà spiegare la sua posizione e dovrà farlo anche in modo cauto, poiché l'esposizione delle sue ragioni sul controllo effettivo esercitato prima dell'annessione determinerà indirettamente la legalità o l'illegalità della dichiarazione d'indipendenza e dello stesso referendum. A proposito di questo lasso di tempo, nell'udienza del 2019, i rappresentanti del Governo russo hanno difatti cercato di giustificare l'arrivo e il dispiegamento dei militari russi attribuendo l'esercizio della giurisdizione all'Ucraina, fino al 18 marzo, data dell'annessione. Infine, è meno probabile che La Corte prenderà in considerazione la Crimea soltanto come annessa alla Federazione Russa, anche se così risulterebbe più facile attribuirgli la responsabilità delle violazioni. In questo caso, dovrà specificare l'illegalità dell'annessione, altrimenti potrebbe sottintendere che quello che è avvenuto sia privo di effetti giuridici.

Ma quest'anno ci sono stati dei passi in avanti. Nella sentenza sull'ammissibilità del ricorso interstatale del 2021, la Corte ha stabilito che è la Russia ad avere il controllo effettivo della Crimea prima del 18 marzo, data dell'annessione.

Un'altra ipotesi sull'espressione dell'illegalità riguarda la violazione delle misure provvisorie che, come è stato dimostrato, hanno un valore vincolante e sono state violate sia dalla Russia che, in parte, dall'Ucraina. Le misure provvisorie, infatti, dovevano essere adottate a partire dal 13 marzo 2014, ma entrambe le parti non hanno provveduto ad adempiere a tale obbligo. Ciò nonostante, la Corte dovrà in qualche modo considerare di volersi esprimere sulla

determinazione dello *status* giuridico della Crimea, ma il suo ruolo sarà primariamente quello di constatare la veridicità delle violazioni dei diritti umani e garantire, anche nei ricorsi interstatali, il risarcimento ai ricorrenti. Nel farlo dovrà esprimersi sulla responsabilità delle violazioni, che considerando le varie ipotesi, potrebbe essere attribuita ad entrambi gli Stati e non soltanto alla Federazione Russa.

L'Ucraina si è appellata alla CIG invocando le clausole compromissorie contenute all'interno di due Convenzioni, la ICSFT e la CERD. L'obiettivo dell'Ucraina, nel contesto della CIG, sembra esser stato quello di non indebolire l'attenzione internazionale sulla situazione in Crimea e in Ucraina orientale. L'appello alla CIG ha, infatti, messo in risalto le continue violazioni della CERD nei confronti della minoranza etnica dei Tatars di Crimea e ha rilevato alcune problematiche sull'attribuzione della responsabilità statale per quanto riguarda la CFRT. La CIG non è stata né chiara né specifica sul termine "any person" contenuto nella CFRT, né sul contenuto della risoluzione dell'Assemblea Generale

L'Ucraina ha firmato lo Statuto di Roma negli anni 2000, opponendosi alla sua ratificazione perché ritenuto anticostituzionale. La Russia, allo stesso modo, ha firmato lo Statuto ma non lo ha mai ratificato. Per questo motivo, l'Ucraina ha dovuto depositare una dichiarazione per accettare la giurisdizione della Corte, secondo le regole di procedibilità espresse nell'art. 12(3) dello Statuto. La differenza principale con la Corte EDU è quella di non presentare nessuna eccezione limite o diverso comportamento nell'applicare la sua giurisdizione territoriale nei territori contesi. La giurisdizione territoriale esercitata dalla CPI in Ucraina comprende anche la Crimea. Il Procuratore si è espresso prendendo in considerazione l'esame preliminare avviato in Georgia, in cui l'Ossezia del Sud non è stata riconosciuta internazionalmente. Il ragionamento della CPI si è quindi basato sull'obbligo di non-riconoscimento da parte degli Stati della comunità internazionale e sulle molte risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale, in cui più volte l'Ossezia del Sud viene considerata parte della Georgia invece che una regione indipendente. Anche se la situazione in Crimea è diversa da quella avvenuta in Ossezia del Sud, in quanto non parliamo propriamente di una regione proclamatasi indipendente a seguito di un movimento politico indipendentista, risulta essere questa l'analogia utilizzata dal Procuratore. L'altra motivazione è attribuibile all'importanza del deposito della dichiarazione dell'Ucraina e alla mancanza di una disposizione all'interno dello Statuto che differenzi l'applicabilità della giurisdizione della CPI tra gli Stati parte e gli Stati non parte. Nel caso di Cipro del Nord, la CPI ha esercitato la giurisdizione territoriale perché Cipro ha ratificato lo Statuto, quindi la

Repubblica di Cipro del Nord è stata considerata parte *de jure* del territorio della Repubblica di Cipro. Per l'Ucraina non vale di certo la regola della ratifica, poiché questa non è mai avvenuta. Il deposito della dichiarazione assume così lo stesso valore della ratifica per tre motivi differenti: il suo valore consiste nel presupporre che qualcosa di illegale sia avvenuto, che la CPI abbia cercato di evitare un vuoto legale e che la differenza di validità tra ratifica e dichiarazione non è espressa all'interno dello Statuto. Per la CPI la Crimea è per necessità, un territorio appartenente *de jure* all'Ucraina, quindi illegalmente annessa.

Dai primi sviluppi delle indagini preliminari, l'Ufficio del Procuratore ha definito come occupazione militare la situazione in Crimea, mentre nei suoi rapporti ha dichiarato l'esistenza di un conflitto armato in Donbass, dove è pienamente coinvolta anche la Russia. Emergono particolari interessanti dalla chiusura dell'esame preliminare e l'avvio delle indagini (non ancora autorizzate). Dalle analisi effettuate è stato possibile credere che i crimini commessi in Crimea siano crimini di guerra e crimini contro l'umanità, avvenuti prima dell'annessione della penisola. Se questo verrà accertato dalle indagini, verrà meno la considerazione di una possibile legittimità delle azioni russe.

Dai ricorsi effettuati dagli investitori nei confronti delle espropriazioni da parte della Federazione Russa è apparsa la problematica dell'esercizio giurisdizionale che gli stessi Tribunali hanno dovuto affrontare nel caso particolare della Crimea. L'esercizio della giurisdizione sulla sovranità territoriale del tribunale arbitrale della UNCLOS non rientra nelle facoltà del Tribunale stesso, ma sarà una condizione necessaria per poter determinare le violazioni della Convenzione. Il Tribunale ha però puntualizzato che la sovranità territoriale non rappresenta l'oggetto principale della disputa tra la Russia e l'Ucraina e che questo elemento verrà preso in considerazione solo se fungerà da supporto successivamente. Pertanto il Tribunale non può esercitare la propria giurisdizione *ratione materiae* sulla sovranità territoriale. Sarà interessante capire quale sarà il ragionamento del Tribunale su quest'ultima visto che, secondo il diritto internazionale consuetudinario, la sovranità di uno Stato si estende dalla costa fino al mare territoriale.<sup>845</sup> Sulla base delle delimitazioni marittime previste dalla UNCLOS è difficile credere che non dovrà esprimersi sull'esercizio della sovranità territoriale di uno dei due Paesi sulla Crimea. Questo porterà inevitabilmente ad una determinazione dello *status* giuridico.

---

<sup>845</sup> Il mare territoriale si estende fino a 12 miglia

Il Tribunale istituito in base alle procedure della UNCITRAL, con il lodo arbitrale in riferimento al caso *Everest Estate LCC c. Federazione Russa*, ha stabilito la continuità del BIT in Crimea. Dall'applicazione del BIT la Russia è responsabile della violazione del trattato bilaterale e gli investitori, vittime dell'espropriazione dei loro beni, saranno risarciti. Nel caso *PJSC Ukrnafka c. Federazione Russa*, il Tribunale svizzero si è espresso sulla nozione di "territorio" all'interno del BIT, associandola anche a quelle regioni in cui uno Stato esercita *de facto* un controllo effettivo. Il Tribunale non si è espresso direttamente sulla legalità o l'illegalità dell'annessione nel rispetto del diritto interazionale, ma le norme consuetudinarie della CVSST (che la Russia non ha ratificato) parlano chiaramente dell'impossibilità d'applicazione di un trattato se viene violato il diritto internazionale. Questo comporta una diversa considerazione dell'obbligo giuridico *erga omnes* di non-riconoscimento degli Stati dell'annessione *de facto* della Crimea, avvenuta per violazione di un principio inderogabile del diritto internazionale (ovvero, come già ripetuto più volte, per violazione dell'integrità territoriale). In merito a quest'ultima considerazione, l'atteggiamento dei Tribunali è completamente diverso da quello adottato dalla CPI.

#### ***4.Lo status giuridico della Crimea***

Dall'analisi effettuata è difficile dire con certezza se i Tribunali e le Corti abbiano contribuito, in modo definitivo, alla determinazione dello *status* giuridico della Crimea. Inoltre, ogni Tribunale e Corte svolge il proprio operato in funzione dello Statuto su cui sono fondati. Questo non esclude che in futuro, seppure indirettamente, dovranno esprimersi sull'illegalità o meno dell'incorporazione. Ciò contribuirebbe ad assottigliare ancora di più il grado di legittimazione delle azioni russe in Crimea, o al contrario rafforzare la posizione del Cremlino. Ciò che risulta improbabile per il momento è che la Crimea ritorni a far parte dello Stato ucraino.

Dall'analisi della dottrina, dai pareri consultivi della CIG e dall'approccio della Corti è evidente che si evince il contrasto, già discusso dalla dottrina e anche dalla filosofia del diritto, tra due pilastri del diritto internazionale: il principio della sovranità e del non-intervento e i principi che si fondano sull'umanità e sulla dignità umana. Mentre la prassi degli Stati è per lo più rivolta verso il principio del rispetto dell'integrità territoriale, le Corti, come condiviso da gran parte degli studi, hanno contribuito alla protezione dei diritti umani delle persone, che nella cornice di una disputa ancora non conclusa, sono stati privati dei loro diritti.

Continuano, infatti, le violazioni in Crimea, nel Donbass e nello stesso territorio ucraino dove non sono avvenute violazioni fondamentali delle libertà di espressione, di associazione e di religione durante le ultime elezioni presidenziali (si veda il rapporto dell'OHCHR “*Civic space and fundamental freedoms ahead of the Presidential, parliamentary and local elections in Ukraine 2019-2020*”).

La ricerca dello *status* giuridico della Crimea e una possibile legittimazione delle azioni russe, non hanno portato ad una risposta certa e determinante. Bisognerà aspettare le decisioni nel merito dei ricorsi, ma è chiaro che le Corti non hanno primariamente la funzione di determinare lo *status*, legato per lo più ad un risvolto politico.

Non si può certo non riconoscere che nel diritto internazionale esista un atteggiamento lontano dal tradizionale principio, *ex facitis jus oritur*, che si basa sulla legittimazione di una situazione, purché sia effettiva<sup>846</sup>. Anzi, questa visione è stata superata nel diritto internazionale, gli Stati hanno l'obbligo di non-riconoscere una situazione territoriale illegittima proprio perché è scaturita da un illecito internazionale. La situazione viene, così, valutata alla luce dell'elemento giuridico, rappresentato dalla violazione delle norme internazionali e dalla conseguente attuazione di misure sanzionatorie, per il pericolo imminente che riguarda tutta la comunità internazionale, che coopera per il mantenimento della pace e della sicurezza.

D'altra parte le Corti e i Tribunali, hanno dato più importanza alla situazione di fatto venutasi a creare, riconoscendo a volte il regime *de facto* per proteggere i diritti delle persone presenti in quel territorio.

Aver commesso un illecito non significa che questo non possa essere legittimato. Neanche lo studio della dottrina, seppur limitato in questa sede, permette di avere una visione lineare sulla possibilità della legittimazione delle azioni russe. Alcuni principi e diritti, riguardanti il singolo individuo, vanno a scontrarsi con i diritti dell'entità Statale, del rispetto e dell'esercizio della propria sovranità. Per questo, si concorda che il caso della Crimea sia un “turning point” nel diritto internazionale, nel senso che debba far chiarezza su nuovi scenari politici e sul diritto internazionale ad essi applicabile.<sup>847</sup>

---

<sup>846</sup> G. Z. CAPALDO, *Le situazioni territoriali illegittime nel diritto internazionale*, Napoli, Editoriale scientifica, (1977), p. 27.

<sup>847</sup> M. HARDT, A. NEGRI, *Empire*, Cambridge, Harvard University Press, cit. p.23-34. Soprattutto sul concetto di sovranità Michael Hardt e Antonio Negri ne hanno ipotizzato uno nuovo, che non riguarda soltanto le relazioni tra Stati, ma che nel contesto del nuovo ordine politico, iniziato già dagli anni 2000, è espressione dell'interazione tra individui. Il potere assume una nuova forma, di natura bio-politica,

## **BIBLIOGRAFIA**

### **LIBRI**

A. BUCHANAN, *Secessione: quando e perché un paese ha il diritto di dividersi*, Milano, Mondadori, (1995)

A. CASSESE, *Diritto Internazionale*, Mulino, (2017)

A. DI BELLO, *Stato e sovranità nel De Republica libri sex di Jean Bodin*, Napoli, Liguori Editore, (2014)

A. FERRARI, E. PUPULIN, *La Crimea tra Russia, Italia e Impero Ottomano*, in *Euroasiatica quaderni di studi sui Balcani, Anatolia, Iran, Caucaso e Europa Centrale*, Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing, (2017)

A. GENTILI, *Responsibility to protect: nuovi orientamenti su intervento umanitario e ordine internazionale*, *Atti del Convegno della XV Giornata Gentiliana*, a cura di Vincenzo Lavenia, San Ginesio, (2012)

A. GRAZIOSI, *l'URSS di Lenin e di Stalin, storia dell'Unione Sovietica*, il Mulino, (2010)

A. GUADENZI, *I ricorsi della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, Maggioli, (2019)

A. ORIOLO, *La responsabilità penale internazionale degli individui: tra sovranità statale e giurisdizione universale*, Roma, Edizioni scientifiche italiane, (2008)

A. TANCA, *Foreign Armed Intervention in International conflict*, Londra, Martinus Nijhoff, (1993)

B. CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, Padova, CEDAM, (2012)

---

perché regulates social life from its interior, following it, interpreting it, absorbing it and rearticulating it.

C. FOCARELLI, *Digesto del diritto internazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica srl, (2004)

C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale III: analisi per lo studio*, 2 ed., (2012)

C. RYNGAERT, *Jurisdiction in International Law*, Oxford, Oxford University Press, (2015)

C. RYNGAERT, *Research Handbook on Jurisdiction and immunities in International law*, Utrecht University, a cura di Alexander Orakhelashvili, (2015)

C. WANNER, *Burden of dreams. History and identity in post-Soviet of the Soviet Union*, Pennsylvania State University Press, (1998)

C.R. BEITZ, *The idea of Human Rights*, Oxford, Oxford Univesrity Press, (2011)

C.R. BEITZ, *The idea of Human Rights*, Oxford, Oxford Univesrity Press, (2011)

D. G. BRECKENRIDGE, *The elements of International Law, with an account on its origin, sources and historical development*, New York, Hard Press (2013)

D. ROTHWELL, A. O. ELFERINK, K. SCOTT, AND T. STEPHENS, *The Oxford Handbook of the Law of the Sea*, Oxford, Oxford University Press, (2015)

E. BORCHARD, *The diplomatic protection of citizens abroad or the law of International Claims*, William S. Hein and Co., (2002)

E. P. SAVAGEOT, *Energy disputes between Russia and Ukraine: a case-study of Russian decision making*, Harvard University, (2010)

F. ANGELI, *Marxismo, democrazia e diritto dei popoli: scritti in onore di Lelio Basso*, Milano, (1979)

- F. MARRELLA, D. CARREAU, *Diritto Internazionale*, Giuffrè editore, S.p.A. Milano, (2018)
- G. B. PALLIERI, G. MORELLI., R. QUADRI, *Diritto bellico*, Padova, CEDAM, (1954)
- G. BOSCO, *Lezioni di diritto internazionale*, Milano, Giuffrè Editore, (1987)
- G. LORENZO, E. MILANO, *Il potere della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione d'Indipendenza del Kosovo: un'analisi critica*, CEDAM, (2012)
- G. VENTURINI, *Necessità e proporzionalità nell'uso della forza militare in diritto interazionale*, Giuffrè Editore, Milano, (1988)
- H. KELSEN, *Principles of International Law*, sec. ed., United States, Holt, Rinehart and Winston, Inc., (1966)
- J. BODIN, *I sei libri dello Stato di Jean Bodin*, Vol.1, UTEC, (1988)
- J. CRAWFORD, *The creation of States in International Law*, Oxford, Oxford University Press (2010)
- K. CHRYSOSTOMIDES, *The Republic of Cyprus: A study in International Law*, Martinus Nijhoff, (2000)
- L. MALSKOO, W. BENEDEK, *Russian and the European Court of Human Rights: the Strasburg effect*, United Kingdom, Cambridge University Press, (2018)
- M. HARDT, A. NEGRI, *Empire*, Cambridge, Harvard University Press, (2001)
- M. MELVIN, *Sevastopol's war: Crimea from Potemkin to Putin*, UK, Osprey Publishing, (2017)



- M. MILANOVIC, *Extraterritorial application of human rights treaties*, Oxford, Oxford University Press, (2011)
- M. MOSER, *Language policy and discourse on languages in Ukraine Under president Viktor Yanukovich*, Ibidem Press, (2014)
- M. POMERANCE, *Self-Determination in law and practice*, The Hague, (1982)
- M. VASSALLO, *Storia dell'Ucraina, dai tempi più antichi ad oggi*, Mimemis, (2020)
- M.C. MALAGUTI, *ICC and international cooperation in light of the Rome Statue*, Lecce, Argo (2007)
- M.VACCA, *Norme comunitarie e sovranità*, Perugia, Giornate Europee, (1984)
- N. BOISTER, *Transnational Crimes Jurisdiction of the Criminal Chamber of the African Court of Justice and Human and Peoples' Rights*, Cambridge University Press, May (2019)
- N. MALCOLM, *Kosovo a short history*, Londra, (1997)
- N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, Torino, Giappichelli editore, (2013)
- N. RONZITTI, *La questione delle Falkland-Malvinas nel diritto internazionale*, Giuffrè editore, (1984)
- N. RONZITTI, *Diritto Internazionale dei conflitti armati*, Torino, Giappichelli editore, sesta edizione, (2017)
- O. CORTEN, *The Law against War: the prohibition of the use of force in Contemporary International Law*, Hart publishing, (2010)

- P.L. ZANARDI., R. LUZZATTO, G. SACERDOTI., A. S. MARIA., *la Giurisprudenza Di diritto Internazionale*, Vol.1 (1861-1875), Napoli, (1973)
- R. ALLISON, *Russia, the West and military intervention*, Oxford University Press, Oxford, (2013)
- S. CANTONI, *Giurisprudenza della Corte Internazionale di giustizia: casi scelti*, Giappichelli, (2020)
- S. NEGRI, *I Principi generali del processo internazionale nella giurisprudenza della Corte Interazionale di Giustizia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, (2002)
- S. ZAPPALA, *La giustizia penale internazionale*, Bologna, Il mulino, (2005)
- S.A. BELLEZZA, *Ucraina: insorgere per la democrazia*, Editrice La Scuola, (2014)
- T. BURRI, J. TRINIDAD, *The International Court of Justice and Decolonisation: new directions from ICJ*, Cambridge University Press, (2021)
- T. GRANT, *Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility, and International Law*, Palgrave Macmillan, (2015)
- T. KUZIO, *Ukraine: Perestroika to Independence*, St. Martin Press, New York (2000)
- T. TREVES., *La giurisdizione nel diritto penale internazionale*, Verona, CEDAM, (1970)
- T.D. GRANT, *Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility and International Law*, New York, Mcmillan, (2015)
- U. DIRIENZO, *Il conflitto russo-ucraino: geopolitica del nuovo disordine mondiale*, Rubettino editore, (2015)

U. LEANZA., I. CARACCILO, *Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui*, Torino, Giappichelli, (2020)

WILCZEWSKA A, SAKWA R, *Ukraine and Russia People, Politics, Propaganda and Perspectives, E-International Relations, England*, E-International relations publishing (2016)

Y. DINSTEIN, *The conduct of hostilities under International Law*, Cambridge University Press, (2016)

Z. BRZEZINSKI, *The grand chessboard, American primacy, and its geostrategic imperatives*, basic books, New York, (1997)

Z. CAPALDO, *Le situazioni territoriali illegittime nel diritto internazionale*, Napoli, Editoriale scientifica, (1977)

#### **ARTICOLI SCIENTIFICI IN RIVISTE E LIBRI**

A. CHARRON, *Whose is Crimea? Contested Sovereignty and regional identity*, in “Region, Vol.5, No.2”, (2016)

A. D. SOFAER, *On the Necessity of pre-emption*, in “EJIL, Vol.14, No.2,2 (2003)

A. LENHOFF, *International Law and Rules on International Jurisdiction*, in Cornell Law Review Volume 50, (1964)

A. MILS, *Rethinking jurisdiction in international law*, The British Yearbook of International Law The. Published by Oxford University Press, (2014)

A. MOTYL, *Ukraine and Russia: divergent political paths*, in “Opendemocracy”, 16 agosto (2006)

A. TANCREDI, *Crisi in Crimea, referendum e autodeterminazione dei popoli*, in “Diritti Umani e Diritto Internazionale, Vol.8, No. 2”, (2014)

A. TANCREDI, *The Russian annexation of the Crimea: questions relating to the use of force*, in “QIL – Questions of International Law” (2014)

A. TANCREDI, *The Russian annexation of the Crimea: questions relating to the use of force*, in “Question of International Law”, (2014)

A. ALKIN, *Russian Migration Helping to ‘Russify’ Crimea*, in “Eurasia Net January

B. GRIC, P. MARUSICH, *Interpreting Kosovo Independence*, in “Slovak Foreign Policy Affairs, Vol.6, No.2”, (2005)

B. I. BONAFE’, *Il potere della Corte Internazionale di Giustizia di riformulare la domanda del parere consultivo*, in G. LORENZO, E. MILANO, *Il potere della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione d’Indipendenza del Kosovo, un’analisi critica*, CEDAM, (2012)

B. KAUR, *Self-Determination in International Law*, in “Indian Journal of international Law”, (1970)

B. MARXSEN, *The Crimea Crisis: An International Law Perspective*, in “ZaöRV 74”, (2014)

B. TUZMUKHAMEDOV, *The ICC and Russian Constitutional Problems*, in “Journal of International Criminal Justice”, (2005)

C. CANDELMO, *La responsabilità dello Stato derivate dalla violazione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo davanti alla corte interazionale di giustizia*, “OIDU” (2018)

C. FOCARELLI, *Tanto rumore (quasi) per nulla: lo status del Kosovo e la strategia argomentativa della Corte Internazionale di Giustizia nel parere del 22 luglio 2010*, in “Il politico, Vol. 76, No.1 (226)”, aprile (2011)

C. RYNGAERT, *The Concept of Jurisdiction in International Law*, Utrecht University, (2015)

C. WARBRICK, D. MCGOLDRICK, *Kosovo: The declaration of Independence*, in “The international and Comparative Law Quarterly, Vol. 57, no.3”, (2008)

D. AVERRE, L. DAVIES, *Russia, humanitarian Intervention and the responsibility to protect: the case of Syria*, in “International Affairs, Vol.91, No.4”, (2015)

D. GORDON, *Use of force for the protection of nationals abroad: the endebbe incident*, 9 Case W. Res. J.Int’l L. 117, (1977)

E. CASTRO, *State-sponsored terrorism: la questione della responsabilità diretta degli stati per il finanziamento del terrorismo dinanzi alla corte internazionale di giustizia*, in “OIDU”, (2020)

E. CIMIOTTA, *La crisi in Crimea Le reazioni alla ‘sottrazione’ della Crimea all’Ucraina. Quali garanzie del diritto internazionale di fronte a gravi illeciti imputati a grandi potenze*, in “Dritti umani e diritto internazionale vol. 8, n. 2” (2014)

E. KNOTT, *Identity in Crimea before Annexation: A Bottom-Up Perspective*, In *Russia before and after Crimea: Nationalism and Identity*, edited by P. Kolstø and H. Blakkisrud, Edinburgh, Edinburgh University Press, (2017)

E. KONTOROVICH, *Israel/Palestine—The ICC’s Uncharted Territory*, in “*Journal of International Criminal Justice*, Vol.11, no.5”, (2013)

E. MILANO, I. PAPANICOLOPULU, *Territorial Disputes and State Responsibility on Land and at Sea*, in “Paper presented at the 20th anniversary conference of the IBRU: The State of Sovereignty”, Durham University, 1-3 April (2009)

F. CASOLARI, *La dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo e il campo di applicazione del principio di integrità territoriale*, in G. LORENZO, E. MILANO., *Il potere*

*della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione d'Indipendenza del Kosovo, un'analisi critica*, CEDAM, (2012)

F. HOFFMEISTER, *Cyprus v. Turkey* application no. 25781, in “The American Journal of International Law, Vol.96, No.2”, (2002)

F. HOFFMEISTER, *Cyprus v. Turkey*, in “The America Journal of International Law, Vol.96, no.2”, (2002)

G. NURIDZHANIAN, *(Non-) Recognition of de facto regimes in case law of the European Court of Human Rights*, in “EJIL”, (2017)

H BEALE, *The jurisdiction of a Sovereign State*, in “Harvard Law Review, Vol. 36, no.3”, (1923)

H. COYNASH, *Russia tells ECHR that it didn't annex Crimea & accuses Ukraine & West of fake evidence*, in “Website publications of the Kharkiv Human Rights Protection Group”, (2019)

I. KATCHANOVSKI, *Crimea: People and Territory before and after Annexation*, in “Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives, 76–84. Bristol, UK: E-International Relations. (2016)

I. KATCHANOVSKY, *The Orange Evolution? The orange revolution and political changes in Ukraine*, in “Post-Soviet Studies”, vol.24, n.4 (2008)

I. MARCHUK, *Application for the suppression of financing terrorism and the International Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (Ukraine v. Russia)*, in “Melbourn Journal of International Law, Vol.18”, (2017)

I. MARCHUK, *Green light from the ICJ to go ahead with Ukraine's Dispute against the Russian Federation involving allegations of racial discrimination and terrorism financing*, in “EJIL”, (2019)

- I. MARCHUK, *Ukraine takes Russia to the International Court of Justice: Will it work?*, in “EJIL”, (2017)
- J. DRISCOLL, *Ukraine’s Civil War: would accepting this terminology help to resolve the conflict?* in “PONRAS Eurasia Policy Memo, No. 572”, University of California San Diego, February (2019)
- J. FLORES, *Will the ECHR Determine That Russia Occupies Crimea? Ukraine’s Bungled Attempt Stands to Massively Backfire*, in “Strategic Culture Foundation”, (2019)
- J. KOCH, *The efficacy and impact of interim measures: Ukraine’s inter-state application against Russia*, in “Boston College International and Comparative Law review”, (2016)
- J. KRASKA, *The Kerch Strait Incident: Law of the Sea or Law of Naval Warfare?*, ”EJIL:Talk! (2018)
- J. MAFTEI, *Sovereignty in International Law*, in “JURIDICA, Vol. 11, no.1”, (2015)
- J. SCHATZ, D. KOVAL, *Russia’s Annexation of Crimea and the Passage of Ships Through Kerch Strait: A Law of the Sea Perspective*, in “Ocean development and International law journal, (2019)
- J. STERN, *The Russia-Ukraine gas crisis of January 2006*, in “Oxford Institute for Energy studies”, Oxford University Press, January 16 (2006)
- J. VIDMAR, *Explaining the legal effect of recognition*, in “The International and Comparative Law Quarterly”, Vol.61, no.2, (2012)
- J. WELSH, *Implementing the responsibility to protect*, in “Ethics and international Affairs Vol.24”, (2010)

S. JOSEPH NYE Jr, *Soft Power the Means to Success in World Politics*, in “Public Affair”, (2002)

K. TARAS, *Ukraine under Kuchma political reform, Economic transformation ad security policy in Independent Ukraine*, in *Studies in “Russian and East European history ad society”*, Library genesis, Palgrave Macmillan UK, (1997)

L. HANNAH, *Territory, Territoriality, and the Resolution of Jurisdictional Conflict*, in “American Journal Comparative Law, Vol.57, No.2”, (2009)

L. LONGO, *Perché la Crimea è strategica per Russia, Ucraina e Europa*, in “Smart Magazine”, 8 dicembre (2018)

M. KAPINOS, *Honest History.where, why Ukranians speak Russian language (and how kremlin uses it to stock conflict in Ukraine)*, in “Kiev Post”, (2018)

M. MILANOVIC, *Does the European Court of Human Rights have to decide on sovereignty? Part I: jurisdiction in article 1 ECHR*, in “EJIL”, (2019)

M. MILANOVIC, *Grand Chamber Judgment in Catan and Others*, in *EJIL:TALK!*, *Blog of the European Journal of International Law*, October 21, (2012)

M. MOSER, *Language policy and the discourse on languages in Ukraine under President Viktor Yanukovich*, in “Soviet and post-soviet politics and society”, ibidem Press, Stuggart Germany (2014)

M. O’CONNEL, *Defining Armed Conflict*, in “Journal of Conflict & Security Law”, Oxford University Press, Vol. 13, (2008)

M. R. BEISSINGER, *Debating the colour revolution: an interrelated wave*, in “Journal of Democracy”, Johns Hopkins University press, January (2008)



M. R. BEISSINGER, *Structure and example in modular political phenomena: the diffusion of Bulldozer/Rose/Orange/Tulip revolutions*, in *Perspective on politics*, vol.5, n.28 (2017)

M. ZOLA, *La Crimea ha diritto all'autodeterminazione?*, in "East Journal", 19 Marzo (2014)

M.MILANOVIC, *Does the European Couer of Human Rights Have to decide on Sovereignty over Cirmea?* Part I: jurisdiction in Article 1 ECHR, in "EJIL", (2019)

M.MILANOVIC, *ECTHR Grand Chamber Declare Admissible the case of Ukraine v. Russia re-Crimea*, in "EJIL", (2021)

M. W. ZACHER, *The territorial integrity Norm, International Boundaries and the Use of Force*, in SIMMONS, STEINERG, *International Law and International Relations*, Cambridge University Press, (2006)

O'LOUGHLIN J, TOAL G, *the Crimea conundrum: legitimacy and public opinion after annexation*, in "Eurasian geography and economics", VOL. 60, NO. 1, 6–27 (2019)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights., "Civic space and fundamental freedoms ahead of the presidential, parliamentary and local elections in Ukraine", (2019-2020)

P. DUMBERRY, *Requiem for Crimea: Why Tribunals should have declined jurisdiction over the claims of Ukrainian Investors against Russian under the Ukraine-Russia BIT*, in "Journal of international Dispute Settlement", (2018)

P. TZENG, *The doctrine of indispensable issue: Mauritius v. United Kingdom, Philippines v. China, Ukraine v. Russia, and beyond*, in "EJIL:TALK!", (2016)

P. TZENG, *Sovereignty over Crimea: A Case for State-to State Investment Arbitration*, in the "Yale journal of international law, Vol. 41", (2016)

R. CADIN, *La crisi in Ucraina davanti al Consiglio di sicurezza: ritorno a Yalta senza biglietto*, in “Ordine Internazionale e diritti umani Vol.2”, (2014)

R. PERAGGIANI, *Ucraina: proteste contro corruzione infiammano Kiev*, in “Affari Interazionali”, (2017)

R. RICH., *Recognition of States: The collapse of Yugoslavia and the Soviet Union*, in “European Journal of International Law”, (1994)

R.O. GRACHEVA, *Russia and the Rome Statute of International Criminal Court: ratification problems*, in “European Journal of Natural History”, (2016)

R. CHURCHILL, V. LOWE, *Law of the Sea*, Manchester, Manchester University Press, (1999)

V. ROTARU, *Russia's post-crimea legitimization discourse and its challenges for the EAP countries*, in “Centre for European countries”, (2016)

S. ALLEN, *Self-determination: the Chagos Advisory Opinion and the Chagossian*, in “International Comparative Law Quarterly, Vol.69”, (2020)

S. DE VIDO, *(In)certezze giuridiche sulla situazione della Crimea: una mappa dei casi pendenti o decisi davanti alle corti Europee*, in in A. FRANCO, O. RYMYJANTSEV, *L'Ucraina alla ricerca di un equilibrio: Sfide storiche linguistiche e culturali da Poroshenko a Zelelnskij*, Venezia, Università Ca' Foscari, (2019).

S. KOPELA, *Historic Titles and Historic Rights in the Law of the Sea in the Light of the South China Sea Arbitration*, in “Ocean Development & International Law, Vol. 48”, (2017)

S. VOITOVICH, *The Commonwealth of Independent States: An Emerging Institutional Mode* 4, in “EJIL”, (1993)

S. DE VIDO, *Di autorità, poteri sovrani e jurisdiction: l'incerta situazione della Crimea nei procedimenti innanzi a Corti internazionali, regionali e tribunali arbitrali*, in "OIDU", (2020)

S. SAYAPIN, E. TSYBULENKO, *The Use of Force against Ukraine and International Law Jus Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum*, in "T.M.C. ASSER PRESS" and the authors, (2018)

T. CHRISTAKIS, *Self –Determination. Territorial integrity and fait accompli in case of Crimea*, in "ZaoRV/Heidelberg JIL Vol.75 1", (2015)

T. D. GRANT, *Ukraine v. Russian Federation in light of Ilascu: two short points*, in "EJIL", (2014)

T. KUZIO, *From Kuchma to Yushchenko Ukrain's 2004 Presidential Elections and the Orange Revolution*, in "Russia's War Against Ukraine: Revolution, Identity and Crime", University of Alberta, (2015)

T. KUZIO, *The Orange revolution at the crossroads*, in "Demokratizatsiya The Journal of Post-Soviet Democratization", in "Research Gate", September (2006)

T. PENKLOVA, *Scenari dopo le elezioni presidenziali in Ucraina per il Paese e per le relazioni con Mosca e Bruxelles*, in "Osservatorio di politica internazionale, 10 maggio (2020)

T. RUYS, *Criminalizing Aggression: How the future of the Law on the use of force rests in the hands of the ICC*, in "European Journal of international Law ,Vol.29 no.3", EJIL (2018)

V. CAUFOUDAKIS, *Cyprus and the European Court of Human Rights: The Law and Politics of Cyprus v. Turkey*, in "Human rights quarterly Vol.4, No 4", (1982)

V. CHARNYSH, *Analysis of current events: Identity mobilization in hybrid regimes: Language in Ukrainian politics*, in "Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity", 41:1, 1-14, DOI: 10.1080/00905992.2012.750288

V. SHATZ, *The Award concerning preliminary objections in Ukraine v. Russia: Observation regarding the implicated status of Crimea and the Sea of Azov*, in *EJIL:Talk!*, 20 march (2020)

W A. SCHABAS, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, in, “OUP”, (2010)

W. BURKE WHITE, *Crimea and the international legal order*, in “Survival: Global policy and strategy, Vol.56, No.4”, (2014)

W. STUART, M. CONNALL, *Applying the European Convention on Human Rights to the conflict in Ukraine*, in “Russian Law Journal”, Volume VI (2018)

Y. SHANY, *Does International law grant people of Crimea and Donetsk a right to Secede?*, in “The Brown Journal of International affairs, Vol. 21, No. 1, (2014)

БЕЛЯКОВ А, *Крымские выходцы в Россию: служба е правовой, immigrants from Crimea to Russia: employment and legal status*, Moscow State University of Railway Engineering (МИИТ), Ryazan branch, Chair of Philosophy, Sociology and History, 9 bld. 9 Obraztsova Str., Moscow 127994, (2018)

## **DISCORSI E STATEMENTS**

V. PUTIN. Concert celebrating Crimea and Sevastopol’s reunification with Russia, 18 March, disponibile su: <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/47878>

V.PUTIN, Direct Line with Vladimir Putin, 17 April (2014), disponibile su: <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/20796>

KREMLIN.RU, Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов: The agreement between the Russian Federation and the

Republic of Crimea on incorporation of the Republic of Crimea into the Russian Federation and the establishment of new subjects of the Russian Federation

V.PUTIN, Vladimir Putin's interview with Radio Europe 1 and TF1 TV channel, 4 June, disponibile su: <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/45832>

A. LUKASHEVICH, Speech by Permanent Representative of the Russian Federation to the OSCE Alexander Lukashevich at the meeting of the OSCE Permanent Council on Crimea, developments in Ukraine and the need to fulfil the Minsk agreements, 17 March:

[http://www.mid.ru/en/foreign\\_policy/news/-/asset\\_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2158493](http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2158493)

PUTIN V, transcripts president of Russia:

<http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts>

STATEMENT BY PRESIDENT OF LATVIA, Speaker of Saeima, Prime Minister and Foreign Minister on Russia's interference in Ukraine, 3 marzo (2014); <https://www.mfa.gov.lv/en/news/latest-news/13572-statement-by-president-of-latvia-speaker-of-saeima-prime-minister-and-foreign-minister-on-russia-s-interference-in-ukraine>.

MINISTRO DEGLI ESTERI BRITANNICO WILLIAM HAGUE, reperibile sul giornale "The Guardian", disponibile online: [/www.theguardian.com/world/2014/mar/24/g7-countries-snub-putin-refuse-attend-g8-summit-russia](http://www.theguardian.com/world/2014/mar/24/g7-countries-snub-putin-refuse-attend-g8-summit-russia).

## **ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ATTI UNILATERALI NAZIONI UNITE**

GENERAL ASSEMBLY OF UNITED NATIONS, 26th September (2018), no. A/73/PV.9, Seventy session 9th plenary meeting Wednesday

GENERAL ASSEMBLY OF UNITED NATIONS, 13th September (2007), no. A/RES/61/295, Declaration on the Rights of Indigenous people

GENERAL ASSEMBLY OF UNITED NATIONS, 27<sup>th</sup> March (2014), no. A/RES/68/262,  
Resolution on territorial integrity of Ukraine

GENERAL ASSEMBLY OF UNITED NATIONS, 17th December (1966), no. A/RES/2205  
(XXI), Resolution adopted on the reports of the sixth Committee

GENERAL ASSEMBLY OF UNITED NATIONS, 24 October (1970), no. A/RES/2625,  
Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation  
among States in accordance with the Charter of the United Nation

GENERAL ASSEMBLY OF UNITED NATIONS, 13rd September (2007), no. 2017 A (III);  
Declaration on the Rights of Indigenous people

GENERAL ASSEMBLY OF UNITED NATIONS, 24th October (1997), no. A/RES/2625  
Declaration on principles of International Law concerning friendly relations and co-operation  
among states in accordance with the Charter of United Nations.

GENERAL ASSEMBLY OF UNITED NATIONS, 14 December (1974), no. A/RES/3314  
(XXIX), Definition of aggression

SECURITY COUNCIL OF THE UNITED NATIONS, 28 January (1999), no. S/RES/1224,  
resolution on the situation concerning Western Sahara

SECURITY COUNCIL OF THE UNITED NATIONS, 22 July (1960), no. S/RES/145,  
Resolution on the Congo questions

SECURITY COUNCIL OF THE UNITED NATIONS, 22 July (1960), no. S/RES/143,  
Resolution on the Congo questions

SECURITY COUNCIL OF THE UNITED NATIONS, 22 July (1960), no. S/RES/146, The  
Congo questions

SECURITY COUNCIL OF THE UNITED NATIONS, 6 May (1965), no. S/RES/202,  
Resolution on Southern Rhode

### **UNIONE EUROPEA**

REGOLAMENTO (UE) N. 269/2014 DEL CONSIGLIO DELL'UE del 17 marzo (2014)  
concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità  
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/151/PESC DEL CONSIGLIO DELL'UE del 21 marzo  
(2014) che attua la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni  
che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza  
dell'Ucraina

DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO DELL'UE del 31 luglio (2014) concernente  
misure restrittive in considerazione delle azioni della Russa che destabilizzano la situazione in  
Ucraina

REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 del 25 settembre (2015): European sanctions:  
Commission Notice Commission Guidance note on the implementation of certain provisions

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO EUROPEO,  
14 novembre (2018), n.1806

### **REPUBBLICA AUTONOMA DI CRIMEA**

CRIMEA PARLIAMENT, Declaration of Independence of the Autonomous Republic of  
Crimea and Sevastopol:

[https://wiki2.org/en/Declaration\\_of\\_Independence\\_of\\_the\\_Republic\\_of\\_Crimea](https://wiki2.org/en/Declaration_of_Independence_of_the_Republic_of_Crimea)

## **TRATTATI, CONVENZIONI E STATUTI**

BLACK SEA FLEET AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND RUSSIA, 2 Maggio (1997)

CHARTER OF THE UNITED NATIONS AND STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, San Francisco (1945)

CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (European Convention on Human Rights), Council of Europe member State, (1950)

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO, New York, dicembre (1999)

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE, New York, 10 dicembre (1982)

CONVENTION ON THE TERRITORIAL SEA AND THE CONTIGUOUS ZONE, Geneva, 29 April, (1958)

STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE, Roma, 17 luglio (1988)

UKRAINE AND RUSSIAN FEDERATION TREATY ON FRIENDSHIP, COOPERATION AND PARTNERSHIP BETWEEN UKRAINE AND THE RUSSIAN FEDERATION, Kiev, (1997)

UNCITRAL ARBITRATION RULES, United Nations Commission On International Trade Law, (1976)



CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI, Assemblea Generale, 23 marzo (1966)

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, (1966)

LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND (HAGUE, IV), The Hague, (1907)

ADAPTATION TO MARITIME WARFARE OF PRINCIPLES OF GENEVA CONVENTION (Hague X), The Hague, 18 October, (1907)

CONVENZIONE DI VIENNA SUI TRATTATI, Vienna, 23 maggio (1969)

CONVENZIONE DI VIENNA SULLA SUCCESSIONE DEGLI STATI RISPETTO AI TRATTATI, Vienna, 22 agosto (1978)

CONVENZIONE SUI PRIVILEGI E L'IMMUNITÀ DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE, 9 settembre (2002)

FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES AND EXPLANATOR REPORT, Council of Europe, Strasbourg, (1995)

## **SENTENZE E CASI PENDENTI DAVANTI ALLE CORTI E I TRIBUNALI INTERAZIONALI**

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI**

ECHR, *Press Release*, European Court of Human Rights concerning Crimea and Eastern Union, 26 novembre, (2014)

ECHR, *Bankovic v. Belgium*, application no. 52207/99, Grand Chamber decisions, (2001)

ECHR, *Catan and Others v. Moldova And Russia*, Applications no. 43370/04, 8252/05 and 18454/06, Strasbourg, 19 October (2012)

ECHR, *Chiragov and others v. Armenia*, application no. 13216/05, Strasbourg, 16 June (2015)

ECHR, *Cyprus V. Turkey*, application no. 25781/94, Strasbourg, 10 May (2001)

ECHR, *Ilaşcu and Others V. Moldova and Russia*, (application no. 48787/99), Strasbourg, 8 July (2004)

ECHR, *Loizidou v. Turkey*, application no. 15318/89, Strasbourg 23 March (1995)

ECHR, *Mozer v. The Republic of Moldova and Russia*, application no. 11138/10, Strasbourg, 23 February (2016)

ECHR, *Press Release*, European Court of Human Rights deals with cases concerning Crimea and Eastern Ukraine, 26 November (2014)

ECHR, *Press Release*, European Court of Human Rights decides to give priority to a new application by a participant in ongoing protests in Ukraine, 21 February (2014)

ECHR, *Press Release*, Grand Chamber to examine four complaints against Russia over Crimea and Eastern Ukraine.

ECHR, *Press Release*, New Inter-State application brought by Ukraine against Russia, 27 August (2018)

ECHR, *Sargsyan v. Azerbaijan*, application no. 40167/06, Strasbourg, 16 June (2015)

ECHR, *Ukraine v. Russia (re-crimea)*, application no. 20958/14, Strasbourg, 11 September (2019)

## **CORTE PERMANENTE D'ARBITRATO**

PCA, *Ukraine v. Russian Federation*, Case No. 2019-28 Rules of Procedure, Dispute Concerning the Detention of Ukrainian Naval Vessels and Servicemen, 21 February (2020)

PCA, *Ukraine v. Russian Federation*, Case No. 2017-06 Rules of Procedure Dispute Concerning the Detention of Ukrainian Naval Vessels and Servicemen, 21 February (2020)

PCA, *Ukraine v. Russian Federation*, Case no. 2017-06, In the matter of a dispute concerning coastal state right sin the black sea, sea of Azov, and Kerch strait, 21 February (2020)

PCA, *Press Release Arbitration between Everest estate LLC and others as claimants and the Russian Federation*, 26 October (2017)

PCA, *Press Release Arbitration between Everest estate LLC and others as claimants and the Russian Federation*, 13 January (2017)

PCA, *Philippines v. China*, Case N° 2013-19, Award on Jurisdiction and admissibility, 29 October (2015)

PCA, *Stabil LCC and others v. Russian Federation*, Case no. 2015-35, Final Award, 24 April (2019)

PCA, *Stabil LCC and others v. Russian Federation*, Case no. 2015-35, Judgment of the Swiss Tribunal, 24 April (2019)

PCA, *Everest Estate LCC v. Russian Federation*, , Case No. 2015-36, PCA Press Release on Tribunal's Decision on Jurisdiction, 5 April (2017)

PCA, *Everest Estate LCC v. Russian Federation*, Case No. 2015-36, Judgment of the Ukrainian Supreme Court, 25 January (2019)

PCA, *PJSC Ukrnafka v. Russian Federation*, Case No. 2015-34. Press Release on the Award on Jurisdiction, 4 July (2017)

PCA, *JSC CB PrivatBank v. Russian Federation*, Case no. 2015-11, Press Release, 22 November (2019)

### **CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA**

ICJ, *Ukraine v. Russian Federation*, Forms of Racial Discrimination Public sitting at 10 a.m. Peace Palace, held on Tuesday 7 March (2017)

ICJ, *Georgia v. Russian Federation*, Judgment of 1 April (2011)

ICJ, *Application of the international convention for the suppression of financing of terrorism and the international convention on the elimination of all forms of racial discrimination*, 16 January (2017)

ICJ, *Ukraine v. Russian Federation*, Case concerning application of the international convention for the suppression of the financing of terrorism and of the international convention on the elimination of all forms of racial, preliminary objections, 12 September (2018)

ICJ, *Ukraine v. Russian Federation*, Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Peace Palace, Public sitting held on Monday 6 March (2017)

ICJ, *Ukraine v. Russian Federation*, Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, *Ukraine v. Russian Federation*, Peace Palace, Public sitting held on Monday 6 March (2017)

ICJ, *Nicaragua v. United States*, case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua, Judgment, (1988),

ICJ, *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence by the provisional institution of Self-Government of Kosovo*, 1 December-11December, (2009)

ICJ, *Kosovo Advisory Opinion*, 22 July (2010)

ICJ, *Democratic Republic of the Congo v. Uganda*, Armed Activities on the Territory of the Congo Democratic Republic of the Congo: <https://www.icj-cij.org/en/case/116>

ICJ, *Advisory Opinion on legal consequences of the separation of the Chagos archipelago from Mauritius in 1965*, (2019)

ICJ, *Advisory Opinion, on legal consequences for states of the continued presence of south Africa in Namibia (south-west Africa) notwithstanding security council resolution 276*, 21 June (1971)

ICJ, *Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia*, Case concerning application of the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide, Judgment of 11 July (1996)

ICJ, *Ukraine v. Russian Federation*, Application of the International Convention for the suppression of the financing of terrorism and of the International Convention on the elimination of all forms of racial discrimination summary of the Judgment, 8 November (2019)

ICJ, *El Salvador/Honduras/Nicaragua Intervening*, Land, Island and Maritime Frontier Dispute, Judgment of 11 September (1992)

## **CORTE PENALE INTERNAZIONALE**

ICC, Pre-trial Chamber, Situation in Georgia, Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15, 17 November (2015), ICC-01/15-4

OFFICE OF THE PROSECUTOR, Report on Preliminary examination activities, (2015)

OFFICE OF THE PROSECUTOR, Report on Preliminary examination activities -Ukraine, procedural history, (2017)

OFFICE OF THE PROSECUTOR, Report on Preliminary examination activities -Ukraine, (2016)

THE OFFICE OF THE PROSECUTOR, Отчет о действиях по предварительному изучению ситуаций в 2020 году, 14 декабря (2020)

## **WEBLIOGRAPHY**

CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, U.S sanctions on Russia an Overview, 2 January, (2019): <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10779/5>

GRC, Ukraine and the International Criminal Court, UK Government, December (2016): [/www.globalrightscompliance.com/uploads/b9e51ef48ed2c8ce3036fa577142990e.pdf](http://www.globalrightscompliance.com/uploads/b9e51ef48ed2c8ce3036fa577142990e.pdf)

Ministero degli Esteri della Federazione Russa: <https://www.mid.ru/ru/home>

## **REPORTS**

ICISS, *The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, Canada, Dicembre (2001):

<https://idl-bnc->

[idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/18432/IDL18432.pdf?sequence=6&isAllowed=y](https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/18432/IDL18432.pdf?sequence=6&isAllowed=y)

OHCHR, *Human rights violations and abuses and international humanitarian law violations committed in the context of the Ilovaik events*, August (2014):

<https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx>

OHCHR, *Report on the human rights situation in Ukraine*

*Annex to the Report on the human rights situation in Ukraine - Concept note*, 15 April (2014):

<https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx>

OHCHR, *Situation of human rights in the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine)*, 25 September (2017):

<https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx>

OHCHR, *Situation of human rights in the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine*, 10 September (2018):

<https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx>

OHCHR, *Human Rights in the Administration of Justice in Conflict-Related Criminal Cases in Ukraine from April 2014 - April 2020*, 27 August (2020):

<https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx>

OHCHR, *Human rights violations and abuses and international humanitarian law violations committed in the context of the Ilovaisk events in August 2014*, 9 August (2018):

<https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx>

OHCHR, *Accountability for killings in Ukraine from January 2014 to May 2016*, 25 May (2016)

<https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx>

OHCHR, *Report on the human rights situation in Ukraine, 1 August 2020 – 31 January 2021*, 11 March (2021): <https://www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx>

GLOBAL INSTITUTE FOR THE PREVENTION OF AGGRESSION, *handbook ratification and implementation of the Kampala amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the ICC*, November (2012):

<https://crimeofaggression.info/documents/1/handbook.pdf>.

THE INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO, *The Kosovo Report Conflict*, New York, Oxford University Press, (2000);

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/6D26FF88119644CFC1256989005CD392-thekosovoreport.pdf>

### **LEGGI E COSTITUZIONI**

DUMA STATE, 17th March (1999), Federal Law no. 99-F3, *on the State Policy of the Russian Federation in Relation to Compatriots Abroad*. Disponibile in lingua originale: <https://www.legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24051999-n-99-fz-o/>

DUMA STATE, 13th May (1996), Federal law, no. 61-F3, *About defence*, Disponibile online: lingua originale: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10591/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/)

COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA (AGGIORNATA AL 2013) – ESTRATTO, 12 dicembre (1993): <https://www.coris.uniroma1.it/sites/default/files/COSTITUZIONE%20RUSSA%20DEL%201993%20ESTRATTO.docx.pdf>

THE CONSTITUTION OF UKRAINE, Verkhovna Rada, 28th June, (1996): <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ukr127467E.pdf>























